DOTT. VALENTINO PELLIZZARI

# IL DELITTO

E

# LA SCIENZA MODERNA

SAGGIO

TREVISO
LUIGI ZOPPELLI EDITORE
1896

AI MIEI GENITORI

**Castelfranco Veneto, Giugno 1895**

# CAPITOLO PRIMO

## UN DUALISMO TEORETICO

1. Scienza e metodo — 2. Scuola classica e scuola positiva — 3. Storia della scuola classica — 4. Storia della scuola positiva — 5. Genesi ideologica del diritto penale — 6. Genesi storica — 7. Concetto della sociologia - la sociologia contemporanea — 8. Se il diritto penale sia un capitolo della sociologia — 9. Fondamento del diritto di punire — 10. Cenno sulla morale - la morale universale: formola e contenuto positivo — 11. Le astrazioni e la scienza positiva.

1. Le recenti applicazioni del metodo positivo alle scienze morali hanno prodotto uno sconvolgimento nelle idee dominanti, ed inaugurato un nuovo sistema di ragionare, libero dalle storiche pastoie della logica e dalle tradizioni del pensiero umano. Le più ardite ipotesi, i più arrischiati presupposti, le più ingenue interpretazioni di fatti mal compresi e male osservati, passarono presto, sotto il vessillo del positivismo, come conclusioni scientifiche.

Il libero esame, dal campo religioso, fu portato in quello della morale e della logica: e spesso si presero a dimenticare le leggi dell' una o dell' altra, senza delle ali uomo non può agire nè ragionare rettamente. È rto che, nella scienza, ogni asserto come ogni osser-

vazione, sono discutibili per propria natura; l'obbietto scientifico è ricercabile in ogni modo e con ogni sforzo. Ma la ricerca, per essere apportatrice di buoni frutti, per dare risultati attendibili, deve condursi secondo le leggi naturali della logica.

Ora è da lamentare che, coll'introduzione del metodo sperimentale nelle scienze morali, siasi divulgato un sistema di ricerca e di ragionamento spregiudicato (1) e pericoloso, non essendosi da molti tenuta in conto la specifica natura delle scienze morali e dei loro obbietti.

Sta benissimo applicare a queste scienze il metodo sperimentale, metodo apportatore di luce e di verità; ma bisogna applicarlo con ispeciali cautele, inerenti alla natura dei fatti, che si prendono in esame, e alla partecipazione immediata dell'uomo nei fatti stessi.

Se la scienza è il santuario dove si vanno raccogliendo le sudate conquiste della mente umana con l'unico scopo di giovare all'umanità, quale non dev'essere la peritanza degli studiosi, nel collocarvi i risultati degli studi propri! occorre che questi sieno *certi*.

La *certezza* è dunque la nota necessariamente fondamentale dei risultati scientifici. E che cos'è la certezza? quando si raggiunge? quale ne è la fonte?

La *certezza* scientifica è un rapporto di congruenza tra l'idea umana e i fatti o le relazioni tra i fatti. Tale congruenza si raggiunge per mezzo della ricerca, salendo dal noto all'ignoto secondo le leggi logiche; le quali, rispecchiando l'ordine naturale, determinano analitica-

(1) Non è parola nostra, ma ci sembra addatta ad esprimere il concet la togliamo dal SERGI, *Antropologia e Sc. antr.* Messina, De Stefano 18 pag. 127.

mente la conclusione (induzione). La fonte della certezza, ossia l'elemento materiale che vi conduce, è il *fatto.*

Noi definiamo il *fatto* come *l'oggetto di una constatazione umana.*

Tutto ciò che l'uomo constata, in sè e fuor di sè, è fatto. Però l'antico *errare humanum est,* più che proverbio, ci appare qui canone logico. La compagine umana, che serve all'io nella sua corrispondenza coi fatti, è un sistema di trasmissione spesse volte infedele; talchè è da ritenere che se il fatto è fonte di conoscenza, la constatazione può essere fonte di errori.

Constatato uno o più fatti, l'uomo, non appagandosi di constatazioni, avanza molto e molto oltre: dai fatti, dal momento, dal valore, dalla forma loro, sale a ricercarne le relazioni, costruendo una catena logica, che, partendo dalla prima constatazione, giunge alla cognizione dell'esistenza o delle relazioni di altri fatti non constatati o non constatabili.

Ora vediamo lo scienziato all'opera.

Il compito dello scienziato si raggiunge mediante due lavori: un lavoro di differenziazione prima e un lavoro d'integrazione poi. Questo è sempre lo schema genetico d'un sistema scientifico. Anzi tutto è l'analisi, applicata alla studio dei fenomeni, delle proprietà, dei movimenti, delle relazioni, insomma dei *fatti* del soggetto, che una data scienza prende a studiare.

E qui può cominciare una differenza di metodo: o l'analisi è fatta *ex abrupto,* senza alcun preconcetto o presunzione di ricerca, senza presupposti di esistenza o non esistenza — oppure si fa quest'analisi per rintracciare un fatto, una legge, un movimento di cui si co-

nosce o si presume *a priori* l' essere o le proprietà. Vedremo in seguito come pregiudichi molto alla plausibilità delle conclusioni il seguire, *nei casi determinati*, l' uno o l' altro sistema.

Al lavoro di analisi succede il lavoro opposto: il lavoro d'integrazione. Le conclusioni ottenute nel primo processo servono a costruire su quel dato soggetto una teoria scientifica, che ne spiega quella o quell'altra parte.

Così nella medicina vi ha uno studio d' anatomia topografica normale, pel quale sulle membra sparte l'anatomo ritrae quegli elementi, che, coordinati ed uniti, gli permettono di dire poi: io conosco l' uomo. E così nella matematica, accanto ad un calcolo infinitesimale differenziale, ch' è lo studio delle proprietà analitiche di certe curve, e serve ad ottenere la relativa equazione che le determina, v' è un calcolo integrale in cui, data la formola, si passa a costruire la curva. Ora è del pari duplice il processo genetico d' una scienza sociale (1) quale è il *diritto penale.*

Questioni metafisiche a parte, non v' ha certo chi pretenda costruire un sistema scientifico sulle relazioni tra gli uomini, o tra l' uomo e la società; relazioni che possono essere economiche, morali, religiose, o giuridiche, a seconda del nome accettato ad indicare la categoria cui appartengono; senza studiare prima il soggetto, gli elementi che lo costituiscono: applicare l' analisi, il processo di differenziazione — e poi, conosciuto bene il soggetto, approfondite le indagini su tutti i punti che

(1) Sull' appellativo *sociale* dovremo far poi non brevi osservazioni, circa il grado di restrizione, con cui va accettato. Ma, prescindendo da questioni di nomenclatura tecnica, tutti s' accordano nell' attribuire al diritto penale una funzione genericamente sociale.

hanno attinenza con quanto si studia, e su tutti gli elementi che con quello hanno rapporto, esplorato bene il campo insomma (per dirla con una metafora) procedere al lavoro di costruzione della teoria o del sistema: fare la sintesi, il processo d' integrazione.

Chi studia il diritto penale non può tenere altra via. Potrà darsi mai che un sistema scientifico sui delitti e sui delinquenti, scaturisca spontaneo dal cervello d' un pensatore? Si potrà mai parlare di delitto, semplicemente pensando alla forma esterna ch' esso assume, quale si presenta all' uomo sensato, senza indagarne la storia, la genesi psicologica, fisiologica, biologica.... sociale; la diversa conformazione, i rapporti tra il fatto che lo costituisce e la volontà di chi lo compie?

Per quanto l' uomo possa essere un genio, non potrà divinare mai le cose di questo mondo; un' unica via può tenere per iscoprirle: *provando e riprovando.*

Però occorre completare la nostra osservazione. Il pensatore, per quanto segregato dal consorzio sociale, ha però qualchecosa che può dargli dei responsi reali e positivi. E questo qualchecosa è il suo *io,* foggiato ad immagine e somiglianza dell' io di tutti gli altri uomini. E siccome quel pensatore non è certo una *rara avis,* educato nel deserto, ma un figlio del tempo, della società cui appartiene, della nazione, del clima, e della educazione; insomma un erede di Adamo come tutti, ha pure nell' animo quei *fondamentali* (1) principî, che confortano l' esistenza comune.

---

(1) È necessario tener conto di questo *fondamentali,* tanto qualitativante (i più importanti) quanto estensivamente (almeno allo stato rudintale).

Il suo sentimento d'onestà, per esempio, è intrinsecamento identico al sentimento d'onestà d'ogni altro; e così il sentimento di pudore, il sentimento estetico, erotico, ecc. Quindi pensando a sè ha già un saggio d'osservazione, un fatto di rilevante importanza, che potrà valere *fino ad un certo punto*, ma che ad ogni modo vale (1).

Ora, noi ci siamo compiaciuti di rappresentarcelo unico codesto pensatore; ma se fossero dieci, cento, mille.... che studiano in cotal modo e che poi si comunicano i loro lavori, i risultati dei proprî studi e, modificandoli qua e là, dieno un prodotto unico; se questi mille si moltiplicano ancora, e poi, morendo, loro subentrano altrettanti lavoratori, che trovano e giustificano i medesimi risultati o li modificano in modo conforme a nuovi loro dettati — allora la dottrina, che ne risulta, non è più di quell'uno, non è più il parto di un solo cervello e il frutto di un solo controllo; è qualchecosa per cui quel *fino ad un certo punto* va sempre allargandosi, estentendosi, allontanandosi; è qualchecosa, che può aspettare con fiducia l'aureola di tesi scientifica.

Ma tutto ciò, sia presto detto, per fatti *interni*, per

(1) Alcuni filosofi della scuola sociologica positiva troveranno, a prima vista, erronea la nostra asserzione, e contraria ai canoni sperimentali. Eppure, che i sentimenti umani *fondamentali* sieno comuni e intrinsecamente eguali per tutti gli individui della specie, è una condizione necessaria per l'esistenza del concetto di specie, il quale, principalmente nella filosofia naturalista, comprede gli elementi sì fisiologici che psicologici degli individui, che compongono la specie. È certo che il dolore fisiologico è uguale ed equivalente, entro certi limiti, in tutti gli individui, fisiologicamente identici; e del pari i movimenti psicologici fondamentali seguono per tutti le stesse leggi. Nessuno nega poi che, data l'identità fondamentale, non possano i movimenti stessi variare indefinitamente nella loro intensità, e nella partecipazione del soggetto ai medesimi.

la loro constatazione individuale (1), non per l'ordine esterno delle cose; chè l'uomo, dicemmo già, non è un veggente.

Esaminando il risultato da un punto di veduta elevato lo si troverà spesso manchevole; l'osservazione è parziale: però è sempre osservazione, e si tratta sempre di fatti.

Or bene: quando s'è costruito così un edificio, ed ha raggiunto un'età quasi secolare, non ci possiamo arrogare il diritto di reputarlo distrutto, sulla fede del primo venuto.

Del resto *experientia docet* come abbia errato Cicerone sentenziando che l'istoria è maestra della vita: ossia ell'è vera maestra, ma gli scolari non vollero nè vogliono mai approfittarne. A torto o a ragione, gli uomini del nostro tempo, intenti anche troppo forse a popolare le biblioteche di monografie, polemiche, lavori critici e storici per tutti i gusti, hanno dimenticato qual valore abbiano certi dettati, che resistono all'urto potente delle rivoluzioni, come all'incessante lavorìo evolutivo del tempo. E la storia dimostra che i patrimoni intellettuali dell'umanità devono essere rispettati, non solo per riguardi morali, ma per legge di natura. E ciò

(1) Ci preme di porre in sodo un concetto di molta importanza, sul quale negli ultimi tempi s'è molto disputato. La distinzione dei fatti interni ed esterni, è assolutamente intrinseca, e giova chiarirla.

Sono *fatti interni tutti gli oggetti che l'uomo constata direttamente senza trasmissione sensoriale*. È un movimento della psiche, autoriconosciuto. Per es. il *dubito ergo cogito*, manifestazione non dubbia di movimento psichico, è l'autoriconoscimento del fatto interno *pensiero*.

Sono *fatti esterni tutti gli oggetti che la psiche constata essenzialmente all'intervento della trasmissione sensoriale;* per es. movimento materiale.

La constatazione del fatto esterno è sempre accompagnata dal fatto interno della sensazione.

che l'umanità (sempre rispetto ai fatti interni) ha assodato con tanti anni d'indefesso ed instancabile lavoro; che tiene come una verità incontrastabile; che le è eredità costante ed immutata; occorre altrettanto lavoro, altrettanto tempo, altrettanta secolare autorità, per iscalzare e vincere. Ed è puerile l'ardire del novellino, che s'arroga da solo un così utopistico trionfo.

La *coscienza universale*, ecco un *fatto* importante.

L'esperienza, qualunque sia, con qualunque mezzo ottenuta, a qualsiasi scopo diretta; esperienza tecnica, sociale, tradizionale, individuale, intima, sarà sempre da noi accettata co' suoi risultati, e tenuta come l'unica e vera fonte della conoscenza scientifica.

È coll'esperienza che si procede a quel lavoro importante non solo, ma necessaria, di cui abbiamo parlato: il lavoro d'analisi.

Ecco lo schema generale d'un lavoro analitico: 1. determinazione del soggetto e dell'oggetto — 2. applicazione dell'astrazione ai singoli elementi del soggetto — 3. studio della genesi dei detti elementi, modalità, causalità e relazione.

Si determina dapprima il soggetto, cioè la cosa sulla quale si studia. L'uomo è il soggetto della fisiologia, della chirurgia, della medicina; il mondo sidereo è il soggetto dell'astronomia; il corpo fisico è il soggetto della chimica; e, nel caso nostro, la società umana è il soggetto del diritto penale.

In secondo luogo si determina l'oggetto, cioè la cosa che si studia. I fenomeni muscolari e nervosi dell'uomo vivo formano l'oggetto della fisiologia; la cura meccanica delle parti malate dell'uomo vivo forma l'oggetto

della chirurgia, ecc. Nel caso nostro, duplice ovvero in duplice aspetto rappresentato, è l'oggetto del diritto penale: delitto e delinquente.

In terzo luogo, allargandosi immensamente, lo studio analitico ci conduce alla ricerca degli elementi che costituiscono l'oggetto, il delitto e il delinquente; o, in altre parole, a rispondere a queste capitali domande: che cosa è il delitto? chi è il delinquente?

Non ci dilunghiamo qui, perchè queste domande riflettono abbastanza, colla loro semplice enunciazione, l'estensione di questa ricerca, in cui si compendia tutto il lavoro reale di analisi scientifica.

Dopo l'analisi viene la sintesi, l'integrazione; ciò che vuol dire: costruzione della teoria sull'argomento studiato — ed equivale per noi alla conclusione del libro.

Il metodo non è un coefficiente essenziale: ma pur tuttavia esso resta una vera garanzia scientifica di buoni risultati, specialmente pel carattere peculiare del nostro tempo, in cui è quasi pregiudicata una questione, quando lo studioso si scosta dal metodo positivo.

E per avere innanzi tutto un'idea chiara di ciò che s'intende dai più per metodo scientifico positivo, rechiamo quel che ne dice un autore non sospetto, Roberto Ardigò (1).

« Il progresso della scienza consiste, nel sostituire « a poco a poco e di mano in mano che l'osservazione « e il confronto dei fatti lo permettono, alle somiglianze « false e inadeguate le meno imperfette e le vere. Un

(1) R. Ardigò, *Opere*; vol. I pag. 127 sgg. Mantova, Colli, 1882.

« fatto nuovo può smentire un' ipotesi, ossia far apparire
« falsa la somiglianza onde si spiegava una cosa, e allora il
« progresso sta nella diminuzione di una falsità. Ovvero un
« fatto nuovo può imporre una modificazione nell'ipotesi
« o nella somiglianza assunta a spiegare, sia escludendone
« la parte erronea, sia completandola di ciò che manca,
« sia estendendone l' applicazione, ed allora il progresso
« si ha nel miglioramento della generalità scientifica, ossia
« nell' organo logico del sistema. O finalmente un fatto
« nuovo suggerisce una nuova ipotesi; e allora il pro-
« gresso è nell' allargamento della scienza. Insomma è
« *sempre il fatto* il punto di partenza.

« Molti chiamano *metafisica*, in filosofia, tutto ciò
« che va oltre la comprensiva volgare, e che non può
« intendersi facilmente senza una preparazione sufficiente
« nelle dottrine filosofiche. E allora, con questo criterio,
« si dovrebbero chiamar metafisiche e non esatte le
« teorie più alte delle Matematiche; anzi pura metafisica e
« non esperimentali le stesse conclusioni della Fisica non
« popolare, ma scientifica, non asseguibili se non dai
« provetti, cioè dopo uno studio lungo e profondo della
« materia della stessa Fisica sperimentale. E vi hanno
« di quelli che nelle trattazioni scientifiche non distin-
« guono tra le parti che sono positive *direttamente* e
« quindi stabilmente, da quelle che lo sono solo *indiret-*
« *tamente* cioè provvisoriamente. E mi spiego. Nel la-
« voro scientifico positivo o la legge è data da certi
« fatti che la rivelano, e la legge è acquisita e fissata
« nella scienza irreformabilmente, almeno in quanto la
« legge non è altro che la stessa constatazione del fatto
« o si ha la semplice induzione ossia l' assunzione dell

« legge relativa a un dato ordine di fatti, alla spiegazione
« anche di ciò che ancora non si è osservato e speri-
« mentato rispetto alla legge stessa. E questa induzione
« non è che un' ipotesi provvisoria, convertibile in tesi
« in seguito alla constatazione sperimentale, quando si
« ottenga, e soggetta quindi ad essere rigettata nel caso
« che l' esperimentazione avvenire abbia a contraddirla.
« È, come dico, una semplice ipotesi; ma è una *ipotesi*
« *positiva,* e propria della scienza propriamente detta;
« diversissima dall' ipotesi metafisica, che non ha per
« base le stesse leggi e gli stessi fatti accertati, e si dà
« non come un semplice presentimento della realtà tut-
« tora incerta, ma come la intuizione (1) assolutamente
« vera e irreformabile della ragione (2); accessoria ad
« una scienza qualsiasi; e usata quindi alla filosofia po-
« sitiva nè più nè meno che nella Fisica e in qualunque
« altra delle discipline sperimentali (3). »

Poco potremmo aggiungere di nostro alle parole dell'Ardigò, tenuto conto di quanto dicemmo. L'esperienza è l' unica fonte di conoscenza positiva. Ma l' esperienza non prova che il fatto, e questo dunque non è che fonte

(1) La parola è senza dubbio errata, poichè l' intuizione è un movimento intellettuale irriflesso, del tutto individuale, non una forma logica estensibile ad un sistema filosofico. Il difetto scientifico dell' ipotesi metafisica non è d' esattezza logica, ma quello d' anteporre sistematicamente la presumibilità dedotta dalle leggi del possibile alla constatazione reale. Quante grandi scoperte non sono dovute infatti all' intuizione del genio? Vedi la storia della Fisica, della Chimica, dell' Astronomia e di quasi tutte le scienze.

(2) Ci spiace, ma dobbiamo notarlo. È un grande errore quello di credere che i metafisici fossero irragionevoli al punto da dire *ipotesi* una intuizione *assolutamente vera e irreformabile.* Altro è ipotesi altro è verità; questo lo si sapeva anche al tempo di Raimondo Lullo, senza che nessun metafisico siasi sognato di contraddire.

(3) R. Ardigò, op. cit. *Pref.* pagg. VI, VII.

di conoscenza, non già la conoscenza stessa. Quando s'è provata l'esistenza di un fatto o d'una serie di fatti (analisi), occorre interpretarli, trarne le conseguenze; lavoro puramente razionale, speculativo, ma non perciò metafisico. Diciamo questo perchè più di qualche autore confonde la statistica, ch'è la pura e semplice constatazione sistematica degli avvenimenti, con una o l'altra scienza positiva, che di quella si serve. Così ad esempio, in una critica fatta all'opera d'un Autore illustre, si dice: i metafisici contrapposero i sillogismi teorici ai fatti; il tale invece di sillogismi teorici fece dei sillogismi coi fatti, ma che sono sempre sillogismi. Secondo il critico, che non è degli ultimi, rilevato il fatto, par che lo scienziato abbia esaurito l'ufficio suo, e che la ragione non abbia a interpretare il risultato delle constatazioni, per trarne una conclusione. Inoltre il critico confonde il concetto di apriorismo filosofico con quello di teoria; l'uno non sarà mai fondamento di certezza scientifica, mentre l'altra è semplicemente l'insieme di ragionamenti intorno a un oggetto stesso, i quali possono essere ottenuti col più rigoroso metodo positivo.

Dunque il fatto abbisogna d'interpretazione: dopo l'analisi viene la sintesi, come alla storia monografica segue la storia universale. E chi vuole esporre fatti e fatti, senz'altro, fallisce lo scopo scientifico: crede di far della scienza, e fa della statistica descrittiva.

E così noi, nello studiare il delitto, non mancheremo d'applicare nel senso più rigoroso il metodo sperimentale; ma saremo altrettanto rigorosi nell'esame dei fatti recati dagli altri, e nella ricerca che noi stessi ne faremo. Come dicemmo dapprima, non c'è motivo di dotare la

scienza d'un immane materiale scientifico, senza controllo e senza interpretazione; noi siamo profondamente convinti che il vagare nell'ignoto sia oltremodo pericoloso; e che la mente umana, in molti casi, non è forza sufficiente a scandagliare le verità, che sfuggono al nostro immediato controllo. Non dispregiamo poi i fatti interni; anzi per noi sono di alto valore la *coscienza* e il *sentimento individuale,* come fatti esistenti e facenti parte della natura.

Non accettiamo le ipotesi della recente sociologia positiva, specie nella parte che riguarda l'analogia delle collettività cogli organismi, le società animali, e la superorganicità della società umana; e non le accettiamo unicamente perchè gratuite affatto, e contrastate dall'interpretazione di molti fatti naturali. Non siamo avversari delle ipotesi per sè stesse, anzi talora le reputiamo utili e vantaggiose; ma crediamo errato il principio logico di ammettere un' ipotesi quand' è contraria a molti fatti constatati, con il solo supposto che quei fatti siano stati male osservati o male interpretati. Ci pare di dover rigettare l'ipotesi, fino alla dimostrazione del gratuito supposto.

Accennammo a queste nostre restrizioni circa la *sociologia positiva,* senza darne la dimostrazione punto a punto, perchè il farne un trattato, quantunque sia materia connessa, è fuor di luogo nel presente lavoro.

Infine non dobbiamo ommettere l'avvertenza che noi siamo e restiamo sempre *giuristi,* e che il metodo positivo non ci toglie i concetti essenziali del diritto, nè lo potrebbe: il nostro studio ha pur bisogno d' una base e d' un punto di partenza, e questi si realizzano appunto al *jus,* una delle più grandi realtà della vita.

2. Nel diritto penale l'applicazione del metodo positivo ha portato un gravissimo sconvolgimento nei concetti fondamentali, e per primo effetto produsse un dualismo teoretico, che tenta scendere dall'olimpo della dottrina alla pratica della vita, nella legislazione e nella giurisprudenza.

In Italia due scuole rappresentano il dualismo: la *scuola classica* e la *scuola positiva*. Giova dirne qualche cosa in particolare.

Le due scuole di diritto penale differenziano anzitutto nel metodo. La scuola più vecchia, la scuola classica, è fondata sopra assiomi indiscussi, su principî formulati *a priori*, senz' altro controllo che il ragionamento. E su queste basi fondamentali s' erge tutto il fastoso edificio, una mole ammiranda: con queste fila primarie è tessuta interamente la vasta tela del sistema. Posto il cardine, il resto è una meravigliosa conseguenza logica.

La *scuola nuova*, la positiva, pone a sua base il fatto, nè mai si diparte dal fatto: è a quest'unica fonte ch'essa attinge i proprî principî, e da cui trae le conseguenze. Rifugge dal ragionamento *a priori* e dal lavoro sillogistico della ragione. Cerca senza preconcetti, trova senza controllo, analizza e divide senza ricostruire. L' analisi è profonda, scrutatrice, esauriente; al contrario è deficiente la sintesi, la coordinazione: il lavoro d' integrazione.

Nel dire dell' oggetto del diritto penale, abbiamo affermato com' esso sia duplice: delitto e delinquente. Or bene, è qui appunto la differenza capitale tra i principî delle due scuole.

La scuola classica s' occupa del delitto; la scuola positiva quasi unicamente del delinquente.

È importante questo primo dualismo?

L' abbiamo detto più su: del diritto penale due sono gli oggetti: delitto e delinquente. Nè si può certo ommettere l'uno o l'altro, senza cadere in un inqualificabile errore d'unilateralità. Il delitto, come ente astratto, come fatto possibile, può essere oggetto di ricerche del tutto teoriche, salva la loro applicazione ai singoli casi, che può offrire la pratica. E qui lo studioso ha un campo vastissimo da esplorare, ricercando anzitutto i principî generali del giure, ed aprendo il fuoco della discussione sulle fonti da cui quelli legittimamente possono scaturire: discussione molto calorosa ai nostri giorni, e che inizia appunto il dualismo sul quale trattiamo. E, poste le fonti, ecco lo studioso al lavoro d'interpretare i sommi principî, che devono formare le basi dell'edificio, e il punto di partenza per le ricerche e le analisi prima, la sintesi e la formazione del sistema poi. Ed eccolo a definire il delitto, a determinarne gli elementi costitutivi in generale; a studiare le singole figure che assume il carattere delittuoso, e i casi in cui questo carattere esiste o scema o manca.

Sommi principî non significano apriorismi o presupposti: si tratta della direzione in uno studio, della determinazione, equazione analitica quasi, della via da tenere — dell'indirizzo reale nelle ricerche. Vagare per un incerto cammino a caccia dell'ignoto, che sempre fugge, è il brancolare dei ciechi, non il lavoro dello scienziato.

In altre parole, fin dagli inizî bisogna rispondere a queste domande: che cos'è il diritto? il diritto penale è una funzione equipollente al diritto civile, nella società? Il diritto penale è una forza *giuridica*, un *potere*, ovvero

semplicemente l' esplicazione d' uno stato di fatto, una repulsione qualunque? Un autore della scuola positiva, che avremo spesso a citare, comincia un suo libro, che tratta del diritto penale, con queste parole: *il delitto non appartiene ai giuristi;* non è uno studio legale, ma di medicina. Ecco il principio sommo di quell' autore: è un assioma, posto là gratuitamente. Sarà accettabile o no, ad ogni modo quella è la via. Così noi dobbiamo vedere qual dev' essere il nostro punto di partenza, prima di prender le mosse. E non ci sarà arduo il trovarlo.

Intanto il dualismo continua.

Come si presenta il delitto? sempre come un *fatto dell' uomo.* Dunque prima necessità ammettere che il delitto è un fatto. Però, basta che un *uomo* compia un *fatto,* perchè esista un delitto? no. Alcuni fatti dell'uomo sono delitti, altri no. E quali lo sono?

Ecco un quesito che tenteremo, a suo luogo, di risolvere.

Alcuni dicono: in natura, nessun fatto è delitto. Il delitto è un' idea complessa, che, alla guisa di tante altre, ha la propria storia: dallo stato embrionale si perfeziona, si modifica e passa allo stato odierno. Conseguenza del principio naturalista che la *morale è relativa,* vagante come una cometa, lungo l' eterna iperbole del suo cammino.

Dunque ciò che era delitto una volta, non è più adesso; quello che lo è in China, non è tra noi. L' idea di delitto varia col meridiano, col parallelo, colla temperatura: il tempo e luogo fanno la legge.

Altri rispondono: esiste il delitto naturale. L' uomo nella sua vita psico-sentimentale, si compone di element

di due diverse specie: *egoistici* ed *altruistici*. Egoistici, che lo spingono al bene *proprio;* altruistici, al bene *altrui*. Oltre a questi vi sono nell'uomo degli elementi *misti*, e non per questo meno fondamentali, detti *ego-altruistici*, riflesso vicendevole del sentimento individuale e sociale, compenetrazione dell'*io* col *genere*, risultante delle forze centrifuga e centripeta del sentimento individuale e sociale. Si esplicano, almeno in parte, in questo pensiero; fa agli altri quello che brami sia fatto a te. Ora, dicono costoro, per quanto variino i sentimenti individuali, resta fermo questo rapporto tra essi e il fatto umano: quel fatto, che si oppone in un certo grado ai sentimenti ego-altruistici fondamentali, è *sempre e dovunque delitto*.

In altri termini, la morale pur essendo relativa, e variando il valore delle azioni co' tempi e co' luoghi; per ogni tempo e luogo quel fatto, che si oppone al sentimento ego-altruistico fondamentale di quel tempo e luogo, è delitto.

Altri dicono ancora: Non è vero che la morale sia relativa. I principî della morale sono eterni, immutabili. Le variazioni nei costumi e nell'apprezzamento sono sempre deviazioni dalla verità ed equità, dai principî della morale universale e cosmopolita.

Tali le opinioni prevalenti tra gli autori.

Da noi, nel nostro tempo allo stato della nostra civiltà e dei nostri costumi, che cosa è diritto? che cosa è delitto?

*Diritto*, oggi, così come l'intende l'universale (1) è

(1) Com'è inteso nel significato corrente. Tecnicamente si potrà darne la pluralità di significati, a seconda delle scuole e delle relative teorie; a bisogna convenire sull'esistenza di un vero e proprio *senso comune giudico*, quale *fatto* positivamente constatabile: ed è a questo che accenniamo.

il potere di esigere libertà e indipendenza nell'estrinsecazione dell'iniziativa individuale, riconosciuto e protetto dalle leggi dello Stato (1). In altre parole, è un *potere giuridico*. Non è metafisico il concetto di giuridicità, non esprimendo che quello *stato di fatto* in cui si trova quel potere, che ha in suo favore la coazione della forza sociale nel caso che venga disconosciuto od offeso. Sta in questo *stato di fatto* la giuridicità pratica del potere, la quale dipende da quello come funzione e variabile.

Precisato in via positiva il concetto di diritto, basta accennare che, se il diritto è un potere di esigere, v'è sempre correlativo un dovere per un altro individuo. Nella stessa guisa, perchè un diritto può appartenere all' individuo o alla collettività, se appartiene a questa, ne deriverà un dovere per l' individuo.

Considerando il dovere esso rappresenta una norma emanante dal diritto: un diritto, che subbiettivamente è un potere, obbiettivamente è una norma. Ora, l'insieme di norme, riferentisi ad un determinato gruppo d'istituti giuridici, dicesi comunemente *diritto,* in senso speciale e che nulla ha da fare col precedente; così vi ha un diritto civile, commerciale, internazionale, ecc.

Vi è anche un diritto penale?

Che cosa s'intende, domandiamo intanto, coll'oggettivo *penale?*

---

(1) Commentiamo brevemente la definizione. Il *diritto* è uno degli elementi che integrano la personalità umana; l'individuo ha il diritto in quanto è uomo, e in quanto la società lo riconosce alla sua personalità. Il diritto, diciamo, è un *potere,* cioè una possibilità nell'uomo d'esplicare attualmente la propria volontà, al che occorre appunto libertà e indipendenza. L'iniziativa individuale crea l'atto volitivo, la cui attuabilità sarebbe irrisoria, se no fosse garantita dalla coazione sociale. Il *fatto* di questa garanzia costituisce appunto la giuridicità del rapporto.

Benchè penale derivi da pena, tuttavia non è opportuno che ne teniamo conto qui, perchè sarà per altro luogo la disputa sul concetto di pena. Teniamo per ora che sia diritto penale *la spettanza che ha la società di perseguitare gli autori di determinate azioni.* Che poi spetti alla società di perseguitarli con un mezzo od un altro; che le spetti o per costituzionalità o per legge naturale o per delegazione divina all'autorità; che ciò abbia lo scopo della difesa sociale, della giustizia, o della vendicazione — tutto questo ci occuperà altrove.

Dicevamo dunque che, poste le fonti, lo studioso si pone al lavoro d'interpretazione dei sommi principî, i quali devono formare le basi dell'edificio, e il punto di partenza per le ricerche e le analisi prima la sintesi e la formazione del sistema poi.

Ora, i capisaldi, come' si dice con voce volgare, stanno appunto qui. Una differenza di veduta, un presupposto immaturo, un assioma arrischiato, portano, a cammino fatto, al massimo di divergenza tra le conclusioni.

Le due scuole di cui trattiamo, incominciando a dissentire sui punti già citati, si trovano poi perfettamente discordi sul punto fondamentale, sul concetto cioè di *delitto.*

La scuola classica ammette per fondamento delle proprie teorie la giuridicità dei rapporti legali; cioè vede ne' rapporti stessi l'estrinsecazione d'un ordine non materiale e di fatto, ma ideale e di diritto.

Definisce il delitto, non come un'*azione* (fatto) ma come un'*infrazione* (aspetto o momento giuridico): per questa scuola il delitto è un *ente giuridico* avente la base essenziale nel rapporto giuridico, nelle relazioni cioè coi principî supremi della legalità.

La figura quindi del delitto, secondo la scuola classica, dipende in modo assoluto dalla legge. È la legge che sanziona e stabilisce la delittuosità degli atti.

Onde taluno disse che i seguaci di questa scuola s' appaiono a certi logici d' una volta, a base di astrazioni, distinzioni, suddistinzioni ecc. (1); domandando loro che cosa sia delitto, rispondono: ciò che la legge punisce; e replicando che cosa appunto la legge punisca, rispondono: il delitto.

E questo è il primo assioma.

---

(1) Il CARRARA *(Programma*, Parte generale, vol. I. C. II. § 21 nota) prevede l' accusa di circolo vizioso, e tenta di difendersene. Cita il FRANK, *Phil. du droit penal, sect. 2, ch. 1.* — il quale dice giustamente: un'azione è o no criminosa secondo che essa osteggia o no alla legge suprema del diritto, in guisa che la tutela giuridica ne esiga la repressione. Questa sua condizione è assoluta. Essa nasce da un ordine superiore *alla volontà degli uomini*, al quale i legislatori non possono derogare. Definendo il delitto *infrazione della legge*, si viene ad ammettere che anche un' azione eminentemente scellerata e nociva possa non esser delitto nella città dove nessuna legge la vieti, e che invece un' azione innocentissima divenga delitto pel capriccio di un legislatore. « Ora, risponde CARRARA, se dalla definizione del « delitto togliete l' idea della legge promulgata, venite evidentemente a que- « ste due conseguenze: che al cittadino manca la regola scritta della propria « condotta, e che il magistrato si converte in legislatore. Definite il delitto « la violazione d' un dovere sociale, oppure col FRANK (Op. cit. pag. 133) « qualunque attacco alla sicurezza e alla libertà sia degli individui sia della « società, e ditemi poi se in faccia a cotesta definizione lo attribuire nei casi « concreti ad una azione il carattere di delitto non venga interamente rila- « sciato al fluttuante arbitrio del Giudice. La nostra definizione guarda nel « delitto la sua ultima condizione, cioè il divieto della legge della città. Que- « sto divieto potrà essere buono o cattivo, giusto od ingiusto, ma nondimeno « rimarrà sempre come fatto giuridico che in quella città è delitto offendere « tale divieto. Laddove senza la legge che vieti sarà sempre ingiusto ravvi- « sare un delitto *civile* in un' azione per quanto prava e nociva, e per quanto « meritevole in faccia all' ordine naturale giuridico di essere elevata a delitto. « Ove poi si cercasse la mera definizione filosofica del delitto, noi allora ci « sottoscriveremmo alla definizione di FRANK. »

Risponderemo a suo luogo a questa osservazione del CARRARA. Vedi intanto su questo argomento N. COLAJANNI, *La Sociologia Criminale*, Catania, Tropea 1889, vol. I. pag. 43-50, di cui ci occuperemo anche noi.

La scuola classica (1) considera la pena da un punto di vista altrettanto essenziale. Per questa scuola, al delitto succede la pena come conseguenza riparatrice all'ordine giuridico turbato. Vi ha dunque un ordine giuridico e un rapporto astratto, che passa tra l'individuo e la società; e il delitto turba questo rapporto: la pena ha per effetto il ristabilimento del rapporto, la sua *restitutio in integrum*. Siccome poi l'uomo è fornito della libera volontà, così la pena ha un ufficio riflesso per la sua efficacia intimiditiva.

Ed ecco il secondo assioma.

La scuola positiva si pone da un punto di vista opposto e considera anzitutto il delitto come un *ente di fatto*, prodotto necessario della volontà, la quale consiste nella determinazione, non autogena ma riflessa, accompagnata dalla constatazione dell'attualità del movimento psichico (2); prodotto dato da un variabilissimo numero di fattori. Questi fattori formano precipuo studio di quel ramo della nuova scuola, che si dice *antropologia criminale*, altri della *criminologia* (3) altri della *sociologia criminale* (4). E così si studia il delitto nell'uomo, analizzando l'uomo

(1) Vedi Carrara op. cit. vol. II. C. III. §§ 613-26, § 611 nota.

(2) Secondo la teoria della scuola positiva, sulla materia più scabrosa del diritto penale, la *volontà*, la coscienza dell'iniziativa volontaria s'identifica colla constatazione del movimento che ne forma oggetto. Quando ad esempio dico *io voglio*, non faccio che esprimere la constatazione del movimento psichico, che s'opera in me; a quel modo stesso che dicendo *io cado* non faccio che esprimere la constatazione dell'essersi spostato il centro di gravità dalla perpendicolare alla superficie che mi sostiene.

(3) Chiamiamo così, dall'opera d'un caposcuola, quella parte che studia il delitto e le sue forme, come fatto, nella sua genesi psico-fisiologica, nelle sue conseguenze e nella sua clinica legale. Vedi Garofalo, *Criminologia*, Bocca, Torino.

(4) Quest'appellativo ci darà occasione a scrivere un paragrafo speciale; e (come nelle Opere di Spencer, Ferri e Colajanni) si applica alla scienza

normale e l'uomo delinquente, trovandone le differenze, e applicando tutti vasti metodi sperimentali allo studio del tipo e dei diversi caratteri dell'uomo delinquente. Il delinquente è un anomalo: il fatto della sua anomalia è un fatto patologico. Insomma movimento psichico anormale in corpo ammalato (1).

Posto questo principio, tolte di mezzo colla libertà l'imputabilità e la responsabilità, per qual motivo si avrà a procedere contro il delinquente? Per la difesa sociale. Nel concetto della scuola, il delitto è un'aggressione, un attentato alla società. Quando un assassino colpisce la vittima non offende soltanto personalmente un individuo, ma la società intera, spargendo l'allarme, il timore, la sfiducia nella sicurezza sociale; ond'è che la società deve difendersi da questi elementi sovvertitori dell'ordine sociale aventi per lei un'azione deleteria, nefasta, e deve difendersi coi mezzi, che più efficacemente possono ottenere lo scopo.

---

che studia il delitto come fenomeno sociale. Vedi H. Spencer, *Introduction à la science sociale*, Paris, 1878 — Idem, *Trop de lois*, negli *Essais*, Paris, 1879 — Idem, *Principes de sociologie*, Paris, 1883 — E. Ferri, *Sociologia Criminale*, Bocca, Torino, 1892 — N. Colajanni, op. cit. — L. Lucchini, *I semplicisti del diritto penale*, Unione, Torino 1889, pag. 7.

(1) La frase (è una parafrasi del *mens sana in corpore sano*) ci fa sovvenire il motto evangelico: *spiritus promptus, caro autem infirma* (Matt. C. 26, 27). Lo spirito è trascinato dal suo strumento d'azione, e, se questo è ammalato, anche l'estrinsecazione dell'attività intellettuale differisce da quella d'un'anima sana in corpo sano. Però, cogliamo l'occasione per notarlo, nella gran parte dei casi, cotesta fatalità psicofisiologica, nelle azioni del delinquente, non è una forza bruta, cieca, di modo che l'individuo sia costretto a determinate azioni quasi suo malgrado o in istato insensato o apatico: no. Il delinquente ha tutte le apparenze e il sentimento individuale della normalità, ha una forma di lucidità morale, analoga a quella mentale di certi stadi paranoici. Si possono fare le stesse osservazioni appunto negli alienati. Vedi Krafft-Ebing, *Malattie mentali*, trad. it. Bocca, Torino; vol. I., C. IV. e vol. II., sez. II.

Nella *pena* non v'è dunque più il concetto di punizione o di conseguenza giuridica, ma quello di *mezzo di difesa*. La funzione della pena, in generale, non è più l'emenda o l'espiazione, ma solo l'allontanamento dal centro sociale degli elementi nocivi: è un coefficiente di selezione sociale. Quindi non più carcere, bagno, reclusorio, ma manicomio crimininale (1), deportazione, morte (2).

Così siamo giunti a determinare la differenza specifica nei fondamenti delle due scuole. La scuola positiva non solo è una derivazione dalla biologia spenceriana; ma è specialmente antropologica e sociologica. La scuola classica è liberista (e neppur tutti i suoi seguaci, perchè molti sono ecletici), assolutamente ed essenzialmente giuridica. Per questa il delitto è di competenza di giuristi: per quella è di competenza dei natùralisti.

3. Non vogliamo far qui dell'erudizione storica, per annoiare il lettore, senza dir nulla di nuovo. Perciò ci dispensiamo dal recare una serie di nomi di autori e di titoli d'opere: è piuttosto la parte storica del pensiero classico, la genesi delle idee sostenute dalla scuola, che meritano la nostra attenzione.

(1) Il nome non è più opportuno, e sa ormai di vecchiume. Quando si credeva che la delinquenza fosse una forma *sui generis* di pazzia, l'espressione correva; ma oggi che la scienza ha constatato non appaiarsi antropologicamente il criminale e il pazzo, quel nome è proprio fuori di luogo. Noi sostituiremmo qualche cosa come *criminalicomio*, anche perchè questa benedetta lingua ha le sue leggi di formazione, fondate tutt'altro che sul capriccio degli scrittori.

(2) La scuola positiva non ha ottenuto l'unanimità degli adepti suoi sulla pena di morte, e la coscienza popolare vi è in gran parte avversa. Vedi Garofalo, *Contro la corrente*, Bocca, Torino — e una lettera del medesimo nella *Tribuna Giudiziaria* (Napoli) Anno V, n. 5.

Nella storia del diritto penale non si rintraccia quella linea netta, che rappresenta l'evoluzione naturale, il sorgere e lo svilupparsi progressivo di tante altre scienze pur morali od economiche. Non possiamo recare qui le prove di quest'asserto; ma esso è in armonia colla natura della scienza stessa, nella quale una mutazione notevole, un cangiamento radicale, non portano un avanzamento graduale, ma addirittura un salto. In tema d'imputabilità morale, ad esempio, o s'ammette o non s'ammette: uno stadio di transazione non è concepibile. Quindi ogni volta che nella storia troviamo un mutamento di sistema, siamo dinanzi ad un vero e proprio sistema nuovo.

Una separazione assoluta tra la morale religiosa e il diritto penale, che ne' tempi andati si trovano confusi, è la caratteristica essenziale del movimento scientifico, che, generato dai filosofi dell'enciclopedia, coadiuvato da quel forte ingegno che fu Cesare Beccaria, si completa colla scuola classica italiana. Questa non sorge sui ruderi d'un'altra scuola, non è una trasformazione, più o meno ibrida, di principî: apparve invece improvvisa nel mondo, sicchè la meraviglia destata dal libro *Dei delitti e delle pene* fu tale e tanta nei tiranni, da scatenarne in un baleno contro il suo autore le ire potenti. È certo che le teorie del Beccaria furono, pei tempi (1738-1794) in cui questo filosofo visse, un passo ardito nella via delle riforme.

Che Beccaria poi sia figlio delle *Lettere persiane* (Montesquieu) non l'oseremmo asserire, se non l'avesse scritto egli stesso; in ogni modo l'intuizione sua, e nel metodo e negli obbiettivi, è completamente francese.

D' Alembert, Diderot, Elvezio, Buffon, Hume formarono Beccaria.

Il merito suo, a parer nostro, è quello d' aver sottoposto alla più indipendente e serena critica il diritto, la procedura e i presupposti dei tempi passati; e d'aver ridotto a sistema razionale il diritto, che vagava prima in troppo ristretti campi (1). In apparenza le nuove teorie erano d' indole politica; anzi in Francia, dove il despotismo era tradizionale, i principi si opposero al movimento dei riformatori, causa non ultima di quella memoranda rivoluzione; mentre in Italia, ove ad opera del Firmian e del Tannucci, e per la stessa natura dei principi Maria Teresa, Leopoldo di Toscana, Giuseppe II.° si era ottenuta più d' una importante riforma, la rivoluzione non trovò tutti gli elementi necessarî a fecondarsi. L' aveano precorsa MURATORI, VICO, ZENO, SERGIO, FILANGIERI, VERRI, GALLIANI .... e BECCARIA. La rivoluzione filosofica impedì la rivoluzione politica: e le nuove idee, che attaccavano direttamente il diritto penale d' allora, trovato l' addatto terreno, produssero una lenta ma radicale trasformazione dei principî dominanti, e quindi, un po' alla volta, delle legislazioni. Questo movimento, passato attraverso varî stadi, ebbe nei nostri tempi completo sviluppo, così da sembrare a taluno esagerazione: onde ebbe origine una nuova corrente, la quale, dipartendosi

(1) Ci par bella la divisione del CARRARA, il quale, constatata l'esistenza delle tre leggi morale naturale, morale religiosa e penale, dice che la trasgressione, secondo che all' una o all' altra si riferisce, costituisce *vizio*, *peccato* e *delitto*. Or bene, quanto al primo e al secondo, lasciando le confusioni dei tempi andati (non *deplorabili*, come taluno scrive, ma consone all'indole dei tempi stessi) è giudice competente la coscienza individuale: il delitto solo può essere oggetto di studio per il legislatore civile e universale. Vedi CARRARA, op. cit. vol. I., § 321 nota.

dai principî strettamente razionali, tenta di percorrere il campo del diritto cogli unici fondamenti della natura e dell'esperienza. Non è già una reazione codesta, ma un vero e proprio svolgimento progressivo, che, su nuove basi, tende ad avanzare il grado di perfezione delle scienze giuridiche in genere e delle punitive in ispecie.

Quale fu lo scopo del libro di CESARE BECCARIA?

Agitandosi in Europa la riforma giudiziaria, BECCARIA porta il suo liberalismo alla riforma del procedimento e del diritto penale; e con una critica razionale e considerazioni acutamente divinatrici, tenta abbattere il sistema antico, non tralasciando dall'accennare a grandi tratti al modo di possibili riforme e quale dovrebb'essere il sistema avvenire.

Le riforme sono ardite davvero: e le tre fondamentali, oggi conquistate dalla marcia del progresso, sono: l'abolizione della tortura, la pubblicità dei giudizî, l'abolizione della pena di morte (1).

Dicemmo che BECCARIA è figlio del pensiero francese. Questo non è tutto. Il suo sistema filosofico è ba-

---

(1) « La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due « motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbia ancora tali « relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione; quando la « sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di go- « verno stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria « quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, o nel tempo dell'anar- « chia, quando i disordini stessi tengono luogo di leggi. Ma, durante il tran- « quillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della « nazione sieno riuniti, ben munita al di fuori o al di dentro dalla forza, e « dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando « non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non « autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non « quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri « dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e ne- « cessaria la pena di morte. » C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, C. XVI.

sato sul libro celebre del democratico di Ginevra Giangiacomo Rousseau *Il Contratto Sociale.* Ciò è di grande importanza, perocchè, data l' erroneità dell' aprioristica teoria del *contratto,* tutte le idee che vi si connettono sono, perciò solo, infirmate. Così è un errore di Beccaria quello che alla società non appartenga il *diritto* di disporre liberamente anche della vita umana: questione bizantina in teoria, che le necessità pratiche troncano presto; come dimostra il fatto, che le nazioni più liberali e maestre di progresso e di civiltà accettano, in certi casi, l' applicabilità del supremo supplizio.

Da Beccaria, che iniziò il nuovo movimento, può partirsi chi voglia studiare la storia del pensiero classico. Lasciando Filangieri, che ha carattere più politico che giuridico, veniamo a dire d' un gran luminare Giandomenico Romagnosi.

Questo celebre Autore scrisse molte opere, ma per noi ora è in peculiar modo importante la *Genesi* (1) in cui il *diritto penale* vien definito: *il diritto di difesa, modificato dalle circostanze sociali.* Nel diritto penale cioè, secondo l' Autore, si riuniscono tutti i caratteri del diritto di difesa spettante alla società di fronte al delinquente, perchè Egli s' occupa appunto a considerare un offensore (delinquente), un male (delitto) e una persona in pericolo (collettività sociale); diritto che appartiene solidalmente a tutta la società, ma diverso affatto da quello degli individui per la propria conservazione.

Il sistema del Romagnosi, quantunque si basi sull'imputabilità morale, intesa nel senso spiritualistico (§ § 578,

(1) G. D. Romagnosi, *Genesi del Diritto penale*, ed. VII, Prato, Guasti, '37, vol. 2.

590, 600), pure è differente e lontano da quello di molti altri scrittori contemporanei e posteriori.

Il RENAZZI e VATTEL derivano il diritto penale da un consenso tacito o espresso, che gli uomini in società hanno prestato, perchè s'infliggessero le pene; il SERVIN nella sua *Legislation Criminelle* sostiene che, nello stato di natura, gli uomini vedendo un malvagio insidiare la vita dei loro simili possono minacciargli lo stesso male; e distingue inoltre nella società un diritto di punire *naturale*, da un altro *convenzionale* che risulta dai patti degli uomini. Questi sistemi risentono direttamente l'influenza della filosofia sopra accennata di ROUSSEAU, insostenibile dinanzi alla critica più elementare.

Lasciamo negli scaffali delle biblioteche quel numero stragrande di scrittori, che pullularono nel campo filosofico-giuridico, come i funghi dopo una pioggia autunnale, in quel periodo che va dal cominciare del secolo al 1840 circa, ripetendo, con maggiore o minor sfoggio d'erudizione, i principî e le conclusioni già dette e ridette da altri, nelle opere di *Diritto naturale*, *Filosofia del Diritto*, *Commenti al Diritto positivo*, *Morale Religiosa e Civile*, *Diritto politico*, ecc.

A maggior importanza assurge la trattazione del diritto penale con CARMIGNANI, padre in filosofia di FRANCESCO CARRARA, e suo antecessore nella cattedra dell'Ateneo pisano. Questo Autore ne' suoi *Elementi di diritto criminale* (in latino), definisce il diritto di punire: *nihil aliud quam jus politicae necessitatis*. È incompleto nel concetto di questo Autore l'elemento della giuridicità, che dovea poi essere svolto fino a fondo dal CARRAR[A] e dalla scuola veramente classica — PELLEGRINO ROSS[I]

doppiamente celebre, e come giurista ed economista, e perchè la sua memoria è legata ai moti rivoluzionari del 48, quando un ferro omicida gli troncò la vita: « La « umana giustizia, egli scrive (1), è un elemento dell'ordine « sociale; la giustizia assoluta dell'ordine morale. Il fine « *essenziale* e diretto della giustizia penale è il ristabili- « mento dell'ordine sociale leso o turbato in uno dei « suoi elementi dal delitto. » Con ciò pone le fondamenta del suo pensato e conseguente sistema — GIAMPAOLO TOLOMEI, nostro illustre maestro, che ebbe una parte molto importante nella revisione del Codice Penale vigente, nel suo trattato (2) espone appunto la tessitura di un sistema filosofico, che poco si scosta da quello del CARRARA, quantunque non vadano pienamente d'accordo sulla definizione del delitto e sul fine della pena, come enunciazioni filosofiche (3) — FRANCESCO CARRARA, fondatore della scuola classica, svolse nel suo *Programma* la teoria giuridica del delitto e della pena. La profondità dell'analisi e la logica invincibile delle conclusioni formano un pregio indiscusso della grande opera: la quale è meritamente ritenuta quale fonte del diritto nella legislazione, nel foro e nella dottrina. E sarebbe lunga l'enumerazione se dovessimo parlar di tutti, anche solo dei principali, essendo in gran numero i nomi illustri e celebrati, quali Pessina, Bucellati, Brusa, Lucchini, Fulci, Nocito, Siciliani, Impallomeni, Stoppato ....

---

(1) PELLEGRINO ROSSI, *Trattato di Diritto Penale*, Milano, Borroni, 1853; C. XIII, pagg. 162, 164.

(2) G. TOLOMEI, *Procedura e Diritto penale*, 3ª ed. Parte filosofica, Pa[illegible]a, Sacchetto, 1875 — Idem, *I vecchi e i nuovi orizzonti del Diritto pe*[illegible]*e*; due lezioni, Padova Druker 1887.

(3) Vedi CARRARA, op. cit. vol. I. § 25 nota e vol. II. § 615 nota.

Crediamo che la scuola classica abbia raggiunto il massimo d'importanza e d'influenza, colla compilazione del recente Codice Zanardelli (1), che è appunto il compendio di tutti i risultati degli studi classici dalla configurazione dei reati all'abolizione della pena di morte.

Il carattere specifico dunque della scuola classica è quello di considerare l'ordine giuridico di per sè, come un sistema di rapporti connaturali alla società, che vengono turbati dal delitto e reintegrati colla punizione del delinquente.

Ora accenneremo brevemente ad alcuni caratteri letterari della scuola classica.

Un primo carattere è quello di una sistematica distribuzione delle materie, appena variabile da autore ad autore. Lo schema è stato foggiato una volta per sempre; e tranne certi spostamenti più che spiegabili, viene seguito dalla maggior parte degli autori, come un piano organico, forse essenzialmente inerente alla natura intrinseca del sistema.

Altro carattere è il ragionamento *a priori,* usato come metodo costante. Che questa scuola segua per sua natura la trattazione prevalentemente sillogistica non è un fatto singolare: lo si troverebbe in qualunque altra da Aristotele in poi.

Ma un sistema di diritto, che muove i suoi passi da canoni indiscussi, senza preoccuparsi della loro maggiore o minore plausibilità scientifica, con una certa noncuranza ecletica, senza cercarne nemmeno i fondamenti, come a proposito dell'imputabilità, ammessa a cuor leg-

---

(1) Vedi G. ZANARDELLI ministro guardasigilli, *Relazione a S. M. sul* . *P.*, Paravia, Milano 1889.

gero sul canone del libero arbitrio, dell' utilità intimidativa della pena, dell' esempio, della correzione e riabilitazione, e infine del presunto ristabilimento dell' ordine giuridico mediante la pena — ha senza dubbio la caratteristica essenziale, del ragionamento *a priori* (1).

Un terzo carattere sta nell' aver formato del diritto penale un campo chiuso, così che non poterono svilupparsi, con regolarità, quei rami di studio che, pur dipartendosi dal diritto penale, si volgono alla morale, alla filosofia, alla medicina (quantunque esista una medicina *legale*, la quale, in ultima analisi, si limita ad insegnare ai giuristi a formulare le questioni pei giudizi in tesi di fatto), alla sociologia. Il diritto penale è considerato dalla scuola classica come una scienza autonoma, non solo, ma come terreno assolutamente inesplorabile da chi non è *giurista*. Noi non esprimiamo apprezzamenti in proposito; accenniamo solamente al fatto.

4. I primissimi embrioni dell' idea, che oggi ha tanti sostenitori, potrebbero trovarsi in tempi remoti; ma non crediamo canone di buona ermeneutica risalire ad Adamo o all' epoca protozoica in ogni ricerca storica. C' è qualcuno cui piace questo sistema (2), ma noi lo rifiutiamo. Parliamo di sole quando il sole si vede, non all' alba o all' aurora.

---

(1) Più di qualche autore, come ad esempio il Lucchini, non si preoccupa di certi principî fondamentali, accettandone le conseguenze. Vedi Lucchini, op. cit. C. III. — E. Brusa, *Sul nuovo positivismo nella giustizia penale*, Torino, Unione 1887; introd. pagg. VII-LXVII. — Carrara, op. cit. vol. I., ì 1 nota 2. — A. Gabelli, *La nuova scuola di Diritto penale in Italia*, əlla *Nuova Antologia*, 16 Ag. 1885.

(2) Vedi Lucchini, op. cit. C. I. pag. 3.

Lasciando Omero, Zapiro ed Aristotele, veniamo al 1870, quando THOMPSON, medico della casa di pena a Pert (Scozia), pubblica in Londra la *Psycology of criminals,* ove reca i risultati d' un pazientissimo studio sopra 5432 prigionieri delle carceri inglesi, dei quali ebbe a constatarne 323 deboli di mente o alienati, 580 imbecilli, 57 epilettici, 36 suicidî; il 12 °/₀ presentava anomalie psichiche rilevanti; peso medio minore dei normali, preponderante il colore oscuro della capigliatura.

Successivamente il NICOLSON (1) studiò, più dal punto di vista teorico che pratico, la psicologia dei delinquenti, cercando di spiegare i fatti recati dal THOMPSON; e il MAUDSLEY (2) continuava ad illustrare lo stesso campo, mostrando la relazione positiva tra criminalità, pazzia ed epilessia.

Fin qui l' antropologia criminale è psichiatrica. Ma, lasciando WIRCOW, specialmente coi lavori craniometrici eseguiti su 464 delinquenti dal WILSON (3) si entrò nell' arringo dell' antropometria, a base di rapportatore e di compasso.

CESARE LOMBROSO, professore oggi all' Università di Torino, eseguì nel 1872 uno studio su 400 detenuti nel Carcere penitenziario di Padova, ed ottenne dei risultati positivi, che assicuravano statura e peso maggiori per la media degli assassini ed omicidî, minore dei ladri e truffatori, minima negli stupratori — capacità cranica massima nei truffatori, falsarî.... minima negli stupra-

(1) NICOLSON, *The morbid psycology of crim.* Giornale delle scienze mentali, luglio-ottobre 1873; aprile-luglio 1874 e gennaio, aprile e luglio 1875

(2) MAUDSLEY, *Mental responsability*, 1873.

(3) WILSON, *Rivista delle discipline carcerarie*, 1870, pag. 143.

tori, incendiarî — capacità toracica seguente la distribuzione del peso. Colla prima edizione dell' *Uomo delinquente* (1), LOMBROSO fondò la nuova scuola positiva italiana.

In questo abbozzo del sistema, la veduta non è sempre sicura, e non mancano le conclusioni affrettate; l' Autore si mostra incerto sulla natura propria del criminale, tendendo all' aggruppamento della delinquenza tipica con la pazzia. Nella seconda edizione dell' *Uomo delinquente,* distinse il delinquente per passione e per causa occasionale ed il pazzo di fronte al *delinquente-nato*, che restò a formare il tipo specifico del delinquente, dapprima confuso con quello di altre categorie. Nella terza edizione poi espose il concetto fondamentale dell' anomalia del delinquente, che sta, specie pel delinquente nato, nell' *atavismo,* ritorno alle forme neo-antropologiche, dell' uomo primitivo. È d'uopo non confondere l'atavismo, fenomeno di degenerazione, rispetto all' uomo moderno, coll' eredità, in cui la degenerazione è un' accidentalità, trasmettendosi per quella anche la perfezione di sviluppo.

Il VIRGILIO, nel suo *Saggio sulla natura morbosa del delitto* (2), espone i risultati d'uno studio antropometrico su 266 delinquenti, e nota la degenerazione fisica e specialmente la bassa statura. Questo primo risultato è concorde con quelli della capacità cranica massima nei falsari, minima negli stupratori, frequenza dell' impianto anormale delle orecchie (37,79 $^0/_0$) fronte sfuggente (28 $^0/_0$) prognatismo (3) (9 $^0/_0$) deformità o anormalità nasale (5 $^0/_0$) ecc.

(1) Pubblicato nei Rendiconti dell' Istituto Lombardo 1871-76.

(2) VIRGILIO, *Saggio sulla natura morbosa del delitto* — Rivista delle discipline carcerarie, anno IV-V. (1874-75).

(3) Alterazione della forma della faccia per la proiezione in avanti della mascella inferiore, per cui i denti non s' incontrano.

E avendo trovate le stesse anomalie degenerative con qualche frequenza nelle donne alienate, quest' Autore classificò il delinquente in una categoria somaticamente affine a quella dei pazzi.

Ma una tale teoria venne ad infirmarsi dopo i lavori del Krafft Ebing, il quale appunto mirò a ricercare le differenze tra l'uomo delinquente e l'uomo alienato, e trovò in questo caratteri specialissimi e decisivi.

Enrico Morselli, studiando il suicidio nei delinquenti, lo trovò meno frequente in Italia, più frequente (52 $^0/_0$) tra i delinquenti contro le persone, e solo al 3 $^0/_0$ tra i delinquenti contro i costumi.

Il Benedickt (1) credè vedere nel cervello di 38 delinquenti l'esistenza di quattro divisioni nel lobo frontale, e una quantità di solchi sopra numerari anastomotici maggiore dei normali.

Altre importanti anomalie riscontrò nei delinquenti il Flesch (2) specie nel cervelletto, nel cuore, nel foro di Botallo, nel sistema arterioso.

Ma il Giacomini (3) impugnò i risultati del Benedickt a proposito delle quattro divisioni; e dimostrò, esaminando 28 delinquenti e 181 onesti, non esistere alcuna differenza nella fisiologia cerebrale.

Il Lacassagne e prima il Raseri studiarono il tatuaggio nei delinquenti, trovandolo molto più frequente che nei normali. Appartiene al primo il parere che, in genere, il delinquente riproduca i caratteri dell' uomo pri-

---

(1) Moriz Benedickt, *Studien auf Verbrechern Gehirnen;* Vienna, 1879.

(2) Flesch, *Untersuchungen über Verbrechern*, Wurtzbourg, 1881.

(3) C. Giacomini, *Varietà delle circonvoluzioni cerebrali dell'uomo*, Torino, 1882; pag. 140.

mitivo, quali, ad esempio, l'apertura delle braccia maggiore tra i delinquenti.

Dallemagne e Heger, sperimentando su 132 crani di delinquenti e normali, conclusero non potersi stabilire positivamente la costanza dei caratteri anatomici differenziali.

E così continuano i lavori craniometrici e antropometrici in generale, sinchè s'arriva a quelli di Enrico Ferri, eseguiti nel bagno di Pesaro e nel carcere di Castelfranco (Bologna) e su soldati; dei quali lavori pubblicò i risultati nel 1883 col libro *Studio antropometrico comparato*.

Ecco i risultati esposti dal Ferri in questo lavoro. Gli omicidi hanno un indice cefalico più alto, apertura media delle braccia maggiore, microcefalia (1), sviluppo maggiore dei diametri bizigomatico e bimascellare, e preponderanza di sviluppo della faccia in confronto al cranio.

Sono importantissime le ricerche del Knecht (1883), del Sommer, del Krauss (1884), del Bournet, del Kocher, del Bajenoff, del Bielakoff, di Copper e di Schwermens (1885) e finalmente del Marro (1886).

Il Marro, medico al manicomio di Torino, vinse il Premio al Concorso Internazionale d'Antropologia Criminale del 1886, con un lavoro di indubitato valore, uscito alla luce col titolo *I caratteri dei delinquenti* (2).

« Non bastano generalmente, egli conclude, le ten-

(1) Minima grandezza del cranio.

(2) A. Marro, *I caratteri dei delinquenti;* un vol. di 472 pag. con 16 bellissime tavole sinottiche statistiche su 505 delinquenti e 101 uomini normali, 41 donne delinquenti e 25 donne normali; Torino, Bocca, 1887.

« denze congenite a portare necessariamente alla delin-
« quenza coloro che le posseggono; a generare questa
« delinquenza la morbosità ha un'influenza preponderante,
« essendo per lo più necessario il suo concorso, affinchè
« le disposizioni naturali del carattere, rilevate dalla pre-
« senza dei segni atavici e atipici, entrino in piena atti-
« vità colle manifestazioni proprie della delinquenza....

« L' esame obbiettivo dei delinquenti, e lo studio
« delle condizioni in cui si manifestano più potenti le
« tendenze alla delinquenza apportano nuovi argomenti
« in appoggio alla teoria, che un difetto di nutrizione
« nel sistema nervoso centrale stia molto spesso a base
« delle tendenze stesse....

« Noi possiamo ammettere, che se il detto antico
« *Mala suada fames,* inteso nel senso letterale, non può
« applicarsi con tutta ragione per la delinquenza, esso
« per altro è di una *verità incontrastabile nel senso bio-*
« *logico*, applicato più praticamente all' organo della
« volontà.... (1). »

Veniamo ora a dire della parte giuridica della scuola positiva, ossia delle applicazioni alla dottrina penale.

Il primo tentativo d' applicazione delle teorie positive al diritto penale nella sua funzione punitiva, si deve ad ENRICO FERRI col volume: *La teorica dell' imputabilità e la negazione del libero arbitrio* (1878). Ma il lavoro giovanile (l'autore lo pubblicò appena laureato) contiene principî in gran parte sconfessati dall' autore stesso (2).

Un opuscolo, che conteneva in germe una completa

---

(1) Vedi MARRO, op. cit. pagg. 443-447-448.

(2) Vedi *Polemica in difesa della S. P.* — *Pol. di* FERRI; Bologna, Zanichelli, 1886; pag. 87.

e fruttifera idea, fu pubblicato da RAFFAELE GAROFALO nel 1880 col titolo *Criterio positivo della penalità;* idea successivamente coltivata e sviluppata nella grossa opera del medesimo autore: *Criminologia.* In seguito si hanno i *Nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura Penale* di ENRICO FERRI, che diventano presto *Sociologia Criminale;* e quindi le opere di BALESTRINI, GAROFALO e CARELLI, D'AGUANNO, FIORETTI, CARNEVALE, ecc. (1) e numerosissimi articoli in varie Riviste.

Questi lavori sono cosa recente; quindi lo svolgimento delle teorie giuridico-sociali non segue quello della parte antropologica della scuola positiva. La storia del primo non offre materia da intrattenere a lungo il lettore; e rimettiamo a luogo più opportuno la trattazione delle principali teorie della nuova scuola, in ordine alla legislazione, e alla pratica applicazione dei risultati antropologici.

Diciamo piuttosto in breve dei caratteri principali della scuola.

Il primo e più importante di tutti è quello di seguire assolutamente il metodo positivo, da cui prende il nome di scuola positiva.

Ma l'applicazione dell'eccellente metodo si presenta con quattro difetti capitali, che sono dipendenti da cattiva interpretazione dei canoni fondamentali.

Il primo difetto si è che gli autori partono nei loro

(1) BALESTRINI, *Aborto infanticidio ed esposizione d'infante;* Torino, Bocca, 1888 — GAROFALO e CARELLI, *Riforma della Procedura Penale;* Torino, Bocca, 1889 — D'AGUANNO, *Genesi ed evoluzione del Diritto Civile;* Torino, Bocca, 1890 — SETTI, *La forza irresistibile;* Torino, Bocca, 1889 — FIORETTI, *Su la legittima difesa;* Torino, Bocca, 1886 — ID., *Polemica in Pol.* cit.; Bologna, Zanichelli, 1886; pag. 207 sgg. — CARNEVALE, *La questione della pena di morte;* Torino, Bocca, 1888.

lavori (e di massima) da un numero troppo scarso di esperienze. Un autore della scuola, rispondendo a questa vecchia obbiezione, dice che le esperienze furono fatte su diecimila individui; ma quand'anche così fosse, che sono, di grazia, diecimila individui nel periodo di dieci anni, in confronto dei milioni di delinquenti lungo la storia umana? E questa obbiezione non è un incerto pensiero nostro, ma scaturisce direttamente dalle leggi della statistica e della matematica. In matematica vi ha un calcolo sulla probabilità degli errori di ricerca, il quale dimostra che *l'esattezza di una percentuale è direttamente proporzionale al numero delle centinaia d'osservazioni e d'esperienze eseguite per trovare quel dato:* ciò che del resto è intuitivo. Or bene, non è forse un infinitesimo il lavoro delle osservazioni della scuola positiva, limitate ad una decina d'anni e a poche centinaia d'individui? Il LOMBROSO, ad esempio, nella sua opera principale esaminava *trentanove* bimbi criminali contro *centosessanta* bimbi onesti; *trecento ottantatre* crani di delinquenti, *duecentoventitre* cervelli e *quattromilatrecentotrentanove* delinquenti; *trecentodue* fotografie di delinquenti contro l'esame *fisionomico* di *ottocento diciotto* onesti. Il FERRI sfrutta da dieci anni le sue osservazioni sui *settecento* detenuti di Castelfranco (Bologna) e di Pesaro, e di *settecento* soldati. Il MARRO, ha fatto le sue osservazioni, limitate a *cinquecentocinque* uomini delinquenti contro *centouno* normali e a *quarantuna* donne delinquenti contro *venticinque* normali (1).

(1) Ricordiamo l'impressione di vivo disgusto provata un giorno, quando leggemmo in uno studio sulla sutura temporo-frontale che uno sperimentatore avendo esaminati *cinque* cranî di negri e trovatala *una volta* conchiu-

Nè vale la giustificazione che tenta dare il LOMBROSO, quando cerca di applicare a questo caso la legge biologica delle minime variazioni nei dati di maggior importanza: ad esempio la lunghezza delle braccia può variare da uomo a uomo di parecchi centimetri, mentre la lunghezza della fronte non varia che di millimetri. La legge, che cita il Lombroso, non è applicabile *a priori* al caso di cui si tratta; discutendosi appunto sul modo di stabilire i segni somatici della delinquenza, non si può certo ammettere ch' essi sieno sottoposti direttamente alla legge stessa, se l' esperimento non lo abbia accertato.

Nè più concludente è l' altro argomento: *val meglio il poco del nulla.* Questo è senza dubbio buon canone finanziario ed economico; ma che cosa possono valere dieci osservazioni antropometriche se ne occorrerebbero diecimila, quando la matematica dimostra che la conclusione ottenuta dalle dieci osservazioni ha mille probabilità d' errore? Dice il LOMBROSO: « ma son forse costretti « gli anatomici a esaminare migliaia di cadaveri, per con- « cludere sulle forme di un viscere? » Distinguiamo: si tratta di anatomia normale? in tal caso pochi corpi d'uomo e di donna rappresentano l' anatomia normale del genere umano. Si tratta invece d' anatomia *patologica?* occorre precisamente esaminare *migliaia di cadaveri;* e basta pensare all' incertezza della diagnostica medica dopo secoli di studio su milioni di cadaveri. Non è mestieri il ricordare che la scuola positiva ricerca negli individui appunto un *fatto patologico* (1).

deva: dunque colla frequenza del 20 °/₀! quasi la percentuale non fosse un sottomultiplo dei casi esaminati, ma al contrario un multiplo.

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I. pag. XII.

Che cosa possono valere, ad esempio, quelle minuscole osservazioni sulla sensibilità generale di *cinque* ladri, *cinque* falsari, *cinque* grassatori, *cinque* truffatori, con le analoghe deduzioni *percentuali?*

Si osserva una singolare indolenza nella ricerca dell'aumento della criminalità; indolenza nell'ottenere il *maximum;* indolenza nell'interpretare i dati, non di far sapere la cifra bruta, ricercata dalla statistica di un anno e messa a paragone con quella di un altro. Nessuno può negare la somma importanza di fatti simultanei ai fenomeni criminosi, come, ad esempio, l'aumento della popolazione (pel quale un apparente aumento di criminalità può essere in fatto una diminuzione), l'istituzione del casellario, la perfezione dell'istruttoria, la mutazione di quei fattori naturali, sociali.... dei quali è necessario tenere stretto conto.

Un secondo difetto, nell'applicazione del metodo sperimentale, si è quello di aver allargata l'osservazione a fatti, l'importanza e la connessione de' quali sono pure e semplici presunzioni. La ricerca positiva perde quindi la sua base scientifica, e si risolve in un'analisi sbandata e a tentoni, su ogni e qualunque amminicolo che passa davanti agli occhi, senza motivo o legame che la giustifichi.

Così si dica delle profonde indagini fatte, dal punto di vista psicologico, degli affetti e passioni dei delinquenti quali si possono arguire dalla vita esteriore, dalle abitudini, dagli scritti, dai graffiti, dai disegni, da un grande cumulo di materiali insomma. Tali indagini evidentemente rispondono al preconcetto che tutto nel delinquente sia singolare; mentre il sano positivismo esige un continuo confronto con l'uomo normale. Ora, se il lavoro fatto

attorno alla grande sfera delle manifestazioni dell'uomo delinquente è profondo, tuttavia resta sempre unilaterale, privo del controllo con le manifestazioni dell'uomo normale.

In siffatte ricerche manca talora il fondamento scientifico. Ad esempio, quale motivo può giustificare l' importanza data da qualche autore alla *vanità del delitto*, che nella maggioranza dei casi è raffinata ostentazione, dedotta da picciol numero di soggetti, dalle brocche illustrate del Fusil alla famosissima fotografia dei tre Ravennati (1), che LOMBROSO degna d' un ricordo fin nella Prefazione della sua maggiore opera? Così pure le esperienze sul *rossore del viso nei delinquenti*, estese anche a quello delle meretrici, non sono analoghe a quelle di chi cercasse la mancanza di velocità negli storpi o di erotismo negli eunuchi? Così l' indurre, dall' ostinata e tenace negativa della maggioranza dei condannati sull' argomento della loro colpevolezza, l'*assenza di pentimento*, è capriccioso; poichè ognuno vede che manca in tale esperienza il controllo positivo, perchè basarsi sulle sentenze anche passate in giudicato non è basarsi sulla verità (2).

L' *episodiofilia* della nuova scuola è pure una conseguenza del difetto di cui ora dicemmo. Come nota LUCCHINI (3), il sistema di critica aneddotica è uno dei tanti titoli per cui va celebrata la nuova scuola, ed infiora tutta la dialettica positivista. Lo sminuzzare, il ripetere, lo stereotiparsi quasi di certi racconti più o meno veri con gli invariabili commenti; il cogliere i pensieri degli

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I., tavole XXI e XXII, pag. 387 sgg.
(2) D. GIURIATI, *Errori Giudiziari;* Milano, Dumolard, 1893.
(3) L. LUCCHINI. op. cit. pag. 252.

avversari uno per volta, senza badare a quell' unisono ch' è la base fondamentale dell' armonia scientifica; il gemere a lungo con l' assiduità d' un filtro, sopra il dettaglio minuto, microscopico, artificiale, sono proprio costanti ed invariate prerogative della nuova scuola.

Terzo grave difetto della scuola positiva si è quello di prendere quasi sempre le mosse da un presupposto gratuito e contrario alla realtà oggettiva de' fatti, in ordine al *concetto di diritto* in genere e di *diritto penale* in ispecie.

Sta bene studiare ogni fatto umano nell' ambito massimo della biologia; ma è fuor di dubbio che l' uomo-individuo e la specie umana presentano delle forze specifiche, inesistenti presso l' animale-individuo e le specie animali. Una di queste forze, derivata dalla collettività, si è il *diritto*. Quale sia la genesi biologica di questa forza non è il luogo di esaminare; a noi basta constatarne l' esistenza per dedurne la necessità di tenerne conto.

Quindi è che erroneamente i positivisti della nuova scuola studiano i delinquenti, senza prima analizzare i rapporti che questi hanno con la collettività sociale di fronte al diritto, e senza concretizzare il concetto di delitto, in difetto del quale anche il titolo di delinquente manca della nota positiva più interessante.

Ciò ha portato un doppio errore. Un primo errore nelle conclusioni pratiche, ove tentandosi d' applicare ai casi concreti le teoriche astratte, non sempre si trovò di poter venire all' applicazione, perchè quelle non corrispondevano alla realtà delle cose.

Un esempio chiaro si è quello della pena di morte che alcuni positivisti calorosamente propugnano, e ch

altri combattono; altro esempio è quello delle riforme economiche contro gli effetti della ineguale distribuzione delle ricchezze, sulle quali riforme anche i maggiori della scuola sono discordi (1).

Ed un secondo errore nel metodo. Poichè, non essendo positivamente stabiliti i criterî del delitto e della delinquenza, nè fissati i limiti dell' uno e dell' altra, l' analisi riesce capricciosa, bizzarra, senza controlli e senza rigore scientifico.

Il medico, l' antropologo, lo psichiatra, l' alienista, che entrano nei reclusori a studiare gli individui colà raccolti, mancano degli elementi fondamentali per classificare: un criterio dettato dall' empirismo o dal semplice buon senso non può esser sufficiente.

Dov' è mai uno studio positivo di penalità, ove siensi raccolte le definizioni dei delitti e le regole supreme per classificarli, e vederne la natura, la forza e la connessione con la biologia? Questo studio manca, e con esso uno dei maggiori coefficienti di positivismo per la nuova scuola.

Il Garofalo ed altri hanno compulsata la materia dal punto di vista giuridico e sociale; ma non dettero quei fondamentali principî, che pure esistono nella natura e nella società.

Una paziente analisi dei delinquenti è quindi, come scrive il Ferri (2), la *storia naturale* dei delinquenti stessi; ma non è, e condotta senza fondamento giuridico non sarà mai, uno studio positivo di sociologia criminale.

---

(1) Il Ferri, ad esempio, che nel 1885 non divideva le opinioni socia-[illegible]-tiche, ed anzi le diceva *esagerazioni (Polemica* cit. pag. 69), è stato poi [illegible]ascinato logicamente ad abbracciare il socialismo e a farsene laborioso cam-[illegible]ione.

(2) E. Ferri, *Sociologia Criminale*, pag. 53.

Invero quel cumulo immenso di fatti, che vengono esaminati con grande cura, raccolti, classificati, numerati, esposti in tabelle statistiche; tutto quel grande lavoro di diagnostica psichiatrica criminale, non possono considerarsi positivi nè condurre a conclusioni positive, mancando il *fondamento della divisione.*

Prescindere dal diritto (e non parliamo del diritto scritto, ma del diritto come forza sociale) sarà sempre un errore e una grave offesa al metodo positivo.

Il quarto difetto della scuola, e per noi il più grave, mostra come il positivismo non sia la dote *essenziale* ed immancabile della scuola stessa.

Vi sono quattro presupposti affatto aprioristici, accolti dai positivisti e messi a base delle dottrine, dei quali non è ammissibile alcuna giustificazione.

E i presupposti sono: 1. Relatività della morale — 2. Darvinismo ed evoluzione biologica — 3. Atavismo — 4. Ecletismo religioso e negazione del libero arbitrio.

Il positivismo vero impone due grandi doveri: accettare qualunque fatto e ripudiare qualunque presupposto (1).

Nessun' altra cosa nuoce alla scienza, come trascurare le analisi, e ammettere un' ipotesi quasi fosse una verità.

Sulla relatività della morale fu scritto molto, e noi ci dispensiamo dal porre la questione per risolverla; notiamo soltanto che nessuno negò mai nè potrebbe negare che l' umanità, quale specie biologica distinta dalle altre, tra i suoi caratteri specifici ha questi due: il *concetto morale* e il *concetto religioso.*

---

(1) Sergi, *Antropologia e scienze antropologiche*, Messina, De Stefan[illegible] 1889, prefazione.

Del secondo parleremo poi; qui ci basta notare il primo.

Percorrendo la storia, il *fatto* dell'esistenza costante del *concetto morale* o della moralità (dovere) s'impone a chiunque. Non tutti i popoli ebbero la stessa morale, anzi talora le medesime azioni furono considerate presso l'uno meritorie e presso l'altro colpevoli; ma il concetto del merito e della colpa c'è sempre, e questo implica il concetto di moralità.

Ora prescindere dall'esistenza del sentimento di moralità, come una delle forze specifiche della specie umana, o negarlo, è un presupposto fallace quanto arbitrario; nè il positivista può giustificarsene in alcun modo.

Il secondo presupposto è il *darvinismo e l'evoluzione biologica.*

Come giustamente scrive ALESSANDRO LIOY (1), la parentela dell'uomo con la scimmia è un'*ipotesi* non maggiormente provata di quelle che riducono il pensiero ad un movimento della materia (MOLESCHOTT), l'anima ad una manifestazione della forza vitale determinata dalla costruzione specifica della materia del cervello (FEUERBACH); e perciò non più di queste accettabile.

Lo stesso autore segue poi asserendo che: al contrario l'evoluzione e l'eredità non sono ipotesi, ma leggi naturali, constatate dall'esperimentazione. Lasciando l'eredità, di cui diremo a suo luogo, l'asserzione del chiaro autore non si può capire, dopo la dichiarazione sopra riportata. Non v'ha ragione di escludere una delle ipotesi per ammetter l'altra, tanto più che la seconda ha le

(1) A. LIOY, *La nuova scuola penale*, Torino, Bocca; 1886, pag. 46.

fondamenta sulla prima; nulla più contrastando al processo evolutivo cosmico di una creazione separata della specie umana. Ora, nella sua massima estensione, l' evoluzione comprende tutto il mondo organico, dalla cellula alle collettività sociali.

Lo stesso LIOY, appartenente alla nuova scuola, scrive ch' essa non sarà materialista: che il positivismo è un metodo mentre il materialismo è una dottrina. Ciò è verissimo; ma quando, come nella scuola positiva, s' impongono certi assiomatici presupposti, anche il positivismo diventa dottrina.

Ora nessun dubbio può darsi che nella scuola positiva sia canone indiscusso l' evoluzione; evoluzione biologica nel più ampio senso, organica, psichica, sociale.

Ed è pure fuor di dubbio che l' evoluzione è un principio di speculazione, un' ipotesi filosofica, un grande complesso di sillogismi, ma non una verità provata. L' esame attento, sereno, spregiudicato di ciò che si dice *storia umana*, lasciando l'uomo delle caverne, il preistorico nebuloso e fantastico (1), il mito, l' eroico, di cui *positivamente* niente si sa, porta a conclusioni affatto contraddittorie col principio dell' evoluzione organica psichica e sociale (2).

(1) Nemmanco pensiamo di negare l' importanza degli studi paleontologici e antropologici sull' origine della specie umana; ma attualmente essi sono ancora in uno stadio primordiale, nè possono esserci d' aiuto, e molto meno di base positiva.

(2) La storia umana, raccolta di fatti certi e irrefutabili della vita dei popoli, ci insegna che l' evoluzione psichica e sociale è un' ipotesi contraddetta ad ogni pie' sospinto. La storia della ragione e la storia del sentimento, riflesse costantemente dalla storia civile, letteraria e religiosa, mostrano che la psiche umana è un cristallo, che dall' uomo storico a noi non ha mai subito una trasformazione. L' uomo dell' antica India, il Pelasgico, il Greco l' Egizio, il Romano, il Barbaro sono sempre e dovunque l' individuo del

Davanti a tali contraddizioni, rigorosità di metodo impone di non accettare il presupposto immaturo dell' evoluzione (1).

Un terzo presupposto della nuova scuola è l' *atavismo organico* della compagine fisiologica e psichica. Per atavismo s' intende l' *eredità di ritorno* ossia la ricomparsa nell' uomo attuale delle forme dell' uomo primitivo.

La gratuità del principio è manifesta, date le cognizioni positive che noi abbiamo dell' uomo primitivo e in generale della preistoria umana.

L' atavismo rappresenterebbe l' elemento negativo nell' economia evolutiva; e le traccie di riversione atavica dovrebbero sparire col mezzo della selezione. Ma tale ipotesi non regge alla critica più elementare: è *positiva* così l' esistenza del tipo selvaggio primitivo, in cui si concretarono l' assenza del senso morale, della pietà e del senso sociale, come la mitica *aurea aetas* (2). E del

---

specie, figli e padri d' altri individui eguali, senza notevoli oscillazioni dal *tipo* naturale; ed inoltre le oscillazioni, che pur si osservano, sono costanti di fronte alle medesime cause. Come spiegherebbe mai il principio evolutivo, incessante ed assiduo, la parabola che descrissero nella loro vita quasi tutti i popoli della terra? si concepisce l' evoluzione progressiva, non la periodica e molto meno la retrocedente.

Quanto al sentimento, le storie letteraria e civile oppongono dei *fatti* così gravi contro il principio dell' evoluzione progressiva da rimanerne sbalorditi. E questi fatti sono: lo stabilimento del Cristianesimo a ritroso del sentimento dominante e contro la forza bruta delle persecuzioni, nell' ambiente romano — il decadimento della forza e della civiltà orientali dal sommo fastigio all' ultima abbiezione — la vicenda alterna nel medio evo e nell' evo moderno del primato intellettuale e civile da una ad un' altra nazione.

E quindi l' evoluzione del pensiero, del sentimento, della perfezione sociale sono tesi poco accettabili dal verace positivismo.

(1) Il periodo storico breve, in confronto alla lunghezza dei periodi di formazione geologica e biologica, basta a giustificare l' immaturità del principio.

(2) Vedi N. Colajanni, op. cit. vol. I. pag. 456 nota. L' indentità dell attuale uomo selvaggio (concetto del resto metafisico e niente affatto po-

pari è *positivo* che il delitto è un fenomeno di riversione dal civile al selvaggio, come la virtù un fenomeno di riversione dal degenerato al perfetto (1).

Infine notiamo il quarto presupposto della nuova scuola, comune veramente ad altre scuole, e che si riscontra in ogni tempo e presso un grande numero di autori: la trascuranza del fenomeno religioso. Il *fenomeno religioso* non è davvero un elemento trascurabile, sì per la sua importanza storica, sì per la sua importanza sociale. Nella storia della religione si trovano dei materiali preziosi per la scienza; come nella religione la società deve cercare uno dei rimedi contro la delinquenza e il disordine.

Biologicamente, la specie umana fu definita, con fine arguzia, la *specie religiosa;* psicologicamente, la religiosità rappresenta uno dei coefficienti del carattere, e forse il più tenace e profondo di tutti (2).

---

sitivo, differenziando i selvaggi dall'uno all'altro paese, così da non esistere un *tipo selvaggio*) con l'uomo primitivo, è un'ipotesi senza fondamento: di più è fondatissima l'obbiezione che il selvaggio moderno, data la distanza dai progenitori, e date le condizioni speciali di addattamento e l'influenza della selezione e della lotta per l'esistenza, dev'essere *molto* lontano dalle forme del tipo primitivo.

(1) Vedi Lombroso, *Uomo del.* vol. I. pag. 638; vol. II. pag. 108 e 165 — Idem, *Donna delinquente*, Torino, Roux, 1893; C. VIII, IX — Ferri, op. cit. pag. 118 sgg. — Garofalo, op. cit. pag. 109 sgg. — Marro, op. cit. pag. 152 sgg. — Tonnini, *Le epilessie in rapp. alla deg.* Torino, Bocca; C. II, III, IV — Sergi, *Le degenerazioni umane*, Milano, Dumolard, 1889, C. VII — Colajanni, op. cit. vol. I. § § 45, 48, 49.

(2) La tenacità, quasi diremmo specifica, del carattere religioso fu luminosamente provata dai grandi *fatti*, che accompagnarono lo stabilimento del Cristianesimo: lotte gigantesche di milioni d'uomini contro il ferro e il fuoco dei tiranni, in nome dell'idea religiosa. Si capisce più agevolmente la rivoluzione francese, ad esempio, per la libertà politica e civile, che quella grande rivoluzione per la libertà religiosa. Il culto di questa tempra il carattere a tenacia e fermezza invincibili: e ciò dipende dall'intimo convincimento, che conduce l'uomo al sacrificio di tutto sè stesso.

E quei martiri gloriosi non erano certo i *complici del despotismo*. Ve[illegible] Lombroso, *Uomo del. Prefaz.* alla III. ed.

Dal punto di vista scientifico, all' onesto ed imparziale studioso niente impedisce di tenere grande conto del fenomeno religioso, sì dal lato morale come da quello dottrinale.

La religione, che ha una storia di tanti secoli, è stata in ogni tempo e in ogni luogo una delle principali forze sociali. Il sentimento umano, educato dal principio religioso, ha dato sempre i più benefici effetti alla società. Un gran numero di scoperte, di istituzioni filantropiche, di lavori artistici, di letterature e di progressi, trovano la loro genesi nel principio religioso. Prescinderne, è voler fare oltraggio al vero positivismo.

All' ignobile disprezzo, che la nuova scuola ostenta per la religione, aggiunge la negazione perentoria del *libero arbitrio*. Quasi tutti gli autori spendono qualche pagina a dimostrare che l' uomo opera *necessariamente*, e che quindi la libertà del volere è un mito.

Ora sta bene rifuggire dagli apriorismi; ma forse che l'apriorismo consiste nell' affermare e non nel negare?

L' analisi spassionata dei fenomeni della volontà umana conduce ad ammettere il potere iniziale e discrezionale dell' intelligenza, che ha per effetto la determinazione.

L' esame dei *fatti* principali del fenomeno, e lo studio della genesi storica della teoria ad esso relativa, non permettono di negare *a priori* l' umana libertà. Il simplegma delle forze determinatrici l'azione umana, è così complicato e variabile, che l' azione stessa di rado si può prevedere (Spencer). Or appunto per la complicazione del simplegma umano, riteniamo di non essere autorizzati ad avanzare un'ipotesi e su quella fondare un sistema;

e neppure a negare un insieme di *fatti*, che portano il controllo di tanti secoli e dell' intero genere umano.

Ricordiamo solamente che l' uomo è *ragionevole*, e *ragionevoli* sono le azioni dell' uomo normale. Il *voglio perchè voglio*, l' arbitrio assoluto in cui i deterministi credono consista il libero arbitrio, è un assurdo inconcepibile. È il *voglio perchè ragionevole* il lavoro della mente umana libera nella scelta tra le azioni, nell' individuo sano; è un *motivo* che determina l'uomo all'azione, e un motivo consistente in una forza intrinseca, autogena, dinanzi alla quale la mente umana, per sua natura, si piega.

Ed è così intimamente legato il libero arbitrio alla ragione, che mal si concepisce l' una senza dell' altro: distruggere la libertà di fare ciò che si riconosce ragionevole, è annientare il valore positivo dell' attività intellettuale ne' movimenti volontarî.

Infatti l' azione umana il più delle volte è frutto d' un lungo calcolo, nel quale il criterio è sempre la *ragionevolezza*.

La ragionevolezza poi è affatto personale, intima, propria della logica dell'individuo, e varia da persona a persona.

5. Al male è cosa istintiva cercare un rimedio.

Di fronte al delitto, a questa anormalità deleteria per l' ordine sociale, ogni popolo sentì la necessità di costruire un sistema, che vi ponesse un qualche riparo. Dinamicamente, è la legge della reazione corrispondente all' azione, che sempre domina il mondo; staticamente, è l' estrinsecazione del pensiero assiduo d' un popolo, eretto a sistema.

E come nella storia dell'arte, della scienza e di qualunque civile progresso, non si trova mai un perfezionamento *ex abrupto,* ma sempre come frutto d'un cammino spesso lungo e penoso delle cognizioni umane; così nella storia del diritto penale si scorge lo svolgersi lento e graduale, il progredire attraverso varî stadî successivi: è il perfezionarsi, salendo dallo stato embrionale a quello complicato di vero sistema scientifico. E, lungo questa serie di soste e di avanzamenti, l'idea, dapprima dominante ed assoluta, cede a poco a poco il campo ad un'altra; e così fino a che il sano razionalismo scientifico rompe le dighe, e penetra là dove prima dominavano il pregiudizio, il sofisma e il sentimento.

Pregiudizio, pel quale s' accettava incondizionatamente l'avita eredità, frutto troppo spesso di osservazioni mal fatte e peggio interpretate; e tal quale si trasmetteva ai discendenti.

Sofisma, derivato dall' ignoranza delle leggi del ragionamento, quando la civiltà è bambina in un popolo, e i precetti religiosi del Sacerdote o della Pitia ispirata circonvolgono di sacra tenebra il mistero della giustizia: la pena è un fato, la più grande e la più terribile delle necessità. Tutto questo, dinanzi all'illuminata ragione, è sofisma. Così si trova spesso nella storia il figlio punito (concetto primitivo della pena) pei peccati del padre; maledizione punitiva fino alle tarde generazioni, ecc.; concetti che teologicamente stanno a sè e sono ammissibili, perchè organicamente ripetuti nella natura (padre debole ha figlio malato; padre dedito al vizio ha figli affetti dalle più gravi malattie congenite — ecco il caso che un innocente risente gli effetti dei peccati altrui),

ma che contengono un sofisma, se applicati al diritto penale.

Sentimento, che ha immensa parte nell' ideologia del diritto penale: non però il sentimento nobile e generoso, perchè l' intromissione della passione nella giustizia fu sempre una cecità del sentimento. Deriva da ciò quella anomalia storica, accolta da tutti i popoli: la giustizia è una vendetta. Da ciò gli eccessi in cui caddero quasi tutti i legislatori dell' antichità e del Medio Evo; da ciò le barbarie del rogo, della forca, degli uncini, della grata rovente; da ciò quel manto funereo, che ha nascosto per tanti secoli la faccia della giustizia agli occhi dell'umanità. Nell' efferata crudeltà del supplizio le depravate moltitudini trovavano sollievo, e dinanzi agli spasimi della vittima il pervertito sentimento si trovava soddisfatto (1). Non è la fredda ragione che calcola il bilancio del dare ed avere tra un uomo delinquente e l' offesa società; è la passione scatenata, l' odio e la vendetta, che sono sempre state le furie delle rivoluzioni e delle tirannidi, non mai le amministratrici della giustizia.

Ed oggi la pena non è più una vendetta: è uno strumento di difesa sociale, un mezzo onde evitare il delitto. Comunque pensi, un filosofo del diritto penale troverà sempre detto con costante accordo in tutti gli autori e fissato nella coscienza dei moderni legislatori popolari, che il tempo del taglione è passato, e che la società non domanda occhio per occhio, dente per dente, ma punisce per propria difesa.

Le relazioni tra il diritto e la religione sono state

(1) Vedi A. Pertile, *Storia del Diritto Italiano*, Padova, Salmin, 187: ; vol. IV. (Diritto Penale).

sempre strettissime, e la ragione sta nella natura intrinseca dell' uno e dell' altra. Comunque l' uomo possa concepire il diritto, non potrà a meno di considerarlo una forza morale, che governa le azioni dell' uomo, ne dirige a buon fine le attività, coordina le energie degli individui ad uno scopo comune, e sopprime la brutale lotta per la vita con la protezione del debole e la proclamazione dell' eguaglianza universale. Nè altrimenti appare la religione, la quale attinge i principî ad un ideale più elevato che non sia la forza terrena, e conduce ad un fine misterioso, cui tanto imperiosamente anela l' anima umana. Così l' uno come l' altra sono vere norme di vita.

Storicamente è dimostrato come il diritto sia una formazione posteriore alla religione. Il pensiero umano si affermò innanzi tutto colla fede religiosa; e i principî così morali, come dell' equità e del diritto, scaturirono dall' idea della giustizia divina, dalla scienza del bene e del male assoluti. Più si risale agli embrioni del diritto, e meglio apparisce ove abbia le sue origini: e dal progressivo suo svolgimento si riconosce come ideologicamente esso sia un' appartenenza della religione, un ramo partito da uno stesso tronco, che una vegetazione rigogliosa ha fatto grande, e ha separato dagli altri rami, attorno cresciuti.

E se ciò si può dire, in genere, del diritto, si applica ancor meglio al diritto penale in ispecie. La genesi ideologica del diritto penale si trova, presso tutti i popoli, in una legge, in un codice, in un comandamento religioso. L' elemento specifico del diritto penale sta nella pena applicata ad un divieto: ora i primi comandi, che sieno stati dati nei più antichi tempi, sono comandi re-

ligiosi, emanati cioè in nome della Divinità e in nome della Divinità accettati ed osservati.

Sta bene che dalla religione e dal diritto derivino due correnti ideologiche, così nella teoria come nella pratica distinte e indipendenti; ma non bisogna scordare che le divisioni e le classificazioni sono sempre un parto della mente umana, mentre *in natura,* davanti all'immensità dell'universo fisico, psichico e morale l'unità è l'impronta costante di una coordinazione reale, rivelatrice dell'armonia, che tutto comprende.

Nell'età di mezzo, quando una falsa interpretazione del sentimento religioso, conduceva ad eccessi spesso deplorati, l'idealità del diritto si confondeva coi comandi della religione; ma poi lo svolgimento progressivo condusse alla distinzione pratica del diritto, propriamente detto, dalla religione.

6. Come scrive Stoppato (1), non è possibile dividere con taglio netto e sicuro vari stadi cronologici della formazione dell'idea della penalità e del diritto penale. Prima che la civiltà rischiarasse, con la sua luce potente, il cervello umano, questo generatore del sapere era in uno stato letargico, quasi atrofico, impotente a dominare la grande natura, e a interpretare i fatti del mondo materiale e morale. Il sentimento, nei tempi primitivi, ha la prevalenza sulla ragione; e quindi la religione sul diritto: il quale cominciò ad essere considerato come un attributo, un'emanazione, un dono della Divinità. Così appunto nell'India bramanica il concetto giuridico è soffocato dal-

(1) A. Stoppato, *Manuale di Diritto Penale*, coll. Hoepli, 1887; pag. 2 sgg. § 2.

l' idea mistica, che, facendolo trascendere dalla natura, lo rende soprannaturale: la pena non è altro che un mezzo di conciliazione col Dio offeso, anche se inflitta dagli uomini. Presso gli Ebrei, il popolo dalla dura cervice, occorre che Dio emani direttamente e visibilmente la sua legge, comunicando coll' uomo, fra i tuoni e i lampi del Sinai: il Decalogo è una legislazione completa, ma non è una legislazione umana. Il suo primo articolo: Io sono il Signore Iddio tuo, non avrai altro Dio avanti di Me — è il fondamento d' una religione, non d' un diritto umano. Osserviamo anzi, a questo proposito, che neanche dove il Decalogo ingiunge una condotta puramente umana (non ammazzare, non rubare, ecc.) esso non riveste la forma di legge umana, perchè il *comando,* in cui sta essenzialmente il contenuto del Decalogo, non può costituire una legge umana. L' uomo o, per dir meglio, la società avrà benissimo il *diritto* di vietare certe azioni che le sono dannose, ma non istà nel *divieto* la forza della legge, bensì nella *sanzione* penale. Una legge che vieti un fatto, senza provvedervi colla comminazione d' una pena (coazione), non è legge, ma semplicemente norma morale. Di riscontro a questa nostra osservazione si conclude che il Decalogo è una legislazione religiosa: e che in esso c' è appena l' embrione del diritto penale.

Le legislazioni greche dei tempi storici, quantunque difettose rispetto a noi, pure corrispondono ad un concetto pratico del delitto, e con esse s' incomincia l' applicazione d' un vero e proprio diritto penale. « L' azione « dello stato, nota egregiamente lo STOPPATO, non è disgiunta dall' ordine etico-religioso, ma predomina con la

« energia umana (1) e civile sopra gli individui ed in-
« terviene a regolare le loro vendette, trasformando con
« esagerazione politica anche ogni privata offesa in *danno*
« *pubblico,* e sacrificando al potere sociale ogni attività
« personale. » Ed è appunto perchè, nell'idea del popolo greco, s'opponeva al senso sociale così l'aspirazione a farsi tiranno come il parlare della presa di Salamina o perscrutare i più alti problemi della filosofia (Socrate) o cavar gli occhi agli uccelli (2), che quel popolo reputava quei fatti veri delitti.

Ed altrettanto in Roma la frase celebre *salus publica suprema lex esto,* non fa che ripetere il concetto greco: l'utilità sociale rappresenta il criterio per classificare le azioni umane. E, come nota ancora STOPPATO, ciò si dimostra col fatto che l'invenzione della deportazione, dell'esilio, della morte in croce, dell'esposizione nel circo, dell'abbruciamento, del gioco gladiatorio, si giustifica *ad rei publicae utilitatem.*

Il Cristianesimo influì insensibilmente sulla formazione progressiva dei principî del diritto penale; ben più influì il cozzo dell'elemento romano col barbarico: e quel fenomeno storico di compenetrazione dei due elementi produsse l'affermarsi della ragione sociale di fronte all'individuo. Questi è perseguitato, privato di qualsiasi garanzia o beneficio di difesa, torturato, condannato, sempre ed unicamente per l'utilità sociale.

---

(1) STOPPATO, op. cit. pag. 9, § 9. — È giustissima l'idea, che qui espone l'illustre Autore, perchè sta proprio nell'*umanità* della parte pur religiosa esistente nelle leggi greche, il carattere storico precipuo di quelle legislazioni.

(2) Vedi sopra, pag. 9 sgg. § 10.

È con la superfetazione del medesimo, che noi vorremmo spiegare quel fenomeno dei tempi di mezzo, che si disse inquisizione. La memoria di certi eccessi è troppo spesso sfruttata dal demagogo, che sente bisogno di ristorarsi dall'arsura dell'odio; ma se un popolo civile rifugge dagli eccessi di quell'accecamento, li approvava invece il popolo d'allora, cristiano di nome e di pratiche materiali, non di sentimento e d'amore. E lo approvava in conseguenza di una falsa educazione sociale, d'un'erronea idea della moralità e del bene, d'un malinteso senso della socialità. Lo storico ha un grande compito, se vuol essere imparziale ed onesto: quello di mettere a posto i falsi e passionati giudizî sul passato. Ora, per noi, l'inquisizione non è, come scrive qualche visionario, il trionfo della teocrazia e della malvagia sete di potere, ma l'espressione naturale, la conseguenza necessaria d'un erroneo principio sociale.

E che sia vero quanto sopra dicevamo sull'affermarsi della ragione sociale di fronte all'individuo, apparisce nella storia del Diritto Penale Italiano, col sistema delle pene pecuniarie, quando il guidrigildo sottentra alla vendetta della famiglia, e questa è compensata dell'uccisione d'uno dei suoi membri col pagamento d'un presunto valore del morto; quasi il potere sociale non dovesse incaricarsi della privata vertenza tra due famiglie, ma solo partecipare talune volte all'utile pecuniario.

Dall'incertezza pratica di questi principî, si passa, dopo molte oscillazioni, al concetto della giustizia, svestito dalle forme del misticismo, dell'etica e dell'utilità individuale, e unicamente affermantesi di fronte alla società umana.

Il principio giuridico, che si concreta in sistema colla scuola classica moderna, rappresenta senza dubbio un grande progresso, perchè, come scrive il sommo CARRARA, « con esso si porta la scienza penale sotto il dominio « d'un imperativo assoluto, e si sbarazza una volta per « sempre dal rischio di divenire (il diritto penale) stru- « mento o dell'ascetismo o di velleità politiche; e si « acquista un criterio perenne per distinguere i codici pe- « nali della tirannide, dai codici penali della giustizia (1). »

Ed il nostro recente (1889) codice penale applica appunto nelle sue disposizioni i risultati ultimi degli studî classici, ed è forse lo stadio più perfetto delle esistenti legislazioni. Dal punto di vista in cui noi ci troviamo, non possiamo di sicuro accettare da capo a fondo quel codice; ma, a prescindere dal sistema che seguiamo noi, crediamo in esso s'interpretino con fedele coscienza i principî, che CARRARA faceva assurgere alla dignità elevata di scienza penale.

Ciò non toglie però un errore fondamentale, che sta nello studiare unicamente il delitto, e punto il delinquente; il quale errore prenderanno cura il tempo e la potenza del Vero Scientifico di correggere all'ora sua. E in quell'ora sarà certo di dominio universale la nostra modestissima ma fermissima idea: il legislatore deve completare il codice penale con la cura preventiva del delitto, con una cura antisettica della società contro l'infezione della delinquenza. Questo sarà il grande compito dell'avvenire; il trionfo della scienza veramente umanitaria.

(1) CARRARA, op. cit. vol. I. prefazione, pag. 7.

7. Augusto Comte ha creato, con lo studio dei fenomeni sociali, cioè dell' attività umana che si esplica nell' organismo sociale, la scienza della sociologia generale. Il Ferri (1) ha detto sociologia criminale quel ramo della sociologia generale, che si applica allo studio parziale del fenomeno criminoso.

L' idea madre di questo studio sta nell' evoluzione spenceriana, secondo la quale esiste un' analogia tra gli organismi e le collettività umane. Non che l' umanità sia considerata come *un solo* organismo, il che può condurre ad inevitabili contraddizioni (Spencer), ma, per la grande varietà dei gradi d' evoluzione tra società contemporanee, come una pluralità di organismi. Per questa via seguono i lavori del De Greef, che determinò il metodo, l' oggetto e le leggi della sociologia, riuscendo a stabilire la *differenza* non solo quantitativa, ma anche qualitativa tra le leggi del mondo organico e quelle del mondo sociale; ed il lavoro fu seguito dall' Ardigò e dall' Angiulli, per dir dell' Italia, che trovarono nella sociologia un *quid proprium*, derivato dalla biologia. Però, dato quest' indirizzo scientifico, bisogna convenire che la sociologia è ancora bambina, e che deve aspettare ancora del tempo prima di cimentarsi ai grandi passi. Sono troppo affrettate talune partizioni, come quelle del Durkleim, secondo cui la sociologia deve studiare i fatti economici direttamente: lo stato, il diritto, la morale e la religione, mediante tre scienze particolari, che riguar-

---

(1) Ferri, *Il diritto di punire come funzione sociale*, Arch. di psich. 1882, III. fasc. I. pag. 5 — Id. *La scuola positiva di d. crim.* Siena, 1883, pag. 31 — Id. *Socialismo e Criminalità*, Torino, 1883, pagg. 16, 40, 43.

dano lo *Stato*, le *funzioni regolatrici*, le *funzioni economiche* (1).

La sociologia contemporanea studia dunque il fenomeno sociale, vale a dire la manifestazione dell' attività specifica dell' organismo sociale, non già quella dell' individuo, la cui azione può avere rapporti colla società, ma non per questo può dirsi sociale. È importantissimo il notare come più di qualche sociologo abbia confuso fatto umano con fatto sociale: ora, la distinzione è invece tanto più necessaria quando si voglia chiarire che la sociologia non è un nome nuovo di cosa vecchia (come sarebbe se studiasse i fenomeni in rapporto ai singoli) ma una cosa nuova, perchè forma oggetto delle sue ricerche la collettività umana. La quale offre fenomeni specifici, spesso fatali o aventi l' apparenza della fatalità, come il movimento della popolazione, dell' istruzione, dell' economia, della politica, ecc. Certo, studiando scientificamente il fenomeno sociale se ne scopriranno molte leggi genetiche, e quei fatti, che ai più apparivano finora volontarî, si vedranno nella loro vera luce, la quale ne farà vedere le vere dipendenze, e fino a qual punto l' uomo-individuo possa intervenire con efficacia nell' andamento sociale. Nella storia abbiamo spesso trovato un meraviglioso, misterioso nesso d' avvenimenti, quasi sempre inspiegabile; leggemmo tante volte come un fatto, apparentemente volontario, sia da considerarsi quale influsso diretto della Provvidenza; quando, per esempio, ci troviamo dinanzi alla caduta della potenza greca o dell' impero romano, alla rivoluzione francese, o a quelle meteore della

(1) N. Colajanni, op. cit. vol. I. pag. 20.

civiltà, che seguono una curva, nascono, splendono, abbagliano e poi spariscono.

Ebbene; la sociologia chiarirà questi fatti, metterà in piena luce (se sarà da tanto) un gran secreto della storia: il cammino delle nazioni — e così potrà dirsi un complemento alla sapienza umana.

8. Il Ferri nel parlare dell'avvenire della scienza e della pratica penale, a proposito della sociologia contemporanea, esce in una frase poco felice, dicendo che il diritto penale non è che un capitolo di quella (1). Or a questa classificazione, punto naturale, ci ribelliamo anche noi, insieme ad una compagnia d'illustri scrittori, taluni dei quali seguaci della scuola positiva; perchè ci pare essenzialmente erronea l'idea che il diritto penale sia un capitolo della sociologia. Infatti se la sociologia è una scienza che studia il movimento sociale in tutte le sue forme e deviazioni, con tutte le apparenze ch'esso può assumere; se è una scienza che raccoglie, dall'indagine statistica e storica, il materiale per una diagnosi sociale — e se, dopo tutto questo lavoro preparatorio, ha lo scopo d'attuare opportuni miglioramenti, onde ottenere con maggiore probabilità il bene sociale — è una scienza senza fondamento, e sopra tutto senza obbietto possibile. Non ci saremmo aspettati mai questo, proprio da chi si vanta positivista, da chi professa il determinismo più cieco e fatale, il determinismo dell'evoluzione spenceriana, secondo cui l'atomo al pari della cellula, i corpi siderei al pari dell'uomo socievole, l'universo ar-

(1) E. Ferri, *Sociologia criminale*, pag. 768.

monico ed ordinato, come la società umana percorrono una curva prestabilita dinamicamente e staticamente, in ogni minimo elemento; una curva *naturale* e necessaria.

Ora, ciò che è prodotto cosmico, nell' universo biologico come nell' unione umana, può essere fatto deviare dall' orbita sua? per noi riesce un assurdo inconcepibile. Taluno non mancherà di pensare che questo è un ragionamento sillogistico, non sperimentale....

Ma lo sperimentalismo storico, nelle sue più ampie ed autentiche vedute, afferma punto per punto la nostra stessa osservazione. L' onda grandiosa, che muove con incessante vicenda le umane generazioni, non è in poter nostro. L' opera del chirurgo salverà l' individuo; ma un chirurgo che faccia sparire la malattia, che ne sopprima l' esistenza, non vi sarà mai. Non si può dare che la società curi e guarisca sè stessa. Qualche cosa, che non indagheremo, ma che si sente e si vede negli effetti, la mena. La storia è là a provare la rigorosa esattezza di questo asserto.

Però ricordiamo come uno degli scrittori più celebri della nuova scuola (LOMBROSO), in un articolo pubblicato in un periodico francese, a proposito di guerra e pace, emetteva questo giudizio: Voltaire ha fatto tutto l' 89.

Non è giudizio profondo. Voltaire non è che un figlio, lungi dall' essere il padre della Rivoluzione francese. Gli stessi enciclopedisti, che tanta parte hanno avuto nel divulgare le nuove idee, non rappresentano che una *longa manus* di un fattore, che non si vede, ma che, ciò non di meno, esiste. Mille cause hanno prodotto la

rivoluzione francese, e cause profonde, che da lungo tempo lavoravano come un tarlo a rodere le fondamenta d' una società e d' un trono. Negarlo, sarebbe come dire ch' è lo spermatozoide che crea l' uomo, mentre invece non serve che a fecondare, a determinare un movimento fisiologico, le cui energie costitutive sono latenti.

Agli occhi nostri, l' uomo, questo pigmeo della natura, non ha certo nè potrà mai avere in propria mano i destini della società.

La sociologia quindi non può essere che una scienza descrittiva, una fotografia dei fenomeni collettivi, una storia sociale; una scienza terapica o clinica non mai. Quindi il diritto penale, o diremo meglio la *penalogia* (parola che togliamo dal PUGLIA (1)), che è una scienza essenzialmente pratica, che studia il delinquente e i mezzi migliori per curarne l' anomalia; il delitto, che cosa sia, quando la società consideri come tale un' azione, e quali rapporti esso venga a creare tra la società e chi l' ha commesso — la penalogia batte tutt' altra via da quella della sociologia, e l' una sta all' altra, come l' economia politica alla finanza. Anzi il LUCCHINI va più in là, facendo un paragone di questo genere, e dice che stanno tra loro come l' economia al panificio o all' enologia: la proporzione qui è davvero esagerata, poichè per l' economista, l' enologia e il panificio, del pari che la meccanica industriale, sono presupposti accettati (2).

C' è poi un' altra osservazione a fare.

---

(1) PUGLIA, *Risorgimento ed avvenire della scienza criminale*, Palermo, 1886; pag. 52.

(2) LUCCHINI, op. cit. pagg. 16, 17.

La sociologia studia la società come tale, come prodotto naturale dell' unione degli uomini, e vi ricerca quei fenomeni i quali appunto si presentano come indigeni, e trovano la loro genesi nell' essenza biologica dell' umanità. Come potrà quindi la sociologia studiare i fenomeni della delinquenza, se questi dipendono da circostanze in parte artificiali; se sono correlativi ad una più artificiale divisione in stati, nazioni, governi e popoli, per la quale un ponte o una montagna, una bandiera stemmata o la punta d' un campanile, segnano il confine d' una legge penale e l' incominciamento d' un altra? Come potrà studiarli la sociologia questi fenomeni, sostituendosi al diritto penale, se le manca la base, che sanzioni l'opera sua, la coazione giuridica, forza *positiva* e *materiale,* composta di baionette e di catene, ma che non si muove se non per la *volontà* dei consociati, in cui appunto sta il *positivo* carattere giuridico dell' azione? Occorre dunque la costruzione d' un sistema di obblighi tra la società e i consociati; senza di ciò la compagine collettiva dell' umanità si sfascierebbe. E che altro è tutto questo se non il diritto penale? C' è dunque bisogno d' un' omonimia tecnica? Che i positivisti si sfiatino tanto per dimostrare che il tempo del *diritto* è tramontato, e che sorge l' alba propizia delle scienze sociali?

E neppure accogliamo la risposta di COLAJANNI, ove dice (1) che, se occorre questa forza specifica della società, la *proportio hominis ad hominem,* dunque la coesistenza e la vita di più uomini in contatto e in rapporti reciproci, si suppone la *società,* e che quindi la *sociologia* deve occuparsi anche di quella forza specifica.

---

(1) N. COLAJANNI, op. cit. pag. 33, vol. I.

Non l'accogliamo, a meno che di questo nuovo vocabolo *sociologia* non se ne sieno plasmate varie edizioni, a seconda dei casi. Ma se è davvero sempre il medesimo, esso starà ad indicare una scienza che studia i fenomeni sociali, ma mai che applichi una dinamica terapeutica per ottenere delle variazioni qualsiasi nei fenomeni stessi.

9. Secondo i dettati della scuola positiva, il delitto non è parola giuridica, ma spetta per intero al naturalista. Non esiste dunque più un *diritto di punire*, ma una *fatalità* di prevenire, curare e sopprimere. In quale altro modo si potrà giustificare la spettanza, che *di fatto* la società si arroga, di perseguitare gli autori di azioni dannose alla società stessa? O *fatalità*, nel senso dei movimenti molecolari, chimici o fisici, fisiologici o psichici — o *diritto*, forza reale delle collettività. Il fatalismo poco logico dei positivisti non soddisfa alle esigenze del metodo e delle aspirazioni scientifiche.

Trovammo in più d'un autore che, all' obbiezione spontanea per tutti: se togliete il libero arbitrio, e fate dell' uomo un cieco irresponsabile, perchè lo punite? si risponde: se i delinquenti *fatalmente* compiono il delitto, la società *fatalmente* li perseguita e si difende.

Ora questa fatalità sociale è la gran chimera dei positivisti; una di quelle assurde concezioni, che, a farlo apposta, non sorgerebbe in mente al più metafisico dei metafisici. Positivamente poi è un' asserzione errata, e non trova appoggio nei fatti.

Invero nella storia la persecuzione sociale dei delinquenti *manca di regola*, mentre domina quasi sempre il concetto della vendetta personale o del potere divino.

Dunque, che la penalità sia un prodotto spontaneo e fatale delle forze naturali, non si può in verun modo ammettere.

I positivisti accampano la teoria della *difesa sociale.*

Come dicemmo in un precedente paragrafo, al male istintivamente si cerca porre un rimedio. La società, infestata dalla *malattia delitto,* cerca difendersene con ogni mezzo, a quella guisa che si difende dalle epidemie e dal contagio. Come è naturale nel senso proprio la difesa dell'individuo di fronte a qualsiasi evento che la giustifichi, per la conservazione; così è naturale la difesa della società contro i delinquenti.

Innanzi tutto notiamo che la difesa è non il fondamento, ma la *funzione* dell'istituto punitivo. Il fine ultimo sarà sempre eguale, qualunque giustificazione se ne voglia dare. Quello che si domanda è ben altra cosa; e guai ad ammettere le conclusioni che dànno siffatte premesse. Infatti, domandiamo, chi vorrebbe sostenere sul serio, che, per essere la società umana scopo a sè stessa, sia legittimo sempre e qualunque provvedimento a sua tutela? Che, per esempio, sia naturale, fatale il dovere del cittadino di sottoporsi ad una perizia medica per essere dichiarato abile o no al matrimonio; e che la società abbia il diritto di punire chi mancasse a questo dovere? eppure sarebbe una misura, che, dal punto di vista della difesa sociale contro la patogenesi, parrebbe legittima ed utilissima. E si dica il medesimo del Taigeto spartano, ove, per legge scellerata di difesa sociale, si esponevano i nati deformi o poco sani.

E poi dove si trova la genesi biologica di un tal *potere sociale,* ch'è in fondo un'astrazione, un concetto

trascendente la forza bruta? Nell' organismo animale manca totalmente il riscontro; nè se ne trova pur un embrione. Al contrario, l'istinto animale dà luogo sempre a vertenze e risoluzioni individuali, mai collettive.

Qualche osservazione, che parrebbe contraria al nostro asserto, sulla solidarietà degli animali e sul loro preteso senso di azione sociale, è mancante di profondità: si confuse la simultaneità degli atti con la solidarietà degli agenti.

Tra la società e l'individuo singolarmente considerato àvvi talora un conflitto; si può dire che l'estrinsecazione dell'attività individuale è limitata da ogni parte da vincoli d'indole sociale. Di fronte a questo fatto, sta l'altro che l'uomo singolo, qualora fosse affatto libero, si troverebbe circondato da altri impedimenti della natura stessa, i quali in parte scemano davanti all'azione collettiva. E quindi l'uomo *ragionevole* trova il suo vantaggio a non istaccarsi dalla società, e a sottomettersi alla restrizione della propria libertà col sottoporsi alla coazione sociale. Però questo vantaggio può essere riconosciuto in parte e differentemente, da un individuo all'altro; donde la fonte dei partiti, dei dissensi e delle rivoluzioni (1).

Quello che si domanda è dunque non lo scopo, ma il fondamento della spettanza sociale di perseguitare gli autori di determinate azioni.

---

(1) Si potrebbe osservare da taluno che i *partiti* riguardano essenzialmente la forma politica dello *Stato*, ben distinto dalla società, e che quindi essi non costituiscono un fenomeno antisociale. Rispondesi che vi sono partiti conservatori da una parte e partiti rivoluzionari dall'altra, e che questi in molti casi non riguardano lo stato ma la *società*. Così i socialisti e gli anarchici moderni rappresentano dei dissenzienti dal concetto sociale dominante.

Evidentemente il fondamento sta nel rapporto che intercede tra la collettività e gli individui di cui è composta. Non è possibile l'una senza gli altri; e questi per natura propria, per bisogno naturale e caratteristico, come dice ARDIGÒ (1), sono spinti alla collettività. Ora natura esige, per l'esistenza della collettività, che il rapporto tra i due termini non abbia mai a divenire contrario al fine sociale.

Il rapporto di assoggettamento da parte dell'individuo verso la società, e l'altro di tutela di questa per l'individuo, dànno vita ad una forza coattiva, forza specifica della società, che si dice *diritto.*

L'esistenza del diritto, che si estrinseca nelle leggi, non è un'astrazione, ma è un fatto.

Non è quindi metafisico il concetto del *diritto penale,* che ha un fondamento *naturale* nella società; ed è anti-scientifico prescinderne, nello studio degli oggetti principali *delitto* e *pena.*

Quanto alla *funzione* del diritto penale, giustamente osserva il FRASSATI, l'espressione di difesa sociale male corrisponde al concetto che questa formula in sè racchiude. Infatti non si può parlare di *difesa* quando il male è avvenuto e irreparabilmente; perchè non basta togliere il delinquente dal centro sociale e pôrlo per alcun tempo in custodia.

Il concetto di difesa sta in una lotta contro il delitto, non contro il singolo che l'ha compiuto. E quindi, segue il FRASSATI, la vera difesa si ha riferendosi a mezzi

(1) Vedi A. FRASSATI, *Lo sperimentalismo nel diritto penale;* Torino, Bocca, 1892; pag. 119 sgg. — ARDIGÒ, *La morale d. p.;* Padova, Draghi, 1882; pag. 551.

adoperati alla prevenzione; e noi aggiungiamo alla cura del delitto. Inoltre notammo di sopra quali conseguenze legittime porta la teoria della difesa, per la quale l'individuo scompare davanti alla società: è un feticismo sociale, una sociolatria.

Invece quando si ammette l'esistenza del diritto, e che il delitto è sopra tutto una violazione del diritto, un'azione umana vietata dalla società, ciò che infine è sempre un rapporto di fatto, un *quid* reale, oggettivo (1) — ecco sorgere la giustificazione giuridica del diritto di punire, il fondamento vero di questa importantissima sopra tutte le attività sociali.

10. Diamo un breve cenno sopra un argomento, che ha strettissimi rapporti col diritto in genere, e massime col diritto penale; vogliamo dire della *morale.*

Accennammo già al dualismo teoretico sulla relatività della morale: il dualismo ha la sua radice nel concetto di moralità.

Dicemmo che dalla storia risulta irrefutabile il fatto che nessun popolo fu privo del concetto morale; l'assurgere dall'azione in sè stessa alla relazione ideale di essa con il principio astratto del *dovere,* è una forza specifica della specie umana.

Ora la genesi di una tal forza si trova nell'organismo psico-fisiologico dell'individuo, modificato attra-

(1) « Il delitto ha offeso un *quid* che esiste *in fatto* nella società, un *quid* « morale, il sentimento di giustizia, che è comune alla maggioranza degli « uomini; giustizia che si sarà formata naturalmente, come il sistema solare, « come un minerale, un vegetale, una goccia di rugiada, come un pensiero, « qualunque dell'uomo, ma che esiste non come illusione, ma come realtà. » A. Frassati, op. cit. pag. 125.

verso le riproduzioni successive dall'ambiente e dal riflesso scambievole degli individui tra loro, che dà luogo a quella consonanza di fatto tra gli elementi della collettività, cui il SERGI (1) si compiace di dare il nome di *psiche sociale.*

A prescindere dal contenuto d'un tal concetto di morale, esso esiste presso ogni popolo, ed è concreto in una serie di norme. Ora tali norme non possono, per la natura umana, soggetta sempre alle leggi della propria destinazione, considerarsi come arbitrarie o volontarie; ma determinate da cause naturali.

Le cause variano senza dubbio, quasi al pari della latitudine e della longitudine; ma se ve ne sono di *variabili,* ve ne sono altresì di *costanti.* Ciò si dimostra con una semplice osservazione di fatto.

La *specie umana,* quantunque divisa in *varietà,* l'una dall'altra così bene distinte, pure conserva il tipo organico somaticamente unico, che la contraddistingue dalle altre (2). Gli organi e le funzioni specifiche sono rappresentati in ogni varietà ed in ogni singolo individuo: quindi le leggi della funzionalità psico-fisiologica sono sostanzialmente uniche ed universali.

Ora, come il *bisogno organico* è prodotto dal *senso della funzione* organica relativa; così il *dovere* è un prodotto psichico, talvolta inconscio all'individuo, d'una determinata funzione. Nel *genus homo,* qualunque sieno le *variazioni* portate da cause esterne, vi sono delle fun-

---

(1) G. SERGI, *Antr. e sc. antr.* cit. § § XIII-XX.

(2) La *distinzione* della specie umana dalle altre specie animali è qui mentovata senz'altro commento, per non porre una questione biologica, che non potrebbe discutersi come merita, sulla mancanza di dati scientifici che giustifichino la parentela organica dell'uomo col regno animale.

zioni essenziali che rimangono tipiche presso tutti gli individui, e di conseguenza a tali funzioni corrispondono i *bisogni universali* e i *doveri universali;* quindi, come concezione astratta e sintetica dei doveri stessi, la *morale universale.*

A questo punto dobbiamo osservare: 1.° che l'unità organica producendo un' unità nella morale, dà delle norme direttive per la perfezione umana, ma tali norme *non* sono sempre osservate, onde il *fatto immorale;* 2.° la varietà organica producendo una varietà nella morale, dà la *moralità relativa.*

Dunque di fronte alla moralità esiste l' immoralità, e di fronte alla morale universale, in più ristretto cerchio, sta la *morale relativa* (1).

Diamo ora la nostra formola sulla morale, richia-

(1) Non possiamo ommettere di fare un esempio. Il volgare argomento contro la *morale universale*, non accettata dai positivisti, è quello della *mancanza di pudore*, presso alcuni popoli selvaggi: la nudità, si dice, è la regola presso quei popoli, mentre da noi non è affatto tollerata dalla morale. Dunque quello ch' è morale (lecito) in Africa, è immorale (illecito) in Europa.

L' argomento è specioso, ma l' analisi positiva ce ne offre una chiara interpretazione. Prima di tutto, quanto al fatto, se presso qualche tribù selvaggia la nudità è completa, presso altre si celano con cura le parti genitali; e quantunque in Europa la legge e il costume esigano una completa copertura, pure, come nota Garofalo, vi sono spesso delle grandi eccezioni anche tra noi, dalla Dea Ragione al teatro, al ballo, alla vita delle subburre, ove la dignità umana è abbruttita affatto.

E poi, qual' è la ragione positiva del pudore? è il senso d' individualità e d' indipendenza, che si offende al solo mostrare le parti della generazione. Infatti, se le circostanze escludono tale offesa per motivi intrinsici (come ad es. la visita medica, la presenza di persone determinate, un bisogno impellente, ecc.) il senso del pudore consente anche la nudità. Del pari cause eccezionali (calore, mancanza di vesti) possono escludere in una collettività l' offesa a quei sentimenti individuali di cui sopra dicemmo; ed in allora l' abito e la tradizione concorrono a formare il costume.

La nostra osservazione sulla ragione del pudore è suffragata dal fatto, ch' esso in generale non è sentito dai piccoli fanciulli, i quali in tutte le città civili e non civili fanno spesso mostra di nudità o al nuoto od altro: e ciò

mandoci alle premesse fino a questo punto esposte; intorno alla positività delle quali non si può certo elevare alcun dubbio.

La *destinazione funzionale* d'ogni organo costituisce la norma per l'agire perfetto dell'organo stesso; nelle relazioni tra più organi, la destinazione funzionale delle relazioni costituisce la norma per le stesse; dato un organismo sociale, la destinazione del tutto e delle minime parti dà la legge del funzionamento della collettività e degli elementi della collettività.

La destinazione funzionale dell'organismo umano, considerato in sè e come parte della società, dà all'uomo la legge naturale di ogni movimento volontario in ordine alla perfezione dell'individuo, della specie e della collettività sociale.

All'insieme di tali norme direttive dell'azione umana, riflesse dalla natura dell'uomo, in quanto si rife-

---

per la ragione organica della mancanza del senso del pudore causata dalla inattività genesiaca.

Nella donna il pudore è più forte, aggiungendosi al senso d'individualità e d'indipendenza, quello di timore d'attentato per parte dell'uomo. In qualche paese le selvaggie sono prive di pudore; ma anche le donne civili in certi tempi della storia hanno dato segno della stessa mancanza. In ogni modo ciò avviene sempre quando, per l'assentimento loro e dell'uomo, manca il senso d'individualità, d'indipendenza e di timore, e *immoralmente* trionfa il piacere sul dovere.

L'immoralità, l'anormalità cioè nelle funzioni volontarie umane, quando si propaga, prende a generalizzarsi; e allora la sete della lascivia unisce gli intendimenti di tutti in un solo intendimento: godere. È la degenerazione che trionfa; la corruzione che sconvolge le idee, i sentimenti, i desideri; l'esquilibrio delle forze umane a danno della destinazione umana.

Però accanto all'immoralità sta la debolezza o l'impotenza alla procreazione: è la sanzione, con cui la natura stessa colpisce d'atrofia l'organo degenerato.

Insomma, o degenerazione o circostanze che escludono normalmente il pudore: in ogni caso, l'eccezione conferma la regola.

riscono ai movimenti volontari, diamo il nome di *morale naturale.*

La legge morale è uguale per ogni individuo del *genus homo;* e le differenze tra i costumi dei popoli, che paiono deporre in favore della morale relativa, non sono che deviazioni dalla legge stessa; deviazioni cui segue sempre la sanzione naturale degenerativa, che non manca mai in chi reca onta alla natura.

11. Avendo parlato esplicitamente del metodo positivo, non ci possiamo esimere dal dare un cenno sopra certi *fatti,* che, pur essendo irrefutabili, vengono rifiutati dalla maggior parte dei positivisti. Sono i *fatti dell' intelligenza* umana.

L' intelligenza è la forza specifica dell' uomo, per la quale egli concepisce le cose sotto concetti universale.

Per esempio, i concetti di quadrato, di triangolo, di eguaglianza, di scienza, di relazione, ecc., sono concetti di cose non esistenti individualmente se non nella mente umana.

Quando si dice triangolo, e se ne studiano le prarietà, non si parla del triangolo A, B o C; dicendo che il quadrato è una figura geometrica, chiusa da quattro rette formanti gli angoli coniugati uguali, non si rappresenta il quadrato tale o il tal altro, ecc., ma la mente concepisce in *generale* l' astrazione d' una cosa reale, e la rappresenta con un concetto universale.

A parte i gravi dubbi che fa sorgere la seria considerazione di questa proprietà della mente, proprietà che non potrebbe spiegarsi affatto, senz' ammettere nell' uomo l' intelligenza come forza specifica, mancante

negli altri organismi, dalla cellula all' antropoide — è necessario ammettere che nel lavoro intellettuale il cervello umano segue le positive leggi della natura, prescindendo dalla fattispecie per assurgere all' astrazione.

Ora l' astrazione, concepimento dell' intelligenza, è un fatto: ne dovrà tener conto la scienza positiva?

Noi sosteniamo che deve tenerne conto.

Infatti escludendo l'astrazione dal materiale scientifico o escludendola dalle conclusioni, si toglie arbitrariamente alla conoscenza una delle sue fonti migliori; si spoglia l' uomo dalla sua forza ammiranda, la concezione intellettiva, e si commette un ingiustificato errore di metodo.

È vero, ad esempio, che il delitto non è concepibile, se non sotto forma d' astrazione.

Garofalo definisce il delitto: *l' offesa ai sentimenti (pietà-probità) profondi e istintivi dell' uomo socievole* (1). Frassati facendo una critica del sistema, dice ch' è frutto d' astrazione, mentre il positivista fissa l' occhio sulla società, la studia, la scruta, la esamina ne' suoi fattori, nelle sue azioni e nella sua evoluzione (2).

Eppure quando si vuol definire il delitto, bisogna abbandonare i fatti concreti, cioè generalizzare, e da quelli assurgere al contenuto tipico del concetto, che non esiste, ed è *astrazione.*

Ora, o si ammette che la concezione intellettiva così fatta è un prodotto constatabile e quindi un *fatto;* ovvero si ammette ch' essa sia l' estrinsecazione dell' attività psichica immateriale, ed allora si entra a gonfie vele nella teoria spiritualistica, e il positivista capitola per altra via.

(1) Garofalo, *Criminologia*, C. I.
(2) Frassati, op. cit. pag. 182.

Di fronte al dilemma, lo studioso imparziale accetta il fatto, e come tale lo tiene a calcolo, lo analizza, lo studia positivamente, come un altro fatto qualsiasi.

Era necessario per noi di toccare questa conclusione, quasi lemma di quelle che seguiranno; perocchè la maggior parte delle nostre considerazioni, basate sui fatti meglio accertati, si elevano dalla sfera dell'individualità, per toccare, se ci sarà possibile, il Vero, grande palpito dello scienziato e grande astrazione della mente umana.

# CAPITOLO SECONDO

## IL DELITTO

12. Embriologia del delitto: può darsi un delitto embrionale? - il delitto e gli organismi inferiori - il delitto nei selvaggi - il delitto nei fanciulli — 13. Qual sia la vera embriologia del delitto: embriologia soggettiva - la tendenza, il piacere anormale, la passione, il vizio, il pervertimento e l'inversione morale - il delitto imperfetto - il tentativo — 14. Definizioni del delitto - definizione del Carrara - le forze del delitto - Hobbes e Beccaria - Romagnosi - Rossi - Tolomei - Ferri - Garofalo - critica — 15. Si distingue l'immoralità naturale dal delitto - la destinazione funzionale costituisce il criterio della moralità - l'immoralità naturale — 16. Contenuto del delitto: formola generale — 17. Gli elementi: elemento fisico: fatto umano esteriore - elemento psichico: la partecipazione intellettuale - elemento giuridico: divieto della legge — 18. Il delitto legale: la definizione.

12. Il delitto, considerato dal punto di vista biologico, come fatto anormale ed evolutivo, diede occasione al Lombroso d'allargare la cerchia delle ricerche sulla delinquenza, e di studiare se nella vita pre-umana esistano ed appaiano fatti analoghi al delitto, aventi cioè quel carattere specifico d'aggressione violenta d'un individuo contro un altro o contro l'ambiente, quasi fossero l'embrione della forma delittuosa. E a questo studio il

LOMBROSO dette appunto il nome di *embriologia del delitto* (1).

Noi ora vogliamo approfondire le indagini, e sviscerare il concetto lombrosiano nel suo contenuto positivo, dovendo rispondere alla domanda: se esista il delitto embrionale.

Nel concetto di LOMBROSO non è chiaro che cosa nel delitto nostro v' abbia di stabile e di mutabile, così da potersene dare una formazione evolutiva. Un elemento dovrebbe perfezionarsi di fronte ad un altro, che resta in una posizione stabile; così nell' evoluzione naturale il fatto, ad esempio, della generazione ovipara è stabilmente diverso dalla scissipara, avvenendo sempre secondo certe leggi fisiologiche, mentre pur si sale dalla ovipara propria alla ovovivipara e alla vivipara. Non si può parlare di evoluzione, senza conoscere i due inevitabili elementi del processo: costante e variabile. Del pari nell' evoluzione storica d'un concetto morale si trova sempre una costante di fronte ad una variabile; un concetto che si allarga, si restringe, si modifica, e generalmente, lascia nella storia del suo passaggio le vestigia della via più o meno tortuosa, discendente od ascendente, da un punto fisso ad un altro punto ignoto, che soltanto i nostri successori potranno conoscere. In una parola, quando si parla di fasi, di movimento, di perfezione, codeste espressioni si riferiscono a qualche cosa che le subisce, pur restando fondamentalmente identica.

Venendo ad analizzare, dal punto di vista biologico, il concetto di delitto, si domanda anzitutto: nella vita degli organismi è un fatto costante il delitto?

(1) C. LOMBROSO, *Uomo delinquente*, vol. I. parte prima.

L' esame positivo risponde a tale domanda.

Le osservazioni di DARWIN, DRUDE, KOHN, REES, VILL sulle piante insettivore sono davvero bellissime, come nota LOMBROSO. Ma, a parte l'estetica, a che si riduce il fatto ch' esse dimostrano?

Vi sono delle piante (dioseracee, seracenacee, nepentacee, utricolarie, cephalotus follicularis, ecc.) le quali hanno la specialità di attrarre, cogli odori di certe secrezioni delle foglie, gli insetti, e di ritenerli al loro posarsi sulla foglia, mediante l' azione di numerosissimi tentacoli; e quindi di farli morire e digerirli, grazie ad un acido analogo al peptico. Perchè s' effettui il movimento degli organi, basta che l' insetto abbia un peso di 124 millesimi di grano; ma è necessario che il corpo che si posa sulla foglia sia nitrogenato od umido, così che una molecola di sabbia, ad esempio, non produrrebbe le contrazioni della pianta.

In questi ed altri fatti consimili pare al LOMBROSO di vedere i primi albori della criminalità, ed aggiunge testualmente: « potendovisi sospettare, da chi non ne « conosca la assoluta dipendenza dalle condizioni istolo- « giche, la premeditazione, l' agguato, l' uccisione per « cupidigia, e fino ad un certo punto quella certa libertà « d' elezione (rifiuto d' insetti troppo minuti, di sostanze « non azotate) su cui tanti, erroneamente, fantasticarono la base della responsabitità » (1).

Negli animali pure si troverebbe, secondo FERRI e LOMBROSO, una embrionale criminalità, sotto forme diverse; uccisione per ricerca di cibo, pel comando della

---

(1) C. LOMBROSO, op. cit. pag. 3.

tribù, pel godimento delle femmine, per difesa, per guerra; maltrattamenti, sostituzione delle uova (cuculo), furto ecc. ecc., e si osserverebbero ancora forme di delinquenza congenita, per antipatia, per vecchiaia, per furore pazzesco, per prava malvagità, per impeto, per interesse o per paura, per amore; nonchè veri e proprî adulterî, truffe, furti, ecc. (1).

Ora, sul fatto delle piante insettivore, si ammette subito col LOMBROSO, ch' esso è un prodotto bio-meccanico della pianta avente organi a ciò addatti, non solo *analogo* o *equivalente,* ma *perfettamente identico* al meccanismo della respirazione, dell' assorbimento e della traspirazione, della funzione clorofilliana, della facoltà elettiva, dell' assimilazione (2). Se l' ossigeno e l' acido carbonico si vedessero, si sarebbe detto che tutte le piante presentano un primo albore di criminalità; si sarebbe detto, se si vedessero a colpo d' occhio le radici a funzionare, che pur esse son dotate di libero arbitrio, perchè scelgono, come il disco fogliare della drosera i corpi nitrogenati, così ciascuna di esse quel determinato sale del terreno, e in quelle determinate proporzioni.

Quanto poi ai fatti osservati nel regno degli animali, ammettiamo anzi tutto ch' è la fantasia dell' osservatore che li dispone in categorie, dall' aspetto esterno onde si presentano; non certo dal loro intrinseco valore. Infatti si fa presto a dir sodomia la pseudocopula tra maschi o tra femmine, ma altro è il fatto umano dell' atto

(1) C. LOMBROSO, op. cit. pagg. 7-23.

(2) Il valore positivo dell' ipotesi embriologica, che tali funzioni, nelle piante insettivore, costituiscano un albore di criminalità, ci pare equivalga a quello dell' ipotesi, che le piante parassite (funghi, cuscuta) rappresentino embriologicamente un albore di parassitismo politico od economico.

contro natura *preferito* al naturale, con l' elemento specifico dell' inversione sessuale, ed altro è il fatto dell' animale, che, in mancanza assoluta d' individui di sesso diverso, soddisfa al proprio bisogno su individuo dello stesso sesso. Tanto è vero, che negli animali non si trova mai la copula contro natura tra individui di sesso diverso, perchè appunto essa non deriva che dal pervertimento, il quale, ed è un carattere essenziale, manca negli animali. Si possono trovare dei furti, uccisioni bellicose, delitti per amore ecc. anche negli animali, ma per metafora, perocchè son fatti semplicemente derivati non da condizioni patologiche, ma invece da condizioni normali: il cuculo opera la sostituzione delle ova come la tigre sbrana la preda, come il gatto ruba e il sorcio rosicchia, come il gallo d' India permette alla femmina di covare anche ova di gallina, mentre questo non tollera la cicogna maschio.

Ai poeti certi voli lirici sono permessi, non al positivista, che interpreta i fatti non isolati, ma nel luogo, nel tempo e nelle circostanze in cui si trovano; perchè l' esame severo non bada ai contorni, alle generalità, alle analogie dei fatti, ma a quello che tra loro può esservi di essenzialmente analogo, di specificamente e sostanzialmente comune. Altrimenti sarebbe facile trovare nella legge di gravità $v = \sqrt{2 g s}$ un albore di criminalità, un po' più fosco di quello che si trova nelle piante e negli animali, ma non meno esistente: quando, ad esempio, una rupe cade e rovina una città o il mare ingoia una nave.

L' attento osservatore non troverà mai, nella storia degli animali, fatti, i quali, pur sembrando a prima veduta

criminosi e quindi anormali, sieno invece qualchecosa di estrinseco all'eterna lotta per l'esistenza ed alla selezione naturale. Or, se quei fatti sono il prodotto di queste leggi dell'evoluzione naturale, non rappresentano certo il contenuto, per quanto embrionale, del nostro delitto perfetto; e quindi la storia del delitto non può risalire a quei molto problematici nostri primi padri, ma incomincia con la specie umana, con l'*homo sapiens*.

D'altronde, secondo il concetto nostro, non può darsi e non si dà un delitto embrionale. E ciò si capisce presto, considerando che l'elemento specifico di quel fatto cui si dice delitto, non è l'aggressività dell'agente e la brutalità dell'azione o un altro di questi caratteri esteriori, ma sta precipuamente nell'offesa a un sentimento (GAROFALO). È fuori di discussione che il sentimento, come interesse agli atti proprî, mosso da una finalità, incomincia coll'uomo; è esclusivo, tra gli animali della scala biologica, dal protorganismo all'antropoide, all'*homo sapiens*. Dunque vedere delitto nell'esteriorità di atti istintivi, non riflessi, degli animali inferiori, è prematuro ed erroneo, appunto perchè il carattere di criminosità è dato ad un fatto umano dalla riflessione. Ecco perchè dicevamo da principio come il delitto lombrosiano negli animali manca dell'elemento stabile, che possa condurne evolutivamente al concetto di delitto umano.

L'osservazione da noi avvertita sulla relatività della morale, derivata da degenerazione o da condizioni abnormi, ci torrebbe dall'occuparci del delitto nei selvaggi. Ma nella scala embriologica lombrosiana è importante il delitto nei selvaggi, e non ci è possibile passarlo sotto silenzio.

I degenerati, che rappresentano l' eccezione, non possono esser presi per punto di regola; così, davanti agli occhi nostri, i costumi essenzialmente proprî dei selvaggi rappresentano l' anormalità della morale, come il gozzo l' anormalità della fisiologia. Ma giova esser molto cauti nell' esaminare i costumi stessi; perocchè moltissime di quelle deplorevoli deviazioni del senso morale, non sono proprie dell' uomo selvaggio, ma si trovano anche presso l' uomo civile. Il pudore, come fatto individuale e come fatto sociale, manca presso alcuni popoli selvaggi: da noi se è ancora alto il pudore sociale, è abbassato parecchio il pudore individuale. Potrà dirsi mai, ad esempio, che la prostituzione nelle forme più schifose e innaturali, che l' abbrutimento e la perversione sessuali, che gli eccessi infami di Venere e Bacco, sieno aberrazioni specifiche dell' uomo selvaggio? che l' allentamento ne' vincoli matrimoniali, le manovre abortive, l' infanticidio, la crudeltà contro la femmina, la poligamia e la poligenia, si trovino soltanto presso l' uomo incivile? Tutte queste vergogne sono pubbliche, generali tra i selvaggi; ma, ammorzato il pudore sociale, i popoli più civili si pongono incontanente al livello dei così detti selvaggi. Vegganşi Ninive, Babilonia, Atene, Sparta, l' Egitto, Roma, che non erano abitate da selvaggi, e che pure nell' immoralità hanno ottenuto un vero primato d' abbominazione. Si percorra il Medio Evo, l' epoca delle grandi virtù e delle grandi colpe; si penetri così nelle sontuose corti e ne' castelli d' amore, come nell' umile casa del povero, dall' Harem della Gran Porta alla meschina stanza terrena d' un abitante dell' orribile Whitechapel; si leggano le prediche di Fra Girolamo Savo-

narola; i *Carnascialeschi* di Lorenzo Magnifico, come la *Corruption fin de siècle* di Leo Taxil e la *Terre* di Emilio Zola, e un freddo sudore agghiaccierà ogni cuore onesto, che non ricorrerà più, no, al selvaggio, per ricercare l'embrione della grande immoralità!

Fatti, con animo sereno, tutti questi confronti, resterà ben poco dell'immoralità *propria* dei selvaggi; e quello che potrà restarne sarà un prodotto di cause fisiche e della degenerazione.

Quanto al delitto di sangue e al furto nei selvaggi, osserviamo ch'essi sono positivamente numerosi e quasi abituali, e che spesse volte lungi dal costituire atti riprovevoli vengono considerati opere meritorie. Però trattando qui del delitto embrionale, ci pare che tali forme criminose non ne rivestano punto il carattere. Ora, se non ci sbagliamo, il Lombroso considera il *fatto* nell'azione delittuosa, non ponendo mente agli elementi intenzionale e giuridico. Forse considerando la mancanza di questi elementi, si potrebbe scorgere una certa embrionalità negli omicidi e nei furti dei selvaggi; ma avuto riguardo all'aspetto fisico-fisiologico del fatto, le uccisioni e le ruberie dei selvaggi sono omicidi e furti nel senso proprio. Anzi, e per la crudeltà e per l'abito di chi li compie, hanno una perfezione oggettiva, quale non si può desiderare. Però l'anomalia dell'azione del selvaggio sta precipuamente nella psicologia dell'omicidio e del furto, che parrebbe tôrre a queste azioni il carattere criminoso.

Infatti la criminosità deriva dalla contradditorietà di un'azione col sentimento (Garofalo); mancando il sentimento, l'agente non ha più da vincerlo, in che consisterebbe la sua energia criminogena, e quindi l'opera

sua ha il valore psicologico d' un atto qualunque indifferente od istintivo.

Si risponde che l' obbiezione sarebbe giusta da un punto di vista lontano da quello dei positivisti della nuova scuola: ma, per chi ammette esplicitamente che il delitto è un fatto, non un fatto intenzionale, voluto per propria elezione, bensì un fatto come forma materiale, come opera d' uomo, tutte le distinzioni spariscono: e l' uomo, che vuole e giunge a sopprimere un' esistenza a scopo *egoistico* (GAROFALO), resterà sempre un omicida, qualunque siano il suo colore e la sua civiltà; l' uomo che vuole e giunge a togliere violentemente ad un suo simile la cosa che questi possiede e che rifiuta di cedere, è sempre un ladro in ogni longitudine e latitudine.

Ma non sono affatto specialità dei selvaggi neanche l' omicidio, la crudeltà, il furto, ecc. Dalla storia s' apprende come anche tra i popoli civili apparve spesso la falce sanguinaria. S' informi il lettore dalle persecuzioni contro i cristiani, dai mille episodî del Medio Evo con Ezzelino, coi Visconti, col Valentino, con Arrigo VIII di Inghilterra, coi roghi spagnuoli e co' piombi di Venezia, ecc. Ma, davvero, chi è più barbaro tra uno de' così detti selvaggi, che taglia d' un colpo la testa al suo nemico e la scotenna; ed un civile, principe o re, che lega un vivo ad un cadavere, e lo lascia morire dalla disperazione? tra un popolo selvaggio, che saccheggia ed uccide i nemici vinti, ed un popolo civile che, entrando vincitore a Gerusalemme, svena migliaia di prigionieri e gavazza nel sangue fino al ginocchio? oppure squarta alla presenza di Alberico i figli, e coi brandelli ancor palpitanti di quelle carni gli flagella il viso?

V' è poi l' idea di delitto presso i selvaggi?

Lombroso crede di trovare il delitto presso i selvaggi ne' fatti che si oppongono all' uso (contro l' usanza) e alla religione. Così, se un giovane onesto, cedendo alla tentazione, uccide l' Emou e ne gusta la carne, mentre ciò è riservato in Australia ai vecchi e ai capi, commetterebbe un fatto la cui posizione morale corrisponderebbe a quella del nostro delitto. Nel Codice di Manù, l' uomo che schiaccia mucchi di terra, che taglia erbe con le unghie o che si rode le unghie, è considerato come il detrattore e l' uomo impuro.... Non moltiplichiamo gli esempi; ci basta osservare come non bisogna credere che certi usi prescrizionali dei selvaggi fossero o sieno privi di significato: anzi spesso hanno più significati. Si comprende ben presto come, data, ad esempio, la credenza nella metempsicosi, nessuno debba uccidere gli animali. Altrettanto dicasi di moltissime superstizioni dei popoli primitivi o selvaggi, le quali, incutendo un sacro orrore alla maggioranza verso quel fatto determinato, lo circondano di un' aureola misteriosa e soprannaturale, e lo rivestono d' una tinta criminale.

Non è a credere però che appartenga solamente ai popoli meno civili questa genesi del delitto. È così dei reati contro la religione, delle trasgressioni a leggi procedurali; e molti fatti poi che, quantunque non sieno delitti legali, costituiscono qualchecosa d' infamante per chi li compie, come, ad esempio, gran parte delle azioni contrarie al galateo o all' usanza negli affari specie matrimoniali. Per esempio, chi ad una festa da ballo andasse addirittura a baciare una signorina, alla presenza degli invitati o, peggio, la moglie d' un altro, farebbe nascere

un tumulto famigliare, verrebbe messo alla porta, come reo di lesa galanteria, indegno dal consorzio di uomini civili. Così chi andasse a passeggiare per la strada in mutande solleverebbe un nembo di proteste, mentre poi l' uso consente la stessa cosa ad un fornaio, senza che la così detta decenza se ne senta offesa. Una statua o un dipinto possono rappresentare le forme più intime dell' uomo o della donna, ma nessuno s' oppone a che sieno esposte al pubblico, perchè opera di Michelangelo o di Canova, o perchè si trovano in un museo o in una chiesa. Eppure tutto ciò sarebbe un' eterna contraddizione, poco degna degli uomini ragionevoli, se non fosse che, tra noi, come tra i selvaggi, *usus facit legem,* e quindi contro-l' usanza equivale spesso a delitto.

Il delitto nei fanciulli non si riscontra sotto forma completa; i numerosi esempi recati dagli autori sono in gran parte o eccezionali, o inesatti, o poco credibili; la statistica recata da Lombroso e da Marro porta a conclusioni parziali e punto esaurienti; l' analisi e la storia psicologica mancano del tutto. Inoltre la delinquenza nei fanciulli rappresenta una frazione trascurabile nella società, tolte le forme criminose dovute a condizioni abnormi dell' ambiente e dell' educazione. Evidentemente, uno studio positivo sulla delinquenza nei fanciulli non si può tentare, senza un parallelo tra i fanciulli onesti e i fanciulli delinquenti; senza determinare con precisione i limiti d' età, oltre ai quali nelle osservazioni si scambiano facilmente bimbi, fanciulli e adolescenti. Ora, negli studî fatti, mancano le ricerche anamnestica e psicologica; le osservazioni sono superficiali e si riferiscono a individui d' ineguali età, circostanze, educazioni, e general-

mente vertono intorno a un fatto unico, senza il contorno che può caratterizzare quel fatto accidentale, abituale, pazzesco.

Nei fanciulli si possono riscontrare certi fatti, che all'osservatore fantasioso paiono con troppa facilità albori del delitto, tendenza congenita a un determinato tenore di vita. Ma non bisogna prenderli come specifici quando sono eccezionali: ad esempio, i fatti recati da LOMBROSO come punto di regola, sono eccezioni. Nella grande maggioranza i bambini e i fanciulli, detratto il diverso temperamento, poco si differenziano ancora gli uni dagli altri; hanno delle qualità, che si ripetono da individuo a individuo con una costanza quasi fatale. Chi abbia praticato negli asili e nei collegi può dire se l'asserzione sia esattamente conforme a verità. La collera non è propria del bambino, ma questi con estrema facilità diventa collerico per esempio; così dicasi della vendetta e della gelosia. I bambini e i fanciulletti sono inoltre disubbidienti, tenacissimi nella loro volontà, cocciuti e spesso violenti; e, avanzando un po' in età, divengono bugiardi per interesse e per evitare castighi. Sono affettuosi con chi li tratta affettuosamente; ed ognuno sa che dalla maggior parte dei bambini e dei fanciulli s'ottiene qualunque cosa, a patto di saperla domandare. La crudeltà è talora eccessiva ne' maschi; chi ha bambini, e tenga in casa gatti, cagnolini, uccelli ecc. ne avrà certo una prova continua sotto gli occhi.

Il ragazzetto poi è il risultato dell' educazione, e quindi non è meraviglia se uno ben tenuto e saviamente diretto dà migliori risultati in confronto del povero figlio d'un lazzarone napoletano, cresciuto seminudo, razzolando

sulle sporche contrade delle città di bassa Italia, in una ributtante promiscuità, con una lezione continua davanti agli occhi di immoralità, di superstizione, di furti, di soprusi e talora di sangue e di vendette. Certo, il giovanetto, che vive in mezzo al letamaio della corruzione, non diventerà mai un uomo onesto, imitatore di buoni esempi e seguace di buoni consigli. In pratica, novanta volte su cento, l'educazione del fanciullo non corrisponde all'individuo, come accade appunto nei collegi, istituzione economica non educativa, dove una regola sola vale sempre per tutti, e quindi non ottiene interamente lo scopo. La comunanza di giovanetti nei collegi e nelle scuole alimenta e propaga i cattivi elementi, i quali fanno (per usar d'un vecchio paragone) come le pere guaste che rovinano le sane; e così gli abiti della bugia, del disprezzo, dell'alterigia ecc. prendono un posto avanzato nell'animo degli educandi, e ne accelerano la prossima corruzione della pubertà.

I casi recati da Lomrroso sono senza dubbio eccezionali, come il cholera senza crampi; e dalle eccezioni non si ricavano regole generali. Ma però anche ne' casi suddetti sono acconce le osservazioni che facemmo sull'educazione e sull'ambiente. Infatti sta bene che l'A. B. (n. 7) fosse brachicefalo, oxicefalo, con occhi obliqui, zigomi sporgenti, mandibole voluminose, ecc. ma a 12 anni era corrotto profondamente, aveva un fratello ladro, una sorella perduta, la madre criminale (1). Il G. B. (n. 16) ha trococefalia, platicefalia posteriore, angolo orbitale del fronte molto pronunciato, ecc. ma è figlio na-

(1) C. Lombroso, op. cit. pag. 110 sgg.

turale, il padre ha commesso molteplici sevizie contro la moglie, la madre è una donna di mal affare; cominciò prestissimo a darsi ai liquori, a 6 anni menava vita vagabonda: è forse per la costituzione organica che quest' infelice delinque a 12 anni?

L' M. X. (n. 20) rappresenta un tipo specialissimo, e non sappiamo perchè sia classificato tra i delinquenti e non tra i pazzi. Infatti che cosa di più pazzesco d' un sentimento per gli stivaletti da donna? i normali provano sentimenti varî alla vista di qualunque oggetto, quando ricorda una persona. Non si può dir pazzo chi piange al vedere stivaletti da donna, se appartenevano alla moglie defunta; ma è pazzo chi prova piacere vedendo gli stivaletti, al punto da fermarsi davanti alla bottega d'un calzolaio in attitudine scandolosa. Si disse pazzo (parestesia sessuale) il Verzeni; ma egli stuprava e sapea scegliere le più belle ragazze: si trattava di godere in modo illecito sì, ma normale: qui invece l'M. X. prova soddisfacimento innanzi ad un paio di stivalini da donna e non ad una donna!

I vari esempi portati come precocità in amore (n. 21-26) non sono spesso che il vizio prematuro, prodotto da cause differenti, ma in ispecie dall' ambiente e dall' educazione.

Obbiettivamente, più che la forma delittuosa negli atti dei fanciulli, è la tendenza immorale che riveste talora un carattere criminale. Ma di tale carattere fino all' età del discernimento non si può trattare; onde le osservazioni di casuistica fatte su bimbi da uno a otto o nove anni sono destituite di positivo fondamento. Il contenuto degli atti di quei piccoli esseri manca del tutto

dell' elemento psichico; e se l' anormalità dell' atto può essere indizio d' anomalia o di degenerazione organica, non perciò l' inconscio operare dell' infante o dell' impubere acquista valore tale da costituire un embrione di delitto. L' organo cerebrale del bimbo, cui spetta tanta parte nella genesi dell' atto umano, non è il motore diretto dei movimenti; ma è organo passivo dell' attività vivissima di altri organi, più importanti in quel primo periodo della vita. Tutto l' organismo psichico, quasi latente nel bimbo, non prende parte alla vita interamente fisiologica; la quale è in balìa d' un gran numero di cause, prodotto necessario delle quali è l' atto inconscio. Che le tendenze immorali nel fanciullo possano, quando sono eccessive, dar sospetto a una costituzione patologica, è ammissibile; ma che l' estrinsecazione di tali tendenze possa contenere l' embrione di un futuro delitto ed essere indice d' un delinquente avvenire, è un supposto gratuito privo d' un pur minimo conforto di plausibilità.

Quando poi il bimbo è cresciuto, e le sue potenzialità organiche e psichiche si sono sviluppate, ecco allora esplicarsi la tendenza con maggiore energia, e l' atto completarsi con forma umana. Però, in questo periodo, i fattori dell' azione si moltiplicano a dismisura: l' educazione, gli esempi, le occasioni concorrono a dirigere il giovanetto nella scelta degli atti proprî. E quando egli ne comprende il valore, quando al meccanesimo fisiologico, dapprima arbitro, sottentra la compagine psico-fisiologica, allora l' azione diviene perfetta, e, se ha i caratteri del delitto, è un delitto perfetto. Neppur qui si trova l' embrione cercato; il quale nella scala genetica dell' individuo umano manca sempre col mancare della

capacità, ed appare per intero al comparire della capacità (1).

Diremo dunque che in tutti i casi esaminati, dal protorganismo all'uomo fanciullo, non si trovano elementi bastanti per indurre l'esistenza del delitto embrionale; che poi, non apparendo regolare la formazione di questa progressiva pseudo-delinquenza, come si esigerebbe in ogni processo evolutivo, i fatti non hanno una successiva e reciproca corrispondenza, ma stanno a sè, ciascuno in una propria e distinta categoria, dalla quale è sempre lontana la delinquenza vera. Il delitto embrionale, storicamente, è un'ipotesi, una costruzione intellettuale, non un fatto.

---

(1) Posto l'argomento, facciamo quì un'osservazione sulla tendenza in generale, poichè in particolare ne parleremo poi.

Siamo profondamente convinti che l'organismo dell'individuo umano, nel suo complesso, preso da un punto di vista universale, porti seco dalla nascita delle stigme degenerative, per le quali è *naturalmente* inclinato all'immoralità. La perfezione, la moralità, la virtù e l'eroismo sono un progresso sociale; ma nella riproduzione i germi sono tendenti, con legge ignota, all'eliminazione del forte e alla conservazione del debole, così psichicamente che fisiologicamente. La moralità e la virtù non saranno mai un prodotto spontaneo, ma sempre la vittoria in un grande combattimento. Questo pensiero è patrimonio di tutti i popoli: lo si trova, espresso o velato, nelle massime politiche o religiose di tutti i libri sacri, di quasi tutte le legislazioni, di tutte le tradizioni, di tutte le storie. L'uomo trae seco un peso grave; un marchio di punizione divina, conseguenza d'un primo peccato. Ora, l'esame positivo, l'analisi rigorosamente applicata allo studio d'un tale pensiero da una parte, ed ai fatti cui si riferisce dall'altra, a parer nostro convalidano, in massima, quella opinione. Un parallelo tra l'uomo e gli animali, fa vedere e toccare con mano che un ignoto elemento perseguita l'umanità: poichè l'uomo deve inesorabilmente sottostare a voglie smodate di concupiscenza, che biologicamente si possono spiegare, ma che non trovano un equivalente negli animali. Non è vero forse che questo stigma esiste, che ha la specialità di essere innaturale, poichè contro natura sono gli effetti suoi, che s'oppongono alla fisiologica procreazione, al bene dell'individuo e della società? E quali sono mai gli animali che si ammalano, che muoiono, che si spengono, sotto il peso dei vizî contro natura?

La delinquenza vera, perfetta, incomincia coll' uomo adulto, completamente capace.

13. Veniamo ora a studiare se e quale possa dirsi embriologia del delitto.

Dall' uomo onesto al delinquente-tipo, esiste forse un tratto d' unione, uno o più periodi di transizione, una o più forme intermedie?

Ecco appunto la vera ed unica embriologia del delitto, nella quale s' osserva come nel medesimo individuo, sempre adulto, si delinei una curva morale, che sale dall' onestà (0° del delitto) all' apogeo (mass. del delitto).

Accettando, per ora, la definizione positiva del delitto, data da GAROFALO (1), *il delitto naturale è l' offesa ai sentimenti (pietà-probità) profondi e istintivi dell'uomo socievole;* ed osservando che, essendo tale il delitto oggettivamente, soggettivamente vi coesisterà un fatto psicopatico nell' agente, perchè questi non si determina per capriccio a commettere il reato, ma occorre, come elemento essenziale della possibilità, che ne abbia la *capacità* fisica e morale; capacità, che deve riscontrarsi nella minore resistenza agli impulsi criminosi — si potrà ammettere che la cercata embriologia consista appunto nella graduale formazione di codesta capacità. È dunque un' *embriologia soggettiva.*

Bisogna pur accettare il fatto, dimostrato dall' intima esperienza di ciascuno di noi, che l' uomo onesto, ha, per sua natura, una forza interna che lo spinge a determinate azioni, che il suo dovere e il suo stato gli im-

(1) GAROFALO, *Criminologia*, pag. 9.

pongono. Chi può negare la *tendenza* umana, e ch' essa spinge specialmente al male? *video bona, proboque; deteriora sequor* diceva Orazio, e rispecchiava la posizione morale di tutta la umanità. Il *deteriora sequor* vuol dire proprio: mi sento forzato ad operare in un modo piuttosto che in un altro, e questo modo è, di fronte alle leggi morali, il peggiore. È vero d' altronde che l' uomo supera quasi sempre questa forza dirigente i fatti propri, ed opera in conformità a qualche altra forza di maggiore energia. L' istinto della riproduzione, ad esempio, reso più vivo da condizioni climatiche, fisiche, sociali, spinge naturalmente ogni uomo a soddisfarvi; ma la morale, la civiltà, la religione, determinano l' uomo tante volte ad astenersi o ad usarne secondo certe regole determinate, rispettando il proprio decoro e la pubblica opinione. L'amore all' indipendenza, alla libertà, è qualche cosa di fisso nella coscienza umana; l' uomo ne risente tutta la forza e vorrebbe soddisfarvi; ma pur s' acconcia alle condizioni sociali, ed è raro che abbia l' energia di secondare questa tendenza così da superare gli ostacoli e farsi grande. Insomma nessuno nega agli uomini questi sentimenti naturali, che rivestono la forma specifica della *tendenza*. Ora, noi opiniamo che stia appunto nell' anormalità maggiore o minore della tendenza stessa l' embriogenia del delitto.

Dall' uomo onesto s' arriva all' uomo delinquente, attraverso a infinite modificazioni di questa tendenza; non soltanto della sua energia, ma della sua qualità, della direzione, cioè, che cerca imprimere agli atti umani. Così si trova l' anormalità derivante da tendenza più e meno eccessiva, e da tendenza parzialmente o totalmente deviata.

Non facciamo, nè saremmo da tanto, una pittura dell' uomo normale: diciamo sommariamente che all' uomo normale (sano-onesto) piace il *bello*, il *buono*, il *vero*, e in generale l'armonico. L'armonia materiale delle vibrazioni (colori, suoni; pittura, scoltura, musica) — l'armonia psichica dei pensieri e delle espressioni (poesia, eloquenza, filosofia): ecco il *bello*. L'armonia delle azioni colla natura e colle condizioni sociali (giustizia, equità, filantropia): ecco il *buono*. L' armonia causale dei fatti (ragione, relazione, unità d' ideazione): ecco il *vero*.

Infatti, perchè piacciono un quadro di Raffaello, un cielo di Giorgione? è l' armonia sovrana, indicibilmente afferrata dall' artista, ed espressa coi colori: vibrazioni dell' etere. Perchè piacciono una partitura di Wagner, una sinfonia di Bach, un Gloria di Palestrina, una melodia di Rossini, un duetto d' amore di Verdi, l' « Ave Maria » di Gounod? Perchè, dalle vibrazioni con cui scuotono l' aria quei violini, quelle trombe, quei legni, riesce un tutto in sè, un tutto con ciò che precede, con ciò che segue; e questo si ripercote in noi, che ne formiamo la sintesi e, senza conoscere le leggi dell' acustica e del contrappunto, diciamo: è bello!

Ora può darsi una patologia del senso del bello: l' apatia, in chi non prova il piacere estetico; l' inversione, in chi lo prova dove normalmente non dovrebbe trovarlo. Un individuo, ad esempio, che provasse piacere vedendo una pittura, un' opera architettonica, ove regnassero sovrane le sproporzioni; o provasse piacere udendo la più ingrata e stridente stonatura, come quando una punta metallica striscia sul vetro, sarebbe seriamente anomalo nel senso estetico.

E perchè ci piace un oratore quando con la potenza invincibile della parola, con una catena d'argomenti, ci stringe nelle spire dell'arte sua, ci trascina, ci affascina, e tante volte ci rende non solo persuasi, ma entusiasti? Siamo stati presenti molte volte in un grande tempio, affollato di gente d'ogni ceto, d'ogni coltura, d'ogni opinione religiosa, alle conferenze del P. Agostino da Montefeltro; e dalle nostre modeste osservazioni psicologiche, che avemmo campo di fare sull'ambiente, conoscemmo quanto possa un uomo che sa parlare. Il lettore ricorda molto bene la cronaca dei trionfi di quel celebre frate, e le osservazioni fatte in proposito dall'insigne Mantegazza. L'entusiasmo, il delirio quasi, che quel povero monachello suscitò a Bologna, a Pisa, a Torino, e specialmente a Roma, si devono a quest'arte sua: non porsi mai in dissonanza col pensiero dominante ne' suoi uditori, ma, d'armonia in armonia, trarre alla conclusione. È il trionfo dell'armonia.

Altrettanto potremmo dire dell'estetica; della poesia, che secondando quei misteriosi slanci dell'anima umana, tendenti all'ideale, all'universale, all'invisibile, le rappresenta cose di questa terra, ma rivestite d'una luce, d'uno splendore, che le rende armoniche, all'unisono, con l'anima stessa.

Del pari l'armonia tra le leggi dalla natura imposte alle azioni umane e le azioni stesse, costituisce l'elemento intrinseco del buono. Il buono, in morale, è ciò che è il bello, in estetica. Così l'armonia tra il fatto e la cognizione della sua causalità, che produce ciò che dicemmo unità d'ideazione, facendo dello scibile un corpo solo, che corre della sorgente alla foce; l'armonia tra

fatti e le loro relazioni da una parte, e la mente umana (cognizione) dall'altra, è appunto il *vero*.

Ecco perchè dicevamo che all'uomo normale piace l'armonico. In altri termini: l'uomo normale ha la tendenza all'armonico.

Lasciando ad altri trattati il fenomeno dell'uomo refrattario all'armonia del bello e del vero (anomalo dell'estetica e della scienza), consideriamo quello dell'uomo refrattario all'armonia del bene (disonesto).

In quest'uomo la *tendenza morale* è anormale; e l'anormalità può presentarsi con maggiore o minor forza, ossia in varî gradi.

Un primo grado è quello del *piacere anormale,* quale sarebbe ad esempio, la soddisfazione, che taluno prova pel male toccato ad un altro, ecc. e può essere rappresentato anche da un fatto negativo, come la mancanza di dolore alla morte del padre, l'apatia dinanzi al patimento altrui, ecc.

Come dicevamo la tendenza può essere anormale o per eccesso (o difetto) d'energia o per falsa direzione. Il piacere anormale, di cui ora discorrevamo, è anormale appunto per questo secondo motivo. Ma può accadere il fenomeno importantissimo e frequentissimo che la tendenza sia anormale per eccesso d'energia (1), e in questo caso si ha la passione.

Noi vediamo nella passione il primo passo che conduce al delitto, una delle tappe embriologiche nella storia della delinquenza.

(1) Quest'eccesso è messo in confronto con la quantità normale d'energia di una tendenza. Col crescere dell'energia, la tendenza si trasforma, e viene a diventare passione. È un primo grado d'avanzamento nella curva dell'anormalità, che finirà col delitto.

La passione è dunque una tendenza esagerata.

Qualche autore, trattando delle passioni, dal punto di vista medico, religioso o pedagogico, ne fa una classificazione, dividendole in gruppi. Nel Medio Evo, la filosofia peripatetica prendea per fondamento della divisione la loro genesi. De Chambre, medico alla corte di Luigi XIII, le divideva a seconda che sorgono dalla volontà (appetito intellettuale) o dal senso (appetito sensitivo).

Alcuni psicologi ammisero passioni *semplici* o *composte, fisiche* o *morali*. Gli economisti le considerarono come *permesse* o *vietate*. Allibert divide le passioni in: *conservative, imitative, di reazione, della riproduzione*. Magendie e Descuret dividono le passioni in *animali* e *sociali*. Con un criterio meglio inteso Pinal le distingue in *viscerali* e *cerebrali*; Spurzheim in *effettive* e *intellettuali*.

Noi troviamo prive di fondamento scientifico tutte queste divisioni. Dal nostro punto di vista, e rammentando al lettore osservazioni già fatte, preferiamo dividerle in passioni *egoistiche, altruistiche* e *miste*.

E qui vogliamo riannodare la digressione presente al nostro tema principale.

Il delitto è un fatto, che si oppone ai sentimenti ego-altruistici fondamentali (pietà e probità); ora la capacità di commettere questo fatto esige nell' agente una anormalità nella facoltà apprezzativa di quei sentimenti, e una minor resistenza agli impulsi psico-fisiologici, naturali e dell' ambiente. La passione è una tendenza esagerata: se *egoistica* offenderà la parte altrui — se *altruistica* tenderà all' abbiezione dell' individuo e alla per-

fezione dell' umanità — se *mista* acquisterà la forma migliore, di quelle passioni che qualche scrittore disse *lecite*, come la passione del bene, della ricerca, dello studio, della verità, ecc.

Ma nelle due forme prime, la passione assume un carattere più spiccato d' anormalità, e come tale è propriamente uno stadio nell' embriologia del delitto. La passione egoistica sarebbe rappresentata, nel concetto nostro, dall' amore, dall' ira, dall' ambizione, dall' avarizia, ecc. — la passione altruistica dalla simpatia, dal fanatismo religioso, dal fanatismo filantropico, ecc. — la passione mista dalla mania dello studio, della ricerca, delle scoperte, della musica, ecc.

A qualunque categoria appartengano, ambedue i fenomeni che brevemente esaminammo, la passione e il piacere anormale, non hanno sempre la stessa forza quantitativa, ma si esplicano in gradi diversi. E questi gradi diversi rappresentano la *perfezione* e la *ripetizione* degli atti.

Va senza dire che quando noi parliamo di passione e di piacere anormale, insomma di tendenza, non vaghiamo nelle nubi d' una psicologia idealistica, ma intendiamo parlare di tendenza attuale, riconosciuta per mezzo di atti esterni.

Ora, il grado d' una passione o d' un piacere anormale si desume in primo luogo dalla perfezione degli atti, cioè a dire dall'essere tali atti compiuti parzialmente o interamente, con maggiore o minore intensità intenzionale (malizia): in altri termini è il contenuto dell'atto, rimpetto alla legge morale, che vien giudicato e riconosciuto per più o meno immorale. Dall' effetto si giudica

la causa, e dal grado dell' effetto il grado della causa: e così appunto il grado della tendenza.

In secondo luogo, il grado d' una passione o d' un piacere anormale varia con la ripetizione degli atti. Questo concetto collima con quello dei moralisti, quando parlano dell' abito. L' uomo può essere dominato da una passione; or dato pure che sia violenta, però il grado d' immoralità è minore quanto è più rara la ripetizione degli atti.

La frequenza costante, metodica, fa dell'uomo passionato un vizioso, della passione un vizio. E negli individui dotati di poca resistenza morale è facile la forma viziosa.

L' intensità del piacere anormale porta talora al pervertimento, il che è generalmente conseguenza psicofisiologica dell' abito. L' uomo sodomita, il pederasta, la venere saffica, la tribade, fino alla maggior infamia cretense, sono anomali del piacere al punto d' essere non solo pervertiti, vale a dire abituati all' atto anormale, ma d' avere il senso totalmente *invertito*. Così chi, abitualmente, all' amor naturale preferisce quello contro natura nelle sue varie foggie; chi giunge a preferire il rapporto col cadavere (necrofilia) all' atto naturale — così in ogni altra aberrazione umana, i soggetti sono disgraziatamente affetti da abnormi inversioni, vere e proprie deformità della natura.

Ora, quanto manca da uno di questi infelici al delinquente, che pur di sfogare la propria libidine si mette a repentaglio di entrare nel carcere, strozza la vittima o abusa d' un incapace? al delinquente, che pur d' acquistare danaro, e con questo soddisfare a passioni mai mancanti, uccide, saccheggia e rasenta la galera?

Giudichi il lettore se, da quanto osservammo, non risulti d'incontrastabile verità questa scala, che sale, sale, dalla tendenza normale alla tendenza anormale, al piacere anormale, alla passione, al vizio, al pervertimento e all' inversione .... al delitto?

Non è forse vero che il contenuto di certi atti dell' uomo passionato o vizioso ha dell' analogia col contenuto d' un fatto delittuoso? Ecco perchè, di fronte al concetto nostro, in questa formazione del delitto, troviamo un quasi delitto: il delitto intenzionale. È un delitto *imperfetto,* perchè manca d' uno dei principali elementi, cioè del fatto — ma soggettivamente, per quanto sta nella psicologia dell' agente, è un vero delitto. Chi, ad esempio, vuole uccidere, ma non uccide o per mancanza di mezzo idoneo o per ignoranza del mezzo necessario, sia pur che non compia neppure un *tentativo* (nel senso legale), è un vero e proprio omicida (capacità). Del pari, a ben considerare, è un delitto imperfetto la prostituzione, stupro senza aggressione.

Questo triste fenomeno non è l' effetto di cause solamente individuali; ma, nella grandissima maggioranza dei casi, è un effetto delle condizioni sociali, favorite dal malcostume e dal piacere anormale. Spessissimo la donna si prostituisce per guadagno, non per libidine. La statistica prova come la maggior parte di quelle disgraziatissime donne deve l' infamia al disonore, al raggiro: rare volte alla propria volontà.

Una delle cause profonde del meretricio è l' attuale condizione economica; nella donna, per sopperire con questo illecito guadagno alla deficienza dei mezzi di vivere, il pudore e l' onestà cedono il campo al bisogno

— nell' uomo l' istinto bruto, che non può tante volte essere soddisfatto con un costoso matrimonio per ragioni facili a capirsi, cerca e trova uno sfogo in un' unione fittizia e sterile. Infatti, per fare un esempio, in Francia e nell' Inghilterra, ove i salari delle operaie sono troppo scarsi, queste infelici sono costrette all' infamia per vivere; mentre (secondo la statistica dell' Unione Americana) negli Stati Uniti, ove il salario delle operaie è alto, manca totalmente il meretricio delle operaie.

14. Abbiamo già notato che il delitto si presenta sempre come fatto dell' uomo. Ciò vuol dire che il delitto non è un' astrazione, un prodotto del compimento intellettuale, ma una forza fisica, visibile e ponderabile. Sta bene che i classici abbiano preso di mira unicamente le relazioni che il fatto può avere con la legalità, e che unicamente su tali relazioni abbiano costruita l' intera teoria del delitto; ma, con tutto ciò, pur considerandolo come un *ente giuridico,* ha sempre per base il fatto. Così che neppure secondo il concetto della scuola classica è punibile l' intenzione; e se pur talora questa è punita, lo è nella misura del fatto avvenuto. Su ciò si basa la teoria classica del tentativo, del delitto mancato, ecc.

Dato dunque quest' accordo, veniamo a discutere, in particolare, il valore delle varie teorie in proposito.

Il Carrara dunque, come dicemmo già, nel suo ammirando *Programma,* definisce il delitto: *la infrazione della legge dello Stato promulgata per proteggere la sicurezza dei cittadini, risultante da un atto esterno dell' uomo, positivo o negativo, moralmente imputabile.*

Osserviamo intanto che definire il delitto infrazione

della legge è dir niente, imperocchè il concetto di delitto preesiste alla legge; ed è il delitto che genera la disposizione di legge, non la legge il delitto. È un circolo vizioso, come notano giustamente varî autori, definire il delitto non già colla nozione diretta dell'essenza sua, del suo contenuto ma col fatto estrinseco d'essere una azione proibita da un legislatore. E nella nota da noi riportata (pag. 20) l'illustre CARRARA, ribattendo a quest'osservazione, cade in un evidente equivoco. Sta bene infatti la sua definizione in un trattato di diritto positivo, o nel commento d'un Codice, perchè è appunto la definizione del *delitto legale;* ma resta sempre che lo studioso ha da proporsi, indipendentemente da legge scritta, l'importante quesito: quali azioni sono da proibirsi come delitto?

Si replica: l'uomo di fronte alla legge si trova in uno stato di fatto. Non importa che cosa quella legge determini o proibisca: è però incontrastabile che quando l'uomo la trasgredisce viene a trovarsi in un altro stato di fatto. Ebbene: il diritto penale studia appunto le relazioni che intercedono tra l'uomo e la legge in questo momento, ed indipendentemente dall'essere l'azione in sè d'un contenuto o d'un altro.

Tutto ciò parrebbe logico, ma non è vero. Infatti la legge non è l'estrinsecazione d'una volontà unica o del capriccio d'un uomo. La legge è un portato naturale della civiltà, dei costumi, delle condizioni speciali del popolo. Basta scorrer la storia per assicurarsi di ciò.

È giusto che sia punito chi trasgredisce la legge, ma la ragione non è di punire per punire, la ragione è più profonda, e trova radice nei fattori fisici, storici, etnici, politici d'un popolo. Ecco perchè lo studioso, quando si

propone il quesito: che cosa è il delitto? — non può arrestarsi alla definizione del CARRARA, ma deve spingere le indagini molto può lontano: alle cause della legge, alla genesi della proibizione o del comando, alla funzione delle disposizioni legali di naturale coordinamento.

Ecco perchè la definizione del CARRARA non ci soddisfa.

Anzi la definizione suddetta è quasi un passo indietro verso la più formale scolastica, di fronte agli assiomi teorici sì ma non totalmente, del diritto naturale dal BECCARIA a noi; secondo i quali, l'uomo ha *naturalmente* dei diritti, i quali esistono in modo indipendente da qualsiasi legge che ne sanzioni la tutela.

All'essenza del delitto, scrive il CARRARA (1), che sta tutta nel *rapporto* contraddittorio tra il fatto dell'uomo e la legge, occorre il concorso di quelli elementi, dai quali, risultando l'urto del fatto colla legge civile, si costituisce la criminosità dell'azione — e che si dicono *forze del delitto*. E, poichè il delitto consiste nell'urto tra un fatto umano e un diritto, così nel medesimo è necessario il concorso di due forze: *forza morale* e *forza fisica*.

La *forza morale* è *soggettiva* se si riguarda alla volontà intelligente dell'uomo che agisce: si ha quindi il *dolo* (cioè la intenzione più o meno perfetta di fare un atto che si conosce contrario alla legge) nei suoi gradi di premeditazione, deliberazione, improvvisa risoluzione, cieca passione; la *colpa* (cioè la volontaria ommissione di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili e pre-

---

(1) CARRARA, op. cit. vol. I. pag. 69 § 53.

vidibili del proprio fatto) nei suoi gradi di lata, lieve, lievissima.

La *forza morale* è *oggettiva* se si riguarda al risultato morale del delitto, cioè l'intimidazione e il malo esempio ossia il *danno morale.*

Col variare della forza morale, varia il grado del delitto; e ciò può avvenire in rapporto allo *intelletto* dell'agente per mezzo di *cause fisiologiche* (età, sesso, sonno, sordomutismo, pazzia) e di *cause ideologiche* (ignoranza, errore); in rapporto alla *volontà* dell'agente (coazione, impeto, ebrietà).

La *forza fisica* è *soggettiva,* rappresentata dal moto del corpo con cui l'agente eseguisce il suo disegno; ed è *oggettiva,* rappresentata dal risultato del delitto, cioè dal *danno materiale* che il fatto ha prodotto.

Dalle variazioni di questa forza fisica si ha il *delitto imperfetto* (conato, mancato).

Questa è la teoria del delitto del Carrara, abbracciata per intero da quasi tutti gli scrittori classici e sanzionata nel nostro recente Codice penale.

Ora è indiscutibile che, data la definizione classica del delitto, tutta la teoria sia un organismo perfetto ed ammirando; però noi, non accettandone il principio, la troviamo poco rispondente alla realtà, quando è opera vana costringere la forma delittuosa, con tante sue variazioni pratiche, in una formola generica.

Giustifichiamo questa nostra asserzione con uno studio sul delitto fatto positivamente sulla realtà delle sue manifestazioni, per venire a definirlo poi nella conclusione delle nostre ricerche.

Se si prendono a norma la legge positiva, i codici,

nei quali si enumerano gli atti proibiti, riesce agevole la definizione del delitto. Ma sorgono difficoltà, come nota il COLAJANNI, quando non si vuole conoscere soltanto la definizione in linea di fatto, in un dato momento storico e presso un dato popolo, ma si vuole invece apprendere la ragione della qualifica di criminosa, che pesa su d'una determinata azione. E ciò è arduo; perchè un medesimo atto, contemporaneamente e successivamente, presso uno o più popoli, è considerato ora quale delitto, ora quale azione indifferente, ora quale azione meritoria. Però, fino a qual punto esiste questa discordanza nell'apprezzamento delle azioni umane? ha limiti o no? c'è nessun caso d'uniformità d'apprezzamento? In altri termini: esiste il *delitto naturale?*

Secondo HOBBES, che pone a base della società umana la convenzione, la non conformità alla medesima dà luogo all'ingiustizia; ed il delitto non è che l'atto proibito dal Codice, che rappresenta il documento autentico di quella convenzione. Ma, posto il gratuito principio, l'ipotesi non ha valore scientifico: è un'asserzione gratuita come qualunque altra.

BECCARIA dà questa classificazione dei delitti: alcuni distruggono immediatamente la società o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza d'un cittadino nella vita, nei beni o nell'onore; alcuni sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare o non fare in vista del bene pubblico (1).

Sorvolando alla mancanza totale di carattere scientifico in questa divisione più sistematica che inerente alla

(1) C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, C. XXV.

natura intima del fatto, essa risponde del resto alla realtà. Il delitto è un fatto, che contrappone l'uomo individuo alla società, offendendo la società stessa o la persona (nella vita, nei beni, nell'onore) o il buon costume. Però non sarà sfuggita al lettore la poca profondità di questa divisione, nella quale l'illustre Autore s'è dimenticato che *qualunque* delitto offende *sempre* la società; e che il diritto penale non trova la sua ragione d'essere nella protezione de' diritti individuali, ma di diritti sociali. Questo è anche canone della scuola classica, secondo il quale sono rarissimi i delitti perseguibili a sola querela di parte, e non è mai ammesso il farsi giustizia da sè. Del resto si fa presto a dire: è delitto un'azione che offende la società, perchè tutto ciò che offende la società, in pratica, è considerato delitto: ma ci si concederà che la definizione resta nel vago, solamente intelligibile a chi in preventivo ne conosca il significato, e sappia che cosa vuol dire *offendere la società.*

Romagnosi, in quella splendida manifestazione di genio sintetico ch'è la *Genesi del Diritto Penale,* scrive: *ogni atto che in vigore dei diritti fra uomo e uomo può essere oggetto di pena umana, è un atto fatto con intelligenza e libertà esecutrice, nocivo altrui ed ingiusto.* Anche qui c'è qualchecosa da osservare. Il doppio concetto di *danno* e di *ingiustizia,* da cui risulta quello di *delitto,* quando sia un *atto* fatto con intelligenza e libertà, non è perfetto. Il *danno* (atto nocivo), che vorrebbe essere il forte della definizione, non costituisce di per sè la forma criminosa, come si sa, potendo darsi un vero delitto senza vero danno individuale. L'*ingiustizia* poi è una parola indeterminata e non serve a spiegare, perchè

riflette tutta la propria relatività intrinseca. Del resto è abbastanza chiaro a quanti atti umani, pur non punibili, si riferisca la definizione, poichè ci sono delle relazioni civili tra uomo e uomo, e spesso dei fatti, che rivestono ambedue i caratteri del danno e dell' ingiustizia, senza essere veri delitti. Insomma neanche ROMAGNOSI sviscera profondamente il concetto, come occorre per non trovarsi davanti a una quasi petizione di principio (1).

E non altrimenti possiamo dire della definizione data dal ROSSI (2): *non può il potere sociale considerare come delitto altro che la violazione d' un dovere verso la società o verso gli individui, esigibile questo dovere in sè medesimo ed utile alla conservazione dell' ordine politico; di un dovere il cui concepimento non può essere assicurato che da una sanzione penale, e la cui infrazione può essere valutata dall' umana giustizia.* Neanche il ROSSI ha saputo vedere l' unità di concetto della società e degli individui di fronte al diritto penale: ora, a ben pensare, il diritto individuale è un diritto di tutti, dunque sarà frazionario ma sempre sociale, nel suo rapporto di esistenza.

La definizione data dal TOLOMEI, tranne il concetto aggiunto della *necessità* in cui trova lo stato di sanzionare con una penalità la propria legge, è sostanzialmente quella stessa del CARRARA: *il delitto è la volontaria violazione d' una legge, a far obbedire la quale lo Stato è nella necessità di munirla di sanzione penale* — il qual

(1) G. D. ROMAGNOSI, *Genesi del D. P.* libro II. C. I. § 555; Prato, Guasti, 1837.

(2) P. ROSSI, *Trattato di D. P.* libro II. C. I. pag. 172 sgg.; Milano, Borroni, 1853.

concetto di *necessità* è interamente estraneo, come elemento storico-causale, alla formazione del delitto. La definizione poi del Tolomei (1) pecca per larghezza, potendosi con essa comprendere nella categoria del *delitto* anche le trasgressioni a leggi di *mera creazione politica,* le quali, anche secondo i classici e non si sa perchè, non vi appartengono (contravvenzioni). L' eccesso stesso di larghezza si nota anche nella definizione del Carrara, però alquanto mitigato dall' inciso: (legge promulgata) *per proteggere la sicurezza dei cittadini.*

Tutti questi scrittori, insieme a molti altri, non ammettono dunque l' esistenza d' un fatto, il quale *naturalmente* ed *essenzialmente,* di fronte non già ad uno stato determinato, ad una data società o ad un dato luogo, ma di fronte all' *uomo,* sia considerato come *delitto.*

Il Ferri considerando il delitto come fatto umano, e studiandolo come fenomeno naturale nelle sue condizioni psico-fisico-sociologiche, lo definisce: *atto umano che viene qualificato come delitto secondo il movente che lo determina. È un delitto se il movente è anti-giuridico, illegittimo, anti-sociale; non è tale se il movente è giuridico, legittimo, sociale.* La via presa per ispiegare la vera essenza del delitto è buona; però, come notano Ballestrini e Tarde, non è la migliore. Infatti il movente alla sua volta sarà giudicato lecito o no, secondo i tempi e i luoghi, ed il criterio resterà incerto (2).

Il Garofalo, nella sua pregevole opera *Criminologia,*

---

(1) G. P. Tolomei, *Diritto e procedura penale,* vol. 1. § 892; Padova, Sacchetto, 1874.

(2) Il Ferri difese la propria teoria nell' Archivio di Psichiatria, vol. V, pag. 207 sgg.

dà un'altra definizione, relativamente più perfetta, dicendo che: *il delitto naturale è l'offesa ai sentimenti profondi e istintivi* (pietà-probità) *dell' uomo socievole.*

Varie critiche furono fatte a questa definizione, e ne riassumiamo brevemente le principali. FIORETTI, FERRI e DE MARTINIS osservarono a ragione che pur non essendo falsa la definizione, nell' insieme non giunge a comprendere tutte le forme di delinquenza, rimanendone escluso un gran numero di atti nocivi, la cui speciale immoralità non investe tutto l' essere dell' agente ed è compatibile con quei sentimenti altruistici elementari, che costituiscono il fondamento della nostra attuale moralità. E vi sono poi taluni sentimenti speciali, d' indole politica e religiosa, che domandano la punizione di chi li offende, senza entrare affatto nella vera orbita del delitto naturale.

COLAJANNI (1) osserva che la definizione non abbraccia tutta la cosa da definire. Il delitto naturale di GAROFALO, scrive quell' illustre sociologo, si allontana sempre più dalla realtà; poichè la cerchia degli atti, che vengono giudicati criminosi, si allarga incessantemente, man mano che si complicano i rapporti sociali, e si eleva il tipo di vita *(standard of life)*. E ciò deriva dal fatto che anche i sentimenti profondi e istintivi, che GAROFALO ha tolto a SPENCER, sono mutabili, evolgono coll' andar del tempo, col progredire della perfezione filosofica, religiosa, sociale. E quindi il *fondamento* scientifico della definizione del GAROFALO non può valere se non entro un esiguo spazio di tempo.

Il FRASSATI critica la definizione del GAROFALO del

(1) N. COLAJANNI, op. cit. vol. I. pag. 52 sgg.

delitto naturale: il GAROFALO errò certamente quando cercò di dare per norma di distinzione fra azione lecita e illecita la violazione d'un sentimento essenzialmente morale. Il delitto naturale? ma quale astrazione più metafisica, fra quante astrazioni si son fatte sul delitto? Capiremmo la teoria del GAROFALO, soggiunge il FRASSATI, se fosse costruita da un metafisico. È una teoria che ne vale un'altra. Frutto d'astrazione, di meditazione, è, come quasi tutte le affermazioni filosofiche, individuale e cervellotica (1).

Il LUCCHINI nella sua splendida critica, piena di sale e di giovanile e briosa dialettica *I semplicisti del Diritto Penale,* nota giustamente, a proposito d'una precedente definizione del GAROFALO, che il grado d'importanza d'un sentimento (sentimenti profondi...) come elemento essenziale della definizione non si può ammettere, essendo un criterio totalmente soggettivo, che variò colle epoche e coi popoli (2).

Il DE ARAMBURU, uno dei critici spagnoli più celebrati, ripete l'osservazione del LUCCHINI, a proposito dell'universalità di applicazione dei sentimenti, come criterio positivo; e dice che appunto i sentimenti di pietà e probità non sono universali, neppure tra i popoli civili; e reca ad esempio la schiavitù, solo di recente abolita (3).

Da quanto si disse fin qui risulta chiara l'erroneità d'un presunto *delitto naturale,* il quale non esiste come

(1) A. FRASSATI. op. cit. pagg. 180 sgg.
(2) L. LUCCHINI, op. cit. C. II.
(3) È una delle migliori opere critiche sulla nuova scuola positiva quella dell'illustre DE ARAMBURU, *La nueva ciencia penal;* Madrid, 1887, pag. 72.

fatto specifico, di contenuto sempre e dovunque identico; però esiste sott'altra forma, come in appresso dimostreremo.

Anzi tutto notiamo come più di qualche scrittore non abbia tenuto a mente, nella ricerca del delitto, che esso non è un *fatto naturalmente anormale*, come una malattia: la patologia del delitto è una costruzione razionale, è un artificio umano.

Infatti fisiologicamente l'omicidio non si distingue dall'uccisione del simile negli animali; psicologicamente, o si ammette nell'uomo qualche forza essenzialmente distinta e differente dall'attività psichica semplice degli animali, ed allora, su questa base, l'omicidio si distinguerà dall'uccisione suddetta — o non si ammette questa attività specifica ma solo un perfezionamento dell'attività animale, ed allora continua a non essere possibile la distinzione. Quindi il delitto è un fatto fisico come qualunque altro, e non è patologico, se non in relazione ad un dato ordine d'idee, d'un tempo e d'un popolo. Poco fa dicevamo appunto: che la patologia del delitto non sta nel delitto ma nell'osservatore; non è un anomalia essenziale, ma un'anomalia di rapporto idealistico.

Quando camminavamo i primi passi nella materia trattata dalla scuola positiva, ci si affacciò subito questo ragionamento. I dati dell'antropologia criminale, noi dicevamo, condurrebbero ad ammettere nel delinquente un'anormalità somatica psico-fisiologica; ma, data la relatività della morale nel senso storico, potrà avvenire dunque che i caratteri del delinquente per l'Europa diventino caratteri normali nel centro dell'Africa o nella Terra del Fuoco; o che viceversa l'assenza di quei ca-

ratteri, ch'è per noi una normalità, diventa un'anomalia presso quei popoli.

In altri termini: che rapporto può esistere tra il somatismo individuale e una determinata azione, se questa passa dall'esser considerata delitto ad opera meritoria col variare della longitudine o dell'epoca storica? poi l'idea di delitto è tutta artificiale, astratta, un prodotto della tradizione, della religione, della filosofia; quindi il somatismo individuale ne è affatto indipendente.

Il COLAJANNI scrive: guardando l'organismo sociale nella sua intera evoluzione, il delitto comincia dall'essere la norma, il fenomeno fisiologico; e soltanto nell'ulteriore sviluppo sociale diviene una riprovevole deviazione, un fenomeno patologico (1).

Secondo noi invece il delitto può essere considerato in due distinti momenti. Nel momento sociale, ed allora appare come un fatto anormale, sempre di fronte all'organismo collettivo — nel momento fisico, come prodotto umano, ed allora è da considerarsi al pari d'un movimento psichico o fisiologico qualunque.

Il medesimo scrittore, modificando la definizione del LISZT, dice: *sono azioni punibili* (delitti) *quelle determinate da moventi individuali e antisociali che turbano le condizioni di vita e contravvengono alla moralità media di un dato popolo, in un dato momento.*

Ci sarebbe da fare delle osservazioni sul nuovo elemento introdotto in questa definizione, la *moralità media,* la quale è un astruso concepimento intellettuale, e non esiste affatto nella natura.

---

(1) N. COLAJANNI, op. cit. vol. I. pag. 22. Vedi tutto il C. II.

Per ora notiamo questo: l'aggiunta fatta del *movente*, tanto in questa come nella definizione del FERRI, ha spostato il fondamento della ricerca, la quale si estende punto alle cause dell'atto umano, tenendosi paga di constatarne gli effetti possibili. Il movente non caratterizza l'atto umano, ma soltanto concorre a darvi un carattere.

L' antisocialità del movente non basta: si esige l'antisocialità dell' atto compiuto o dell' atto possibile. Ora ciò si comprende nell' inciso: (azioni) *che turbano le condizioni di vita.* E quali sono poi le azioni che turbano le condizioni di vita?

15. Occorre fare una distinzione: distinguere cioè il *delitto,* azione *ideale* punibile, dall' *immoralità naturale;* ed allora si potrà efficacemente coordinare le fila della ricerca.

Il delitto come azione ideale punibile, come fatto rivestito di determinati caratteri, varianti da popolo a popolo, i quali sono concretizzati da un grande numero di fattori, quali la civiltà, la morale, la religione, esiste dovunque e sempre, ma di contenuto variabile.

L'immoralità naturale poi è un fatto umano contrario alle leggi proprie degli organismi *uomo* e *società,* leggi stabili sempre e dovunque; e quella, benchè non rivesta talora la forma delittuosa o tal' altra la rivesta in alcuni luoghi o tempi ed in altri no, o si trasformi nel concetto popolare divenendo da azione meritoria proibita — pure ha, come avremo occasione di dimostrare, un carattere di fissità, inerente alla natura umana. Or, dato questo carattere, è l'immoralità naturale che esiste al posto del delitto naturale di GAROFALO, e che si definisce analogamente

al delitto naturale dell'accennato Autore, quantunque si parta da un fondamento diverso e molto più positivo.

L'immoralità naturale adunque si distingue essenzialmente dal delitto.

Intorno alla morale si agitarono sempre grandi questioni. Non s'è durata molta fatica a dare una qualunque definizione della morale. È la regola delle azioni e dei costumi umani, si disse: l'uomo essere intelligente e libero, capace d'agire per un fine, non è fatto per lasciarsi condurre dallo istinto o dal temperamento come i bruti, che non hanno intelligenza nè libertà: egli dunque deve avere una *morale* ossia una *regola di condotta.* Ma qual'è poi questa regola? forse la ragione? ma la ragione è niente senza l'educazione. Ove si troverebbe un uomo, di corta intelligenza e d'animo troppo debole per abbandonare i pregiudizî giovanili, che fosse capace di riconoscere il miglior indirizzo delle proprie azioni? E chi mai saprebbe sfidare gli usi, le costumanze del popolo, in mezzo al quale vive, per seguire la propria ragione?

Forse il sentimento? ma da che deriva il sentimento se non da una trasmissione *brevi manu* dall'ambiente che ci circonda, dei pensieri, delle idee, delle credenze, delle speranze, degli affetti, in somma di tutti quei numerosi fattori, che concorrono a formare il carattere? Forse che il sentimento non è in gran parte un *quid* acquisito, avuto, non importa come e da chi? infine non vi sono uomini così perversi per natura, da soddisfarsi colle azioni più infami e brutali?

Forse le leggi? ma le leggi sono l'effetto della morale, non la causa; sono l'interpretazione, la sanzione, non l'origine.

Noi accettiamo pure che per morale s'intenda norma di vita, poichè tale è il senso comune di questo vocabolo. Ora la natura che ha dato la vita, avrà pure largito all'uomo la norma. E siccome la natura è muta se lo studioso non la interroga, così dessa avrà in sè dei fatti, dalla cui retta interpretazione quella norma risulti. Nel campo della vita fisica l'uomo ha scorto le cause delle malattie e della morte, ed ha cercato in tutti i modi di evitarle: ecco la medicina, la terapia, l'igiene, vere norme di vita. Analogamente, nel campo della vita psichica individuale e sociale, l'uomo ha scorto i fatti, che lo hanno condotto a determinare le norme pedagogiche, logiche, sociologiche. È dunque da elementi naturali che noi dobbiamo ricavare il concetto della moralità. E se questa deriva ed è inerente alla natura, e se è norma di vita, dovrà pur essere unica e stabile per tutto il genere umano.

Anzi tutto osserviamo quali leggi la natura dà antecipatamente per poter interpretare le sue leggi stesse.

Le leggi della natura sono una nostra costruzione e rappresentazione intellettuale: in realtà non esistono. Esse non sono che una sintesi dell'immensa armonia dell'universo. E noi dall'armonia abbiamo tratta l'idea di necessità obbligatoria, donde il concetto di legge. La legge dunque riguarda in modo essenziale l'armonia: e un fatto qualsiasi, che questa non toccasse, non sarebbe partecipe di legge naturale. Tutto ciò si rileva dall'osservazione del mondo reale. La legge della gravitazione esige che i corpi cadano: ed il fatto della caduta dei corpi tocca talmente l'armonia della natura, ch' esso

non può avvenire altrimenti da quella forma determinata. Eppure si può pigliare in mano un sasso e lanciarlo in alto: la forza muscolare impressa al grave ha vinto l'attrazione terrestre. Ma con ciò è stata turbata forse l'armonia universale? punto: la stessa legge di gravitazione ristabilisce l'equibrio. Invece se il sasso lanciato dalla mano precipitasse nello spazio, per cadere, come la palla da cannone di Giulio Verne, nel mondo della luna, allora sarebbe turbata l'armonia universale. Se un fatto potesse avvenire altrimenti da quello ch'è fissato dalla legge naturale, non sarebbe più partecipe dell' armonia dell' universo.

Ma, passando dalle leggi supreme della natura a quelle speciali dei diversi movimenti, s'incontra un fenomeno degno di nota, e di cui non possiamo far a meno di occuparci.

Il lettore ci insegna che quanto è maggiore il numero degli elementi d'un dato fatto, tanto è maggiore la difficoltà di precisare la dipendenza e la causalità del fatto stesso. Ora, fin che si studia una legge generale, è facile determinarne la formola; ma quando la legge si specializza, ci si trova di fronte, accanto, un'immensa quantità d'altre leggi, per cui è tale la difficoltà di precisarne la dipendenza ed il valore relativo, che le leggi naturali riescono a parere disparate, anzi indipendenti affatto.

Se quindi si passa dalle leggi generali e semplici del sistema sidereo e dell'attrazione terrestre, a quelle della cristallizzazione, del mondo organico, del vegetale e dell'animale, è così folto l'intreccio di quelle fila numerosissime, che collegano i fenomeni con rapporti infinitamente complessi, riflessi, moltiplicati, che, in pratica,

molti fatti sfuggono al calcolo della loro dipendenza, di cui non si riesce a tener conto.

Del pari che nei fenomeni in cui apparisce la più necessaria destinazione, come i chimici, fisici, fisiologici, anche in quelli più elevati del movimento psichico e dell' attuazione materiale del movimento stesso vi sono casi molto numerosi in cui praticamente si può trascurare la dipendenza dalla natura. Non è detto con questo che il movimento psichico sia soggetto necessariamente a leggi genetiche cosmiche, come molti a torto sostengono; ma solo che vi ha un' economia naturale regolatrice delle estrinsecazioni dell' iniziativa individuale: la quale economia, benchè pel principio universale dell'armonia sia una conseguenza e un' appartenenza dell' economia della natura in generale, pure, per le ragioni suddette, apparisce talora affatto indipendente.

È dunque della destinazione che noi parliamo, non della spontaneità del movimento; la quale, da noi ammessa, non toglie l' uomo alle leggi dell' armonia naturale.

Epperò inducendo dalla natura una certa legge delle azioni umane (morale), dovremo ricordarci che non tutte le azioni avranno una corrispondente norma facilmente trovabile, e che molte anzi parranno essere fuori della natura, quasi indipendenti da essa, e soggette solo ad una norma arbitraria dell' uomo.

Gli atti umani hanno sempre uno scopo, un fine, una meta; d' altronde appariscono sempre in seno della natura. Dunque l' atto deve avere un fine non contrario alla natura stessa, la quale, con la coordinazione mirabile di tutto ciò che esiste in lei, ci dà adito ad interpretare

quale dovrà essere il fine dei nostri atti, e quale la loro direzione.

Si può esaminare questo principio relativamente all'uomo in sè, all'uomo in rapporto unico col suo simile, all'uomo in rapporto alla società.

L'uomo, considerato in sè stesso, ha una vita fatale e una vita volontaria. Checchè ne sia della volontà, nell'organismo umano vi sono molti fatti, che dipendono interamente da una forza cieca: così nella circolazione del sangue, nel battito cardiaco, nella chimificazione peptica, nella visione, ecc. noi non abbiamo che una parte passiva. I nervi della volontà non si estendono agli organi di queste funzioni, e quindi in esse la volontà non ha parte alcuna. Vi sono invece organi che funzionano totalmente o quasi sotto l'azione diretta della volontà. Nel primo caso nessuna legge la natura detterà all'uomo pel normale funzionamento di quelle determinate attività, appunto perchè sarebbe inutile, compiendosi quei fenomeni inconsciamente. Nel secondo caso invece a noi sembra molto chiaro come dalla natura si debba interpretare la legge determinatrice di una specifica via di condotta per il funzionamento degli organi umani sottoposti alla volontà.

Sta dunque nell'organo stesso, o meglio nella sua *destinazione funzionale,* la norma morale di cui abbiamo finora discusso, cioè il criterio della moralità.

Infatti, per venire ad esempi pratici, è proprio così che si spiega la tanta parte che ha la morale nei rapporti sessuali: perchè appunto gli organi sessuali, nel loro funzionamento, sono sottoposti direttamente alla volontà. Ond'è che dalla destinazione funzionale di essi deriva la

legge, che s'impone all'uomo nell'usarne. Questo hanno sempre inteso i nostri antichi, quando dicevano: peccato contro natura — quasi potesse darsi un vero peccato secondo natura. La nozione era incompleta: ma l'embrione del concetto esatto della moralità si manifesta chiaramente.

Dicevamo dunque degli organi sessuali: loro destinazione funzionale è quella di fecondare l'ovulo femminile. Quindi è *immorale* ogni pratica sessuale, che non abbia questo scopo, e produca una perdita di seme o di forza nervea, che ha tanta parte nel fenomeno riproduttivo. Del pari questi organi sono destinati a servire non solo per un dato fine, ma ancora con una determinata intensità, sorpassando la quale l'uso trascende ad abuso. La secrezione spermatica e la maturazione degli spermatozoi, come la reintegrazione del flusso nerveo, esigono un certo tempo: e l'abuso conduce inevitabilmente all'impotenza. Ciò insulta alla natura, alla destinazione funzionale dell'organo; e quindi l'eccesso è immorale.

Detto ciò, sulla forma morale dei fenomeni volontari diretti alla riproduzione, potremmo estenderci ai casi analoghi: ci basta però osservare come il ragionamento correrebbe nella maggior parte dei casi, confermando il nostro principio, per la ragione intrinseca sopra riportata della causalità nell'armonia universale, criterio fondamentale della moralità, unico *perchè* della morale, ed unico perchè veramente positivo.

È superfluo richiamarci a quanto dicemmo sopra, a proposito dell'apparente indipendenza di molti fatti della natura; perchè, appunto, la destinazione funzionale talora non è così chiara, e certo non trovabile col semplice

intuito. A ogni modo l' uomo non agisce che per mezzo d' organi, e qualunque sua azione è compiuta col necessario concorso di quelli. La complicazione poi dei rapporti tra il fatto e gli organi, che hanno servito a produrlo, esige un grande studio e una grande penetrazione intellettuale della materia: e qui non ci è dato che brevemente accennare.

Ecco dunque qual' è, secondo la nostre vedute, il criterio positivo della moralità: la *destinazione funzionale* degli organi, nei rapporti dell' uomo con sè e con gli individui che lo circondano; delle istituzioni naturali, nei rapporti dell' uomo con la società. La società, come comunione d' individui, è per noi un' istituzione naturale, un prodotto delle condizioni specifiche della natura umana, dei bisogni, delle tendenze, degli scopi che ogni uomo deve raggiungere. Il conflitto fra codesta destinazione e l' uso degli organi delle istituzioni naturali, integra appunto l' *immoralità dell' azione.*

Ricordiamo soltanto di passaggio ciò che dicemmo più su: tutta questa teoria si riferisce al *mero movimento volontario* dell' uomo. La mancanza di questo essenziale elemento esclude la *immoralità.*

Data questa base scientifica e positiva al concetto, bisogna accettarne le conseguenze. Tutto ciò che direttamente partecipa alle leggi della natura è, come dessa, uniforme. E in quei rapporti dei quali non isfugge la dipendenza dalla natura stessa, sta appunto quel criterio stabile e diffuso ovunque alberga umanità, che, con uno spostamento di veduta, la scuola positiva ha creduto essere il delitto naturale. Però, quantunque presso tutti i popoli esista il delitto, esso varia continuamente di

contenuto; onde esiste la parola, non esiste il delitto naturale. Invece è incontestabile l'esistenza dell'immoralità naturale, eguale sempre e dappertutto, la quale consiste nell'anormalità di certi atti di fronte alla natura.

16. Presso tutti i popoli, tralasciando il mitico uomo preistorico, che tanto vagheggiano certi positivisti, si trova l'idea del delitto, cioè dell'azione punibile; e per quanto il contenuto sia molto vario, il delitto d'un popolo non corrispondendo al delitto d'un altro, pure v'è sempre qualche cosa di comune, qualche cosa di stabile, che caratterizza l'azione delittuosa.

Il criterio della moralità non è sempre il criterio fondamentale con cui presso un popolo si classificano le azioni delittuose; neanche quello della *moralità media,* formola bizantina e che ha sapor di forte... metafisica, escogitata dal Liszt e difesa dal Colajanni. Infatti che cosa sarebbe mai la *moralità media* d'un popolo? il contenuto d'un tale concetto non risponde a un fatto positivo. Esiste il concetto di moralità, che trova riscontro, come dimostrammo, nella destinazione funzionale; e che, *storicamente,* è variabile da popolo a popolo e da epoca a epoca. Ma, dato un popolo in un'epoca determinata, il concetto morale è unico, stabile, fisso, per tutti e per ciascuno, durante un intero periodo. La *media* non esiste e non potrebbe esistere, se non come astrazione: è un concepimento intellettuale d'un autore di oggi, non un criterio umano universale presso quel dato popolo, dal quale sia derivato il concetto concreto di criminosità per una o un'altra azione.

Invece, a parer nostro, il criterio fondamentale è sempre utilitario; cioè un popolo ha sempre stimate delittuose quelle azioni, che, *secondo le sue specifiche idee,* rappresentavano un' offesa al bene pubblico. C' è gran disparità, ad esempio, tra delitto degli Ebrei e il delitto nostro; ma nella loro obbiettività finale sono identici. Infatti è vero che presso gli Ebrei era delitto la bestemmia o il lavoro festivo o il rifiuto di Onan, mentre nessuna di queste azioni è delitto presso di noi, ed anzi l' ultima è doverosa (incesto). Ma analizzando profondamente i concetti nella loro relazione col pensiero dei popoli, troviamo che hanno questo di comune: offesa del bene pubblico. La bestemmia presso gli Ebrei attira i castighi del Signore, come il lavoro o il rifiuto di Onan, e questi castighi colpiscono l' individuo reo, ma parzialmente o interamente anche la società. Presso di noi invece, ove predomina il più crudo scetticismo specie nelle aule legislative, questo timore della Divina Vendetta non esiste più, e non reputando che quei fatti in alcun modo *danneggino la società,* sono lasciati liberi alla discrezione dell' individuo. Così le nostre leggi considerano delitto ciò appunto che presso gli Ebrei era un' azione obbligatoria, vale a dire l' unione fuori del matrimonio tra la moglie di un defunto e il fratello minore di questo. Presso gli Ebrei era infame negare questo incestuoso tributo all' onore della famiglia; presso di noi invece tale fatto, *qualora sia di pubblico scandalo,* è considerato come azione punibile (art. 337 C.P.). Potremmo moltiplicare gli esempi, e troveremmo sempre una prova, anche ne' casi più trani. In Egitto era delitto la defecazione nel Nilo; erchè? come tutti sanno, il Nilo era per gli Egi-

ziani la divinità fecondatrice dei campi, onde sarebbe stato di danno pubblico offenderla — in China era delitto uccidere certi animali; perchè? data la metempsicosi, si impediva con tale atto l' arrivo al Nirvana delle anime umane; danno individuale che s'impedisce per garanzia sociale — in altri paesi orientali è metodica la prostituzione ospitale; il padrone di casa offre al pellegrino la propria moglie, e questo non è delitto: perchè? perchè si stima segno di buon volere e di pace (garanzia di ottima fama presso gli stranieri), mentre la coltura morale di quei paesi *non giunge a dimostrare il danno sociale,* che deriva dalla pratica anche naturalmente immorale, poichè è noto che la poliandria s' oppone alla fecondazione. — Anche nei casi più strani troviamo questo criterio fondamentale: è delitto ciò che nuoce alla società. Dicevamo fin da principio ch'è un criterio utilitario, non nel senso filosofico come fatto riflesso, ma come interpretazione istintiva e naturale del valore degli atti umani, coordinata ad un certo grado di cultura morale e ad una certa perfezione politica.

Per tutte queste ragioni ci pare d' esser nel vero asserendo ch' esiste un concetto universale del delitto, di contenuto stabile, e che l' applicazione di questo concetto ai fatti umani varia col soggettivo apprezzamento dei fatti stessi.

Formuliamo in generale il contenuto del concetto di delitto dicendo: *il delitto è un fatto umano che offende il senso sociale di una collettività, e s' oppone così nell' idea della collettività stessa, direttamente o indirettamente, al bene pubblico.*

Commentiamo brevemente questa formola.

In essa si dice che il delitto è un *fatto umano:* un fatto cioè un'azione, poichè è essenziale che qualche movimento materiale si compia all'integrazione della forma delittuosa.

Il solo pensiero non fu mai punito, nè lo sarà. D'altronde l'analisi storica smentisce che il delitto consista non nel fatto ma nel rapporto tra il fatto e un principio ideale, perchè questo suppone un ragionamento del tutto trascendente l'intelligenza di moltissimi popoli. Quel ch'è vero si è che ad ottenere la forma delittuosa occorre che il fatto si opponga, attualmente, nell'idea del popolo al bene pubblico, come vedremo; ma non perciò il delitto si sdoppia in azione e trasgressione, bensì appare come azione trasgressiva.

*Umano* — cioè dell'uomo; il che pone la necessità che il fatto sia compiuto dall'uomo perchè si possa dirlo delitto; e ciò presso tutti i popoli. Nè vale opporre la favola che presso taluni popoli venivano puniti anco gli animali (il bue che uccideva un uomo era condannato a morte, e così pure l'animale usato in pratiche infami, presso gli Ebrei) o che nel Medio Evo si concedeva agli animali imputati un avvocato difensore; perchè a torto si vogliono opporre tali stranezze di formalità al nostro caso. L'uccisione del bue non era una punizione, ma una soppressione d'individuo pericoloso; l'uccisione dell'animale usato infamemente dall'uomo era diretta a far sparire il vestigio d'una delle più esecrabili oscenità. Quanto all'avvocato difensore, è un'amenità di cui non si può tener conto. Il delitto è sempre un fatto dell'uomo; ed è questo un carattere positivo universale.

*Che offende il senso sociale* — l'offesa si desume

dalla contraddizione della finalità del fatto umano con la finalità: bene sociale. Il qual bene sociale si esplica *soggettivamente* in uno speciale stato psico-intellettuale, al quale abbiamo dato il nome di *senso sociale*. Analogamente al senso morale, al senso religioso, al senso estetico, il senso sociale è l'estrinsecazione del patrimonio psico-intellettuale dell'individuo in ordine alla società, cioè all'unione solidale degli uomini d'una stessa razza a scopo di perfezionare i mezzi della vita comune: tutto un insieme di sentimenti, di credenze, di assiomi, di fini, ecc. che costituisce nell'individuo appunto un patrimonio idealistico, intorno ai rapporti sociali. Ed essendo questo patrimonio non dipendente dal capriccio dell'individuo, ma un'istillazione in cui hanno parte l'eredità, l'educazione, gli esempi, ecc. così esso si rispecchia da uomo a uomo entro certi limiti di tempo e luogo: quei limiti appunto entro i quali variano la consuetudine, la morale, la religione, i sentimenti fondamentali di pietà e probità.

*E si oppone nell'idea della collettività* — il senso di questa opposizione è analogo a quello dell'offesa suddetta. L'*idea della collettività* è, per così dire, la valuta corrente del senso sociale di un popolo, la sua forma esterna e palese.

*Direttamente o indirettamente* — perchè l'offesa e l'opposizione possono essere immediate (ribellione, associazione di malfattori, tradimento in guerra, diserzione, omicidio per rapina) o mediate (omicidio per privata vendetta, adulterio, furto, procurato aborto, infanticidio, ecc.).

*Al bene pubblico* — che è appunto la finalità dell collettività umane.

Occorre appena avvertire che, stando a questa nostra

definizione, si dà il caso d'un fatto umano immorale, il quale, ciò non ostante, non si considera delitto perchè non si oppone al senso sociale; od anche si considera opera buona, perchè seconda e favorisce il bene pubblico. Dalla difesa legittima alla morte per condanna, dalla prostituzione legale alla guerra e al saccheggio, gli esempi appaiono numerosissimi.

17. Chiamiamo *elementi del delitto* le varie *forze* che concorrono ad integrare in un fatto dell'uomo la figura completa di azione punibile.

Tali elementi si dividono: elemento fisico, elemento psichico, elemento giuridico.

L'*elemento fisico* è la forma materiale che assume un fatto criminoso. Così nell'omicido è la violenza materialmente esercitata sulla vittima; nel furto con iscasso sta nella materiale asportazione di oggetti e nella violenza sulle cose; nell'aborto si trova nelle manovre materiali usate allo scopo di procurare l'uscita prematura del feto dall'alvo materno; nell'ingiuria si vede nelle parole scagliate contro una persona o in atti indecorosi od offensivi; nell'oltraggio al pudore sta nella materiale esposizione di parti invereconde, ecc.

Lo studio obbiettivo dell'elemento fisico offre un campo vasto all'indagine positiva. E l'indagine riesce interessante da due punti di vista. Innanzi tutto per determinare positivamente i limiti entro i quali l'elemento è perfetto e può costituire delitto; poi come materiale di studio per la storia del delinquente. La forma variabile, ch'esso assume da un delinquente all'altro, messa al confronto con la forma costante, può dar luogo alle os-

servazioni positive di maggior momento. Poichè la parte fisica dell' azione umana, quale effetto della volontà, dà modo d' interpretare questa; e dalle foggie diverse sotto le quali apparisca l' estrinsecazione della volontà, s' inducono le variazioni dell' energia volontaria, il valore diverso ch' essa può assumere da un soggetto all' altro o da un caso all'altro in uno stesso soggetto. Inoltre l'analisi delle relazioni del fatto criminoso nelle sue apparenze esteriori con gli altri fatti antecedenti, contemporanei e successivi, mette in evidenza i rapporti estrinseci tra l' ambiente, inteso nel più lato senso, e le azioni umane.

Veniamo ora all'*elemento psichico.* Che cos'è, di fronte ad una dottrina positiva, l'elemento soggettivo del delitto?

Dicemmo che il delitto appare sempre come fatto dell'uomo; ma questo non basta. Occorre qualche cosa di più ad integrare la forma criminosa. Un fatto umano può essere, nel suo contenuto materiale, interamente eguale ad un altro, eppure l'uno offendere il senso sociale e l'altro no. Ecco qui una differenza rilevantissima tra il fatto - delitto del GAROFALO e della scuola positiva, e il nostro fatto-delitto. Quello è una costruzione intellettuale, una parte di classificazione qualunque: questo risulta lampante dall'esame della storia e della natura. E la differenza sta in ciò: non esistendo il delitto naturale, come anomalia organica di funzionamento, il fatto delittuoso non si può considerare come una forma cristallizzata ed invariabile; ma al fatto fisico devesi aggiungere la partecipazione intellettuale, che costituisce appunto l' elemento soggettivo. Evidentemente di questo elemento la scuola positiva non può parlare, perchè secondo questa il delitto è un fatt proprio dell' economia naturale, non una costruzione d'u

popolo, che può non esistere presso un altro. La partecipazione dell' agente non entra ad integrare la delittuosità del fatto, nè potrebbe entrarvi, secondo i canoni della scuola positiva, appunto perchè tante volte essa ammette che un uomo compia un'azione credendo di fare un'opera buona, poniamo, e quindi con la massima partecipazione, e ciò non ostante commetta un vero delitto naturale. Ma noi dimostrammo che questo vantato delitto naturale è il parto della mente, una metafisicheria.... positiva; il frutto di una deplorevole confusione tra la immoralità naturale e il delitto. Dunque l'elemento soggettivo, lungi dall'essere un accessorio, è essenziale a determinare la delittuosità di un atto.

Dicevamo che presso tutti i popoli della terra, delitto è un fatto umano, che offende il senso sociale di quel determinato popolo. Ora, perchè il popolo stesso stimi che si verifichi quell'offesa, non basta il contenuto del fatto, occorre di più la partecipazione dell' agente.

E che cosa significa quest' espressione *partecipazione intellettuale?*

Nella mente di tutti i popoli la partecipazione dell' uomo agli atti proprî consiste in un rapporto intimo, autoriconosciuto, tra l' energia iniziale dell' individuo e il movimento prodotto.

Nell' organismo umano si compiono fatti, che si possono dividere in due grandi categorie: spontanei e riflessi. I fatti spontanei succedono senza che l' uomo, come forza iniziale, vi prenda la minima parte: così molte attività funzionali del sistema nervoso sono affatto indipendenti dall' iniziativa individuale, quali, ad esempio, la nutrizione, la circolazione, la sensazione, ecc.

I fatti riflessi succedono per iniziativa dell' individuo, che prende la massima parte nell'attuarli: così i movimenti articolari, del bulbo oculare, della testa, in certi casi quelli della respirazione, sempre della articolazione laringea, ecc. Ora, perchè un fatto dell' uomo offenda il senso sociale, non basta che si opponga direttamente o indirettamente, nell' idea della collettività, al bene pubblico, ma è necessario altresì ch' esso sia un prodotto volontario.

Il lettore, al quale è famigliare la storia, sa bene quanto esatta sia la nostra affermazione. Tranne qualche legislazione capricciosa o qualche uso risultato dal connubio del diritto romano col diritto germanico, del resto il pensiero storico s' attenne sempre a ritenere la volontà elemento indispensabile a costruire la forma criminosa.

Che cosa sia questa volontà, se sia libera o no, sono questioni certamente gravi e niente affatto trascendenti la scienza umana; ma non è qui il loro posto. Ci basta ora ammettere la sopra riferita distinzione dei fatti umani. Noi per altro, invece d' usare questo vocabolo *volontà*, che potrebbe dar luogo a poco utili discussioni, abbiamo adottata un' altra formola, forse non meno controversa, ma certo più positiva: la *partecipazione intellettuale*. Quando appunto un fatto umano offende il nostro senso sociale e noi possiamo sospettare che l' agente vi abbia intellettualmente partecipato, integriamo con ciò il concetto, e a quel fatto mettiamo nome delitto. Per noi, ammettere tutto ciò è una conseguenza logica delle premesse; ma la scuola positiva dà uno strappo alle proprie teorie, quando per non urtare il buon senso si sente obbligata a concedere un elemento, che distingua il delinquente dal pazzo.

Veniamo ora a studiare più davvicino questo elemento importante, e vediamo quali possano esserne le eventuali variazioni.

A questo proposito sono di prammatica in tutti gli autori le discussioni sull'esistenza o non esistenza del libero arbitrio, sulla compatibilità della fede religiosa con la ricerca scientifico-sperimentale, sul determinismo positivo o sul criticismo filosofico.... Insomma qui la bella palestra degli studi giuridici e sociali si trasforma repente in campo di battaglia, e si lascia l'uomo reale per vagare nelle nubi, in cerca di quel benedetto ideale, che ha fatto uscir di strada tanti ingegni pur nobili e grandi.

Il RIBOT in una sua bella opera (1) ripete le parole di QUETELET: « l'uomo possiede *forze naturali*, che gli « assicurano l'impero sopra tutti gli esseri dell'universo; « ma il loro destino forma un *misterioso problema*, la cui « soluzione completa sembra sfuggirci per sempre (2). » Il BRUSA (3) dice testualmente, per quanto sia un criticista: « la morale dice e dirà sempre all'uomo, finchè « essa sussisterà: *tu devi*. Ora se tu devi, egli è che *tu* « *puoi*. » Ed altrove: « la libertà forma davvero un pro- « blema eterno e, come si esprime DU BOIS REYMOND, « un problema conseguentemente insolubile. Ma è un « problema serio, un problema davvero, e non un gioco « della pura fantasia, che s'illuda creandolo e s'illuda « porgendogli una soluzione affermativa. » Il FERRI (4) scrive: « Questa coscienza della propria libertà di vo-

(1) RIBOT, *Sur les maladies de la volonté;* Parigi 1883.
(2) QUETELET, *Fisica sociale,* nella Bibl. degli Economisti 3ª pag. 405.
(3) E. BRUSA, Op. cit. pagg. XIV, XXV; 145, 147 sgg.
(4) FERRI, *Sociologia Criminale;* Torino, Bocca 1892, pag. 367 sgg.

« lere una cosa piuttosto che un'altra è una pura il-
« lusione derivata dalla non coscienza dei precedenti
« immediati fisiologici e psichici di ogni nostra delibe-
« razione volontaria. » A parte che con ciò non si spiega il sentimento della libertà, il quale è pure un fatto umano normale (1), l'asserzione del FERRI è la gratuita ripetizione d'un gratuito principio, detto e proclamato in tutti quei libri ove si ragiona di *positivismo* a solo patto di non ammettere un'infinità di cose, e tra l'altre, manco dirlo, il libero arbitrio. Eppure alla nostra intelligenza appare luminosamente che *a priori* lo scienziato non si può permettere il lusso di chiamare falsità un fatto interno dalla comune degli uomini creduto esistente; perchè — per quanto in forma negativa — è sempre un'affermazione, ed affermare *a priori* è in ogni caso un'offesa al vero positivismo.

Con altrettanta sicurezza dottrinale il LOMBROSO scrive (2): « non già che nei sani sia libera la volontà,
« come dai metafisici si pensa — ma in essi gli atti
« son determinati da motivi, da desiderii che non con-

(1) All'universalità di questo sentimento intimo, per cui l'uomo si sente libero, venne opposto, primo fra tutti dal MOLESCHOTT al Primo Congresso Antropologico (Roma 1886), che egli per suo conto quel sentimento non provava ma anzi il sentimento contrario. Questo concetto esprime anche il FERRI, dicendo che aumenta sempre il numero di coloro che hanno la coscienza della necessità morale.

Ora, che i positivisti abbiano la convinzione dell'inesistenza del libero arbitrio, è un fatto, ma non si deve confondere col sentimento della libertà, che a nessuno può mancare senza dar luogo ad un caso di psicopatia, come a nessuno manca il senso del peso, dell'esistenza, della energia latente, della regolarità funzionale, ecc.

La dichiarazione di MOLESCHOTT e di FERRI dimostra l'anomalia psichica non il sentimento normale.

(2) LOMBROSO, *Uomo del.* Vol. I pag. 626 § 4.

« trastano al benessere sociale — e quando insorgono
« sono più o meno frenati da altri motivi, come il pia-
« cere della lode, il timore della pena, dell' infamia, della
« Chiesa, o dall' eredità, o da savie abitudini imposte da
« una ginnastica morale, continuata — motivi che non
« valgono più nei pazzi o nei rei-nati, che quindi segnano
« la massima delle recidive. »

E del pari gli altri.

Ora, dal punto di vista positivo, lasciata ai filosofi la cruda speculazione, noi troviamo nelle azioni umane un *fattore individuale,* determinante le azioni stesse, il quale, come assentono il Mosso, il Vanni, il Lester Ward, il Siciliani, il Maudsley ed altri molti, permette all' individuo d' imprimere una certa direzione alla propria mente, così nell' atto particolare, come nella formazione del carattere generale, cui deve sottostare quasi per intero la vita. Ora è questo fattore individuale, che rappresenta positivamente quella forza, che si dice volontà: forza senza dubbio, la quale sta sopra tutto nella *scelta dei motivi.* Ed ognuno, nella modesta esperienza del proprio *io,* ha campo di constatare quanta *energia di volontà* talvolta occorra, per determinarsi nella scelta di un motivo a preferenza d' un altro. E come, tante volte, questa preferenza sia determinata da una linea di condotta imposta a sè stesso dall' uomo, estrinseca affatto al mondo fisico e fisiologico, un' iniziativa di specialissima natura, un seggio di ultima istanza, che decide il movimento dal quale risulterà l' azione.

Del resto, pretendere ch'esista la *libera volontà* come potenza o facoltà produttrice di atti di per sè stante, non sarebbe giustificabile. L' uomo sceglie in quanto è ragio-

nevole, e perde la facoltà o il potere di scegliere col perdere l'uso della ragione. Dire che l'uomo è privo di libertà di scelta (nel senso scientifico) sarebbe come dirlo privo della ragione. Ragione e libertà quindi sono tutt'uno e si equivalgono. E se talora le apparenze non sembrano tali da suffragare questo nostro asserto, basterà studiarle davvicino, e si troverà che lo confermano. Infatti è vero bensì che l'uomo può commettere un'azione *sapendo ch' è malvagia*, cioè non ascoltare il dettato della propria ragione, la quale gli mostrerebbe l'illiceità dell'atto; ma invero, se l'uomo, pur sapendo che un atto è illecito, lo compie, vuol dire che la sua ragione glielo rappresenta come a lui utile o possibile. L'illiceità non è la pietra di paragone: è un concetto relativo, sul quale non manca il lavoro della ragione. Ne deriva che l'uomo compie l'atto, perchè, nel conflitto tra i motivi positivi e i negativi, la ragione gli fa scegliere l'uno piuttosto che l'altro. Che se l'uomo compie la scelta senza il concorso della ragione, non commette un delitto anche essendo l'azione delittuosa, perchè manca la partecipazione intellettuale.

Il nostro Codice Penale seguendo le teorie classiche sull'imputabilità (art. 40 - 60 C. P.) classifica le cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità. Comincia col dichiarare che nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia *voluto* il fatto che lo costituisce — *volontà piena*. Ma può darsi che l'abbia voluto in parte, non come frazionamento del fatto (delitto imperfetto), ma come incompleta determinazione volontaria — *volontà non piena*.

Dobbiamo dichiarare a questo proposito che ci riuscì sempre malagevole comprendere intimamente quest'ipotesi

d' una volontà iridescente, la cui forza va crescendo.... pur restando sempre volontà. Quando io voglio, voglio interamente; non so voler poco o molto, per metà o per quarto. Quando ho commesso un'azione determinata, l'ho voluta o non l'ho voluta; non c'è via di mezzo. Forse l'avrò voluta per breve tempo, me ne sarò pentito appena compiuta, ma l'ho voluta.

Insomma la volontà non è una quantità materiale che sia divisibile per quote; è un fattore dinamico: il che importa il suo essere o non essere, senz'ammettere frazionamento.

Quando dunque il nostro Codice dispone (art. 48) che l' ubbriachezza piena possa essere dirimente l'imputabilità, provvede pel caso in cui l' alcool abbia prodotto una pseudo - demenza ossia un arresto momentaneo delle funzioni intellettuali. Ma lo stesso Codice, con una contraddizione degna d' essere rilevata, non considera poi dirimente ma solo attenuante il delirio alcoolico, nel caso in cui sia prodotto da abito o in qualunque modo voluto (art. 48, 2°). Ora, dal nostro punto di vista, o l'azione è *voluta,* e allora *si deve punire;* oppure *non è voluta,* e allora, indipendentemente da ubbriachezza volontaria, abituale o accidentale, *non si deve punire.* Nè qui è il caso di portare in campo le misure precauzionali, l'esempio, i pericoli dell' abuso, poichè allora si esce dal diritto penale, per entrare a vele gonfie nella politica demologica e nella polizia. E neppure è il caso di argomentare appoditticamente, dicendo che l' ubbriaco non è in istato normale e che quindi, anche se ha voluto, merita una diminuzione di pena: si lascierebbe il diritto per fare del sentimentalismo inopportuno.

Ci pare che sarebbe stato migliore se il legislatore avesse detto: non è punibile chi, per quella temporanea alienazione che si dice ubbriachezza, non ha voluto il fatto commesso. Così resterebbe al giudice da vedere se realmente ci sia in ogni fattispecie correlazione tra la volontà ottenebrata e l'ubbriachezza; e da applicare la disposizione con discrezione, non colla tassazione con cui oggi si suole, senza por mente affatto se l'ubbriachezza sia realmente influente sulla volontà.

Sapiente è la disposizione data dall'art. 54, per la quale il giudice deve convincersi che il fanciullo minore dei 14 anni abbia agito con discernimento, per farlo soggiacere a pena; e sarebbe stato contrario ad ogni buon senso stabilire tassativamente che il minore di 14 anni sia per legge ritenuto non imputabile.

In generale noi non accettiamo la teoria del CARRARA sulla volontà semipiena; non troviamo pratica una formola siffatta, che urta il pur vivace sentimento individuale, il quale non ammette questi bagliori di volontà, queste volizioni incomplete. Nel senso di un'erronea interpretazione intellettiva, per la quale, data la volontà piena, si ottiene (per errore organico del movimento, errore involontario nella scelta dei motivi) un'azione, cui nell'ordine esterno delle cose non ispetta la posizione giuridico-morale che aveva nel mondo interno dell'autore, riconosciamo un possibile frazionamento della partecipazione intellettuale in rapporto col fatto esteriore. Troviamo reale questa condizione umana, che cioè l'uomo possa errare nei motivi; il che importa uno scambio tra l'obbietto soggettivo dell'azione e il suo obbietto oggettivo; uno spostamento nelle relazioni tra i valori delle cause e degli effetti;

una non corrispondenza tra l' atto umano e l' ordine esteriore.

Secondo noi la graduazione dell' elemento volontario è un presupposto contraddetto dalla logica, dal sentimento individuale e dall' osservazione positiva. Però a una tale graduazione, noi surroghiamo una teoria, che maggiormente soddisfa alle esigenze della scienza e della pratica. Ed è la teoria della *inibizione passiva* (Einseitigkeit) cioè di quello stato psichico anormale, per il quale la partecipazione intellettiva è determinata da un giudizio fondamentale errato per unilateralità. Ammesso nell' uomo un potere di scegliere, questo non viene certamente esercitato quando manchi la scelta, soppressa appunto dall' unilateralità della veduta e quindi del ragionamento. Tale unilateralità è il prodotto di forze estranee all' iniziativa individuale, che prendono talora il dominio nel meccanesimo psichico. Il fenomeno dell' inibizione passiva, più frequente che non si creda, ha luogo, come scrive un illustre sociologo, ogni qual volta un gruppo di rappresentazioni sensibili sia così eccessivamente vivo nella coscienza da sopprimere quasi affatto l' energia di ogni altra rappresentazione. Ora, secondo questa teoria, si hanno varî gradi di anormalità nell' estrinsecazione della volontà umana, non dipendenti da un artificioso frazionamento dell' energia volontaria, ma bensì dalla varia intensità dell'energia inibitoria. Così l' azione umana assume di fronte alla società il suo giusto valore, essendo disforme nella realtà obbiettiva da quello che l' agente aveva soggettivamente calcolato.

Ci pare sia da annettere grande importanza a ciò che si trova embrionalmente nel Carrara come causa

di variazione nel grado della forza morale del delitto, sotto il nome di *cause ideologiche* (1).

Il Carrara restringe le cause ideologiche all'*ignoranza* ed all'*errore*. Or bene; noi allarghiamo la sfera dell'una e dell'altro, e li consideriamo come stati permanenti di certe intelligenze, non come momenti eccezionali. Annettiamo grande importanza allo stato intellettuale nel calcolo dell'imputabilità, e, senza fare una indiscreta discussione, diciamo subito che per questa via giungeremo alla grave conclusione che l'assioma dell'oggi: tutti sono eguali davanti alla legge — è uno dei più grandi assurdi, che si sieno pronunciati mai. Al contrario, esistono delle immense differenze nella società tra il merito dell'azione dell'uno contrapposto a quello dell'altro, e quindi tra l'imputabilità dell'uno e dell'altro. Il ricco e il povero, il sapiente e l'ignorante, l'ateo e l'uomo religioso, l'educato e il rustico... sotto l'egida d'un principio errato si proclamano eguali, ma per natura non lo sono. Il pensiero, la valutazione, la volizione dell'uno non valgono quelle dell'altro. E si deve deplorare se oggi, grazie al principio, si punisce in proporzione con maggior rigore il rozzo ed ignorante contadino, che ruba un paio di polli, in confronto del grande delinquente, che truffa i milioni con un « lavorìo sottile di mano e d'ingegno »; e che sieno eguali dinanzi alla legge le azioni compiute da un professore di Università come quelle di un cenciaiuolo, che quasi ignora di vivere! E quindi, invece di lasciare all'arbitrio del giudice d'aggiustare questa grossa partita nei ristrettissimi limiti delle *cir-*

(1) Carrara, op. cit. vol. I. pagg. 206 - 216.

*costanze attenuanti,* fa d' uopo integrare, con una disposizione tassativa la posizione dell' uomo di fronte alla legge: allora solo sarà ottenuto lo scopo vero e finale dei codici e delle pene.

Dunque c' è un elemento soggettivo di cui bisogna tener conto, perchè è desso che costruisce completamente la forma criminosa, che rende punibile un' azione in confronto d' un' altra. Non bisogna pretendere di sviscerare troppo a fondo l' essenza di questo elemento; ma ad ogni modo giova ammettere ch' esso sta nella volontà umana. Qualunque siasi, questa appare come un fatto reale pratico, che divide esattamente le azioni punibili da quelle non punibili. È erroneo e fatale ai buoni risultati prescinderne, perchè la volontà, determinandosi alla scelta a seconda dei motivi che le si presentano, può esser diretta dall' abile legislatore ed educatore mediante opportuni mezzi di terapia individuale e sociale. Nella valutazione poi dell' elemento soggettivo è pericoloso procedere per gradi, ma conviene ammettere la partecipazione intellettuale intera o nulla; mentre dall' altro canto una graduazione esiste nell' orientarsi dell' intelligenza stessa rispetto ai fatti esterni, avvicinandosi più o meno alla vera interpretazione del valore giuridico e pratico dell' azione umana.

Non possiamo omettere alcune brevi osservazioni intorno alla coazione ed all' impeto degli affetti, che hanno tanta parte nello stabilire il grado del delitto in rapporto alla volontà dell' agente.

La *coazione,* secondo la definizione del CARRARA (1), è il costringimento che l' aspetto di un male grave im-

(1) CARRARA, op. cit. vol. I. §§ 284 - 331.

minente esercita *sull' animo* dell' uomo e ne violenta le determinazioni. Tale costringimento si può osservare in due casi diversi: *azione - reazione.*

L'*azione* si ha quando il movimento volontario del coatto subisce la *passività* completa della coazione — la *reazione* quando il movimento stesso è generato dalla *attività* umana che si oppone alla coazione.

In ogni caso, come nota CARRARA, vi è concorso di volontà, giusta l' adagio *coactus volui tamen volui,* ed il fatto è perfettamente *imputabile* a chi l' ha commesso. Però, data la necessità di scegliere tra il male altrui ed il proprio, è naturale che il comune degli uomini non istia molto a decidere; ed è appunto chi ha volontariamente posto quella necessità, cui spetta di rispondere anche del fatto altrui. In questo caso non basta la volontà, la piena e perfetta partecipazione intellettuale, a costruire la forma delittuosa, mancando la spontaneità dell' iniziativa volontaria. Il fatto, pur imputabile, non è affatto punibile; l' elemento psichico non è perfetto nei suoi periodi di genesi e di risoluzione: la genesi della partecipazione al fatto sta non nell' iniziativa del coatto, ma in quella del coazionante — e la risoluzione non può bastare a dare ad un fatto umano un carattere di azione normale.

L'*impeto degli affetti* rappresenta, secondo CARRARA, una coazione sulla facoltà volitiva, per cui si precipita la determinazione criminosa, e con facilità maggiore si dimenticano gli ostacoli della legge proibitiva. È un temporaneo squilibrio delle facoltà apprezzative prodotto nell' acme d' un movimento passionale. Noi non accettiamo la divisione fatta di passioni *cieche* e passioni *ragiona-*

*trici*, perchè è contraria all'elementare concetto di passione, condizione abnorme, la qualifica di ragionatrice, condizione perfettamente normale. È naturale che qui non si tratti dei fatti normali, i quali rientrano in un campo diverso dal nostro. La passione, considerata come un temporaneo squilibrio delle facoltà apprezzative, dà all'atto umano un valore caratteristico; poichè, come dicemmo più su, esso apparisce disforme da quello che realmente è in rapporto alla volontà dell'agente. Tale disformità tra la figura esteriore del fatto e la posizione morale che il fatto ha nel mondo psichico dell'autore, importa non già una *scusante*, come dice CARRARA, ma una correlativa disformità nell'interpretazione tra il valore del fatto come apparisce, e quello del fatto vero.

Da ultimo, quello che integra la delittuosità d'un fatto umano, cui l'uomo abbia intellettualmente partecipato, è l'*elemento giuridico*.

Noi abbiamo cercato di distinguere nettamente la *immoralità naturale* dal *delitto;* e, riportandoci a quella distinzione importantissima, notiamo come un fatto dell'uomo, quantunque voluto, non è un delitto sebbene sia una vera immoralità naturale. Ad integrare la forma delittuosa occorre eziandio il *divieto della legge*, e in ciò sta appunto l'elemento giuridico. Il quale non è affatto una costruzione intellettuale, un aspetto metafisico, ma una vera e propria *condizione di fatto*.

La collettività, per mezzo degli organi proprî, inibisce all'individuo alcune azioni, e sanziona il divieto con la coazione della forza sociale nel caso che il comando non sia osservato. Il conflitto tra il fatto dell'uomo e la legge

costituisce l'elemento giuridico, per il quale è legittimato l'intervento della forza sociale contro il trasgressore. Il contenuto di un' azione non basta a farne un delitto: occorre necessariamente che essa sia proibita dalla legge, e che sia stata commessa in onta alla proibizione. È manifesta l'importanza di questo elemento, il quale in pratica è l'unico raggio di luce, che permetta di distinguere nettamente le azioni perseguibili da quelle lecite e non perseguibili: l'unico termine di confronto, per valutare dal punto di vista sociale il contenuto delle azioni umane.

I positivisti della nuova scuola, che non mettono a base del delitto questo elemento, sono in fatto figli d'un preconcetto metafisico, poichè la legge è una forza concreta della collettività, e l'azione proibita dalla legge è in uno stato di fatto; mentre, di fronte alla natura, lo stato di fatto sparisce, e rimane la costruzione intellettuale. Anche noi abbiamo saputo riconoscere che definire il delitto semplicemente come divieto della legge è un circolo vizioso, una specie di petizione di principio: ma però il divieto della legge non sparisce, bensì rimane e deve aggiungersi come *elemento di fatto*. La legge vieta un'azione, ch'è riconosciuta dalla collettività come dannosa: la genesi del divieto giustifica, di fronte alla natura dell'organismo sociale, la plausibilità del divieto stesso — il fatto del divieto crea un rapporto obbligatorio, dal quale deriva la delittuosità della violazione.

18. Dobbiamo concretare, dopo tante apparenti divagazioni, il nostro pensiero intorno alla teoria del delitto. Ne demmo già una definizione; ma quella non basta

a dimostrare qual posto essa assuma nella nostra creazione di sistema.

L' aver detto che il delitto è un *fatto umano che offende il senso sociale d' una collettività e si oppone così nell' idea della collettività stessa, direttamente o indirettamente al bene pubblico,* non è altro che la conclusione d' una ricerca storico positiva, per vedere se, oltre al *concetto legale* di delitto vi avesse per avventura un *concetto umano,* dipendente in via diretta dalla natura dell' uomo. Conclusione, per giungere alla quale abbiamo osservato che il delitto naturale della scuola positiva, un' azione cioè avente lo stigma perpetuo della criminosità, nella storia umana *non esiste;* e che, di fronte all' economia psico - fisiologica dell' uomo in sè e in rapporto coi simili, *esiste l' immoralità naturale,* positivamente risolubile *nell'atto che contrasta la destinazione funzionale.*

Ci resta da dire come, non più storicamente ma nella legislazione positiva, il fatto umano, che offende il senso sociale d' un popolo, assuma la forma di delitto.

In senso scientifico l'espressione: il delitto è un atto contrario alla legge, non è sostenibile; di fronte alla metafisica ontologica del delitto è un circolo vizioso. Ma in pratica corrisponde alla realtà, perchè appunto il legislatore, almeno nelle grandi linee dell' opera sua, è uno specchio fedele, un interprete sapiente dell' inconscio senso sociale proprio del popolo, in mezzo al quale vive. Altro è dire infatti che *la legge vieta il delitto,* e dire che con la semplice sua disposizione *crea la criminosità dell' atto:* nel primo senso, come coincidenza storica, la definizione del Carrara è esattissima.

La genesi della criminosità è un processo preliminare, dovuto ad un' intricata serie di rapporti tra l' uomo e la natura morta e viva, che lo circonda; ne segue il processo di *formazione* del delitto, come figura legale, la quale a tal punto è un vero e proprio *ente*, distinto dal fatto che lo costituisce, e determinato dal contrasto con la legge.

La storia del delitto percorre questa curva: l'atto è considerato *innocuo*, l' atto è considerato come *ostile* al senso sociale, l' atto è sanzionato dal legislatore come *proibito*. Ed ecco foggiata la criminosità legale: dall'atto illecito per concetto si arriva all' atto illecito per proibizione.

È in questo modo che si può accettare in parte la teoria del CARRARA essere il delitto legale non un ente di fatto, ma un *ente giuridico*, non un' azione, ma una *infrazione*, costituito cioè dai rapporti di *fatto* che intercedono tra l' azione e la legge. L' azione si considera delitto in quanto chi l' ha compiuta *non doveva compierla*, cioè nella scelta dei motivi ha trascurato quello della *proibizione*.

Ed ecco chiarissimo il nostro concetto.

L' esame positivo ha dimostrato che il delitto, comune a tutti i popoli nella sua formola, varia da popolo a popolo nel suo contenuto. Il delitto è dunque una costruzione artificiale, che non può trovar riscontro in un fatto isolato nell' economia della natura, ma solo nei rapporti sociali, considerati nella loro sottoposizione alla coazione legale. Bisogna distinguere poi dal delitto l' *immoralità naturale*, la quale rappresenta l' anomalia nel campo biologico: trova quindi il suo riscontro nell' economia della

natura, e può studiarsi fisiologicamente. Questa nulla ha da fare con quello, e chi li confonde si pone a pericolo di naufragare. Di quello s'occupa il diritto penale, il giurista; di questa il moralista, il filosofo, il naturalista, il fisiologo, il medico.

Nessuno esclude poi che queste due forme, per quanto distinte nella loro entità reale, s'intreccino e si confondano nella pratica. Ciò importa una difficoltà nello studio, non l'assurdo nel sistema.

Infatti ci sono delle azioni, e saremmo per dire nella maggioranza dei casi, che contraddicono così alla moralità naturale come alle norme giuridiche. L'omicidio, lo stupro, la poliandria, la violenza in ogni caso, sono azioni contrarie così all'una come alle altre, ma per diversi motivi: alla prima perchè non seguono anzi contraddicono la legge della destinazione dell'uomo, dell'unione sessuale, della forza, ecc.; alle seconde invece come a quelle che tutelano l'uomo, la generazione, il pudore, la libertà individuale, ecc. Le finalità dell'una e delle altre sono praticamente distinte. Tanto distinte che più d'una volta occorse di vedere tra loro una perfetta antinomia, come di presente a proposito della prostituzione. Questa è naturalmente immorale, perchè s'oppone alla destinazione funzionale degli organi e delle energie sessuali, nella femmina rendendo sterile e nell'uomo impedendo il corso normale nel germe fecondativo. Un altro esempio evidente dell'antinomia storica suddetta si trova nelle legislazioni, come nella nostra militare, ov'è sanzionata la pena di morte. Di fronte alla natura un'esecuzione è pari ad un feroce assassinio: si spegne una vita, una funzione che dalle leggi naturali era destinata a proseguire: di fronte alla collettività è pienamente legittima.

E qui cogliamo il destro per dire che non ci fu dato mai di comprendere come si concilî, da certi trattatisti, la ineccepibile giustizia di questo assassinio legale, nella massima parte dei casi richiesto da una vera necessità sociale, coll' immoralità naturale dell' azione. O si ammette l' importanza dell' intenzione nell' agente — e sparisce allora tutta intera la teoria del delitto fisiologico della nuova scuola; o s' ammette l' esistenza d' un rapporto reale tra il fatto umano e la volontà sociale, espressa nella legge — ed allora si ritorna nel campo nemico, al delitto *ente giuridico*. Nè vale la mezza ragione che spillano dal proprio cervello, senza controllo di fatti, i sociologi, dicendo che sta appunto in questo rapporto tra azione e società, rapporto non giuridico, ma di necessità fisica (lotta per la vita), la giustificazione della misura punitiva sopra accennata. Noi dimostrammo nell' antecedente capitolo che la sociologia non è la base del diritto penale, ma invece una scienza ausiliaria al pari della statistica, dell' antropologia e della psichiatria; dimostrammo che le conclusioni della sociologia restano nel campo descrittivo; è una scienza statica, mentre quella del diritto penale è essenzialmente dinamica. Dimostrammo con ciò che la giustificazione sociologica dell' esecuzione capitale non soddisfa a spiegare questo intervento contro natura e non attinge allo scopo. Or bene, non risulta forse chiaro che la legittimità di tale intervento è spiegata, in modo esauriente, dalla costruzione giuridica, dal rapporto cioè tra il fatto e la volontà sociale?

Ed eccoci al delitto legale, che è un fatto, ma costituente un' *infrazione*, dall' esistenza della quale deriva la criminosità. Rientriamo così là ove forse il lettore non

credeva; siamo arrivati, per altra via, alle conclusioni della scuola classica.

Diamo quindi la nostra definizione del delitto, come conclusione di queste osservazioni, sintesi di una lunga e faticosa peregrinazione nel campo disagioso e incespicato della lotta scientifica, in mezzo all'acerba burrasca, che tanti trascina, quali per servile devozione, quali per l'amor della gloria.

Secondo noi sarebbe dunque questa la vera *definizione positiva del delitto:*

« *Il delitto è un fatto umano, contrario al senso so-*
« *ciale d'una collettività, che nell'idea della collettività*
« *stessa si oppone al bene pubblico, commesso volonta-*
« *riamente in opposizione alla volontà sociale espressa*
« *nella legge* ».

## CAPITOLO TERZO

## EZIOLOGIA E PATOLOGIA DEL DELITTO

19. Antropometria del delinquente: anatomia patologica — 20. Biologia e psicologia del delinquente — 21. Patogenesi: i pretesi fattori antropologici - i caratteri dei delinquenti - il delinquente-tipo — 22. L'epilessia: sintomatologia - caratteri - specie — 23. La pazzia morale — 24. Delinquente d'impeto - delinquente d'occasione — 25. L'eredità — 26. Fattori naturali: condizioni topografiche, climatiche - alimentazione — 27. Fattori sociali: inadattamento, ineducazione, immoralità, irreligione - fattore economico: la distribuzione della ricchezza, la miseria e la sacra fame dell'oro - fattori speciali: addensamento di popolazione e meretricio — 28. Fattore psico-nervoso: alcoolismo - influenza indiretta — 29. Classificazioni dei delinquenti: critica - specchio sinottico dei risultati positivi — 30. Il delitto e la scienza moderna: conclusione.

19. Ammesso il principio che il delitto rappresenti, nell'economia dell'organismo umano, una manifestazione d'anomalie della compagine psico-fisiologica era necessario che il positivista cementasse l'intuito primo colla analisi sperimentale, ponendosi a studiare sul morto e sul vivo, alla ricerca della forma concreta delle anomalie stesse e delle loro leggi.

La patologia criminale cerca appunto sul morto le anomalie organiche proprie della malattia delitto; ed in

realtà si occupa di notare tutte le differenze specifiche, che presenta il cadavere d' un delinquente in confronto del cadavere d'un onesto, senza fissare preventivamente le relazioni che possono esistere tra la malattia e gli organi.

I difetti fondamentali della patologia criminale, quale si presenta in concreto dopo gli studi fatti e le relazioni che dei medesimi furono pubblicate, sono due. Il primo è quello di posare le proprie basi sopra un preconcetto di ricerca, che cioè l' anormalità riscontrabile nel delinquente sia perciò solo un prodotto patologico: la qual cosa, se ben ci apponiamo, è appunto da dimostrare lungi dal poter servire di assioma. Il secondo è un difetto di metodo, pel quale da un numero limitatissimo di osservazioni, talora inferiori a 100, si vuole determinare la percentuale: eppure riesce d' intuitiva evidenza il canone matematico che il valore approssimato d' una percentuale sta al valore assoluto come il numero delle osservazioni fatte al numero delle osservazioni possibili (1).

---

(1) P. es. non è *assolutamente erroneo* il ridurre ad espressione percentuale, un risultato ottenuto da *cinque o sei* osservazioni? non si compromette in tal guisa la serietà di tutto un intero lavoro? Così il LOMBROSO, citando il libro del MACÉ, *Mon musée criminel*, espone le seguenti percentuali :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Su | 6 truffatori | se ne riconoscono | 3 col tipo | (50 %) |
| » | 9 ruffiani (?) | » | 5 » | (55 %) |
| » | 8 sodomiti | » | 1 » | (*perchè no 12,50 % ?*) |
| » | 52 assassini | » | 22 » | (42 %) |
| » | » | » | 3 col mezzo tipo | (*perchè no 5,3 % ?*) |
| » | 5 prostitute | » | 2 col tipo | (*perchè no 40 % ?*) |
| » | 15 ladre | » | 8 » | (52 %) |
| | . . . . . . . (??) . . . . . . . . | | 2 col mezzo tipo | (??) |

Riesce pur evidente che la percentuale si espone qualunque sia il numero delle osservazioni fatte, salvo il caso che il risultato non sembri confortante, come pei sodomiti, assassini mezzo tipo, prostitute e . . . . (?) — LOMBROSO, *Le più recenti scoperte ed applicazioni della psich. ed antr. crim.* Bocca, Torino, 1893; pag. 102. — VIRGILIO ROSSI nell' *Introduzione* agli

Non volendo estenderci molto su tale materia, ci limiteremo ai risultati esposti da LOMBROSO nell' ultima edizione del suo *Uomo delinquente,* ottenuti con pazientissimo ed amoroso studio, controllati con le osservazioni e coi pareri di altri sperimentatori ed esposti con quell' arte maestra, che non si può certo negare al fondatore della scuola antropologica criminale.

L' esame del cranio, eseguito su 383 esemplari, non dette un risultato corrispondente al desiderio, come s'esprime il LOMBROSO. A parte che non c'è affatto ragione che il positivista si compiaccia con desideri aprioristici, noi diamo importanza massima ai risultati negativi ottenuti. Per noi è fondamentale il principio che, se si deve tenere a calcolo ciò che si trova nelle esperienze sull' uomo delinquente, non si deve dimenticare il fatto negativo di non aver trovato.

Quanto si è detto e scritto sulle relazioni ipotetiche tra capacità cranica ed intelligenza, non ha bisogno di essere ripetuto: basta ricordare che la constatazione positiva non è ancora giunta a determinare il valore di una tale ipotesi. Lo studio della capacità cranica poi dei

---

studi sopra una *Centuria di Criminali* (Bocca, Torino, 1888; pag. VII sgg.) rispose all' obbiezione, sulla scarsità delle osservazioni, grido d' obbligo (egli dice) di tutti gli avversari dell' antropologia cirminale, con questo povero argomento: quando gli avversari, di fronte ai dati raccolti dall' esame di più che 5000 delinquenti, gridano ancora: vogliamo il grande numero, base *unica* di serie induzioni — si può essere certi che non si arrenderanno ancora, quando i cinquemila diventassero centomila, perchè questo sarà sempre un piccolo numero dinanzi ad un miliardo. E nel campo del sofisma essi hanno buon giuoco, perchè un numero per quanto grande potrà sempre essere dimostrato piccolo di fronte all' infinita schiera di numeri più grandi di esso.

Però egli ammette un limite nel *numero sufficiente;* ed è appunto questa sufficienza che non s' è peranco raggiunta.

delinquenti, posta a confronto con quella dei normali, ha dato risultati incerti. Infatti dall' esame comparativo di 121 crani di delinquenti italiani e 328 normali si ebbe: capacità cranica da 1101 a 1300 un po' più frequente nei delinquenti esaminati

» da 1301 a 1350 si aumenta la frequenza nei delinquenti esaminati

» da 1351 a 1400 segue l'aumento della frequenza nei delinquenti esaminati

» da 1401 a 1450 minima differenza

» da 1451 a 1500 un po' più frequente nei delinquenti esaminati

» da 1501 a 1550 notevole frequenza fra i normali esaminati

» da 1551 a 1600 minima differenza

» da 1601 a 1650 un po' più frequente nei delinquenti esaminati

» da 1651 a 1700 minima differenza

» da 1701 a 1800 mancanza nei delinq. es.

Da ciò apparisce che non è possibile formulare una relazione tra la capacità cranica e la delinquenza; la maggior frequenza della capacità minima e la mancanza di capacità massima tra i delinquenti appariscono piuttosto come fatti accidentali anzichè [specifici. Basata su 121 crani di delinquenti l' esperienza non può essere completa, ed è ragionevole che la capacità massima, rara pur tra i normali, siasi riscontrata tra questi, ch' erano rappresentati da 328 esemplari e non tra i primi, rappresentati da un numero notevolmente minore. Scelti a caso 121 crani di delinquenti, non v'è alcuna ragione positiva per credere che quel numero sia sufficiente a rappresen-

tare la scala completa dei tipi possibili; ed è invece prudente ammettere che possa esservi tra i 121 una pluralità accidentale di tipi in confronto di altri. Quest' osservazione, inerente al metodo, si potrà ripetere in altri luoghi; però non era da tacerla qui, ove risulta evidente e spontanea.

Distinguendo in successive indagini, le capacità craniche dei delinquenti secondo i delitti loro ascritti, LOMBROSO ci offre i seguenti risultati:

capacità cranica da 1101 a 1150 manca negli assassini, debole frequenza nei ladri, manca nei normali
» da 1151 a 1200 manca negli assassini, notevole aumento di frequenza nei ladri, debole frequenza nei normali
» da 1201 a 1250 manca negli assassini, manca nei ladri, debolissima frequenza nei normali
» da 1251 a 1300 notevole frequenza negli assassini, debole frequenza nei ladri, maggiore nei normali
» da 1301 a 1350 diminuita frequenza negli assassini, notevole frequenza nei ladri, debole frequenza nei normali
» da 1351 a 1400 notevole frequenza negli assassini, ladri e normali
» da 1401 a 1450 notevole frequenza negli assassini, ladri e normali
» da 1451 a 1500 notevole frequenza negli assassini, notevolissima nei ladri, notevole nei normali
» da 1501 a 1550 debole frequenza negli assassini, notevolissima nei ladri, notevole nei normali

capacità cranica da 1551 a 1600 notevole frequenza negli assassini, debole nei ladri, notevole nei normali
» da 1601 a 1650 notevole frequenza negli assassini, manca nei ladri, mediocre nei normali
» da 1651 a 1700 debole frequenza negli assassini, più debole nei ladri, debole nei normali
» da 1701 a 1750 manca negli assassini e ladri, minima nei normali
» da 1751 a 1800 manca negli assassini e ladri, minima nei normali
» da 1801 a — manca

Riportiamo le conclusioni del LOMBROSO sulla capacità cranica del *delinquente pazzo* (1), senza commenti.

« Le *grandi capacità craniche* prevalgono (studiando « su 100 pazzi condannati) più che nei criminali (?), sopra « tutto nei feritori, grassatori, e *scarseggiano le piccole* « *specialmente negli incendiari e ladri.* » Ed aggiunge questa tavola:

| | | |
|---|---|---|
| capacità cranica | da 1350 a 1400 | 2.43 % |
| » | da 1400 a 1500 | 12.19 |
| » | da 1500 a 1550 | 43.90 |
| » | da 1550 a 1600 | 24.39 |
| » | da 1600 a 1700 | 14.63 |
| » | da 1700 a 1750 | 2.43 |

Dal confronto di questi risultati con quelli prima esposti, emerge ancor più chiara la relatività del valore degli uni e degli altri. Invero, esaminati i delinquenti *genericamente* contro i normali s'ottenne come frequenza

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol 2, pag. 193.

massima nei delinquenti la capacità cranica da 1351 a 1400, e massima nei normali da 1501 a 1550 — esaminati poi *specificamente* i delinquenti e divisi in omicidi e ladri, s'ottenne a riscontro la capacità da 1351 a 1400 così nei delinquenti (16,9 e 11,7 %) come nei normali (12,9 %), e si vide la capacità da 1501 a 1550 diventare di minor frequenza nei normali (14,6 %) in confronto dei ladri (17,6 %). Da tale osservazione è ragionevole inferire che l'esame generico dei delinquenti obbliga, nella valutazione dei risultati, a riserve non piccole; infatti, posta una ignota relazione tra la delinquenza e la capacità cranica, davanti a tale relazione il fatto della delinquenza è profondamente diverso dall'essere delinquenza - furto o delinquenza - assassinio. Le capacità minime offrono (da 1101 a 1150) il 0 % negli assassini e invece il 2,9 % nei ladri; quelle da 1151 a 1200 offrono il 0 % negli assassini di fronte all' 11,7 % nei ladri. Ponga mente il lettore a tale grave difformità; tanto più grave se si pensa che avviene nelle minime capacità, che sarebbero un indizio patologico secondo i canoni degli antropologi.

A risultati consimili si arriva coll'esame della capacità cranica nella donna criminale (noi ci occupiamo solo di questa). Eccone i dati

capacità cranica da 1000 a 1100 frequenza doppia nelle normali

» da 1100 a 1200 frequenza notevolissima nelle delinquenti

» da 1200 a 1300 frequenza doppia nelle delinquenti

» da 1300 a 1400 notevole frequenza nelle delinquenti

capacità cranica da 1400 a 1500 frequenza doppia nelle normali
» da 1500 a 1600 frequenza notevolissima nelle normali
» 1600 — manca nelle delinquenti.

Or bene, nelle delinquenze specifiche della donna si ottiene la minima capacità nella delinquenza omicidio (1238) poi nell'assassinio (perchè pei delinquenti non si fece questa separazione?) (1253) e finalmente nel furto (1261); la capacità sale dall'infanticidio (come si distingue *naturalmente* all'omicidio?) (1280) al ferimento (1314) all'incendio (1328).

Appare chiaro che le variazioni della capacità cranica nella donna delinquente non sono omologhe a quelle dell'uomo; e ciò non solo è difficilmente spiegabile, ma mette innanzi il dubbio sul fondamento positivo del presunto elemento naturale del delitto. Nei maschi la minima capacità sarebbe data dai ladri, nelle femmine dalle omicide ed assassine: l'omicidio (assassinio?) invece nei maschi dà una capacità cranica non minima, e di riscontro sta nella femmina il furto. Tali osservazioni condurrebbero dunque all'assurdo che, di fronte alla capacità cranica, esiste una equivalenza tra il furto nel maschio e l'omicidio nella femmina, e viceversa.

Nella media le delinquenti avrebbero una capacità cranica secondo Lombroso superiore (1322) alle normali (1310-1316); secondo Mingazzini inferiore (1265) alle normali (secondo Nicolini 1310 Mantegazza e Amedei 1322), secondo Marro inferiore (1477) alle normali (1508); secondo la Tarnowsky, che sperimentò su Russe della stessa età e paese, appena inferiore (ladre 1462,4) alle

normali (contadine 1465,3; donne colte 1466,8) ma notevolmente superiore alle meretrici (1452,3) (1).

È da ricordare che la capacità cranica è funzione della toracica, dell'altezza, della larghezza e del sesso dell'individuo; e, salvi gli estremi, non è certo positivo esporre la cifra della capacità senza il confronto con gli altri dati, quando son questi che determinano la sproporzione, in che sta la possibile anomalia. È una mancanza troppo grave perchè non si debba preoccuparsene, e il LOMBROSO stesso non se ne lasciò sfuggire l'aiuto logico quando (per isbarazzarsi d'un'obbiezione, che scaturisce dai lavori del RANKE (2) che trovò una frequenza notevole della capacità massima nei delinquenti in confronto dei sani, al contrario del LOMBROSO) adduce il motivo che la delinquenza specifica degli esaminati era l'assassinio, e che gli assassini sono alti di statura.

Tale notata mancanza ci deve mettere in guardia contro le conclusioni affrettate e unilaterali, le quali sono di massimo danno al vero progresso scientifico.

In generale, commenta il LOMBROSO, quando le grandi capacità nei rei non sono effetto di idrocefalia, sono giustificate da una intelligenza più vivace del normale. E seguono esempi. Che la grande capacità giustifichi una vivace intelligenza è conforme ai canoni antropologici; ma che, per lo contrario, questa giustifichi quella è una asserzione gratuita e punto esatta. L'intelligenza è forza localizzata nel cervello; ma nessuno pensò mai di sostenere che il cervello o il cranio sieno una funzione dell'intel-

---

(1) Cfr. LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I. pag. 139; *Donna del.* pagg. 263-310. — MARRO, op. cit. pag. 403.

(2) RANKE, *Beitrage zur Physichen Anthrop. der Bayern,* 1885.

ligenza; e ciò risulta erroneo anche quando si pensi che la grandezza e la conformazione craniche preesistono all' energia intellettuale.

Veniamo ora alle esperienze fatte sulla *circonferenza cranica.*

Secondo le cifre esposte in una tavola di confronto tra le circonferenze craniche di delinquenti tedeschi (Bonn) e quelle di normali tedeschi (215), si può rilevare:

circonferenza cranica da 476 a 480 manca
» da 485 a 490 sensibilmente vicine nei delinquenti e nei normali
» da 491 a 500 notevole frequenza nei normali
» da 501 a 510 più notevole frequenza nei normali
» da 511 a 520 notevole frequenza nei normali
» da 521 a 530 un po' più frequente nei delinquenti
» da 531 a 540 un po' più frequente nei delinquenti
» da 541 a 550 notevolissima frequenza nei delinquenti
» da 551 a 560 piccola frequenza solo nei delinquenti
» da 561 a 570 minima frequenza solo nei delinquenti
» da 571 a 574 un po' più frequente nei delinquenti

Dall'esame della circonferenza cranica in delinquenti *specifici* comparativamente ai normali, come risulta da una tavola offerta dal Lombroso, si ottiene:

circonferenza cranica da 461 a 470 mancante nei ladri, eguale negli assassini e normali
» da 471 a 480 mancante nei ladri ed assassini, minima nei normali
» da 481 a 490 debole frequenza nei normali, minore nei ladri, minima negli assassini
» da 491 a 500 aumentata frequenza nei normali, minore negli assassini, più debole nei ladri
» da 501 a 510 massima nei ladri, elevata pure negli assassini, debole nei normali
» da 511 a 520 debole nei normali, minore negli assassini, minore nei ladri
» da 521 a 530 elevata frequenza negli assassini, debole nei normali, più debole nei ladri
» da 531 a 540 debole nei normali e ladri, minima negli assassini
» da 541 a 550 minima nei normali ed assassini, manca nei ladri
» da 551 a 560 minima negli assassini, manca nei normali e ladri
» da 561 a 570 manca nei normali, assassini e ladri
» da 571 a 580 minima nei normali ed assassini, manca nei ladri
» da 581 a 600 manca nei normali, assassini e ladri

Sono da notarsi queste contraddizioni nei risultati: l' esame dei delinquenti generici avea dato un massimo di frequenza nella circonferenza cranica da 521 a 530, e un massimo di frequenza nei normali nella circonfe-

renza cranica da 511 a 520 — l' esame dei delinquenti specifici ci dà un massimo di frequenza nella circonferenza cranica da 501 a 510, e un massimo di frequenza nei normali nella circonferenza cranica da 511 a 520. Ora il massimo della circonferenza cranica trovato con la massima frequenza nei delinquenti generici non corrisponde a quello trovato nei delinquenti specifici; ma esiste la differenza notevolissima da 521-530 nei primi a 501-510 nei secondi. Inoltre, data pure una certa corrispondenza tra il massimo di frequenza nei normali risultante dall' una e dall' altra tavola, la corrispondenza è negativa considerando il progressivo aumento della frequenza da 521 a 574 (i normali hanno frequenze notevolmente inferiori) nella tavola dei delinquenti generici, confrontato con quello da 521 a 600 (i normali tendono ad essere superiori) nell' altra dei delinquenti specifici.

Dalle tavole del Ziino (1) si rilevano i dati seguenti sulla circonferenza cranica delle donne delinquenti

| circonferenza cranica | infanticide, omicide ecc. | ladre |
|---|---|---|
| da 461 a 470 | 0,94 % | 1,66 % |
| da 471 a 480 | 2,83 | 0,00 |
| da 481 a 490 | 11,31 | 21,66 |
| da 491 a 500 | 28,39 | 21,66 |
| da 501 a 510 | 29,24 | 38,33 |
| da 511 a 520 | 19,81 | 16,66 |
| da 521 a 530 | 0,94 | 5,00 |
| da 531 a 540 | 0,94 | 5,00 |
| da 551 a 560 | 0,00 | 1,66 |
| da 571 a 580 | 0,00 | 1,66 |

(1) G. Ziino, *Fisiopatologia del delitto ;* Napoli, Detken, 1881 — pagg 164 a 189.

Le medie aritmetiche, che esprimono qualche cosa solo nelle grandi comparazioni di fenomeni sostanzialmente uniformi, dànno 502 nelle infanticide, ree d' aborto ecc. 508 nelle omicide e feritrici e 505 nelle ladre; laddove dall'analisi seriale sopra recata appare che le infanticide, assassine ecc. che noi unimmo, hanno la massima frequenza nelle circonferenze craniche da 491 a 510, mentre nelle ladre la massima frequenza si verifica nelle circonferenze da 501 a 510, essendo relativamente alta e maggiore nelle assassine da 491 a 500 e da 511 a 520: e una frequenza maggiore si ha bensì nelle circonferenze da 481 a 490 per le ladre in confronto delle assassine, ma da 471 a 480 si ha il 2,83 % nelle assassine e il 0 % nelle ladre, contro ogni previsione, quando poi si osserva da 521 a 530 e da 531 a 540 il 0,94 % nelle assassine di fronte al 5 % nelle ladre, e da 551 a 560 e da 571 a 580 il 0 % nelle assassine e il 1,66 % nelle ladre.

La conclusione o non è possibile, o è contraria alla presunta microcefalia dei delinquenti ladri in confronto degli altri delinquenti.

Da una tavola della TARNOWSKY (1) si rileva che le donne normali offrono notevoli differenze a seconda che appartengono alla categoria delle *contadine* ovvero delle *donne colte*. Infatti le circonferenze craniche da 511 a 520 dànno una frequenza del 6 % nelle contadine e del 2 % nelle colte; da 521 a 530 del 20 % nelle prime e del 12 nelle seconde: da 531 a 540 del 28 % nelle prime e del 34 nelle seconde; da 541 a 550 del 24 % nelle une e del 40 nelle altre; da 551 a 580 dal 22 % in ambedue —

(1) Vedi nel LOMBROSO, *Donna delinquente;* pag. 312.

differenze notevoli, specie la penultima ch' è addirittura enorme, dinanzi alle quali confessiamo di non concepire una relazione naturale possibile tra la circonferenza cranica e l' educazione intellettuale, fatto estrinseco, accidentale, posteriore alla conformazione cranica. Oppure, se relazione dev' esservi, bisogna cercarla nell' eredità e nella razza; altrimenti le conclusioni antropometriche conducono all' assurdo, poichè dimostrano che *sempre* si può ottenere *un dato specifico* quando si costruisca una categoria del tutto artificiale e si confronti con un' altra. Ed è chiaro invece che, per esaminare con reale profitto una categoria in confronto d' un' altra, occorre che la classificazione sia in *rapporto naturale,* e non cervellotico, coi fatti che si ricercano.

Seguendo nell' analisi dei risultati ottenuti dalla Tarnowsky, in un confronto tra — donne contadine — donne colte — donne ladre — si osserva un notevole parallelismo tra la circonferenza cranica delle contadine e delle ladre:

| circonferenza cranica | contadine | ladre | colte |
|---|---|---|---|
| 504 - 510 | — | 4 | — |
| 511 - 520 | 6 | 11 | 2 |
| 521 - 530 | 20 | 29 | 12 |
| 531 - 540 | 28 | 24 | 34 |
| 541 - 550 | 24 | 21 | 40 |
| 551 - 580 | 22 | 11 | 22 |

Per cui l' assurdo si amplifica, e la conclusione si rende impossibile. Ad ogni modo resta constatato che la massima frequenza si ha nelle circonferenze da 541 a 550 nei delinquenti generici, da 501 a 510 nei ladri e da 521 a 530 negli assassini, essendo da 511 a 520 la media

nei normali — che la massima frequenza si ha nelle circonferenze da 501 a 510 (Ziino) nelle ladre ed assassine, essendo indeterminata la circonferenza media nelle normali; massima frequenza che appare invece nelle circonferenze da 521 e 530, secondo la Tarnowsky.

La mancanza totale di fondamento scientifico in tale ricerca, in cui, come dicemmo sopra, manca la corrispondenza tra la classificazione e i fatti che si studiano negli individui classificati, riesce palpabile dalla seguente tavola di Salsotto:

| circonferenza | avvelenatrici | assassine | infanticide |
|---|---|---|---|
| da 504 a 510 | 15 | 4 | 3 |
| da 511 a 520 | 40 | 19 | 21 |
| da 521 a 530 | 25 | 36 | 15 |
| da 531 a 540 | 10 | 25,6 | 30 |
| da 541 a 550 | 10 | 12,8 | 21 |
| da 551 a 580 | — | 6,4 | 10 |

Qual distinzione *naturale* può esservi mai tra chi uccide col veleno e chi uccide col pugnale? e qual differenza tra chi uccide un uomo e chi uccide un bambino? Si noti poi che l'*infanticidio* è un delitto di mera costruzione giuridica: *naturalmente* è del contenuto stesso dell'omicidio. Quindi è spontanea la domanda: *che cosa mai giustifica l'apparente irregolarità nella distribuzione delle varie circonferenze craniche dalle avvelenatrici alle assassine ed alle infanticide?* Secondo noi la giustificazione sta nell'errore di metodo, pel quale l'osservatore *presume* (apriorismo) che in 20 avvelenatrici, 100 infanticide, 130 assassine sieno contenute *tutte* le variazioni e *colla stessa forza quantitativa* con cui esistono nella massa immensa delle avvelenatrici, infanticide e assassine del genere umano.

Riportiamo una tavola con le percentuali di frequenza delle circonferenze craniche divise in serie di dieci da 500 a 590, ricavate dalle tavole del Marro, per ottenere un confronto tra *ladri* (distinti in ladri con scasso, borsaiuoli, domestici, in furti semplici e qualificati e truffatori) e *normali*:

| circonferenza cranica | Ladri con scasso | borsaiuoli | domestici | in furti semp. e qual. | truffatori | Normali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 0 °/o | 0 °/o | 0 °/o | 0 °/o | 0 °/o | 2 °/o |
| 501 - 510 | 0 | 0 | 2,08 | 0 | 0 | 2,00 |
| 511 - 520 | 2,43 | 7,50 | 6,25 | 4,08 | 0 | 5,00 |
| 521 - 530 | 4,87 | 17,50 | 6,25 | 4,08 | 3,89 | 18,00 |
| 531 - 540 | 21,95 | 10,00 | 16,66 | 22,44 | 10,25 | 18,00 |
| 541 - 550 | 19,51 | 10,00 | 27,08 | 18,34 | 25,91 | 15,00 |
| 551 - 560 | 31,70 | 25,00 | 20,82 | 34,69 | 35,06 | 13,00 |
| 561 - 570 | 14,63 | 20,00 | 12,50 | 10,20 | 18,18 | 17,00 |
| 571 - 580 | 4,87 | 10,00 | 8,33 | 6,12 | 2,59 | 7,00 |
| 581 - 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,89 | 3,00 |

Da questa tavola evidentemente risulta: 1° non essere positivo che i *ladri* in genere offrano una frequenza superiore ai normali nelle minime circonferenze craniche. La circonferenza minima di 500 fu trovata 2 volte in 100 normali e nemmeno una in 178 ladri esaminati — 2° la frequenza media è data nei normali da una circonferenza (521-540) *minore* della circonferenza (541-560) offerta con frequenza media nei ladri — 3° la divisione *artificiale* dei ladri in ladri con scasso, borsaiuoli, domestici, in furti semplici e qualificati, truffatori produce una enorme diversità nei risultati, mentre la percentuale dovrebbe essere stabile qualunque nome qualificativo si aggiunga a quello di *ladro* — 4° i ladri hanno con maggior frequenza le circonferenze medie (531-560) restando pur sempre col privilegio d'una maggior frequenza anche nelle circonferenze non medie (500-530 e 561-590).

Ed è matematicamente provato l'assurdo.

Esaminiamo in breve i risultati dall'esame dell'*indice cefalico.*

Togliamo dalle tavole del Marro i seguenti dati sull'*indice cefalico,* esponendoli col metodo seriale:

| Indice Cefalico | Assassini | Ladri con scasso | Ladri borsaiuoli | Ladri in furti s. | Ladri domestici | Ladri truffatori | Media ladri | Normali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °/₀ | °/₀ | °/₀ | °/₀ | °/₀ | °/₀ | °/₀ | °/₀ |
| da a 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,59 | — | 1,05 |
| da 75 a 79 | 7,50 | 6,34 | 10,00 | 4,09 | 16,66 | 9,09 | 9,23 | 9,47 |
| da 80 a 84 | 30,00 | 51,21 | 32,50 | 34,69 | 41,66 | 36,36 | 37,28 | 37,89 |
| da 85 a 89 | 56,50 | 31,70 | 50,00 | 51,02 | 33,54 | 38,96 | 41,04 | 37,89 |
| da 90 a 94 | 2,50 | 9,75 | 7,50 | 10,20 | 10,41 | 13,11 | 10,19 | 13,68 |
| da 95 a 99 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dalla tavola suesposta appare evidente un andamento irregolare nella distribuzione degli indici cefalici tra i delinquenti, e tra delinquenti e normali.

Infatti la *mancanza* di indici minori a 75 su 218 delinquenti esaminati di fronte a 1,05 °/₀ su 101 normali; la presenza del 2,59 °/₀, dedotto da 77 delinquenti truffatori (ladri) di fronte alla *mancanza assoluta* in 178 delinquenti ladri (con scasso, borsaiuoli, in furti semplici, domestici) esaminati; lo sviluppo parallelo ed equivalente tra le percentuali nei normali e le percentuali medie nei ladri, da cui risulta, in contrario alle previsioni, che i ladri offrono una maggiore frequenza da 85 a 89, entro i cui limiti sta pure la frequenza maggiore nei normali; il fatto ripetuto anco una volta della mancata relazione tra i risultati delle esperienze fatte sulle diverse categorie di ladri, quando l'*indice specifico,* dovrebbe risultare sempre, in qualunque modo divisi i delinquenti-ladri — tutto ciò rende impossibile una conclusione positiva.

Dall'esame delle donne delinquenti e normali per la ricerca dell'indice cefalico, si ottennero i seguenti risultati niente più chiari di quelli ottenuti dall'esame dell'uomo:

| Indice Cefalico | (Marro) % delinquenti | (Id.) % normali | Indice Cefalico | Tarnowsky contadine | Tarnowsky donne colte | Tarnowsky ladre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da 75 a 79 | 7,31 | 4,00 | da a 77 | 26 | 24 | 16 |
| da 80 a 84 | 36,82 | 36,00 | da 77 a 80 | 23 | 38 | 31 |
| da 85 a 89 | 46,34 | 36,00 | da 80 a 85 | 40 | 28 | 56 |
| da 90 a 94 | 9,75 | 24,00 | da 85 a | 10 | 10 | 3 |

Infine, trascriviamo una frase di Lombroso (1) sui risultati ottenuti dagli esami dell'*indice cefalico:* « l'in-« dice cefalico ha carattere troppo etnico, perchè pos-« siamo dar valore ai risultati ottenuti dai singoli osser-« vatori. » Ed è giustissimo.

Diamo una tavola dei risultati ottenuti dalle *misure facciali*, che togliamo da vari sperimentatori:

| | Uomini | delinquenti % | normali % |
|---|---|---|---|
| Diametro frontale minimo | da 85 a 90 | 2,1 | 3,3 |
| | 91 a 95 | 21,7 | 16,6 |
| | 96 a 100 | 32,6 | 48,3 |
| | 101 a 105 | 28,2 | 28,3 |
| | 106 a 110 | 10,8 | 3,3 |
| | 111 a 115 | 2,1 | 0 |
| | 116 a 120 | 0 | 0 |
| | 121 a 125 | 0 | 0 |
| | 126 a 130 | 3,1 | 0 |
| Diametro bizigomatico | da 121 a 125 | — | 4,8 |
| | 126 a 130 | 3,4 | 2,4 |
| | 131 a 135 | 10,2 | 1,3 |
| | 136 a 140 | 34,1 | 34,0 |
| | 141 a 145 | 28,2 | 29,2 |
| | 146 a 150 | 19,6 | 21,9 |
| | 151 a 155 | 4,2 | — |

| Donne | delinquenti % | normali % |
|---|---|---|
| da 95 a 100 | — | — |
| 101 a 105 | — | — |
| 106 a 110 | 24 | 18 |
| 111 a 120 | 67 | 24 |
| 121 a — | 6 | 8 |
| da 85 a 110 | 16 | 19 |
| 111 a 120 | 64 | 71 |
| 121 a 130 | 20 | 10 |
| 131 a 140 | — | — |

| | Uomini Rapporto | delinquenti % | normali % |
|---|---|---|---|
| Rapporto tra le altezze della faccia e della fronte | 18-19 | 2,6 | — |
| | 20-21 | 2,6 | — |
| | 22-23 | 3,5 | 2,2 |
| | 24-25 | 3,5 | — |
| | 26-27 | 13,1 | 4,4 |
| | 28-29 | 21,9 | 24,4 |
| | 30-31 | 14,9 | 20,0 |
| | 32-33 | 11,4 | 15,5 |
| | 34-35 | 9,6 | 13,3 |
| | 36-37 | 8,7 | 13,3 |
| | 38-39 | 2,6 | 4,4 |
| | 40-41 | 1,7 | — |
| | 42-43 | 1,7 | — |
| | 44-45 | 0,8 | 2,2 |
| | 46-47 | 0,8 | — |

(1) Lombroso, *Donna delinquente;* pag. 317.

| | Uomini | | | Donne | |
|---|---|---|---|---|---|
| | delinquenti °/o | normali °/o | | delinquenti °/o | normali °/o |
| **Diametro bimandibolare** | | | | | |
| da — a 100 | — | 7,3 | da 90 a 100 | 75 | 27 |
| 101 a 105 | 5,1 | 9,7 | 101 a 105 | 19 | 56 |
| 106 a 110 | 21,3 | 29,2 | 106 a 110 | 6 | 13 |
| 111 a 115 | 21,3 | 26,8 | 111 a 115 | — | 4 |
| 116 a 120 | 39,2 | 21,9 | 116 a 120 | — | — |
| 121 a 125 | 12,8 | 4,8 | | | |
| **Altezza della fronte** | | | | | |
| da 2,5 a 3,0 | 4,1 | — | | | |
| 3,1 a 3,5 | 5,7 | 3,8 | | | |
| 3,6 a 4,0 | 31,4 | 11,5 | | | |
| 4,1 a 4,5 | 23,9 | 40,3 | | | |
| 4,6 a 5,0 | 21,4 | 26,3 | | | |
| 5,1 a 5,5 | 8,2 | 15,3 | | | |
| 5,6 a 6,0 | 4,9 | 1,9 | | | |

Ci pare giustissima qui una conclusione di LOMBROSO: « *Purtroppo* da tutto questo cumulo di misure non emerge « che ben poca cosa. » L'illustre autore parla di misurazioni fatte su donne; e giunge a trovar naturale (dopo il *purtroppo*, inesplicabile nel libro d'un positivista spregiudicato) il risultato negativo.

È *naturale* senza dubbio un risultato statistico, perchè in ogni caso deve rispecchiare la natura; ma ciò che è artificiale è l'analisi, basata su preconcetti di ricerca del tutto ingiustificati: appare quindi *naturalissimo*, per altro conto, che un preconcetto gratuito (espresso magari con frasi di desiderio) non trovi riscontro nell'organismo della natura (1).

(1) Ecco la giustificazione data dal LOMBROSO alla proposizione sopra recata: « *Ciò è naturale* perchè, se le differenziazioni tra criminale ed onesto « all'esterno son già poche, lo sono ancor meno nella donna, in cui, come « abbiamo visto *nel cranio*, la stabilità è molto maggiore, e la differenzia- « zione molto minore, anche quando è anomala. » Vedi LOMBROSO, *Donna del.* pag. 323.

Ecco i risultati che raccogliamo, esponendoli a serie, dalle tavole del Marro e del Zino sul *peso e statura* nei delinquenti in confronto ai normali:

| | Peso | | | | | Statura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Uomini | | Donne | | Serie | Uomini | | Donne | |
| kg. | delinquenti | normali | delinquenti | normali | cm. | delinquenti | normali | delinquenti | normali |
| — a 24 | — | — | — | — | — a 124 | 0,25 | 2,00 | — | — |
| 25 a 29 | — | — | — | — | 125 a 129 | 0,50 | 2,00 | — | — |
| 30 a 34 | — | — | — | — | 130 a 134 | 0,25 | 6,00 | — | — |
| 35 a 39 | 0,26 | — | 0,32 | — | 135 a 139 | 1,00 | 7,00 | — | — |
| 40 a 44 | 0,82 | — | 2,66 | 8,00 | 140 a 144 | 1,50 | 5,00 | 7,00 | — |
| 45 a 49 | 4,38 | 6,00 | 10,66 | 4,00 | 145 a 149 | 3,25 | 3,00 | 13,00 | 16,00 |
| 50 a 54 | 13,14 | 10,00 | 20,66 | 24,00 | 150 a 154 | 7,50 | 6,00 | 34,00 | 36,00 |
| 55 a 59 | 27,67 | 18,00 | 25,32 | 28,00 | 155 a 159 | 18,50 | 12,00 | 25,00 | 28,00 |
| 60 a 64 | 24,10 | 16,00 | 14,66 | 16,00 | 160 a 164 | 29,25 | 16,00 | 15,00 | 16,00 |
| 65 a 69 | 16,43 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 165 a 169 | 23,75 | 15,00 | 5,00 | 4,00 |
| 70 a 74 | 6,84 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 170 a 174 | 10,25 | 18,00 | 1,00 | — |
| 75 a 79 | 4,38 | 10,00 | 4,00 | — | 175 a 179 | 3,00 | 6,00 | — | — |
| 80 a 84 | 1,64 | 8,00 | 0,32 | — | 180 a 184 | 1,50 | 2,00 | — | — |
| 85 a 89 | 0,26 | 2,00 | 0 | — | | | | | |
| 90 a 94 | — | — | 0,32 | — | | | | | |

A ragione il Marro ritiene controversa nella scienza la questione che concerne il peso e la statura dei delinquenti confrontati ai normali (1).

Thompson, già citato, trovò nei delinquenti il peso inferiore in media ai normali, e anche Virgilio ottenne gli stessi risultati. Lombroso, Pellizzari e Beretta, nello studio antropometrico cui già accennammo, si occuparono di confrontare il peso e la statura tra i diversi delinquenti specifici; e dalla comparazione del peso con la statura appare una prevalenza nei pesi inferiori ai normali. Nell'*Uomo delinquente* Lombroso nota come la statura dei delinquenti riproduce quasi sempre il tipo re-

(1) Marro, op. cit. pag. 69 sgg. e Lombroso, *Uomo del.* vol. I, pagg. 203, 259; *Donna del.* pag. 301 sgg.

gionale; in alcune regioni la media generale dei delinquenti è pari alla media normale, in altre è superiore a questa. Lo stesso autore dichiara che un tale risultato è contradditorio a quello di THOMPSON. Quanto al peso, i risultati ottenuti da LOMBROSO e FRANCHINI darebbero una media d'aumento di peso nei delinquenti: avendo riguardo alle delinquenze specifiche, il peso appare minimo negli incendiari e ladri e massimo nei truffatori.

È giustissima la riserva del MARRO, il quale dice che i suoi delinquenti erano generalmente da più mesi rinchiusi in carcere all'epoca dell'esame, e che perciò appunto i responsi del peso si trovavano di necessità modificati dalla influenza del vitto e delle altre condizioni proprie della detenzione.

Dalla tavola sopra esposta riesce evidente: *quanto al peso,* che nelle quote minime i delinquenti superano i normali, contrariamente all'asserzione del LOMBROSO (1); nelle quote medie i maschi delinquenti superano i normali e le femmine normali superano le delinquenti (contraddizione biologica); nelle quote massime i maschi normali superano i delinquenti e le femmine delinquenti superano le normali (altra contraddizione) — *quanto alla statura,* che nelle quote minime i normali superano i delinquenti e le delinquenti superano le normali; nelle quote medie i delinquenti superano i normali e le normali superano le delinquenti; nelle massime i normali superano i delinquenti e le delinquenti superano le normali (cumulo di contraddizioni).

A noi ogni conclusione riesce impossibile.

---

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. 1. pag. 206.

Veniamo ora a qualche accenno sullo studio delle anomalie caratteristiche del delinquente, le quali al dir di LOMBROSO compensano a mille doppi il positivista dei risultati poco soddisfacenti e niente conclusivi, ottenuti fin qui.

Esponiamo i risultati, che ricaviamo serialmente dalle tavole del MARRO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prognatismo | nei delinquenti | 2,77 °/₀ | nei normali | 1,98 °/₀ |
| Orecchie anomale | » | 12,07 | » | 19,80 |
| Seni frontali | » | 23,36 | » | 17,82 |
| Rilevatezza delle suture | » | 12,67 | » | 21,78 |
| Oxicefalia | » | 3,76 | » | 1,98 |
| Torus occipitalis | » | 4,75 | » | 9,90 |
| Plagiocefalia | » | 10,09 | » | 5,94 |

Riportiamo anche una delle tavole di maggiore importanza dovute alla sperimentazione di LOMBROSO e LEGGE (*Uomo delinquente,* vol. I. pag. 164).

| | Uomini | | Donne | |
|---|---|---|---|---|
| | delinquenti | normali | delinquenti | normali |
| Assimetria e plagiocefalia | 42,0 °/₀ | 20,0 °/₀ | 21,6 °/₀ | 17,2 °/₀ |
| Sclerosi cranica | 31,0 | 18,0 | 15,0 | 17,2 |
| Scomparsa delle suture | 37,0 | 25,0 | 26,0 | 13,3 |
| Sutura metopica | 12,0 | 11,0 | 5,1 | 10,0 |
| Ossa wormiensi | 59,0 | 52,0 | 46,0 | 20,0 |
| Osso epactale | 9,0 | 15,0 | 1,7 | 6,8 |
| Saldatura dell' atlante con l' occipite | 3,0 | 9,0 | 3,2 | — |
| Fossetta occipitale mediana | 16,0 | 18,0 | 3,2 | 3,4 |
| Foro Civinini completo o no | 15,0 | 27,0 | 8,1 | — |
| Ale esterne pterigoidee | 12,0 | 11,0 | 13,1 | — |
| Fronte sfuggente | 36,0 | 18,0 | 6,8 | 10,0 |
| Spina parietale del temporale | 19,0 | 2,0 | 6,6 | — |
| Arcate sopraciliari e Seni frontali sporgenti | 62,0 | 25,0 | 29,5 | 19,0 |
| Anomalie dei denti | 2,0 | 6,0 | 3,2 | 0,5 |
| Mandibole voluminose | 37,0 | 29,0 | — | 65,0 |
| » enormi | 10,6 | 4,5 | — | — |

| | Uomini | | Donne | |
|---|---|---|---|---|
| | delinquenti | normali | delinquenti | normali |
| Oxicefalia | 7,5 | 2,0 | — | — |
| Doppio foro sottorbitale | 18,0 | 6,0 | — | — |
| Subscafocefalia | 6,0 | 6,0 | — | — |
| Prognatismo | 34,0 | 34,0 | — | 10,0 |
| Zigomi sporgenti | 30,0 | 29,0 | — | 6,9 |
| Forte depressione della glabella nasale | 31,0 | 13,0 | — | — |
| Platicefalia | 22,0 | 15,0 | — | 0,1 |
| Assimetria obliqua della faccia | 25,0 | 6,0 | — | — |
| Accavallamento dei denti | 7,0 | 6,0 | — | — |
| Rigonfiamento dei temporali | 43,0 | 27,0 | — | — |
| Becco frontale della coronaria | 9,0 | 2,0 | — | — |
| Infossamento per le ghiandole Pacchioni | 50,0 | 29,0 | — | — |
| Fossa canina appiattita | 27,0 | 21,0 | — | — |
| Linea crotafitica spiccata | 59,0 | 29,0 | — | — |
| Sporgenza dell' angolo orbitale del frontale | 46,0 | 15,0 | 7,0 | 6,9 |
| Solco lungo il percorso del nervo sopra orbitale | 42,0 | 15,0 | — | — |
| Ossa vv. del pterion | 23,0 | 16,0 | 3,0 | — |
| Foro sottorbitale enorme | 10,0 | 6,0 | — | — |
| Femminilità | 6,0 | 15,0 | — | — |
| Virilità | — | — | 9,2 | — |
| Sutura internasale aperta | 63,0 | 4,5 | — | — |
| Anomalie del foro occipitale | 10,0 | 2,5 | 11,5 | — |

Riportiamo anche la tavola del LOMBROSO, in cui si sono serialmente distinte le frequenze percentuali secondo la delinquenza specifica.

| | | Ladri | Assassini | Infanticide | Ladre | Omicide | Avvelenatrici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronte sfuggente | % | 39,2 | 13,3 | 11,0 | — | 4,7 | — |
| Sclerosi | » | 28,5 | 6,6 | 11,1 | 33,3 | 5,0 | — |
| Fossetta occ. mediana | » | 28,4 | 13,3 | — | 8,0 | 24,0 | 75,0 |
| Sald. suture | » | 53,5 | 20,0 | 22,2 | 8,0 | 4,7 | 50,0 |
| Archi soprac. sporg. | » | 60,7 | 73,0 | 55,5 | 16,6 | 4,7 | 50,0 |
| Ossa vv. | » | 25,0 | 64,2 | 66,6 | 66,6 | 74,4 | 75,0 |
| Plagiocefalia | » | 10,7 | 33,3 | — | — | — | — |
| Platicefalia | » | 0,0 | 6,6 | — | — | — | — |

Il Penta (1), esaminando quattrocento delinquenti condannati, ebbe i seguenti risultati: soggetti sforniti d'anomalie 3 %, con 2 anomalie 3 %, con 3 e più anomalie 94 %, con la seguente distribuzione:

| | | |
|---|---|---|
| Orecchie scimmiesche | 56 | % |
| Prognatismo mascellare | 45 | » |
| Orecchie con tubercoli di Darwin | 45 | » |
| Zigomi grandi e sporgenti | 37 | » |
| Orecchie ad ansa | 35 | » |
| Plagiocefalia | 32 | » |
| Seni frontali grossi | 30 | » |
| Mandibole grandi | 29 | » |
| Mento grosso quadrato rientrante | 27 | » |
| Orecchie ineguali | 24 | » |
| Fronte sfuggente | 22 | » |
| Arcate orbitarie sporgenti | 21 | » |
| Fronte bassa e stretta | 19 | » |
| Emiatrofia facciale | 18 | » |
| Scafocefalia | 17 | » |
| Ernia inguinale | 16 | » |
| Anomalie dei genitali | 15.50 | » |
| Assimetria facciale | 15 | » |
| Anomalie dei denti | 12,50 | » |
| Labbra anormali | 12,50 | » |
| Microcefalia | 11 | » |
| Platicefalia | 7 | » |
| Emiatrofia di tutto il corpo | 7 | » |
| Deviazione della colonna | 7 | » |
| Acrocefalia | 6 | » |
| Naso camuso | 6 | » |
| Emiatrofia cranica | 5 | » |
| Strabismo paralitico | 5 | » |
| Piedi anormali | 4,50 | » |
| Mani anormali | 4,10 | » |
| Rachitide | 4 | » |
| Oxicefalia | 3 | » |

(1) P. Penta, in *Arch. di psich.* vol. XI pagg. 327 sgg.

| | |
|---|---|
| Trococefalia . . . . . . . . . . . . | 3 % |
| Orecchie sessili . . . . . . . . . . . | 3 » |
| Occhi minimi . . . . . . . . . . . | 3 » |
| Naso trilobato . . . . . . . . . . . | 3 » |
| Torace mal conformato . . . . . . . . | 2,20 » |
| Mammelle femminili . . . . . . . . . | 2,20 » |
| Nanismo . . . . . . . . . . . . . | 2,10 » |
| Infossamento dello sterno . . . . . . . . | 2 » |
| Idrocefalia . . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| Bocca larghissima . . . . . . . . . . | 2 » |
| Labbro leporino . . . . . . . . . . . | 1,50 » |
| Appendici lemurine delle mascelle . . . . . . | 1.50 » |
| Ematoma . . . . . . . . . . . . . | 1,50 » |
| Gozzo . . . . . . . . . . . . . . | 1,50 » |
| Ineguaglianza delle rime palpebrali . . . . . . | 1,50 » |
| Addome protundente . . . . . . . . . . | 1,30 » |
| Deviamento degli arti inferiori . . . . . . . . | 1,30 » |
| Clinocefalia . . . . . . . . . . . . . | 1,00 » |
| Naso scimmiesco (quasi) . . . . . . . . | 1,00 » |
| Mammelle soprannumerarie . . . . . . . . | 1,00 » |
| Velo pendolo bifido . . . . . . . . . . | 0,50 » |

Una anomalia, cui qualche autore suole dare una esagerata importanza, si è quella del *mancinismo* e *ambidestrismo;* il MARRO espone, come risultato dei proprî esperimenti, la media del 7,6 % per i mancini, 5,1 % per gli ambidestri e dell'87,2 % per i destri, con una prevalenza dell'anomalia del mancinismo nei ladri in furto semplice, oziosi e contravventori, ed una forte prevalenza dell'ambidestrismo negli oziosi e contravventori (1). Di fronte al 12,7 % di delinquenti mancini od ambidestri, il medesimo autore riscontrò il 6,2 % dei normali con le stesse anomalie. I delinquenti presentano dunque una frequenza maggiore dei normali: ma la piccola cifra, che esprime

(1) È molto discutibile se gli oziosi e i contravventori ai regolamenti di polizia possano entrare nella categoria dei veri delinquenti.

quella frequenza sì negli uni come negli altri, ci induce a un giusto riserbo nella valutazione dei risultati, i quali forse in consecutivi esperimenti potrebbero soffrire delle variazioni.

Vogliamo ricordare anche altri caratteri degenerativi studiati da LOMBROSO (1) sulla donna delinquente.

Il *neo pilare*, carattere sul quale pochi hanno fatto serie osservazioni, appare come un quasi supplemento della barba con cui la femmina s' avvicina al maschio. Nelle donne normali fu trovato con la frequenza del 14 %$_0$ e nelle delinquenti del 6 %$_0$. Quindi è fuor di dubbio che solo erroneamente si può considerarlo quale una nota caratteristica delle delinquenti.

Nella distribuzione dei *peli* le delinquenti non si distinguono per alcun fatto caratteristico dalle normali; e la *peluria facciale* fu trovata in Italia nell' 11 %$_0$ delle oneste, nel 36 %$_0$ delle omicide e nel 13 %$_0$ delle ladre e infanticide.

Altro fenomeno anomalo caratteristico sarebbe quello studiato dalla TARNOWSKY: la *divisione del palato*. La citata dottoressa riscontrò una tale anomalia nell' 8 %$_0$ delle oneste, nel 14 %$_0$ delle omicide, nel 18 %$_0$ delle ladre. Altro carattere osservato dalla medesima è lo *sviluppo dei masseteri*, nel 6 %$_0$ delle omicide, nel 4 %$_0$ delle ladre e nel 0 %$_0$ delle normali.

In Italia il LOMBROSO non riscontrò mai la divisione del palato.

Le *mammelle* presentano qualche anomalia, come la mancanza di capezzolo nel 15 %$_0$, l' esagerazione nel 20 %$_0$, l' atrofia nel 12 %$_0$. Manca il confronto con le normali.

(1) LOMBROSO, *Donna del.* pag. 330 sgg.

Gli studi fatti sui *genitali* non fornirono esatti risultati; inoltre manca la possibilità di una comparazione con le donne oneste.

Il *piede prensile,* anomalia che nella donna si nota con maggior frequenza dell'uomo, nella donna delinquente è risultato in proporzione inferiore alla donna normale.

Il LOMBROSO, riassumendo lo studio sulle anomalie della donna, dice che quasi tutte sono più frequenti e di molto nelle meretrici che non nelle delinquenti, pur essendo in quest' ultime più frequenti che non nelle normali. Ciò è senza dubbio importante: quale equivalenza biologica tra il fatto della meretrice e quello della delinquente? Se il meretricio, come pur s' ammette generalmente e come risulta dagli studi positivi, è un doloroso fenomeno sociale, dovuto a circostanze numerose, ultime tra queste la passione, la libidine, l' anomalia psichica, e primissime l' onta di un primo fallo, l' abbandono d' un seduttore, l' esempio domestico, e sopra tutto il lucro? eppoi, non è l' uomo che crea un sì nefando commercio? egli, dunque, causa vera e necessaria, quali stigme porterà, che lo accusino d' una immoralità naturale?

Il quesito apparisce qui, scaturito dall' osservazione lombrosiana che abbiamo riportata: ed è un quesito gravissimo. Se le osservazioni sperimentali sono giunte a mostrare che la natura ha segnato con un marchio degenerativo una creatura che le reca il supremo oltraggio, una costante relazione vi ha tra la morfogenesi umana e il complesso di tutti i fatti vitali anche nel periodo extra uterino. Infatti il fenomeno di cui parliamo è un prodotto specifico dell' ambiente, non una manife-

stazione necessaria delle funzioni organiche: i casi numerosi che con *troppa cura* reca il LOMBROSO, nelle non poche pagine che precedono la trattazione veramente scientifica della *Donna delinquente*, dimostrano se sia la natura, o chi invece sia il vero colpevole d' una sì grande aberrazione.

I pazienti esami fatti sul *cervello* dei delinquenti da scienziati numerosi, quali BISCHOFF, MINGAZZINI, GIACOMINI, BENEDIKT, VILLIGK, FLESCH e SCHWEKENDIEK, GOLGI e MARCHI, LOMBROSO e SEVERI, VARAGLIA e SILVA, FERRIER, LAMBL, LEMOINE, TENCHINI, ecc. non diedero risultati certi sulle pretese anomalie specifiche dell' organo cerebrale nei criminali.

Nel peso (BISCHOFF) v' è parità nelle quote più scarse fino a 1300 con predominio nei delinquenti delle minime: differenza notevole nelle quote piccole da 1301 a 1400 dove i normali superano i delinquenti, e da 1401 a 1500 dove i delinquenti superano i normali. Nelle quote da 1501 a 1600 i normali superano i delinquenti, e da 1600 in su questi hanno la prevalenza, al contrario di molte previsioni.

Gli esami fatti sulle circonvoluzioni non hanno dato alcun risultato positivo. Nel complesso, le donne presentano le anomalie nelle circonvoluzioni con molta minor frequenza degli uomini.

Le anomalie patologiche riscontrate nell' organo cerebrale sono certamente di difficile interpretazione, poichè, in più d' un caso, non rappresentano che una pura e semplice coincidenza: ed inoltre ci è tanto poco noto il funzionamento del cervello da trovar prematura ogni e qualunque ipotesi.

20. Uno studio molto più interessante e conclusivo è quello della biologia e psicologia del delinquente. Le ricerche antropometriche, l'analisi puramente medica, sul morto e sul vivo, la statistica dei fatti bruti dell'organismo umano, dai lavori di LOMBROSO alle recenti scoperte microscopiche del MAGRI (1) sull'elemento suicidogeno (microrganismo), costituiscono senza dubbio un immane materiale di studio, che, al tempo suo, sarà per dare grandi e non incerti aiuti; ma i risultati ottenuti sono ben poco suscettibili di positiva interpretazione, per essere manifestazioni *mediate*, di energie ignote, la cui statica e dinamica sono ancora nascoste da fitta tenebra. Laddove coll'avvicinarsi di più al vero centro umano, che regge con rapporto *immediato* le manifestazioni umane spontanee; centro dell'individualità, della coscienza, della volontà, insomma d'ogni umana potenza, al quale si dà il nome di psiche — si renderanno più facilmente visibili fatti e leggi, normalità ed anomalie. Nè tutto ciò si conclude con leggerezza da fatue considerazioni d'indole filosofica: non è l'apriorismo che conduce a siffatte conclusioni, ma la realtà del fatto, dimostrata positivamente. Quando si prendono a studiare fenomeni eterogenei, tra i quali si sospetta esistere qualche rapporto e nulla più, è d'uopo colpirne il momento in cui sono più vicini, perchè allora la loro divergenza sarà manifesta, e dall'angolo che, per così dire, fanno le direzioni rispettive dell'uno e dell'altro, si potrà indurre il loro punto d'incontro: dove sta appunto il rapporto. Ma se,

(1) Il Prof. FRANCESCO MAGRI di Pisa, in collaborazione col RIVOLTA, avrebbe tentato di provare positivamente che la nevrosi omicida sarebbe prodotta da una intossicazione dei centri nervosi, rivelata da un micrococco arrotondato con granulazioni specifiche del *virus rabidum*.

al contrario, si prendono a studiar quei fenomeni molto lungi, essi potranno parere paralleli; e sarà somma e talora invincibile la difficoltà di scoprire il rapporto.

Applicando la metafora al caso concreto, riesce evidente come, volendo scoprire il rapporto tra l'azione delittuosa e il delinquente, sia opportuno farne positiva ricerca nella psiche umana, forza reale, generatrice immediata della deliberazione.

È giusta l'osservazione di LOMBROSO (1) che nell'umano cristallo non si presenta un'anomalia di formazione, la quale non abbia la ragione di essere; da cui è pur giusto concludere che ogni anomalia ha un valore nell'economia dell'organismo umano. Ma è un riflesso lontano, mediato, e non in ogni caso fa duopo estendere l'analisi ai prodotti secondari, specie quando scarseggiano le nozioni esatte su quelli primari. Del pari si deve considerare la ricerca del tipo-delinquente, fatta sopra tutto coll'aiuto dell'antropometria, antecipata sulla ricerca biologica e psicologica dell'essenza reale della delinquenza.

Noi diamo la massima importanza alla psicologia del delinquente, poichè se il delitto è un fatto materiale, è specialmente una deliberazione.

Del pari ci sembra di non piccolo momento l'analisi biologica del delinquente, dalla quale dovranno risultare, con positiva evidenza, i caratteri specifici di questa pretesa varietà umana nell'economia della vita.

Restringeremo le nostre osservazioni ai punti seguenti: I. morale dei delinquenti, II. affetti e passioni, III. religione, IV. intelligenza: letteratura, arte, industria, V. tatuaggio.

---

(2) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I. pref. alla III. ed. pag. IX.

Noi abbiamo definito con positiva esattezza che cosa sia la morale, ed abbiamo veduto ch' essa è legge inerente a funzioni universali, derivata direttamente dalla destinazione naturale, consistente nell' interpretazione biologica delle attività psico-fisiche. Ciò posto, quali variazioni si potranno riscontrare nella morale, dall' uno all' altro individuo?

È positivo che, come il bisogno fisico può presentarsi nell' individuo con un' apparenza anormale o addirittura invertita, del pari la legge naturale di funzionalità può avere nell' uno e nell' altro individuo differente e anomala interpretazione. Però è consiglio prudente ammettere con parsimonia i più alti gradi d' una sì grande anomalia, ed attenersi sempre ed unicamente ai fatti provati e certi. Le anomalie parziali non bastano a concludere intorno alle anomalie generali; nè le anomalie di pochi bastano a dare argomento per una tesi generale.

I fatti, dai quali possiamo accertare qualche cosa sulla morale dei delinquenti, scarseggiano. È da osservare che il delinquente non è l' uomo vergine di impressioni, di educazione, di abiti, ma, novanta volte su cento, giunse al delitto seguendo una lenta trasformazione dalla minima alla massima immoralità: la quale non rappresenta uno stato naturale, ma un' aberrazione, un' acme. Quindi il sentimento morale del delinquente corrisponde ad uno stato particolare di degenerazione, specifica riguardo al prodotto, non alle cause.

L' esiguo numero dei fatti, e la prudenza con cui è d' uopo farne l' analisi, ci obbligano ad un lavoro minuto, per giungere a una qualche conclusione.

L' embriologia del delitto, che abbiamo esposto nel

precedente capitolo, ci insegna come la curva dell' immoralità salga dallo zero (onestà) all' apogeo (delitto), passando attraverso a vari stadi: tendenza e piacere anormale, la passione, il vizio, il pervertimento e l' inversione.

La profonda degenerazione del senso morale, che mena l' uomo al delitto come a un' opera virtuosa, è rara. Lo stesso delinquente - nato di LOMBROSO, quantunque trascinato dalla propria costituzione psico - fisiologica all' azione malvagia, sa di commettere un fatto illecito e di soddisfare alle voglie dell' io *in onta* alla società.

LOMBROSO non si perita di dichiarare, parlando dei ladri (1) aventi i più spiccati caratteri del delinquente - nato, che nei più di loro manca del tutto il senso morale, e molti non comprendono affatto l' immoralità della colpa. Noi riconosciamo che in quegli infelici il senso morale è abolito da uno squilibrio nelle facoltà, che servono alla valutazione dell' azione umana: però essi non confondono mai l' egoismo con l' altruismo; anzi, al contrario, si abbandonano a principî d' una moralità a tutto loro vantaggio.

Il ladro milanese, che confessava al LOMBROSO il proprio delitto dicendo: « *io non rubo,* non faccio che *togliere* ai ricchi quello che hanno di troppo; eppoi non *rubano anche* gli avvocati, i negozianti, ecc.? » ammetteva di sapere che *togliere ai ricchi il superfluo* è *rubare,* tantochè si giustificava aggiungendo: *anche* gli avvocati, i negozianti *rubano.* Il ladro Rosati diceva: io non imiterò i miei compagni che fanno mistero dei loro delitti: io me ne vanto. *Rubai* (ecco il *suo* delitto), ma sempre

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol I. pag. 420.

più di dieci lire. Un altro ladro: « cattiva azione il rubare,
« lo dicono gli altri, non io; io rubo per istinto. Un uo-
« mo perchè nasce a questo mondo? per godere. Ora se
« io non rubassi, non potrei godere, anzi non potrei vi-
« vere.....» È logico: e la degenerazione sta appunto
nella maggior forza degli istinti egoistici in confronto
degli altruistici (1).

Tortora, accusato di essere ladro, rinfacciava il titolo
dicendo: « che ladro! ladri sono i galantuomini (bene-
« stanti) della città, ed io uccidendoli, non faccio che dar
« loro ciò che si meritano. » Hessel, capo bandito, diceva:
« noi siamo necessarî. Dio c' inviò sulla terra per punire
« gli avari e i tristi ricchi; noi siamo una specie di fla-
« gello divino. E d' altronde senza di noi che farebbero
« i giudici? »

Si vede, conclude Lombroso, (2) invertirsi completa-
mente in costoro l' idea del dovere: credono di aver di-
ritto a rubare, ad ammazzare, e che la colpa sia degli
altri nel non lasciarli fare a loro agio.

Per noi invece l' inversione ha costantemente per
base la massima aberrazione egoistica, in cui general-
mente sta l' anomalia specifica del delinquente. La frase
del Tortora, ad esempio, con cui dà del ladro al bene-
stante, esprime con bruta ruvidezza, non una teorica fi-
losofica sulla proprietà, ma le violente aspirazioni egoi-
stiche. Così l' Hessel, che, novello Attila, si atteggia a
*flagellum Dei,* non esprime una *convinzione,* per la quale
egli sia sceso a lotta contro la società come un eroe o
un martire; bensì dimostra tutta la fierezza e l' alterigia

(2) Lombroso, op. cit. pag. 421.
(2) Ibid.

dell'uomo brutale, che tenta giustificarsi con un paradosso. Giustamente nota Lombroso che spesso gli omicidi per vendetta, commettono il delitto colla profonda convinzione di bene operare. La vendetta presso taluni popoli è cosa sacra; ed una tale idea derivata, può credersi, dai costumi dei barbari piovuti a dividere le spoglie dell'impero romano, si trasmise con una tradizione venerata per tutto il Medio e l'Evo Moderno, ad onta delle massime di carità e di perdono insegnate dal Vangelo Cristiano. Ma era naturale che in tempi, ne'quali prevaleva la violenza e la ragione stava nella forza, si considerasse la vendetta come l'unica vera riparazione e reintegrazione del male sofferto. E, col progredire della civiltà, l'erroneo concetto si andò modificando, così da rappresentare ai giorni nostri l'eccezione.

Il fatto positivo della tutela legale, ne'tempi antichi irrisoria e insufficiente a dare un'equa soddisfazione all'offeso, e istituita nel nostro tempo con reale efficacia, ha contribuito non poco a far scomparire la vendetta dagli usi di tutti i popoli civili, e a rivestirne il concetto d'un carattere egoistico e ingeneroso.

L'omicidio per vendetta non è più dunque oggi, in generale, un fatto lecito e normale; ma immorale quanto l'omicidio commesso per qualunque altra cagione. Soltanto in pochi individui, che non partecipano del sentimento universale, forse per un riflesso atavico, ma più facilmente per tradizione famigliare o per educazione, l'omicidio per vendetta rappresenta un fatto lecito e morale. In essi esiste un'anomalia relativa al tempo in cui vivono, che non fu combattuta dall'istruzione e dal buon esempio; non già un fatto patologico.

L' indice, che segna quale sia il grado della deformità morale nel delinquente, è la mancanza di *rimorso.*

Noi definiamo il *rimorso:* è lo stato psichico di repulsione tra la volontà attuale dell' individuo e la volontà del medesimo in un momento anteriore.

Il rimorso non presuppone il pentimento: sono due stati essenzialmente distinti nel tempo e nella diversa partecipazione dell' individuo all' uno e all' altro. L' uno, il rimorso, è uno stato necessario, istintivo; l' altro, il pentimento, è riflesso: il primo è un fenomeno statico, il secondo dinamico.

Il *pentimento* consiste nel riprovare che fa la volontà un proprio atto anteriormente deliberato. Tale riprovazione è un fatto volontario, dato da un sentimento di resipiscenza, nel quale l' individuo ha la massima parte; mentre, al contrario, il rimorso è un fenomeno involontario, un prodotto della meccanica psichica, di fronte al quale l' individuo è interamente passivo.

Era opportuna qui una tale distinzione, poichè qualche autore non manca di confondere un fenomeno con l' altro; e così talora, non riscontrando nei delinquenti il pentimento, ne inferisce erroneamente l' assenza del rimorso.

Dicevamo che la mancanza di rimorso è un indice, che segna il grado della deformità nella morale del delinquente.

Per giustificare l' asserto è necessario premettere qualche osservazione sulla genesi e sulla natura del rimorso.

Anzi tutto il rimorso è un fatto normale: l' esperienza quotidiana, che s' unisce a quella di tutti i tempi e di tutti

i popoli, ci ammaestra sull' esistenza e universalità del rimorso. Niuno, tra i normali, nega questo stato di repulsione tra la volontà attuale e la volontà in un momento anteriore, il quale stato si manifesta come una voce di rimprovero, che accusa e condanna; tutti l' abbiamo provato dopo un qualche fallo, quando la coscienza è insoddisfatta. Non tutte le azioni dell' uomo sono prodotte da una pacifica deliberazione: bene spesso una lotta misteriosa s' impegna davanti al tribunale della volontà dell' individuo, e non sempre la vittoria arride al partito migliore. Dinanzi ai motivi, la volontà sceglie ciò che i più forti le impongono; ma talora la forza di un motivo scema a dismisura, senza lasciar neanche traccia di sè: in questo caso, sparito il motivo determinante, la volontà trova erronea la primitiva determinazione, ed ecco il rimorso. Pare che sia avvenuto quasi uno sdoppiamento della personalità: l' io del presente rivolge i suoi lamenti all' io del passato, si rammarica della determinazione di quello, se ne fa giudice inesorabile. Chi non sa quanto positiva sia l' immagine dei libri santi, in cui viene paragonato il rimorso a un verme roditore?

Ma quando la deliberazione non fu compiuta sotto l' energia effimera d' un motivo di importanza ed efficacia temporanee, ma fu atto ponderato e maturo della volontà, allora il fenomeno di rimorso non ha motivo di prodursi e non si produce.

È da notarsi però che fa d' uopo l' atto deliberativo sia pienamente volontario; che l' agente, cioè, abbia perfetta coscienza di essere stato unico e libero autore, perchè abbia luogo il fenomeno. Nulla punge mai la coscienza, se non di cosa interamente voluta: se fuvvi errore nei

motivi o coercizione qualsiasi, la coscienza deplora, ma non rimorde (1).

(1) Poichè oggi è di moda, ricordiamo al lettore gli autori più celebrati, che hanno introdotto nella letteratura un soggetto di tanta importanza: il rimorso.

Oltre a qualche scena inarrivabile di SOFOCLE, EURIPIDE e specie di ESCHILO nelle *Eumenidi*, sono notevoli tra i moderni SHAKESPEARE in *Amleto*, Atto III, Sc. III; in *Macbeth*, Atto III, Sc. IV; Atto IV, Sc. I; Atto V, Sc. V. — SCHILLER in *Maria Stuarda*, Atto IV, Sc. IV e X; Atto V, Sc. X e XII; in *Guglielmo Tell*, Atto V, Sc. II. — MILTON, *Paradiso perduto*, C. IX. — KLOPSTOK, *La Messiade*, C. VII. — CHATEAUBRIAND, *Genio del Cristianesimo*, vol. I, lib. VI c. II. — ALFIERI, in *Saul*, Atto V, Sc. III; in *Oreste*, Atto I, Sc. II; in *Don Garzia*, Atto V, Sc. I e II. — FOSCOLO, in *Aiace*, Atto V, Sc. I e II; — MONTI, in *Aristodemo*, Atti III, IV e V. — MANZONI, in *Carmagnola*, Atto IV, Sc. I.

Rechiamo per esteso l'inarrivabile squarcio di ALESSANDRO MANZONI nei *Promessi Sposi*, ove è tratta al vivo la psicologia del grande delinquente in preda al rimorso:

« . . . . . quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell'animo ubbidiente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti; e il tormentato esaminator di sè stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d'anno in anno, d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza: ognuna ricompariva all'animo consapevole e nuovo, separata da' sentimenti che l'avevan fatta volere e commettere; ricompariva con una mostruosità che que' sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Eran tutte sue, eran lui: l'orrore di questo pensiero, rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò, e . . . . al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero sorpreso da un terrore, da un'inquietudine, per dir così, superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. S'immaginava con raccapriccio il suo cadavere sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto; la sorpresa, la confusione nel castello, il giorno dopo: ogni cosa sottosopra; lui, senza forza, senza voce, buttato chi sa dove. Immaginava i discorsi che se ne sarebber fatti lì, d'intorno, lontano, la gioia de' suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio, gli facevan veder nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole; gli pareva che non avrebbe esitato, se fosse stato di giorno, all'aperto, in faccia alla gente: buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando, con una forza convulsiva del pollice, il cane della pistola; quando gli balenò in mente un altro pensiero. — Se quell'altra vita di cui m'hanno parlato

L'assenza di rimorso nel delinquente dimostra che in lui la volontà è stabilmente la stessa prima e dopo il delitto: la determinazione di commettere il delitto fu dunque normale, e rispondente per intero ai principî della morale del delinquente. Onde è giusto ammettere che l'assenza di rimorso è sicuro indice di deformità morale. Noi ammettiamo che in più d'un caso si sia potuta osservare una tale forma patologica; ma, come avvertimmo più su, ci sembra di dover essere guardinghi nel fare sì grave diagnosi, poichè l'assenza di rimorso può essere mascherata dall'ostentazione o dall'abito. Il delinquente,

---

« quand'ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura, se « quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti; che fo io? perchè morire? cos'importa quello che ho fatto? cos'importa? è una pazzia la « mia.... E se c'è quest'altra vita....! —

« A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione « più nera, più grave, dalla quale non si poteva fuggire, neppur con la morte. « Lasciò cader l'arme, e stava con le mani ne' capelli, battendo i denti, « tremando. Tutt'a un tratto, gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite, poche ore prima: — Dio perdona tante cose, per un'opera « di misericordia! — E non gli tornavan già con quell'accento d'umile preghiera, con cui erano state proferite: ma con un suono pieno d'autorità, « e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di « sollievo: levò le mani dalle tempie, e, in un'attitudine più composta, fissò « gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole; e la vedeva, non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in « atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno, « per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio « e di vita; s'immaginava di condurla lui stesso alla madre. — E poi? « che farò domani, il resto della giornata? che farò doman l'altro? che farò « dopo doman l'altro? E la notte? la notte, che tornerà tra dodici ore! Oh « la notte! no, no, la notte! — E ricaduto nel vôto penoso dell'avvenire, « cercava indarno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le « notti. Ora si proponeva d'abbandonare il castello, e d'andarsene in paesi « lontani, dove nessuno lo conoscesse, neppur di nome; ma sentiva che lui, « lui sarebbe sempre con sè: ora gli rinasceva una fosca speranza di ripigliar « l'animo antico, le antiche voglie; e che quello fosse come un delirio passeggero; ora temeva il giorno, che doveva farlo vedere a' suoi così miserabilmente mutato; ora lo sospirava, come se dovesse portar la luce anche « ne' suoi pensieri.... » A. MANZONI, *Promessi Sposi*, C. XXI.

maestro d'iniquità, rotto alla viltà ed all'ipocrisia, non presenta i titoli migliori di credibilità: e a ciò s'aggiunge la *vanità del delitto*, così bene dimostrata dal LOMBROSO (1), la quale è un forte incentivo a posare e a mentire. Ed in secondo luogo il delinquente, cui le numerose recidive educano all'abitudine del delitto, rende a poco a poco l'animo suo tetragono a' colpi avversi d'ogni fatta; e nè il timor della pena, nè l'immoralità pur conosciuta dell'azione, nè altro motivo dentro o fuori di sè, bastano a scuoterne la psiche inerte: e del pari il rimorso scema col ripetersi degli atti, fino ad una quasi obliterazione, salvo a rinascere talora potentissimo o a spegnersi per sempre.

A parte i casi patologici eccezionali in cui, per una deformità o inversione morale, si può credere ad un'assenza assoluta del rimorso, e quelli, in cui l'ostentazione o l'abitudine non permettono un'osservazione sicura — si ammette che il rimorso sia un fenomeno che succede normalmente al delitto nel delinquente.

Siamo persuasi che quanto LOMBROSO reca per dimostrare l'assenza normale del rimorso nei delinquenti, si applichi invece esclusivamente al pentimento. È dell'assenza del pentimento, che in realtà parla l'illustre autore. Le attestazioni di ELAM e TOCQUEVILLE, dei carcerieri inglesi, di THOMPSON; l'accenno a Lacenaire, a Rognoni, a Le Clerq, dimostrano a un puntino la nostra tesi, che cioè si tratta d'assenza di pentimento. Lacenaire che scrive a Vigouroux: pur troppo non mi resta che il pentimento: voi potete rallegrarvi dicendo: Ho ricondotto un uomo dalla via del delitto per la quale

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I, pagg. 387-395 con tavole.

non era nato; poichè senza voi io avrei continuato in una carriera infame — Rognoni che pronuncia alle Assise parole di pentimento e che rifiuta il vino perchè gli ricorda il sangue del fratello, bevendone poi di nascosto — Le Clerq che si dichiara pentito e poi dispiacente di non aver ucciso i delatori — dimostrano la completa assenza del pentimento: ma lasciano intravvedere un fenomeno nascosto che li turba, e a cui si accontentano rispondere con la simulazione.

Michielin parla di rimorso, Lemaire dimostra tutta l'anormalità e la convulsione del proprio animo; in Philippe e Lucke l'alcool aumenta, non crea, l'intensità del fenomeno; nella Brinvilliers è reso evidente uno stato di obnubilazione morale, in cui ha parte il rimorso, velato sotto la forma di vanità, di lascivia, di vendetta, di preoccupazione: un complesso di manifestazioni psichiche, cui deve corrispondere una causa, pari a quelle potente, e relativa al fatto delittuoso.

Potremmo citare fatti ben più numerosi di quelli recati dal Lombroso per dimostrare l'asserto che nella maggior parte dei grandi delinquenti il rimorso è un fatto costante. Ma poco ci piace ornare di cronache da giornale una trattazione scientifica. Del resto vi sono nomi celebri nella storia della delinquenza, dal Caino della Bibbia al Davidde penitente, da Alessandro Magno ad Antioco Epifane, dall'Iscariote *tradens sanguinem justum* (Matt. 26) all'imperatore Giuliano col *Galilee, vicisti;* da Diocleziano e Massimino i tiranni romani, all'Ezzelino III il crudelissimo del Medio Evo; a Enrico VIII, a Elisabetta d'Inghilterra, le furie del Nord, a Filippo II il demonic del Sud, e a tanti altri men grandi che versarono san-

gue, fino ai contemporanei Misdea, Costanzo, Durione, Seghetti...... che insegnano come il fenomeno del rimorso non manchi mai, e produca anzi talora tristi conseguenze.

La mancanza assoluta del rimorso importa quindi una deformità morale massima, che si riscontra in qualche caso; deformità dovuta il più delle volte all' *abito del delitto,* quando non è una conseguenza di un errore logico (ignoranza). In tal caso la anormalità nella morale del delinquente non è un fatto d' indole patologica, poichè l' azione, che pur di fronte alla società è delitto, appare all' intelligenza dell' agente come doverosa od eroica. È una lotta bruta che si estrinseca nel nome d' un ideale talora nobile e santo, cui il complesso di specialissime circostanze sembra dare un carattere di liceità, ma che non ha affatto il carattere specifico dell' egoismo. Si comprendono in questa categoria i delitti politici, non escluso qualche caso della presente lotta dell' anarchismo contro la borghesia, come, ad esempio, quello del tristamente celebre Caserio, assassino del Presidente Carnot (1).

Nei delinquenti il metodo di vita segue di regola la più lurida immoralità; ma è, generalmente, scelto, voluto, senz' ombra di reazione o di lotta morale, informato a massime di profondo egoismo. Nei rapporti con sè stessi, con la società, con la famiglia, i delinquenti mostrano di vivere all' unico scopo della propria soddisfazione, in onta a tutto il genere umano. Questo è il carattere peculiare della deformità morale del delinquente.

L' indagine s' allarga dalla morale dei delinquenti

---

(1) Vedi in proposito Lombroso, *Il delitto politico e le rivoluzioni*, Bocca, Torino, 1889 — e *Gli Anarchici* id., id. 1894.

agli *affetti e passioni* dei medesimi. I delinquenti presentano sentimenti anomali, talvolta contradditori, che si seguono con una irregolarità, con una instabilità caratteristiche; ma, come nota Lombroso, sarebbe grave errore il supporre che ogni affetto in essi sia spento: alle volte qualcuno pare sopravvivere alla scomparsa degli altri (1).

Ma i sentimenti, che senza dubbio la maggior parte dei delinquenti presenta, hanno un valore relativo alla *capacità,* non alla *norma* di vita. I fatti numerosi di assassini ferocissimi, che dimostrano improvvisamente pietà e amore, fanno credere con quel bagliore di normalità, come la costituzione morale sia degenerata e corrotta, ma non interamente, dall' infezione morbosa dell' abito delittuoso; e quindi come un complesso di circostanze possano condurre l' uomo, che senza quelle sarebbe pietoso, ai più gravi eccessi dell' egoismo.

La nostra asserzione sull' embriologia soggettiva del delitto, sopra ricordata, riceve una conferma dai risultati dell' esame sulle passioni nei delinquenti. Il delitto non è mai senza spinta, e, di solito, questa è rappresentata dall' energia passionale. La venere, il giuoco, l' alcool, il tabacco, senza por mente alle minori, sono compagne immancabili dell' abito criminoso.

La passione dominante, la più forte ed influente, multiforme e talora nascosta, è quella della donna. Non l' amore generoso, ideale, ma una forza bruta, insaziabile, che non ha altro scopo allo infuori del possesso materiale e della congiunzione dei sessi. Una elevatissima percentuale dimostra come, nella gran parte dei fatti delittuosi, la donna è il movente mediato o immediato de

(1) Lombroso, *Uomo del.* vol. I, pag. 384, C. VI.

fatti medesimi. Il celebre motto francese riceve la conferma una volta di più in una tesi scientifica.

È facilmente spiegabile tale fenomeno. L'uomo tende al piacere; oggetto di non piccola parte della sua vita è procurarsi la soddisfazione dei sensi. Ma l'uomo che ha perduta tutta l'idealità della vita, l'amor della famiglia, l'amor proprio, l'onore, la gloria, cerca unicamente di ottenere questa soddisfazione, e per essa lotta e delinque. L'esame sperimentale dimostra come la prima corruzione dell'uomo è la corruzione sessuale: ancor nei giovani anni i delinquenti son dediti a' vizi precoci, e non pochi visitano per tempo le case innominabili. Ora, uno de' sensi più delicali ed eccitabili dell'uomo è senza dubbio quello degli organi genitali; riesce perciò evidente che il giovane educato alla libidine, spregiudicato da ogni nobile ed onesto sentimento, tendente con ogni sforzo a guadagnarsi il piacere, diventi delinquente qualunque volta occorra per ottenere lo scopo.

In altri termini: il delitto è mezzo per raggiungere la soddisfazione propria nel piacere, che è lo scopo.

Il Marro riporta le parole di Rousseau (*Emile*, liv. IV) che confermano a un puntino quanto siam venuti dicendo. Anche noi vogliamo ripeterle, non senza aggiungere la dichiarazione importante del Marro che l'indagine positiva ne ha accertata l'esattezza: — « J' ai toujours vu que « les jeunes gens corrompus de bonne heure et livrés aux « femmes et à la débauche étaient inhumains et cruels. « La fogue du tempérament les rendait impatients, vin- « dicatifs et furieux; ils ne connaissaient ni pitié, ni mi- « séricorde, ils auraient sacrifié père, mère et l'univers « entier au moindre de leurs plaisirs. »

« La precocità nel godimento dei piaceri sessuali, « scrive egregiamente il MARRO, priva l' uomo di uno dei « più potenti fattori del carattere civile: il sentimento di « conquistare il cuor della donna collo sviluppo e il per- « fezionamento delle proprie qualità fisiche e morali; « sentimento che deve infervorare la gioventù, e che for- « ma la molla più potente per guidare l' uomo sulla via « dell' operosità e del dovere (1). »

Il giuoco è pure una passione generale fra i delinquenti; ma, in moltissimi casi, l' influenza ch' esso esercita è piuttosto preparatoria che determinante, come osserva l' autore succitato. Noi consideriamo la passione del giuoco come un fenomeno normale, quando non eccede certi limiti, al pari d' un altro ramo qualunque dello *sport*. Però v' ha uno stadio acuto, nel quale la passione si trasforma in vizio, per eccesso d' energia e di ripetizione degli atti. Ed è appunto tale stadio, che si osserva con frequenza notevole nei delinquenti; i quali non sono trascinati dalla sete dell' oro, ma spesso dall' amore all' ozio, al passatempo, alla allegra compagnia della taverna, tra il vino, il riso e le donne. Così si spiega il numero relativamente esiguo di giocatori al lotto, di cui il MARRO pare meravigliarsi.

È naturale poi che il massimo di frequenza in questa passione sia dato dai ladri, dagli oziosi e dai truffatori, cui non manca, col giuoco, di esercitare il proprio mestiere.

La passione per l'alcool è della maggiore importanza; e dell'alcoolismo, come fenomeno causale della delinquenza, avremo a trattare in seguito, in uno speciale paragrafo.

(1) MARRO, op. cit. C. XVII, pagg. 297 sgg.

« Dixon, nota il LOMBROSO (1), trovò un solo paese in
« America che da anni va esente da crimini, S. Iohnsbury,
« malgrado sia popolatissimo di operai; ma questo paese
« adottò per legge la proibizione assoluta delle sostanze
« fermentate, birra, vino, che vengono somministrate
« come i veleni dal farmacista dietro domanda in iscritto
« del consumatore e con assenso del sindaco, che però
« appende il nome del reprobo in pubblico albo. E ciò è
« naturale, perchè tutte le sostanze che hanno virtù di
« eccitarci in modo anormale il cervello, ci spingono più
« facilmente al delitto ed al suicidio come alla pazzia,
« con cui assai spesso si confondono in inestricabile in-
« treccio. »

Recammo una tale notizia per mostrare quanto importante sia lo studio d'un siffatto elemento criminogeno; ma anche per assodare che l'alcoolismo, lungi dall'essere abitudine specifica del delinquente, è piuttosto una causa della delinquenza, non apparendo quindi una immoralità propria, costituente una forma essenziale di degenerazione criminogena.

Ciò non vuol dire certamente che i delinquenti non presentino una frequenza notevole d'alcoolismo. Il MARRO asserisce a ragione che la propensione alle bevande alcooliche è la prima delle passioni dei delinquenti (2).

---

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* Vol. II. pagg. 288 sgg.

(2) Sia essa effetto o causa dello stato psico-fisico-anomalo, che dà origine alla delinquenza, fatto sta che questa passione si manifesta di buon'ora e sopravvive a tutte le altre. Lussuria ed amore al giuoco percorrono la loro parabola e col tempo perdono d'intensità; ma la tendenza all'orgia ed alla crapula non fa che crescere col progredire degli anni. — Così il MARRO nell'op. cit. pag. 291. — Vedi ROSSI, *Centuria di Criminali*, Bocca, Torino 1888; pag. XLII.

Non è ben chiaro in quali delitti maggiormente si scorga l'influenza dell'alcool, nè quali delinquenti specifici sieno precipuamente alcoolisti. Infatti i vari osservatori non ottennero risultati concordi: il Marro crede che le abitudini alcoolistiche prevalgano nei rei contro la proprietà più ancora che fra quelli contro le persone; al Lombroso appare al contrario, stando alle tabelle di Baer (1), una frequenza maggiore nei feritori ed osceni, venendo poi gli assassini e gli omicidi, e da ultimo gli incendiari e i ladri, che però, aggiunge l'autore, sono più abbondanti dei primi fra i beoni abituali; dai risultati del Vétault (2), gli omicidi presentano una frequenza nell'alcoolismo più che doppia di quella dei ladri, che seguono immediatamente.

L'uso del tabacco, quantunque possa diventare, con un'eccessiva ripetizione di atti, un vero e proprio abito vizioso, pure diventa soltanto eccezionalmente indice di immoralità. Il porre, che fa qualche autore, l'uso del tabacco tra le passioni è pericoloso, perocchè senza altre restrizioni parrebbe che l'uso stesso potesse avere una relazione immediata con la moralità dell'individuo. Al contrario la passione pel tabacco, come dicemmo, solo in casi eccezionali può divenire immorale; quando cioè essa sia eccessiva così da recare grave nocumento; ma nella maggioranza de' casi non raggiunge tale grado, anche pel motivo specifico che pochi hanno l'attitudine necessaria a sopportarlo.

Noi abbiamo dianzi classificato l'uso del tabacco come una delle passioni da studiarsi nei delinquenti, per seguire il metodo generale dei trattatisti; ma opiniamo che tale

---

(1) Baer, *Der alcoholismus*, etc. Berlino 1878; pag. 351.
(2) Vétault, *Etude m. l. sur l'alcoolisme*, 1887.

uso non abbia caratteri di natura morale, bensì rappresenti la soddisfazione d'un bisogno fisiologico intrinsecamente onesta.

Sarà poi interessante vedere l'influenza diretta che può esercitare sul delinquente l'abito del tabacco, considerato quale agente avvelenatore; e l'influenza riflessa, che manifesta generando circostanze speciali che favoriscono la delinquenza.

La biblica sentenza *Militia est vita hominis super terram* esprime una grande verità, della quale, oltre ai fatti esteriori, ognuno è buon testimonio a sè stesso. Vincere nella lotta contro le tendenze immorali, contro le seduzioni dei sensi, contro un enorme cumulo di circostanze che spingono l'uomo al male, ecco il segno della forza vera dell'*animo che vince ogni battaglia — se col suo grave corpo non s'accascia* (Comm. Inf. XXIV): ecco la vera virtù. E virtù, *virtus*, deriva da *vis*-forza: la genesi stessa del vocabolo dimostra come il pensiero costante dell'umanità si è che non v'ha perfezione senza lotta, nè lotta senza energia. Ora, la mancanza di resistenza agli impulsi immorali, rappresentati dalle passioni, costituisce uno stato di degenerazione, al quale segue naturalmente l'immoralità. Il γνῶθι σεαυτόν è una di quelle espressioni sapienti di cui fu ricca l'antichità illuminata: per giungere alla perfezione è necessario conoscere le proprie debolezze e le proprie forze, e misurarsi al cimento dell'occasione con la sicurezza della vittoria.

Ma il delinquente, che libito fa lecito in sua legge, conosce sè stesso solo per soddisfare completamente alle proprie passioni, tutto sagrificando, l'onore, la libertà, la salute, i più sacri affetti e perfino la vita.

La religione fu sempre considerata come il freno più potente contro la delinquenza, poichè essa dà una sanzione di pena eterna ai dettati, che la natura ispira all'uomo; il quale non trova nascondiglio sulla terra, che lo celi alla giustizia divina.

Però non possiamo a meno di osservare che qualche autore, studiando la religione dei delinquenti, confonde credenza, culto e superstizione con la vera religione. Se quindi l'esame positivo dimostra che la maggior parte dei delinquenti sono religiosi, e che la religiosità è una nota costante dei rei contro i costumi, bisogna ricordare non trattarsi di religione nel senso proprio, ma quasi sempre di atti di culto, e di superstizione. La massima parte degli uomini è religiosa per istinto: l'idea del soprannaturale appare come qualche cosa di fisso nella mente umana, così che a mala pena si può trovare un popolo, che non abbia un altare. I delinquenti non possono mancare di ciò ch'è patrimonio dell'umanità, e un sentimento religioso più o meno vivace si rivela in tutti, specie se campagnuoli; i quali, come nota giustamente LOMBROSO, talora si foggiano a loro pro' una religione sensuale ed accomodante, che fa del Dio della pace e della giustizia una specie di benevolo tutore dei crimini (1).

Il sentimento religioso si addimostra in buona parte dei casi con la superstizione: non si tratta cioè della fede soprannaturale nel Dio Creatore che aiuta ed assiste chi prega e chi merita, bensì d'un formalismo di pratiche

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I pag. 434. — La mitologia rappresenta appunto una tale aberrazione del sentimento religioso, per soddisfare al quale i popoli si costruirono un olimpo di dei e semidei, rivestiti della nebulosità fantastica del misterioso e del terribile: ma ricordisi che tra loro sedevano una Venere dai mille titoli e un alato Mercurio.

materiali. L' uomo veramente religioso tiene inculcati nel proprio cuore il timore di Dio, l' umiliazione della creatura al Creatore, e l' onestà è la regola della sua vita: Iddio rappresenta ed è l' infinita Giustizia, e l'uomo veramente religioso vive cercando di corrispondere a questo sommo ideale. La superstizione in quella vece ha un fondamento utilitario, materializza i concetti soprannaturali, e li pone al servizio dell' uomo cui piace vivere liberamente, al capriccio delle voglie e delle passioni.

È cosa evidente che l' ignoranza può trasformare con facilità il retto sentimento religioso nella superstizione: e se si pensi quanto grande piaga sia l' ignoranza tra i delinquenti, di leggeri se ne inferisce l' abito superstizioso sostituito alla religione.

I numerosissimi esempi recati dal LOMBROSO confermano questo pensiero. Lo esprime benissimo la terzina del sonetto *Chi ss' attacca a la Madonna nun ha ppavura de le corna* (BELLI, *Sonetto* LXXI)

> Abbasta oggni matina a la svejjata
> De rescità ppe' lei tre vvemarie
> E onoralla co' cquarche scappellata.

Così il Rincone, nella terza novella di Cervantes, dice che il suo capo vuole che d' ogni furto si serbi una parte per *l' olio d' una immagine veneranda* — i compagni di Dostojewski erano religiosi solo a Pasqua e a Natale — gli assassini tedeschi ritualmente defecano sul luogo del misfatto ed altri succhiano il dito intinto nel sangue della vittima — gli zingari credono ottenere il perdono divino portando per un anno la camicia indossata al momento del delitto — le avvelenatrici parigine usano delle *polveri di successione,* ottenute mercè scongiuri

infami ed abbominevoli sacrilegi — Hundsalter e Carlo il Bello commettono un primo delitto per propiziare la riuscita del secondo — Boggia, assassino e ladro, rappresentava la parte di uomo religioso con la più raffinata ipocrisia — Verzeni, come scrive il PENTA (1), era religioso per ipocrisia, e superstizioso fino a disporre sulle vittime gli spilli in misteriosa simmetria. Nella *Centuria di criminali,* già citata, il ROSSI su 40 delinquenti ne trovò soltanto 14 devoti, ma di una *devozione* materiale, lontana affatto dal vero concetto religioso. Del pari la religiosità nei delinquenti epilettici, che LOMBROSO ammette come fatto incontroverso, ha tutti i caratteri della superstizione: così l'uno uccide la moglie per ordine del protettore, l'altro crede di essere in comunicazione diretta con Dio, un terzo vuol volare al cielo, e v'ha pur quegli che riceve l'ordine da S. Pietro di uccidere la suocera!

Nelle donne delinquenti la proporzione delle religiose è maggiore che nei delinquenti: ciò è facilmente spiegabile, poichè rispecchia il rapporto tra la religiosità nelle donne e negli uomini normali. Infatti la donna ha delle attitudini specifiche al misticismo e al sentimentalismo, come pure al sagrificio ed alla virtù, inerenti in gran parte alla sua costituzione psico-fisica: attitudini realmente esistenti, non già come un concetto poetico dell'uomo innamorato (COLAJANNI), ma come elementi specifici del carattere femminile (2).

Dunque in parecchi casi la religiosità è sostituita dalla superstizione. La nota fondamentale della vera religiosità

(1) PASQUALE PENTA, *Verzeni e le parestesie sessuali;* serie di articoli nella *Tribuna Giudiziaria*, anno 1890.

(2) COLAJANNI, *Sociologia Criminale*, vol. II pag. 91. — LOMBROSO, *Donna del.* pag. 79 sgg.

è l' altruismo, ed al contrario la superstizione è un culto eminentemente egoistico: l' esquilibrio specifico della morale dei delinquenti si riflette anco nell' esercizio delle loro credenze. La conclusione si è che la religiosità vera appare solo eccezionalmente nei delinquenti, esistendo in quella vece al suo posto la cecità della superstizione, prodotta da un sentimento aberrato e privo di qualsiasi efficacia sulla tempra del carattere.

L' intelligenza dell' uomo delinquente non presenta anomalie specifiche; però l'abito delittuoso giunge quasi ad annullare il discernimento pratico, il senso dell' opportunità ragionevole. Infatti spesso è inesplicabile l' imprevidenza del delinquente, il quale, specie dopo numerose ripetizioni di atti, rimane colpito da una pseudo - cecità intellettuale, di cui resta vittima.

L' istruzione non è poi quella panacea contro il delitto, in cui nel passato s' ebbe fede sì grande: al contrario risultati irrefutabili conducono ad ammettere che essa anzichè giovare alla moralità produsse un aumento nella delinquenza. E questo non perchè l' istruzione di per sè meni all' immoralità, ma perchè, nella maggior parte dei casi, è incompleta e produce nell' intelligenza uno squilibrio, causa di errori logici, che presto si trasformano in errori morali.

Non ci occupiamo della letteratura criminale propriamente detta, poco interessante nello studio psicologico dei delinquenti: e ricordiamo piuttosto i risultati ottenuti dal Lombroso nelle sapienti ricerche sulla letteratura del criminale.

È una letteratura figlia del carcere, lavoro triste del recluso, il quale passa talvolta le ore d'ozio scrivendo o incidendo i propri pensieri sulla carta, sulle pareti o sui

tavoli. È quindi una testimonianza autentica dei fenomeni psicologici del delinquente, e, se talora la sua importanza è modesta, pure nell'insieme rappresenta un elemento prezioso per l'analisi positiva (1).

Ora anche dall'esame della letteratura del delinquente risulta come tra i sentimenti del reo l'egoismo trionfa. Non neghiamo con THOMPSON e MAUDSLEY il senso estetico ai delinquenti; ma ci pare dover riconoscere che si tratta sempre di senso degenerato, quasi d'una parodia dell'estetica. Giustamente scrive il BIANCHI (2) come l'impressione più forte, che si prova leggendo questi *documenti umani,* è d'una grande, insondabile abbiezione, di un cinismo senza confini: impressione che si scolpisce nell'animo del lettore, il quale rinchiude il libro con una sensazione dolorosa di pessimismo.

Vogliamo riportare un sonetto d'un calzolaio dell'ergastolo di S. Stefano, togliendolo dal LOMBROSO:

L'ERGASTOLO DI S. STEFANO

Dante, le bolgie tue più non vantare,
Nè tu, o Maron, d'Averno il nero foco,
Nè le ceraste, nè l'Arpie, nè l'are,
Tabe stillante di quel tetro loco;

Qui, qui si sente il gorgogliare fioco
Di quell'empie perverse anime avare,
E qui s'ascolta il suon tremendo e rôco,
Che gorgolia di Pluto in su l'altare.

Un mostro sul canil qui s'addormenta,
E vien da un altro mostro divorato,
E questo a un altro rabbioso addenta....

Sangue gronda la terra; e l'aere spira
Vendetta, strage, tradimento innato:
Qui, mentre muor l'un, l'altro cospira.

---

(1) Vedi LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I pag. 508 sgg. — ID., *Palimsesti del carcere*, Bocca, Torino 1891.

(2) G. A. BIANCHI, *L'ultima opera di Lombroso,* nella *Tribuna Giudiziaria*, n. 12, anno V.

Più vivace pittura dell'ambiente di una galera non varrebbe un fantasioso artista a ritrarre, come fa questo povero calzolaio, che ci vive in mezzo e ne ha l'anima piena con supremo dolore!

In generale, i lavori letterari dei delinquenti sono ricordi della donna amata, del tempo felice, del delitto; sono spesso espressioni d'odio, di vendetta, d'ambizione, di vanità, di empietà: nulla v'è di sacro per que' disgraziati, nessun pensiero mite e sereno aleggia mai a consolarli — è la belva legata e ridotta all'impotenza, che freme d'ira e di dolore, e fa udire alto l'urlo della disperazione.

Dai numerosissimi lavori che il LOMBROSO raccolse si giunge alla nostra conclusione: ogni manifestazione della psiche del delinquente è il prodotto d'uno squilibrio degenerativo, in cui è nota predominante ed essenziale l'egoismo.

Le condizioni peculiari in cui si trovano i carcerati permettono loro di dedicarsi a lavori d'arte, che talora riescono di qualche pregio. Il più delle volte si tratta di lavori di pazienza, cui attende chi non sa come ingannare il tempo; ma alla pazienza si aggiunge quasi sempre un certo rozzo ingegno, così da ottenere coi minimi mezzi dei risultati relativamente buoni. Altre volte i lavori hanno lo scopo di procurare l'evasione, ed allora l'ingegno è messo a prova onde valersi di piccole cose per fabbricare strumenti atti a conseguire lo scopo.

Spesso si notano nelle carceri i delinquenti abili nelle industrie del meccanico, del calzolaio, del tipografo, ecc.; il LOMBROSO dice d'essere stato colpito dalla frequenza di bravi meccanici fra i grandi criminali. Secondo la

nostra legge penitenziaria i condannati debbono lavorare: e ciò può essere anche una fonte di reddito, oltre che un elemento educativo e morale. Del resto, per noi l'industria delle prigioni non ha alcuna importanza, poichè è naturale che i delinquenti portino seco le attitudini e l'esperienza acquistate nella vita libera.

Veniamo ora a discorrere d'un elemento di analisi positiva, sul quale gli autori della scuola nuova non hanno mancato di studiare con grande cura, e cioè del *tatuaggio*. É un'operazione con la quale si incidono sulla epidermide segni o figure in modo che ne rimanga una cicatrice colorita e indelebile. Tale operazione può esser fatta secondo vari sistemi; ma il più comune in Italia si è quello della puntura: segnate con la punta d'un ago sulla pelle le linee del disegno, si applica il carbone finamente polverizzato e bagnato con acqua, e si punge ripetutamente lungo le linee fino ad ottenere la penetrazione del carbone.

Trattandosi che di tali segni o figure non se ne possono fare un gran numero sulla superficie del corpo, che si esige tempo, pazienza ed una certa tolleranza al dolore, abilità o la mano d'un operatore, parrebbe che un tatuaggio dovesse esprimere e quasi condensare un'idea dominante o una forte passione del soggetto, e che perciò avesse un significato di notevole importanza. Al contrario, salvi casi speciali, il tatuaggio appare piuttosto fenomeno proprio d'una classe di persone, anzichè presentare un carattere d'individualità. Quindi in genere le forme e il significato dei tatuaggi sono comuni; e ciò si capisce di leggeri, pensando come in molti casi l'operatore è una terza persona, che lavora con una relativa uniformità, e

come l'autotatuaggio è pur sempre cosa imparata ed imitata: un tatuaggio spiccatamente individuale è piuttosto conseguenza della bizzarria o del capriccio che una vera manifestazione psicologica.

Il tatuaggio non è raro tra i normali. Il maggior numero di tatuati, secondo LOMBROSO, sarebbe in Lombardia e Piemonte, ed il minore fra i Sardi, Toscani e Napoletani. A Loreto si pratica ancora il costume tradizionale di tatuare simboli sacri sulla persona dei pellegrini ignoranti e superstiziosi, verso non tenue pagamento. A bordo delle navi il tatuaggio è molto frequente nel basso personale; e dicasi il medesimo nelle grandi officine, nelle caserme, nei luoghi ove si trovano a contatto numerose persone.

Fra i delinquenti il tatuaggio si presenta con una frequenza specifica.

Tale fenomeno è facilmente spiegabile. Lo spirito d'imitazione, come nota il MARRO, la vanità, l'ozio, invitano generalmente al tatuaggio i delinquenti. Essi vivono in un ambiente livellatore, ove tutti insegnano ed imparano qualche cosa: tutte le depravazioni sono rappresentate in quella triste società, e gli usi e i costumi si accomunano, si perpetuano, si fanno quasi tradizionali, per rivestirsi poi di una uniformità, che appare specifica.

Secondo MARRO il maggior numero di tatuaggi riporta simboli erotici; molte volte però sono indizio di lascivia e d'oscenità o per ciò che rappresentano o per il sito ove si trovano. La vendetta è spesso rappresentata con simboli opportuni o con motti di vario genere, ma di facile interpretazione. I simboli professionali, che spesso si riscontrano nei tatuaggi dei normali, non sono molto

frequenti tra i rei. Tale fatto, nota il sopra citato autore, prova quanto poco amore ispiri alla maggioranza dei tatuati la propria professione.

Noi ci accordiamo con LOMBROSO, quando conclude la sua trattazione sul tatuaggio dicendo ch'esso costituisce un *carattere professionale* (1); poichè ci pare indiscutibile il fatto della frequenza massima del fenomeno nei delinquenti ed altrettanto indiscutibile che il fenomeno stesso è un prodotto dell'uso e dell'imitazione, ed ha un semplice rapporto di concomitanza col carattere psichico.

L'accenno fatto al tatuaggio ci porta a dire qualche cosa sulla sensibilità generale dei delinquenti. Infatti la operazione del tatuaggio dev'essere dolorosa; e se ciò non ostante i delinquenti mostrano una singolare preferenza per essa, sorge il sospetto ch'essi sieno anomali nella sensibilità.

I pazienti studi fatti sulla sensibilità generale dei delinquenti lasciano campo a una legittima presunzione che i delinquenti presentino un'anomalia per difetto di sensibilità, in confronto alla media dei normali. Il metodo seriale ha rivelato che tale anomalia varia con la delinquenza specifica, apparendo massima negli stupratori, grassatori e truffatori, media negli assassini, minima nei borsaiuoli e incendiarî (2). Dalle osservazioni fatte sulla sensibilità al dolore, sembra che questa segua le anomalie e l'andamento stesso della sensibilità generale. Così pure

---

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I pag. 323.

(2) Il LOMBROSO al contrario sospetta che la sensibilità generale sia squisita nei truffatori, ottusa sopra tutto nei sanguinari ed alquanto nei ladri. — Vedi *Uomo del.* vol. I pag. 335.

nella sensibilità tattica i normali dimostrano una finezza molto maggiore dei delinquenti.

Nelle ricerche dinamometriche la massima forza è data, alla trazione, dagli omicidi, grassatori e falsari, la minima dagli incendiarî, stupratori e briganti; al pugno, la massima dagli stupratori, briganti ed incendiarî, la minima dai ladri e falsari. Tali risultati non hanno però un valore assoluto, prima perchè il carcerato non si offre nella pienezza delle proprie forze, specie dopo diuturna prigionia, e poi perchè egli può volontariamente esser causa di errore.

Secondo LOMBROSO i risultati di queste ricerche, cioè della sensibilità generale, dolorifica e tattile e della forza muscolare, non si presentano con un rapporto di costante parallelismo; onde è prudente dichiarare che se ne ignora la reciproca corrispondenza. Dal complesso il delinquente appare mancante della perfezione dei sensi: così la media mostra difetto nell'acuità visiva, nella sensibilità olfattoria, nella reazione vasale (1), ed eccesso nella forza muscolare a sinistra (mancinismo) e nella sensibilità meteorica. Noi consideriamo queste anomalie del delinquente come un prodotto di fattori molteplici, inerenti nella loro massima parte alla vita che il delinquente conduce, senza i riguardi igienici più elementari, in lotta assidua con gli

(1) « Darwin ci apprese come arrossiscono e una negra albina e i mulatti, « i Lekkas e i Chinesi, gli Aymara e i Polinesi. Però anche egli ammette « che i Chinesi e i Malesi arrossiscono poco, e raramente gli Indous, e che « v'ha così raro l'arrossimento negli americani del Sud, che gli spagnuoli « dicevano: come fidarsi di costoro che non arrossiscono? » — Così LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I pag. 366.

A noi pare che, essendo i Chinesi, Malesi, Indous e Americani del Sud più o meno *colorati*, difficile si renda la constatazione della loro reazione vasale, la quale anzi in molti casi riuscirà forse invisibile.

uomini e con gli elementi, costretto ad un' assuefazione assoluta al freddo, al caldo, all' umidità, al dolore, alla fame, alla fatica; abbrutito fisicamente dall' alcool, dal tabacco, dagli eccessi sessuali, dalle soverchie tensioni d' animo nella preparazione del delitto, nel delitto stesso e nella fuga. E così come il fonditore s' abitua all' altissime temperature, e il muratore perde il senso del vuoto, e l' artigliere s' ottunde l' orecchio, e il marinaio acuisce la vista, e il clown del circo s' addestra ad agilità sorprendenti, e il gladiatore moderno ai colpi terribili della lotta americana, analogamente, con un lento processo di addattamento, il criminale degenera.

L' esquilibrio morale, che noi vediamo nei delinquenti, è provato luminosamente dai risultati delle ricerche sulla *sensibilità affettiva.* Numerosi esempi dimostrano la mancanza di pietà e l' esagerazione egoistica, che si esplicano nella più efferata crudeltà e nel più freddo cinismo. Gli esempi, che recano i vari autori, ed i particolari, che stanno sì a cuore ai cronisti dei giornali, mostrano al vivo la ferocia animalesca, e nel tempo stesso l' apatia, del grande delinquente. Egli è insensibile al male degli altri ed anzi talvolta gode del patimento o della sventura altrui: la sua perversione giunge al massimo, quando, pur di soddisfare al tumulto delle passioni, che lo agitano, dimentica sè stesso ed affronta la morte. É la patologia morale dell' egoismo, spinto all' eccesso.

Il delinquente rappresenta nella biologia l' elemento deleterio, che nella lotta per l' esistenza agisce contro natura e contro la destinazione propria e della collettività; individualmente è un elemento degenerato, in cui lo sviluppo è contraddistinto da caratteristiche anormalità regressive

dovute all'addattamento ad un regime di vita speciale; socialmente è un elemento nocivo, un parassita mortifero, capace di riprodursi e di destare una vera e propria infezione.

Nella psicologia il delinquente rappresenta lo squilibrato, cioè l'uomo in cui un sentimento prepondera esageratamente sugli altri: l'egoismo sull'altruismo. Individualmente egli è un prodotto delle tendenze immorali create dalla predisposizione ereditaria, dall'educazione e dall'ambiente e fecondate dalla volontà; socialmente è una vittima di numerose circostanze economiche, religiose o politiche, dell'ingiustizia, della violenza o talora di una falsa filosofia predicata ed onorata, ma che nelle lontane conseguenze conduce alle aberrazioni del delitto.

21. L'importanza eccezionale del presente paragrafo ci obbliga a premettere alla trattazione un breve accenno a quanto siamo venuti concludendo fin qui.

Studiato davvicino il delinquente nella compagine fisio-psicologica e nelle manifestazioni sue, abbiamo rilevate delle anomalie di funzionamento, che paiono risolversi, nella loro finalità pratica, in una lotta contro la società: anomalie biologiche e psicologiche, non anatomiche, prodotto di cause complesse e numerose, fissate nell'individuo dalla legge naturale dell'addattamento.

Lo studio della capacità cranica dei delinquenti in confronto ai normali dimostrò l'impossibilità attuale della scienza di formulare una legge positiva di rapporto qualsiasi. Nell'esame dei delinquenti in genere s'ottenne un risultato disforme da quello che si ebbe nell'esame dei delinquenti specifici; e risultati disformi seguirono alla comparazione tra delinquenti specifici.

Inoltre, messi a confronto i risultati avuti dall' esame della capacità cranica nei delinquenti maschi e quelli avuti dall' esame della medesima nelle delinquenti, si constatò una mancanza di omologia: fatto difficilmente spiegabile, lasciando esso intravvedere una misteriosa equivalenza naturale tra due diversi delitti, come il furto nel maschio e l'omicidio nella femmina. Ciò condurrebbe ad un assurdo biologico.

Del pari le ricerche fatte sulla circonferenza cranica non approdarono a risultati certi: riapparì la difformità tra il risultato ottenuto studiando i delinquenti in genere e quello ottenuto studiandoli in ispecie. Le esperienze della Tarnowsky dimostrarono nei risultati una grave discordanza tra la circonferenza cranica delle donne contadine e delle donne colte: introducendo in tal guisa un altro elemento di confusione e di dubbio, poichè riesce malagevole spiegare una possibile relazione biologica tra la circonferenza cranica e il fatto posteriore ed estrinseco dell' educazione intellettuale. E l' orizzonte s' abbuia anco maggiormente, i risultati della Tarnowsky dimostrando un certo parallelismo tra la circonferenza delle contadine e quella delle delinquenti, mancante invece tra la circonferenza delle delinquenti e quella delle donne colte. Tale fatto solleverebbe un legittimo dubbio sopra una certa affinità biologica tra contadine e delinquenti, affinità che sparirebbe con la *coltura tradizionale;* e ciò in aperto contrasto con altri risultati positivi, forse maggiormente credibili.

Altro risultato inesplicabile si è quello offerto dalla tavola di Salsotto sulla circonferenza cranica di donne avvelenatrici, assassine e infanticide, tra le quali la cir-

conferenza stessa appare distribuita con enormi difformità, che biologicamente non sono giustificabili.

Conchiudemmo non essere positivo che i *ladri* in genere offrano una frequenza specifica nelle minime circonferenze; la frequenza media nei normali essere data da una circonferenza minore della circonferenza offerta con frequenza media dai ladri; la divisione *artificiale* dei ladri in categorie specifiche produrre un' enorme diversità nei risultati; essere evidente l' assurdo nei risultati offerti dai ladri, cui spetterebbe la maggior frequenza nelle circonferenze medie e non medie.

Gli esami fatti sull' *indice cefalico* e sulle *misure frontali* (diametro frontale minimo, bizigomatico, bimandibolare; altezza della fronte; rapporto tra l' altezza della faccia e l' altezza della fronte) esclusero *perentoriamente* anomalie atipiche differenziali tra il normale e il delinquente, così nell' uomo come nella donna. Del pari la tavola sul *peso e statura* non ci fornì risultati concreti.

La parte sulla quale i positivisti concentrano la discussione si è quella che tratta delle anomalie patologiche, rivelate dallo scalpello anatomico.

Di fronte alla normalità biologica un fatto degenerativo qualunque, con il carattere precipuo della regressione, ha sempre un vero aspetto patologico. È per questo che noi riuniamo sotto un tale aspetto così i caratteri congeniti (atavici e teratologici) come gli acquisiti. Se il delitto, come opinano i positivisti, è un fenomeno morboso, dovuto a cause eccezionali, intrinsecamente costituenti l' anomalia del delinquente; il cumulo di tali cause, così nella propria funzione come nel posto che occupa nell' economia della vita, appare come un fatto essenzial-

mente patogenico. Ed eccoci allo studio della patogenesi del delitto.

I caratteri dei delinquenti, ammessi dalla scuola positiva, pei quali l'uomo, che ha commesso *necessariamente* l'azione criminosa, si distingue dall'uomo normale, sono innanzi agli occhi nostri i veri *fattori del delitto.* Chi non ammettesse questa logica illazione, dovrebbe concludere che i caratteri somatici e psichici non rappresentano se non una differenza esteriore, di contorno; e che qualche cosa d'ignoto a noi s'accompagna a quei caratteri per condurre l'uomo *fatalmente* al delitto. Ovvero che quei pretesi caratteri sono un risultato di analisi antropologiche condotte con preconcetti di ricerca; di osservazioni parziali, di comparazioni insufficienti, di erronee interpretazioni psicologiche e morali. Infatti è abbastanza grave ciò che dice, a proposito del valore effettivo dei caratteri, uno dei principali antropologhi della scuola italiana: « Io conobbi tre individui con tutti i ca-
« ratteri fisici e psichici del delinquente-nato, ma che
« l'alta posizione sociale difese dal carcere. Essi stessi
« confessavano: se non fossimo ricchi avremmo rubato. »
Parrebbe da ciò che pur fra i maestri della scuola si creda ad un valore relativo dei pretesi caratteri, valore puramente descrittivo, non essenziale ed intrinsecamente influente sull'animo del criminale.

Però non è ammissibile che l'enorme lavoro, intrapreso con tanta febbrile attività dagli antropologo-criminalisti, abbia il misero scopo di far conoscere scientificamente le anomalie somatiche e psichiche, che *talora accompagnano* il fenomeno delittuoso. Per la scuola positiva il delinquente, in virtù de' suoi speciali caratteri,

appartiene ad una *zona speciale,* che sta tra l' uomo sano e l' uomo alienato (1), costituendo così una *varietà umana,* nel senso biologico. Ora, il rappresentante di questa varietà avrà in sè gli elementi specifici, che ne determinano la *condotta criminale,* in cui sta la somma anormalità, che lo distingue assolutamente dall' uomo normale: e questi elementi sono i *fattori individuali,* dinanzi ai quali l' uomo è passivo.

Nel complesso è per la propria costituzione psico-fisica anormale, che il delinquente trae al delitto: onde giustamente si possono ritenere come fattori patogenici tutti quei fatti, che concorrono a determinare la costituzione criminale.

Parliamo anzi tutto dei fattori antropologici, che si pretendono scoperti con l' esame anatomico.

Il FERRI si lagna a torto che i critici della scuola positiva si sieno soverchiamente diffusi nell' esame dei dati anatomici, e quasi esclusivamente dei dati relativi al cranio (2). In primo luogo il FERRI stesso ci insegna come nell' esame del delinquente si deve dare la precedenza allo studio organico, dovendosi studiare l' organo e poi la funzione, per norma di buona strategia nella battaglia contro l' ignoto. In secondo luogo sta il fatto che la scuola positiva s' è presentata al mondo scientifico specialmente vantando d' essere scopritrice dell' anormalità fisica del delinquente; e perciò è naturale che il critico, anch' egli per norma di buona strategia, combatta specialmente dove trova il campo levato a rumore.

Il critico imparziale ed onesto, cui preme il trionfo

(1) FERRI, *Sociologia Criminale*, pag. 531 e sgg.
(2) FERRI, op. cit. pag. 60 nota.

della verità, non può a meno di controllare le asserzioni dei proprî avversari, vagliare le ragioni che le sostengono, ed esaminare davvicino tutto l'edificio di esperimentazioni sul quale posa il sistema scientifico. Una volta ammessa l'anormalità morfologica dell'uomo delinquente, l'antropologia criminale non potrebbe essere combattuta nel suo intero organismo, ma soltanto nell'una o nell'altra parte. Il fatto dell'anormalità morfologica costituirebbe da solo, quando fosse irrecusabile, una salda base a tutta intera la scuola. È quindi giustificato lo scrittore che di quello s'occupa con diffusione, nè sarà mai discussa abbastanza una questione di così grave momento.

Notiamo col Colajanni che non tutti gli antropologi sono concordi sull'importanza dei caratteri anatomici dell'uomo delinquente. Il metodo stesso col quale s'ottennero gli scarsi risultati che conosciamo, non va immune da critiche. Infatti la comparazione fu fatta tra delinquenti da una parte e soldati dall'altra: il Marro osserva egregiamente che onde « il paragone nelle con« dizioni psico-fisiche sia esatto fra normali e delinquenti « *bisogna che possibilmente non sia fatta altra scelta per* « *gli uni e per gli altri, che quella riflettente l'onestà e* « *restino possibilmente eguali le altre condizioni*. I soldati « invece rappresentano una classe *fisicamente scelta*, es« sendone eliminati gli erniosi, i rachitici, gli scrofolosi, « i tubercolosi, gli epilettici, i gozzuti, i cretinosi, i va« ricosi, e tutti quanti gli affetti da profondi caratteri « degenerativi, i quali perciò non possono venire notati « in essi; mentre trovandosi nella popolazione libera de« vono naturalmente comparire fra i criminali (1). »

(1) Marro, op. cit. pag. 63.

Il Colajanni aggiunge: « fra i criminali devono com-
« parire in proporzioni maggiori di molto; perchè dalla
« popolazione libera sono stati sottratti i più sani, che
« sono i militari, e i delinquenti reclutano il maggiore
« contingente nell' età del servizio militare. Due cause
« convergenti quindi artificialmente aumentano le quote
« dei caratteri degenerativi nei primi (1). »

Oltre ai difetti generali del metodo, altrove lamentati, devesi rimarcare nel caso concreto una notevole sproporzione tra il numero delle osservazioni fatte sui delinquenti e quelle fatte sui normali. Così il Marro contrappone a mezzo migliaio di delinquenti un centinaio di uomini normali, riuscendo in tal guisa a risultati, che non sono completamente rassicuranti. Inoltre, rigorosità di metodo esigerebbe una certa equivalenza in ambedue i termini di confronto; e così, oltre al sesso, di cui si tenne conto per necessità, farebbe d' uopo por mente all' età, alla condizione sociale, ai precedenti, specie per quanto riguarda il metodo di vita e l' ambiente. Infatti, se, come è accertato, la massa dei delinquenti è composta di proletari, lavoratori dell' officina e dei campi, sui quali un gran numero di cause influisce, dando luogo anche a fenomeni patologici, le anomalie si presenteranno con leggera frequenza in confronto di quello che non si possano presentare in una massa di normali, quando questa non sia equivalente alla prima.

I normali studiati dal Marro, cui pure Colajanni dà lode per il metodo, non possono certamente rappresentare, come vorrebbesi, l' uomo normale da mettere a confronto con il delinquente. Infatti su 101 uomini 39 hanno meno

(2) Colajanni, *Sociologia Criminale*, pag. 193 nota.

di 22 anni, e di questi 8 dai 17 ai 21 anno e 31 dai 12 ai 16 anni, quindi *immaturi*, specie per la vita sociale, così da non dare alcuno affidamento di essere o non essere normali, ciò che si prova soltanto con vari anni di vita in mezzo alle occasioni. Dei rimanenti 62 ben 16 sono *guardie*, quindi abili al servizio militare; 30 *servirono nell' esercito*, quindi assortiti; fatta la debita detrazione, *normali* essenzialmente ne restano 16, ossia 15,84 %. Dunque è matematico inferire che *l' esattezza dei risultati ottenuti sta all' esattezza assoluta* **come 15,84 a 100.** La comparazione dunque non regge; ed il MARRO, di certo involontariamente, è caduto nell' errore medesimo ch' egli con sano criterio condannava negli altri. Or che cosa resta ai risultati del MARRO, tolta di mezzo la legittimità della comparazione?

Ci si obbietterà che se tra i normali esaminati dal MARRO appaiono numerosi i militari o ex militari, tuttavia la comparazione non può mancare, perocchè anco tra i delinquenti si trovano i militari od ex militari. La risposta unica, che si possa dare a siffatta obbiezione, è questa: su 505 delinquenti esaminati dal MARRO si comprendono soltanto 31 militari od ex militari, appena il 6,13 %, di fronte al 54,45 % che se ne osserva tra i presunti normali.

Non conveniva anche il MARRO sulla necessità che non sia fatta altra scelta per gli uni e per gli altri (normali e delinquenti), che quella riflettente l' onestà, e che restino possibilmente eguali le altre condizioni? E qual conseguenza si può trarre dalle sue stesse giustissime parole, contro di lui?

Inoltre non dobbiamo dimenticare quali sieno stati

i risultati così ottenuti dal MARRO, e che noi abbiamo esposto raccogliendoli direttamente dalle sue tavole. Le orecchie anomale ebbero il 12,07 % nei delinquenti contro al 19,80 % nei normali; i seni frontali il 23,36 % contro al 17,82; la rilevatezza delle suture il 12,67 % contro al 21,78 %; l'oxicefalia il 3,76 % contro al 1,98 %; il torus occipitalis 4,75 % contro al 9,90 %; il prognatismo 2,77 % contro al 1,98 %. Come si vede, non c'è affatto una frequenza specifica che sia degna di osservazione, una preponderanza decisa dei dati offerti dai delinquenti in confronto di quelli dei normali. Cosicchè, ammessa pure la legittimità della comparazione, manca affatto il risultato positivo, che possa giustificare la presupposta anomalia del delinquente.

Il LOMBROSO, nell'intento di dimostrare l'esistenza del tipo del delinquente, e cioè la stabilità delle principali anomalie che essenzialmente dovrebbero caratterizzare l'anatomia di quella pretesa varietà della specie, applicò il sistema di fotografia composita di Galton, perfezionato dal Batut, facendo posare successivamente 18 crani di criminali davanti alla medesima lastra. Ci pare che l'esperienza non riesca a dimostrare nulla di nuovo, e sia piuttosto un gioco che una cosa seria. Mettendo davanti all'obbiettivo fotografico diciotto cranî scelti a bello studio con quelle date anomalie, è *necessario* che il sole attesti (giusta la frase di LOMBROSO) che quei crani s'assomigliano: non può darsi altrimenti. Bisognerebbe che non dieciotto ma cento crani posassero davanti ad una stessa lastra, e che poi la fotografia composita mostrasse la prevalenza del tipo anomalo. Inoltre è da osservare che una fotografia galtoniana può ingannare con grande

facilità lo sperimentatore. Infatti, per ragioni tecniche, nella fotografia galtoniana riesce di maggior evidenza la parte bianca dell' oggetto in confronto della parte nera; e i contorni sono determinati precipuamente dagli oggetti più grandi. Infine con un tale artificio non s' ottiene il tipo, ma la sintesi delle anomalie proprie del criminale: il che è ben differente. Ed appunto per questo abbiamo citata qui l' esperienza del LOMBROSO.

Le anomalie così raccolte furono: nella sintesi dei crani di assassini fronte stretta, seni frontali, orbite, mandibola e zigomi enormi, aspetto pteleiforme della docciatura nasale, assimetria della faccia, del naso, delle orbite, appendice lemuriana delle mandibole — nella sintesi dei crani di grassatori i caratteri si riscontrarono *un po' meno* spiccati — nella sintesi dei crani dei truffatori e ladri le anomalie apparvero *meno* spiccate — nella sintesi totale dei 18 crani i caratteri si rivestirono di nuova nebbia, essendo ancor *meno* spiccati. E ciò, a dire dello sperimentatore, è ben naturale, perchè se un'*aria di famiglia* si scorge in tutti, pure ogni gruppo (delinquenza specifica) ha le sue speciali anomalie.

E c' è qualcuno ancora che presta fede a questi *risultati scientifici.*

Infatti se il LOMBROSO a pagina 181 del primo volume dell'*Uomo delinquente* scrive che ogni gruppo di delinquenti ha le sue speciali anomalie, le quali *è cosa ben naturale* se son tali da contrastare la sintesi, per la varietà rispettiva; pure il medesimo LOMBROSO a pagina 167, quattordici pagine innanzi, ha scritto che: in quanto al quesito se vi sia una maggiore o minore frequenza di anomalie nei crani dei ladri più che in quelle degli as-

sassini *non possiamo dir nulla,* stante la scarsezza delle cifre.

E tanto non basta.

A pagina 180 della stessa opera e dello stesso volume l'illustre autore nota: *meno spiccate* le anomalie (surriferite), la faccia più allungata, mandibola meno voluminosa, narici ed orbite meno assimetriche nei truffatori e ladri (sintesi) — ed il medesimo autore tredici pagine innanzi aveva insegnato come nei ladri abbondano le submicrocefalie, le sinostosi, il fronte sfuggente, la trococefalia, la oxicefalia, lo spessore cranico, le orbite voluminose.

Dalla tavola offerta dal Lombroso per la comparazione delle anomalie craniche dei delinquenti e dei normali maschi e femmine risulta (1):

Gli uomini normali superano i delinquenti nelle seguenti anomalie: osso epactale, saldatura dell'atlante con l'occipite, fossetta occipitale mediana, foro Civinini completo o incompleto, anomalie dei denti, femminilità — dànno risultati quasi eguali ai delinquenti nella sutura metopica, ossa wormiensi, ali esterne pterigoidee, subscafocefalia (eguali), prognatismo (eguali), accavallamento dei denti, zigomi sporgenti — hanno assoluta prevalenza i delinquenti nelle anomalie: assimetria e plagiocefalia, sutura internasale aperta, arcate sopracigliari e seni frontali sporgenti, assimetria obliqua della faccia, infossamento per le ghiandole del Pacchioni, fronte sfuggente, spina parietale del temporale, doppio foro sottorbitale, forte depressione della glabella nasale, rigonfiamento dei temporali, becco frontale della coronaria, linea crotofitica spiccata, microce-

(1) Lombroso, *Uomo del.* vol. I. pag. 164.

falia frontale, solco lungo il percorso del nervo sopra orbitale, anomalie del foro occipitale.

Le donne normali superano le delinquenti nelle seguenti anomalie: sclerosi cranica, sutura metopica, osso epactale, fossetta occipitale mediana, fronte sfuggente (1) — dànno risultati quasi eguali alle delinquenti nella microcefalia frontale — hanno decisa prevalenza le delinquenti nelle anomalie: assimetria e plagiocefalia, scomparsa delle suture, ossa wormiensi, arcate sopracigliari e seni frontali sporgenti.

Notiamo intanto che i due sessi non offrono nei normali le medesime anomalie: al contrario la fronte sfuggente, cui si suol dare anche eccessiva importanza, nel maschio è propria del delinquente, come dimostra il confronto delle percentuali (normali 18 %, delinquenti 36 %); nella femmina prevale nelle normali (normali 10 %, delinquenti 6,8 %) — la sclerosi cranica, la sutura metopica, mentre appaiono con prevalenza nel maschio delinquente (scl. cr. normali 18 %, delinquenti 31 % — sut. met. normali 11 %, delinquenti 12 %), si riscontrano con una certa frequenza nella femmina normale (scler. cr. normali 17,2 %, delinquenti 15 % — sut. met. normali 10 %, delinquenti 5,1 %). Ora una tale *discordanza nei risultati* non può implicare una *contraddizione biologica* tra la normalità nell'uomo e nella donna: piuttosto noi aspetteremo la giustificazione di tali rapporti, apparente-

(1) E le percentuali relative alle mandibole voluminose (65 %), prognatismo (10 %), zigomi sporgenti (6,9 %), platicefalia (0,1 %) offerte dalle normali, perchè non trovano *nessun riscontro* nelle delinquenti? Noi reputammo per mancanza di osservazioni: in caso diverso al luogo della linea si dovea porre il 0 %.

mente contradditori, addattandoci intanto a credere che tutto dipenda da un fallace metodo di comparare.

Inoltre notiamo come i risultati ottenuti dai vari sperimentatori non concorrono a dare un' unica e soddisfacente conclusione: e sarebbe proprio la coincidenza e l' uniformità dei risultati stessi che potrebbero essere indice primo di attendibilità. Così ad esempio il Penta (1) ebbe, quale risultato di un esame su 400 delinquenti, il prognatismo con la notevolissima frequenza del 45 %; al quale seguono le altre anomalie, nell' ordine seguente: orecchie con tubercoli di Darwin (45 %) ed orecchie addirittura (!) scimmiesche (56 %?) zigomi grandi e sporgenti (37 %), orecchie ad ansa (35 %; Gradenigo 25,2 %), plagiocefalia (32 %), seni frontali grossi (30 %), mandibole grandi (29 %), mento grosso quadrato rientrante (27 %), orecchie ineguali (24 %), fronte bassa e stretta (19 %), emiatrofia facciale (18 %), scafocefalia (17 %), ernia inguinale (16 %), anomalia dei genitali (15,50 %), assimetria facciale (15 %), labbra stirate e anomalie dei denti (12,5 %), microcefalia (11 %), platicefalia, emiatrofia generale e deviazione della colonna (7 %), acrocefalia e naso camuso (6 %), oxicefalia e trococefalia (3 %), ecc.

Il Marro dichiara che, per le anomalie teratologiche, la differenza media proporzionale fra delinquenti e normali è ancora minore di quella manifestatasi nelle anomalie ataviche, pur essa notevole (fronte sfuggente n. 4 %, d. 3,1 %; orecchie con tubercoli di Darwin n. 7 %, d. 0,9 % — ed il Penta ottenne il 45 %! torus occipitalis n. 9 %, d. 4,7 %, stupratori 22 %), ed in non poche vi ha decisa prevalenza da parte dei normali. Però

(1) P. Penta, in *Arch. di psich.* XI, pagg. 327, 328.

egli aggiunge (ed ecco la contraddizione): non è detto che tali anomalie col mostrarsi in tanta frequenza fra le persone normali, perdano molto della loro importanza come caratteri proprî ai delinquenti, tanto da non meritare il nome di segni loro propri caratteristici (1).

Il Lombroso stesso (2), nel concludere dalla comparazione fatta tra la frequenza delle anomalie nei normali e nei delinquenti, confessa che *molte,* dopo il confronto, perdono d'importanza e non giunge a determinare con sufficiente chiarezza qual gruppo di anomalie sia specifico carattere del criminale, anzi cade in due o tre inqualificabili errori di fatto.

Le anomalie patologiche propriamente dette cioè quelle che si sono prodotte in seguito a cause patologiche, che colpirono le persone nella loro vita extrauterina, si osservano con una preponderanza notevole nei delinquenti in confronto dei normali. Il Marro (3) nota giustamente che una tale sproporzione accenna come in

---

(1) Marro, op. cit. pag. 168.

(2) « Confrontando, scrive egli, i delinquenti maschi coi normali noi troviamo che molte anomalie perdono d'importanza, perchè si trovano in questi ultimi in proporzione quasi uguale o anche superiore, p. es. il foro di Civinini (n. 27 °/o d. 15 °/o), le ali esterne plerigoidee esagerate (n. 11 °/o d. 12 °/o), il prognatismo (n. e d. 34 °/o), le tracce della sutura eccessive, l'eurignatismo, il rigonfiamento dei temporali (n. 27 °/o d. 43; proporzione eguale?) Sonvene però altre, al contrario, che si presentano in proporzione doppia o tripla nei delinquenti. Tale è p. es. la sclerosi (n. 18 °/o d. 31 °/o), l'osso epactale (n. 15 °/o d. 9 °/o; proporzione doppia o tripla?!), l'assimetria (n. 6 °/o d. 25 °/o), la fronte sfuggente (n. 18 °/o d. 36 °/o), i seni frontali e le arcate sopracigliari sporgenti (n. 25 °/o d. 62 °/o), l'oxicefalia (n. 2 °/o d. 7,5 °/o), la sutura internasale aperta (n. 4,5 °/o d. 63 °/o) i denti anormali (n. 6 °/o d. 2 °/o) e *soprattutto la fossetta occipitale mediana* (normali 18 °/o delinquenti 16 °/o; proporzione .... inversa), *la fusione dell'atlante* (normali 9 °/o delinquenti 3 °/o; idem), e le anomalie del foro occipitale (n. 2,5 °/o d. 10 °/o). » — Lombroso, *Uomo del.* vol. I, pagg. 164, 165.

(3) Marro, op. cit. pag. 168 sgg.

questa classe di anomalie debba risiedere la nota fisica più frequente del criminale, e che perciò, fra le cause che vi diedero origine, essa conti come una delle più potenti. E del pari il LOMBROSO (1) scrive che un segnale prezioso al medico legista per distinguere un grassatore o un ladro da un pacifico cittadino, è la frequenza dei traumi al capo e alle braccia; e che, come il tatuaggio, le cicatrici traumatiche possono considerarsi carattere professionale del delinquente. Nella *Centuria di criminali*, il ROSSI (2) connette la frequenza con cui si trovano nei delinquenti forti traumi al capo e ferite in altre parti del corpo, al fenomeno già accennato della analgesia dei delinquenti.

Noi reputiamo che nel maggior numero dei casi l'anomalia patologica sia un *effetto* della vita criminale, poichè il delinquente lotta sempre e dovunque, trovandosi esposto in tal maniera a critiche e dolorose circostanze, nelle quali egli resta segnato. Però non è da escludere che l'anomalia patologica possa esser causa di degenerazione intellettuale e morale; quantunque sia da accogliere con molto riserbo l'asserzione del MARRO che una lesione violenta al capo (colpo) produca non infrequentemente delle conseguenze soltanto sulle qualità morali, lasciando intatte le intellettuali: L'intrinseca relazione, che esiste tra l'intelligenza ed il morale dell'uomo, farebbe supporre che in tal caso l'integrità dell'intelligenza sia *apparente*.

Del resto una lesione violenta al capo, sede degli organi più importanti, può produrre nei medesimi delle

(1) LOMBROSO, op. cit., vol. I pagg. 323 e 177.

(2) V. ROSSI, *Studi sopra una Centuria di Criminali*, con Pref. di C. LOMBROSO; Bocca, Torino, 1888; pag. XXXI.

condizioni abnormi, degli stati irritativi o altrimenti morbosi, dai quali dipenda l'irregolare funzionamento delle facoltà: in tal caso l'azione umana è un fatto patologico, analogo, quantunque *distinto,* al fatto dell'alienato.

La distinzione sta in ciò: che lo stato patologico cerebrale induce al fatto pazzesco quando la massima anomalia di funzionamento sta nell'intelligenza, per cui l'uomo agisce come *irragionevole* e quindi alienato — induce al fatto delittuoso quando la massima anomalia di funzionamento sta nel sentimento, per cui l'uomo diviene *immorale,* avendo tuttora la coscienza praticamente perfetta della propria individualità. Nell'un caso e nell'altro si è davanti a persone irresponsabili.

Oltre alle anomalie patologiche del cranio, sono da annoverarsi quelle del cuore e delle regioni circostanti, le quali interessando le funzioni della circolazione e della nutrizione oltre che dello sviluppo, possono in più d'un caso dar luogo ad effetti differenti nel meccanismo psichico dell'individuo e specie nel sentimento (1). Però gli esperimenti anatomici fatti su questo proposito sono troppo pochi, per trarne una qualsiasi conclusione.

Del pari non si devono dimenticare le anomalie anatomiche del sistema genito-urinario, come quello che ha grande influenza anche sul morale dell'uomo. Ma le osservazioni fatte non sono sufficienti, e quindi è impossibile la trattazione positiva dell'argomento.

Nella costituzione psichica del delinquente, il quale mostra costantemente una esagerazione nella passione e nel vizio, noi notammo un principio degenerativo, che si rileva in una minor resistenza agli impulsi criminosi

(1) Vedi Ferri, *Sociologia criminale*, pag. 73.

cioè con un difetto nel *carattere*. Son due gli elementi essenziali del carattere: l' *individualità*, per la quale l' uomo opera secondo i proprî principî, ed è quindi autore assoluto delle proprie azioni; la *resistenza* dell'uomo agli impulsi immorali o contrari ad una condotta prefissa.

Riportiamo dal SERGI (1) una vivace e fedele pittura della lotta contro gli impulsi malvagi cui segue la prima caduta, il germe della degenerazione del carattere: « La « psiche è più delicata della pietra, *gutta cavat lapidem*, « è più delicata del fiore di magnolia, che toccato perde « nel punto di contatto la candidezza. La ripetizione di « un impulso, dapprima respinto come contrario, opposto « alle condizioni normali, produce l'effetto suo, e lascia « un'impronta profonda, che si estende più o meno lar- « gamente e rapidamente, fino all'invasione totale. Si « scuote un sentimento, per esempio, il pudore, il pudore « sessuale; il primo momento è grave, la lotta che s'in- « gaggia nell'individuo, è terribile: la vittoria definitiva « sta per chi vince la prima volta. Le conseguenze di « una concessione dal principio sono gravissime, incalco- « labili, e questa previsione è un motivo di resistenza « fortissimo; ma dopo la concessione, poichè la sanzione non « è immediata, non si vedono le conseguenze prevedute « in tutto il loro orrore, e la seconda concessione è meno « difficile. Una donna così può essere tratta alla prosti- « tuzione, un uomo al furto, allo scrocco, alle azioni più « turpi. Cede la paura del primo fallo al bisogno di na- « sconderlo coi susseguenti, e si tentano espedienti e « s'invocano compagni periti nell'arte del male.

« Dopo i primi esperimenti comincia la dissociazione

(1) G. SERGI, *Le degenerazioni umane*, Milano, Dumolard, 1889, pag. 49.

« degli elementi costitutivi del carattere, e la disorganiz-
« zazione si compie in tempo più o meno breve, produ-
« cendo un disordine in tutte le parti; così che non ri-
« mane continuità fra gli elementi del carattere secondo
« le epoche e i modi di formazione. La condotta perde
« la direzione, l'azione si determina e si compie non più
« in connessione ad un fine, a cui convergono tutte le
« manifestazioni dell'attività, ma per un fine proprio e
« disparato o accidentale. Avviene uno sfacelo dell'orga-
« nismo del carattere, simile alla dissoluzione di un corpo
« organico in decomposizione.....

« La condotta, allora, non ha più continuità o unità
« di propositi, perchè dipendente da un carattere che è
« frammentario, ed è frammentaria anch'essa. Vi hanno
« anche le manifestazioni sane del carattere nell'indi-
« viduo ove è avvenuta la disorganizzazione; ma queste
« sono casuali, residui, e non hanno connessioni col re-
« stante delle azioni, che seguono impulsi contradditori
« e contrari alle condizioni della società, secondo l'utilità
« e la conservazione d'ogni compagno sociale. Un gras-
« satore può manifestare un atto generoso, un ladro può
« esser pietoso, una meretrice può avere un proposito
« onesto. Malgrado i residui e i frammenti, che si hanno
« d'un carattere già formato e disorganizzato, credo che
« vi sia abolizione di ogni carattere, ogni volta che av-
« viene la disorganizzazione dei suoi elementi.

« Se il carattere è un organismo psichico, risultante
« da vari fattori psichici e organici, colla tendenza alla
« azione, e se l'attività umana si misura nel suo valore,
« come condotta, dal carattere, questo dev'essere consi-
« derato sempre come normale; tutto ciò che è anormale

« nel carattere costituisce la sua patologia, e tutto ciò
« che lo dissolve lo abolisce, lasciando soltanto di esso
« frammenti, che mostrano di quali parti era costituito
« un carattere abolito, ma non dànno l'intero.

« Se il carattere formato è una forza, un' energia
« attiva, o latente, la quale si spiega nella condotta nelle
« varie occasioni della vita individuale, esprime certa-
« mente anche una resistenza nelle varie lotte che l'indi-
« viduo ha cogli impulsi e le influenze. È vero che questa
« resistenza può avere varie gradazioni, ma esiste sempre
« in un carattere che ha vitalità; essa, invece, manca negli
« individui, ov'è avvenuta l'abolizione del carattere. Que-
« sti individui sono a discrezione di ogni influenza e di
« ogni impulso, senza scelta. »

I risultati ottenuti dall' esame positivo della psicologia del delinquente, cui secondo Ferri (1) si deve dare importanza maggiore che a quelli ottenuti dall' esame puramente organico, ci ammaestrarono intorno alle anomalie psichiche dell' uomo criminale: anomalie nel senso morale, nelle passioni, negli affetti; anomalie di difetto, notevoli mancanze di amor proprio, di pietà, di pentimento, di lotta morale, di resistenza agli impulsi interni ed esterni, di altruismo; anomalie di eccesso, esagerazione nel sentimento egoistico, supremazia brutale della sensualità sull' intelligenza, vanità, ira, invidia e sopra tutto smodate gola e lussuria. Noi conchiudiamo pertanto, che *il delinquente è un degenerato;* e, modificando opportunamente la definizione del Tonnini (2), *chiamiamo de-*

(1) Ferri, *Sociologia criminale*, pagg. 59, 60.
(2) Tonnini, *Le epilessie in rapporto alla degenerazione*, Bocca, Torino 1891, pag. 13.

*generato colui che, vittorioso o vinto nella lotta per l'esistenza, per le innate imperfezioni o per una successiva disorganizzazione del carattere, si allontana dalla propria naturale destinazione e si oppone a quella della collettività.*

COLAJANNI combatte il concetto, già da molti messo innanzi, che cioè la delinquenza appaia nell'economia biologica come un fenomeno di degenerazione. Egli riferisce l'opinione del DALLY, il quale considera il concetto di degenerazione come intimamente legato alla supposta esistenza di un *tipo primitivo perfetto* e di una *decadenza consecutiva graduale* (1).

Ora un tale concetto è fondamentalmente erroneo. Infatti la degenerazione non è un fenomeno *relativo,* una modalità che risulti da un confronto; al contrario è uno stato concreto, di fatto, *indipendente* da qualsivoglia confronto. Altrimenti sarebbe esattissima la conclusione assurda che trae il COLAJANNI applicando quel suo concetto in sociologia: che cioè la delinquenza guardata nella razza rappresenterebbe una *rigenerazione,* poichè ricondurrebbe l'uomo alle sue qualità primitive, native, e avrebbe ragione l'ALBRECHT, pel quale il delitto è un fenomeno di normalità biologica (2).

---

(1) COLAJANNI, *Sociologia criminale,* vol. I, pag. 431.

(2) L'ALBRECHT, al Congresso di Antropologia Criminale tenuto in Roma nel 1886, sostenne una tesi, che il FERRI si limita a chiamare paradossale, ma che per noi è l'espressione viva d'una profonda aberrazione del senso scientifico.

Secondo la tesi dell'ALBRECHT il *delinquente* rappresenta nella biologia la *normalità* e l'*uomo onesto* l'*anormalità.*

Nella lotta per l'esistenza, gli organismi guastano, saccheggiano, assassinano e in breve si industriano in ogni modo a loro vantaggio, senza preoccuparsi se ciò che fanno possa riuscire nocivo agli organismi, che l

La degenerazione consiste essenzialmente nella disorganizzazione: la funzione non corrisponde più alla destinazione dell' organo. Non è dunque l' allontanamento da un tipo primitivo o la modificazione delle qualità native, come suppone il COLAJANNI; ma il declinare dalla normalità attuale con una direzione opposta a quella dell' evoluzione progressiva. Degenerare in senso proprio significa divenire da meno dei genitori: in senso tecnico, vuol dire allontanarsi dalla destinazione naturale.

I confronti che si sogliono fare con sì poca parsimonia con gli odierni selvaggi, e l' asserzione di qualche scrittore che i selvaggi non sono degenerati, sono privi di fondamento positivo. Gli odierni selvaggi, secondo i fatti provati, appartengono a razze le quali in epoche più o meno lontane erano al livello delle razze civili. Vi sono poi molti popoli, cui manca il lume della civiltà, i quali socialmente si ponno considerare selvaggi; e tutti o quasi ebbero in altri tempi vera perfezione sociale. Ad esempio, la razza araba presenta nella propria storia momenti di vera grandezza intellettuale, cui si vede seguire

---

circondano. Ugualmente agiscono i delinquenti, pei quali il proprio vantaggio è unica regola e la mancanza di pietà un carattere essenziale.

I delinquenti seguono la legge stessa di tutti gli innumerevoli organismi che esistono od hanno esistito, *ad eccezione degli uomini onesti*. Se il delinquente rappresentasse l' *anormalità*, tutti gli organismi dovrebbero essere considerati come anormali. Al contrario è incontestabilmente normale che l' immensa maggioranza degli organismi pensano esclusivamente a sè stessi, e perciò i delinquenti entrano nella normalità; e *i soli ad essere anormali sono gli uomini onesti*. — *Actes du premier Congrès int. d'Anthr. Crim.* Rome 1886, pagg. 108 a 111.

Rispose il FERRI che lo scienziato è uomo, e quindi riferisce il concetto d' anormalità a chi da lui e da tutti i suoi simili (umanità) è dissimile, ritenendo sè e i propri simili onesti, che nell' umanità rappresentano la maggioranza in confronto dei delinquenti, come il tipo della normalità. — Vedi anche in *Sociologia Criminale*, pag. 117.

un fatale decadimento; così l'Africa settentrionale ebbe molti secoli addietro splendori di civiltà, ed oggi gli Europei gareggiano nel sottoporla al proprio giogo politico, come un paese semibarbaro. Insomma che vi sieno condizioni speciali che abbrutiscono l'uomo come un popolo intero, alienando l'aspirazione al progresso sociale, assopendo tutta l'energia del bene, facendo tralignare le migliori attività, e deviando dalla destinazione naturale l'umana funzionalità, è cosa evidente e provata ad ogni pagina nella storia dell'universo. Ed i selvaggi sono vittime di quelle abnormi condizioni; essi rappresentano la degenerazione, non il tipo dell'umanità primitiva: ma la degenerazione consiste nel *fatto* concreto e positivo della loro incapacità economica nella biologia, e non è già un difetto risultante da un confronto con l'uomo normale, che per noi (giusta il FERRI) è l'uomo contemporaneo.

Il concetto nostro è ben differente da quello di DALLY e di COLAJANNI, poichè non è legato affatto alla supposta esistenza di un tipo primitivo perfetto e di una tendenza consecutiva graduale. Il *tipo primitivo ci è ignoto:* esiste però la presunzione positiva che esso non fosse perfetto, ed inoltre la perfezione stessa è un'astrazione metafisica. Perciò ci riesce impossibile la comparazione del degenerato col tipo primitivo perfetto. D'altra parte la decadenza consecutiva graduale o è storica ed in allora si riferisce al concetto della normalità nell'uomo storico; ovvero è ipotetica, come quella dell'atavismo e della regressione umana e magari pre-umana, ed in allora sconfina immediatamente dal campo scientifico positivo.

Noi, considerando l'uomo normale storico, ne abbiamo analizzate le facoltà, e positivamente determinata la

destinazione del simplegma delle energie umane. Ci avvenne pertanto di constatare che l' uomo normale storico rappresenta nell' economia della natura un fattore armonico dell' economia stessa. Il progresso della civiltà, il progresso intellettuale, religioso, sociale, la conquista meravigliosa delle energie naturali, dimostrano a luce di pieno meriggio che l' uomo normale storico rappresenta la normalità assoluta; e, di fronte a un tale schema di facoltà e delle relative funzioni nel vero rappresentante la specie, colui che se ne scosta a danno della propria capacità è il vero degenerato della specie. Però la degenerazione non ha sempre la stessa intensità nè la stessa estensione: può essere totale ovvero organica o psichica.

Il delinquente è degenerato psichicamente.

E come avviene una tale degenerazione psichica nel delinquente?

Innanzi tutto notiamo come la degenerazione criminogena appare forma patologica, la quale, come dicemmo già, si distingue essenzialmente dalla forma patologica dell' alienazione mentale.

La patogenesi della degenerazione criminogena è un prodotto di numerosi fattori, che si possono dividere in *congeniti* ed *acquisiti*.

Noi escludiamo affatto il *fattore atavico*, di cui troppo si compiacciono molti positivisti. E lo escludiamo in primo luogo perchè ci manca assolutamente un *positivo* termine di confronto, non addattandoci alle ipotesi di certi disinvolti costruttori di preistoria sull' uomo primitivo; ed in secondo luogo perchè ci sembra metafisico il concetto dell' atavismo, senza contenuto positivo e senza giustificazione biologica. Non neghiamo i fatti sui quali pog-

giano le asserzioni i sostenitori dell'atavismo: è verissimo, almeno in parte, ciò che scrive LUBBOCK (1): « la « nostra popolazione criminale si compone di puri *sel-« vaggi,* di cui i delitti in gran parte non sono altro che « sforzi insensati e disperati per agire da selvaggi, in « mezzo ed alle spese di una società incivilita. » Soltanto ricordiamo che per noi i selvaggi rappresentano il massimo della degenerazione. I fattori congeniti si devono all'eredità. L'uomo nasce con delle stigme degenerative trasmessegli dai genitori, che alla lor volta le ricevettero dai padri loro o che le ebbero fissate in sè stessi lungo la dolorosa lotta per la vita.

I fattori acquisiti appaiono nell'uomo come portati di cause esterne fisiche e sociali, le quali determinano delle profonde modificazioni nella costituzione psico-fisiologica, modificazioni che alla lor volta fissano il fenomeno degenerativo. Appena uscito dall'utero materno il neonato si trova in un ambiente ove numerosissime sono le forze, che gli contrastano la vita. Crescendo negli anni egli è circondato d'ogni parte da un'atmosfera contaminata, satura della malizia umana, dalla quale forse vanamente cercano difenderlo l'educazione e l'istruzione. Il più delle volte la violenza d'un turbine passionale vince la resistenza morale, il carattere, la virtù: ed allora l'uomo, in balia d'una natura che tende specialmente al male, è dapprima un decaduto e presto un degenerato.

Accenniamo brevemente al *tipo del delinquente,* sul quale si son fatte calorose discussioni, forse inutili, poichè, a parer nostro, il tipo è un'idea umana, non un'esistenza nella natura avente una funzione biologica.

---

(1) LUBBOCK, *I tempi preistorici e l'origine dell'incivilimento*, Torin 1875; pag. 427.

Dopo quello che siam venuti osservando sulle anomalie tipiche dell'uomo delinquente, è inutile che poniamo la questione se esista il tipo fisico, come varietà antropologica. Piuttosto che un tipo, nel senso stretto di questo vocabolo sarebbe da ammettersi la *fisionomia criminale*, proposta dal SERGI (1) e studiata anche dal LOMBROSO (2). E giusta è anche l'osservazione del TARDE (3), il quale dice che se v'ha un tipo specifico nel delinquente, esso rappresenta il *tipo professionale*, dovuto al genere di vita, all'ambiente, alle circostanze speciali insomma che accompagnano le geste del criminale: così vi ha il tipo del soldato, del marinaio, del prete, dello scaccino, del mercante, del caratterista, dell'oste, ecc.

Il FERRI combatte vigorosamente l'idea del tipo professionale, dimostrando come il tipo del delinquente

---

(1) « In massima mi par vera l'affermazione di un tipo criminale, com'è « vera quella di un tipo di tubercoloso, perchè, meno nei casi in cui non tro- « vasi alcuna apparente anomalia, nessun segno di morbosità, i delinquenti « manifestano una fisionomia loro propria, caratteristica, come i pazzi.

« A primo aspetto non si sa dire che cosa è quel che impressiona della « loro fisionomia, ma l'analisi di ciascuna parte del volto e della testa tutta, « può dare la spiegazione di questa impressione che i delinquenti producono, « anche a persone indifferenti. E come lo ha ben mostrato LOMBROSO, sono « tutte le anomalie, le piccole deformità, le piccole e le grandi deviazioni del « tipo normale in questa e in quella parte, l'espressione che pigliano i mu- « scoli della faccia, e il movimento degli occhi, delle labbra, della testa, il « modo di ridere e di parlare, che dànno un carattere tipico del criminale. E « sotto questo aspetto io direi piuttosto *fisionomia criminale* che tipo, e LOM- « BROSO adopera spesso la prima parola.

« Non v'ha dubbio, però, qualche cosa si trova nella fisionomia del de- « linquente, che accusa, talvolta, le sue tendenze ree, e questa può essere « congenitale, non acquisita, per esempio, lo sguardo felino . . . . . Certamente « la fisionomia manifesta l'animo specialmente nelle sue diverse condizioni « emozionali; e ciò dipende dal numero e dalla varietà dei muscoli della faccia, « insieme agli organi speciali che vi hanno sede, bocca, naso, occhi, coi loro « movimenti. » — SERGI, *Le deg. um.* cit. pag. 116.

(2) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I pagg. 229, 272, 278; vol. II pagg. 6, 118, 189.

(3) TARDE, *Criminalitè comparée*, Paris 1886, pag. 51 sgg.

abbia traccie profonde di esistenza, essenzialmente congenite. Egli ammette che la professione possa determinare in un individuo dei caratteri speciali, inerenti alle funzioni che precipuamente una professione esige: ma contesta che la professione possa dare dei caratteri estremi ed opposti all'esercizio organico e psichico, e cita ad esempio le mandibole voluminose negli omicidi, la mancanza della XII vertebra e la grandezza del cranio (1). Egli ha perfettamente ragione. Tali anomalie non provengono certo dalla professione, e non foggiano quindi il tipo professionale. Ma il tipo professionale, la fisionomia criminale esistono allo infuori delle anomalie craniche e scheletriche. E poi l' antropometria, come ammette il FERRI (2) col VIRGILIO (3), non giunse a stabilire il tipo, e le anomalie congenite, come vedemmo, non concorrono certo specificamente alla determinazione del tipo: e che cosa resta?

Il FERRI, proponendo un esperimento in cui egli dovrebbe riconoscere, con l'analisi dei caratteri, un omicida tra molti carcerati, dice testualmente ch'egli si varrebbe *dei caratteri sopratutto fisionomici* e cranici; ed offrendosi a ripeterlo a volontà, ribadisce l' idea dicendo che si tratta d'un metodo di cui, più o meno esattamente, si vanno servendo i magistrati nei tribunali e in società gli agenti di polizia, nella ricerca dell' uomo delinquente.

Crediamo che il LATYCHEW (4) esprima il medesimo concetto scrivendo che nei criminali colpisce la reciproca rassomiglianza nelle abitudini mentali e nelle forme fi-

(1) FERRI, *Sociologia Criminale*, pag. 112.

(2) ID., idem; pag. 107 nota.

(3) VIRGILIO, *Passanante e la natura morbosa del delitto*, Roma, 1888, pagg. 61 sgg. 125.

(4) LATYCHEW, *Bulletin de la Commission intern. pénitenciaire*, S. Petersbourg, 1879; pag. 209.

siche; secondo questo autore i tessuti soffrono una *trasformazione* nel tipo criminale, sì che anche senza deformità fisica il criminale si rivela alla sola presenza.

Una finissima obbiezione contro il tipo criminale fu fatta da DUBUISSON, JOLY e più recentemente dal LAURENT (1) ammettendo la varietà antropologica del delinquente generico e quindi una variazione particolare nel delinquente specifico, come si giungerebbe a spiegare il fatto che il più dei criminali cominciano col furto e finiscono con l'assassinio? si potrebbe dir mai, scherza il LAURENT, che il delinquente cambi di naso facendo l'assassino?

Il FERRI tenta rispondere a una tale obbiezione, ma non riesce. Egli nega che la maggior parte dei delinquenti cominci col furto e termini coll'omicidio: ora questa negazione è una falsità. Infatti su 97 delinquenti esaminati da MARRO (2), condannati per reati di sangue, 33 erano stati antecedentemente colpiti da condanna per furto, e molti più di una volta; al contrario, su 255 delinquenti condannati per reati contro la proprietà il MARRO ne indica (3) 142 recidivi e soltanto 36 precedentemente colpiti da condanna per reati di sangue. La divisione che dà il FERRI dei ladri, in ladri sanguinari e non sanguinari, non è altrimenti spiegabile se non ammettendo una compenetrazione nei primi tra l'attitudine psichica al furto ed all'omicidio, alla quale si dovrebbe giungere mediante una progressione nell'antisocialità degli istinti. La famosa *carriera del delitto* non va intesa nel senso di un processo

(1) DUBUISSON, *Th. de la résponsabilité* in Arch. crim. I, 1888 — JOLY, *Le crime*, Paris, 1888; pag. 279 — LAURENT, *Les habitués des prisons*, Lyon, 1890.

(2) MARRO, op. cit. tavole 1, 2,

(3) MARRO, op. cit. tavole.

di perfezione, che si aumenta col successivo ripetersi degli atti di un medesimo indirizzo criminoso: è l'avanzar graduale del pervertimento morale e quindi della capacità criminosa. Lasciando le divisioni metafisiche, quando ci si presenta il fatto di un omicida-ladro, come nella rapina, noi dobbiamo constatare la fusione in uno stesso individuo delle attitudini psico-fisiologiche di due distinte categorie (molto distinte secondo la scuola positiva) di delinquenti. E dopo una tale constatazione si potrà dubitare mai dell' ambiguità del tipo?

Il Ferri cerca ritorcere contro i sostenitori del tipo professionale la loro stessa teoria. Il carattere professionale, egli asserisce, è ereditario; ora, dati i caratteri professionali del delinquente, un fanciullo può averli ereditati dal padre o dall' avo: ed allora, che quel fanciullo abbia ereditati dai suoi genitori od antenati certi caratteri del tipo criminale per una ragione o per l' altra, per anomalie ataviche, patologiche o professionali, resta però innegabile il fatto del tipo criminale congenito in senso antropologico.

Il ragionamento è sofistico, poichè il tipo professionale non ha il valore biologico del tipo criminale patologico. L'uno rappresenta un effetto dell'abito criminale, e quindi, anche trasmesso per eredità, non ha funzione criminogena; l' altro rappresenta un fattore individuale del delitto, e quindi apparendo ereditariamente costituisce un indice sicuro di profonda degenerazione.

22. Come lo studio dell' anomalia del delinquente ci trasse a far parola della degenerazione, del pari lo studio delle degenerazioni si collega a quello dell' epilessia. Il

Lombroso ha foggiato una categoria di criminali, nei quali, a suo parere, l'anormalità specifica consiste nel morbo epilettico. Ma egli non costringe la forma della epilessia ad una tassazione tecnica ristretta; invece abbraccia tutte le manifestazioni, gli epifenomeni più spiccati nella vita dell'individuo, e molti altri caratteri secondari, dal cui insieme risulta il tipo epilettico. La convulsione visibile, i moti spasmodici, le vertigini ed altri aspetti esteriori non rappresentano che lo scoppio, l'espressione materiale del disordine; ma il disordine esiste anche senza produrre l'accesso violento. Un insieme di altri fatti, che risultano dall'esame anamnestico e clinico del soggetto, guidano il medico nella diagnosi del morbo epilettico, talora larvato dalle apparenze esteriori di normalità.

L'epilessia, scrive il Tonnini (1), più che una malattia deve anzi tutto considerarsi come una degenerazione, che confina con la mostruosità.

La forma più semplice, la Joksoniana, con lesione materiale in un determinato centro corticale, per quanto riguarda le forme idiopatiche, è detta da Tonnini *epilessia subparziale;* e le forme epilettiche, che riflettono le diverse attitudini funzionali dei diversi gruppi di centri: motori, sensori e psichici comprende nel nome di *epilessia parziale.* La prima abbraccia i monospasmi motori sensori e psichici; la seconda comprende la motoria, la sensoria e la psichica.

L'epilessia semplicemente motoria è rarissima: sembra che ne sieno sempre interessate anche le funzioni psichiche, per quell'intima corrispondenza tra le parti

(1) Tonnini, op. cit. pag. 72.

tutte dell' umano organismo. L' epilessia sensoria è una forma psicopatica, almeno nelle sue manifestazioni, e nel valore degli effetti suoi nell'economia psichica. L'*epilessia psichica* attacca essenzialmente i centri nei quali ha massimo vigore l' energia psichica: intorno ad essa la discussione scientifica dura tuttavia, e sembra piuttosto una semplice ipotesi che un fatto positivamente accertato. Noi non abbiamo difficoltà ad ammetterla, solo ci pare che il suo contenuto equivalga a quello d' un' altra malattia qualunque, entrante nel dominio della psichiatria (1).

L'*epilessia completa* comprende in uno stesso individuo tutta la sindrome fenomenale morbosa e degenerativa: è la forma sintetica della malattia, la quale presenta più che un complesso di manifestazioni, una massima estensione nella capacità.

I sintomi principali che dànno indizio sicuro d' una anomalia di natura epilettica sono: l' assimetria in moltissime parti, e nel peso, nella nutrizione, nello sviluppo degli emisferi cerebrali, nei gangli, nel piano d' organizzazione dei centri nervosi, e sempre, come assentono AMADEI e MORSELLI, con un carattere intrinsecamente patologico; ed all' assimetria organica equivale sempre

---

(1) Tra le cause accessorie od occasionali dell' alienazione mentale è influentissima l' epilessia. Esaminando lo stato mentale di un grande numero di epilettici, si rileva il fatto che nel 62 °/₀, secondo RUSSEL REYNOLD, (*Die epilessie*), l' integrità delle funzioni psichiche è *durevolmente* turbata.

« Non di rado, scrive KRAFFT-EBING, l' epilettico è in preda a disturbi « psichici per tutta la vita. Oltre ai comuni disturbi psichici, non di rado « transitori, l' attività mentale soffre con sufficiente frequenza un danno pro- « fondo e durativo, *in forma d' indebolimento e di demenza*. Il modo d' in- « sorgere dei disturbi psichici della epilessia non è chiaro. Il problema deve « essere ricercato nei disturbi cerebrali congeniti o acquisiti che sono base « dell' epilessia, i quali nel loro ulteriore progresso comprendono nella loro « cerchia anche l' organo psichico. » KRAFFT-EBING, op. cit. vol. I pag. 232.

un' assimetria psichica, una disarmonia nelle funzioni, uno sconvolgimento nel carattere e fino una perversione nella moralità o talora uno squilibrio generale addirittura pazzesco. Non pochi scienziati moderni inclinano a considerare come assimetria, sintomo epilettico, la forza gigante intellettiva del genio: noi crediamo doversi accogliere con grande parsimonia una siffatta ipotesi. Infatti, ammettiamo senza dubbio che il genio presenta in sè stesso una massima anormalità in confronto del genere umano, e che qualche volta al genio s'è accompagnata la vera manifestazione epilettica: ma, nè l'anormalità patente dell'uomo di genio induce a credere che si tratti di forma morbosa essenzialmente epilettica, e non piuttosto d'una forma ignota, misteriosa come tante; nè la contemporanea presenza, in qualche caso, dell' epilessia può far credere ad una identità tra i due fenomeni e nemmeno ad un rapporto possibile di causa ad effetto, poichè l'epilessia si presenta come forma degenerativa, mentre il genio è una vera ipervitalità. E la nostra opinione è giustificata eziandio dai seguenti sintomi dell' epilessia. Carattere capitale dell' epilettico, generalmente considerato, è l' *immaturità,* l' *infantilismo* nei giovani e le *senilità precoce* negli adulti; ed inoltre una *perversità cieca ed inconscia,* una *debolissima resistenza intellettuale,* da cui deriva una grande facilità agli atti riflessi e una difficoltà massima agli atti inibitori: dove è notevole la morbosità epilettica, secondo il Tonnini (1), si è nella *volontà che non comanda all' io,* ma è spesso una semplice espressione della vita riflessa.

(1) Tonnini, op. cit. pag. 259.

« Il carattere dell' epilettico, scrive SCHÜLE (1), con-
« siste in una straordinaria irritabilità morbosa, che ra-
« pidamente si trasforma in atti impulsivi; sono uomini
« lunatici, diffidenti, irritati con sè e con gli altri, turbo-
« lenti, cattivi vicini, alle volte di un' allegria di cui non
« sanno rendersi causa, e poi con una esagerata depres-
« sione; l' umiltà con tendenze religiose si alterna alla
« durezza ed alla ostilità.

« Per un certo tratto puntuali in commercio, coscien-
« ziosi e cortesi, si fanno d' un tratto ruvidi, crudeli, dis-
« onesti fino al furto. Nessun alienato ha sì frequente
« tendenza cleptomaniaca, come colui che è in abituale
« stato epilettico. Questi *ammalati* rubano tranquillamente
« ciò che trovano nell' inizio dello stato di eccitazione,
« possono commettere il furto più raffinato o rubare qua
« e là senza piano, palesando però subito dopo l' abile
« furto con farne getto.

« Mentre così *il carattere psicologico degli epilettici*
« *consiste in una degenerazione morale,* in una tendenza
« al male che gli ammalati stessi accusano come una do-
« lorosa necessità organica, vi si aggiungono, formando
« una trinità clinica, l' *ottusità della coscienza* che faci-
« lita l' impulsione senza causa, e il *contrasto più opposto*
« *nel carattere e nella direzione dei pensieri.* »

Ben a ragione dunque il VOISIN dice che la distinzione fatta da alcuni degli epilettici in pazzi e non pazzi è un *sofisma* senza pratico fondamento.

Si ammettono nell' uomo epilettico dei lucidi intervalli, durante i quali le manifestazioni psichiche del medesimo possono essere perfettamente normali: quindi

(1) Citato da LOMBROSO, *Uomo del.*, vol. II pag. 14.

che la *contemporaneità* dell' epilessia e del genio, ad esempio, non basta per concludere su d' un rapporto di causalità immediata. Il TONNINI sagacemente obbietta che una tale spiegazione è contradditoria coi fatti, includendo essa un quasi sdoppiamento della personalità nella vita psichica: una personalità normale, durante la quale il soggetto è imputabile delle sue azioni, ed una personalità epilettica, durante la quale il soggetto sarebbe un altro. Alla nostra volta replichiamo ch' è questa una obbiezione davvero speciosa, poichè presenta come assurdo il *fatto* dello sdoppiamento della personalità, quando invece è cosa provata e irrefutabile. Il LOMBROSO l' ammette senza restrizioni (1), e lo prova con esperimenti convincentissimi, come quello della calligrafia, e il fenomeno di una coscienza durante l' attacco cui segue con l' amnesia la coscienza normale, diversa affatto dalla prima.

Ma una tale teoria non porta alle conseguenze poco logiche di coloro che nell' epilettico vedono un uomo durante i lucidi intervalli perfettamente eguale agli altri normali. Lo stato morboso è perenne, quantunque non sia tale la sua manifestazione: quindi è accettabilissima la conclusione della Società di medicina legale (Francia), che le regole generali che presiedono al giudizio della responsabilità degli alienati debbono applicarsi all' epilessia, tenendo conto delle difficoltà speciali che presenta un'affezione, le cui crisi irrompono improvvisamente *nella pienezza dell' integrità della mente,* per dissiparsi senza lasciarne traccia.

Rimane in tal modo ammessa pacificamente la stessa responsabilità negli epilettici e negli alienati. Ed è la con-

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. II pag. 25 — tavola II.

clusione stessa che noi avevamo accennata fino dal principio.

Ma il concetto di *criminalità* resta assolutamente escluso: il delinquente epilettico o l'epilessia criminale sono espressioni scientificamente prive di senso.

Non accordiamo affatto col LOMBROSO quando sostiene un intimo rapporto tra la follia morale e la criminalità, perchè, egli dice, quantunque vi sieno dei *genî* che sono nello stesso tempo pazzi morali, non è esclusa la criminalità nel genio e il genio nei criminali: e ciò si spiega pensando che il genio è quasi sempre, esso stesso, come l'epilessia e la pazzia morale, una nevrosi degenerativa (1). La pazzia morale, di cui parleremo nel prossimo paragrafo, qual ne sia la causa psico-fisiologica, presenta tutti i caratteri d'una malattia equivalente alla alienazione: ed è semplicemente questo il suo valore nella medicina legale. Che genio ed epilessia o altra nevrosi degenerativa possano accompagnarsi e in molti casi s'accompagnino, non è oggetto di questione: ma, noi chiediamo, la nevrosi è causa od effetto dell'attitudine geniale? il genio rappresenterebbe mai un acme di vitalità psichica, cui la compagine fisiologica non resiste e quindi degenera?

La grande varietà delle forme con cui si manifestano la pazzia morale, l'epilessia e la delinquenza depongono contro ad una unica patogenesi. LOMBROSO crede giustificare la varietà osservando che vi ha una grande moltiplicità e relativa indipendenza dei centri corticali, e che l'epilessia deve ammettersi quale un effetto di una irri-

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. II, pag. 102; e *Genio e follia,* Bocca, Torino 1884.

tazione di alcuni punti della corteccia: la varietà delle forme non esclude punto l'identità di origine e di natura. *Niuno pretende,* aggiunge il medesimo autore, *che il ghiaccio sia acqua e il diamante carbonio, benchè essi sieno identici nella composizione.*

Accettiamo la strana comparazione, e non abbiamo che a rispondere: tutti pretendono che il ghiaccio sia acqua e il diamante carbonio, e niuno pretende che essi sieno *identici* nella *fisica* composizione.

Quale sarà la responsabilità penale e civile dell'uomo epilettico?

Se un fatto sia commesso dall'epilettico durante la scarica nervosa, quando la coscienza è obnubilata, e quando il fatto stesso può considerarsi effetto dell'attacco nervoso, allora la personalità responsabile è assolutamente abolita, e l'uomo anco dinanzi alla legge è pari al demente.

Più ardua è la risoluzione del grave problema se il fatto sia compiuto dall'epilettico durante un periodo di lucidità. In questo caso spetta al medico forense di studiare il fatto in tutte le sue pertinenze anteriori, concomitanti e posteriori, per giungere a determinare positivamente la situazione psicologica del soggetto al momento del fatto. V'ha senza dubbio il caso nel quale anche l'epilettico è pienamente ed assolutamente responsabile.

Il Lombroso ha constatata una certa analogia tra la fisionomia dell'uomo epilettico e quella del criminale (1); ma giustamente egli stesso spiega il fatto ammettendo che il ripetersi degli accessi o negli intervalli di qualche

(1) Lombroso, *Uomo del.* vol. II. pag. 6 sgg. e tavola I.

atto impulsivo pari al criminoso finisca per fissarne la traccia nella fisionomia.

Nelle anomalie degenerative gli epilettici si staccano totalmente dai delinquenti, e così pure nelle anomalie della sensibilità, che appare di prevalenza ottusa, e nella mancanza o quasi di agilità.

Nello studio psicologico dell' epilettico non troviamo argomenti per concludere sopra un rapporto d' identità, come vorrebbe LOMBROSO, coi delinquenti. Infatti carattere peculiare dell' ideazione nell' epilettico è il contenuto *delirante* delle idee (1) e la mancanza di nesso causale: incoscienza logica. Nell' epilettico non si nota così di frequente l' abolizione del senso morale, come invece un disorientamento dell' individualità morale: si nota l' affetto nel periodo lucido e l' immoralità nell' accesso.

Ora tutto ciò è difforme dalle manifestazioni psicologiche del delinquente.

La *religiosità* è pure un carattere dell' epilettico; ma è più esaltamento religioso che vera pietà religiosa. È una religiosità pazzesca, che talora trasporta magari all' omicidio o al suicidio; non è credenza, ma feticismo irragionevole. Un esempio, che può far comprendere nel suo vero valore il fenomeno religioso dell' epilettico, è quello riportato dal FRIGERIO, d' un soggetto che gli diceva: Non sono io che parlo, è Dio che parla in me, e che mi comanda di parlare o di agire.

Complessivamente l' epilettico è un degenerato; e s' egli compie un delitto sotto l' evidente impero della sua costituzione patologica, la società non vi potrà mai ve-

(1) TONNINI, op. cit. pag. 245 sgg.

dere un' azione punibile, ma il prodotto di forze brute, in cui non ha parte la volontà.

23. Il concetto scientifico della *pazzia morale* non è abbastanza concreto, come proveremo coi fatti, da affidargli nientemeno che una categoria di delinquenti. E non è concreto sopra tutto per l' estensione e la elasticità del vocabolo *morale*: in fin dei conti è ardua una distinzione positiva tra la funzione intellettiva e la funzione morale dell' uomo. Il mezzo termine della pazzia morale è un controsenso, un' espressione artificiosa che copre una grande lacuna nelle cognizioni scientifiche.

Con giustissimo criterio il Ferri (1), come altrove accennammo, critica un autore che opinava essere i fenomeni morali essenzialmente diversi dai fenomeni psichici. Ci pare altrettanto giusta la critica del Ferri applicata alla costruzione niente positiva della pazzia morale. Infatti o la pazzia morale è una modalità della malattia generica cui dicesi alienazione mentale distinta e specifica per le proprie manifestazioni esteriori, ed allora, salvo il nome, pazzia morale ed alienazione mentale sono tutt' uno: oppure è un fatto nell' economia psico-fisiologica essenzialmente diverso dall' alienazione, ed in allora, per ammetterlo, occorre sconvolgere tutta la teoria moderna sull' unità e indivisibilità dei fenomeni psichici.

Quindi noi, lungi dal non riconoscere l' esistenza di una classe di degenerazioni, nella quale il sentimento si manifesta sempre con segni evidenti di profonde e radicali anomalie, constatiamo soltanto che questa classe rientra nell' orbita delle alienazioni mentali.

(1) Ferri, *Sociologia Criminale*, pag. 72.

Secondo Krafft-Ebing, Schüle, Vigna, Battanoli, Brancaleone Ribaudo (1), citati da Lombroso, il pazzo morale rappresenta l' anomalo del sentimento con una specifica *anestesia morale:* per noi si tratterebbe d' un vero stato patologico del senso morale.

Appare morbosa, scrive Krafft-Ebing (2), quella disposizione dell'animo *(Krankhafte Gemüthsstimmungen)* che si rivela spontaneamente, vale a dire non è giustificata da una corrispondente causa esterna; la sua insorgenza non è quindi psicologica ma organica. Essa è la espressione di un disturbo di nutrizione nell' organo della psiche.

Qualora invece si porti in campo questa nuova forma di pazzia, quasi una manifestazione di specifiche anomalie del morale dell' uomo, allontanandosi dai dettati della verace scienza positiva, evidentemente si allenta il rigore scientifico con delle ipotesi inutili oltre che poco probabili.

I segni degenerativi propri del delinquente nato sarebbero, secondo Lombroso, eguali a quelli propri del pazzo morale: donde il medesimo autore trae partito a sostenere l' identità biologica dell' uno con l' altro. Ma, giusta l' obbiezione del Bonfigli, pur ammettendo l' esistenza delle anomalie degenerative, nessuna proporzione stabile fu per anco trovata. Raccogliendo appunto i *pochi casi pôrtici dai buoni osservatori* (3), riesce evidente la

---

(1) Krafft-Ebing, *Die Lehre v. moral Wahnsinn*, 1871 — Cesare Vigna, *Rendiconto statistico del frenocomio c. femminile di S. Clemente*, Venezia 1877 — Battanoli, *Relazione statistica del manicomio maschile di S. Servolo*, Venezia 1880 — Brancaleone Ribaudo, *Contributo sull' esistenza della follia morale*, Palermo 1882 — Schüle, *Handb.* 2 ed. pag., 39 — Emminghaus, *Allgem. psyco-pathologie*, Leipzig, 1868, pagg. 62 a 102.

(2) Krafft-Ebing, *Malattie mentali*, vol. I pag. 63 sgg.

(3) Lombroso, *Uomo del.* vol. I pag. 589.

impossibilità di giungere a una conclusione: sui 14 pazzi normali di Aversa 2 avevano anomalie del cranio, e 10 erano esenti (1); Sbro. e Sgr. sono scafocefali (delinquenti 6 %, normali 6 %) — Verzeni, Chiappini, Agnoletti hanno il frontale sinistro più sviluppato del destro (?) che nel Verzeni è solcato da una cresta ossea, e Sgr..... ha più sviluppato il destro; R. è platicefalo (delinquenti generici 22 %, assassini 6,6 %, normali 15 %); tre di questi hanno voluminosi i seni frontali (delinquenti Lombroso 62 %, Penta 30 %, normali Lombroso 25 %) — Cian è oxicefalo (delinquenti Marro 3,76 %, Lombroso 7,5 %, Penta 3 %, normali Marro 1,98, Lombroso 2 %) — C. C. ha fronte stretta (delinquenti in fotografia Lombroso 3 %, delinquenti Penta 19 %, normali in fotografia Lombroso 0,7 % e 10 %). — Tre (soli, dice Lombroso), hanno *perfetta immunità* di anomalie craniche. Da queste *numerose* osservazioni il Lombroso, forse in omaggio alla legge dei grandi numeri, conclude senz'altro: e quindi con quelli di Virgilio 10 su 24 = 41 %. Ma forse l'analogia si misura a percentuali? non si deve tener conto, dunque, della piccola frequenza con cui negli stessi delinquenti si sono riscontrate le anomalie, le quali in tal guisa non sono affatto una essenziale specialità del delinquente?

E veniamo alla *fisionomia*. La fisionomia dello Sbr. del Ross. della X, di Cantarano e del Verzeni, riproducono *quasi* tutti i caratteri dell'uomo criminale: mandibole voluminose (delinquenti Lombroso 37 %, Penta 29 %, normali Lombroso 29 %), assimmetria facciale (delinquenti Lombroso 42 %, Penta 15 %, delinquenti in

(1) E gli altri due?

fotografia Lombroso 3 %, normali Lombroso 20 %), orecchie ineguali (delinquenti Marro 12,07 %, Penta 24 %, normali Marro 19,80 %), mancanza di barba negli uomini (femminilità in delinquenti, Lombroso 6 %, in normali 15 %), fisionomia virile nelle donne (delinquenti 9,2 %), angolo facciale basso.

La fisionomia del pazzo morale non s'accosta dunque decisamente a quella del criminale, nè gli esami e le comparazioni fatte sono sufficienti per una conclusione positiva. Lombroso, cui preme dare una giustificazione purchessia della mancata conferma, scrive testualmente: « se minori son *forse* le anomalie del cranio e nella fi-« sionomia di costoro in confronto coi criminali, ciò *spie-« gherebbesi* pel maggior numero di pazzie morali, almeno « di quelle dei manicomi, insorte in tarda età, in seguito « a tifo, ecc. per cui *la fisionomia non ebbe campo di « atteggiarsi sinistramente,* **come nei rei nati; e per « cui** men di soventi s' accompagnano a quelle *defor-« mità, che son proprie dell'arresto di sviluppo o della « degenerazione.*

« E bisogna ricordare quanto per la fisionomia con-« ferisca (esempio il militare, il prete, il sagrestano) un « dato indirizzo continuato fin dalla giovinezza in mezzo « ai compagni, che *plasma la faccia,* lo sguardo ad una « comune impronta tanto più qui in cui la convivenza è « protratta e coatta nei riformatori e nel carcere; a cui si « aggiunga l' atteggiamento speciale impresso dalla paura « delle sorprese, dalle apprensioni di una vita che è *fuori « della legge ;* ragione, quest' ultima con cui giustamente « mi spiegava l' illustre astronomo Tacchini, la fisionomia « normale di alcuni briganti nei paesi ove il brigantaggio

« non reputavasi infamia ed era protetto dalla popo-
« lazione (1). »

Quanto all' analgesia, che inoltre si riscontra nei delinquenti, possiamo associarci completamente a LOMBROSO il quale scrive: « fra i caratteri biologici si poteva credere che l' analgesia e l' anastesia fossero speciali solo « ai criminali, ma le ultime storie che si raccolsero nella « scienza *provano precisamente il contrario* (2). »

Non possiamo invece associarci alla gratuitissima asserzione che la sensibilità distinta col titolo di morale sia un perfezionamento della sensibilità periferica, che conduce le impressioni esterne ed interne al cervello. Dire che la sensibilità morale si diversifica dalla sensibilità periferica se non in quanto si rende più profonda, e, per così dire, *più cerebrale*, è voler fare della dottrina a buon mercato, senza provare, nemmeno per tentativo, ciò che si asserisce. Sensibilità più profonda? sensibilità più cerebrale? ma chi ci può capire qualche cosa?

Del pari l' espressione positivista: l' emotività o senso morale non è che un ultimo sviluppo della sensibilità organica, la quale, da *latente* che è negli organismi inferiori, si fa attiva, morale negli organismi superiori; *la sensibilità psichica o morale è quindi una sublimazione della sensibilità generale* — non merita neanche il beneficio di esser discussa, poichè riveste i caratteri, meglio che dell' ipotesi, dell' *invenzione*. Che poi il pazzo morale faccia parte della triste classe degli alienati, non è dubbio; e bastano all' uopo i pochi ma tipici esempi recati da LOMBROSO (3) per dimostrarlo in modo irrefutabile.

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I, pag. 590 e 230 nota.
(2) ID. pag. 590.
(3) ID. pag. 595 sgg.

La Caterina B. che batte i cani senza motivo, B. R. che odia la madre per brutale malvagità, C. G. che seppellisce vivo un fanciullo perchè gli tolse i colori e gli sporcò il tabarro, Sbro. che odia senza causa madre e fratello, Tuke che fin da fanciullo ammazza cavalli e pecore per suo piacere (fu dichiarato pazzo e rinchiuso al manicomio) ecc. sono alienati nel vero senso di questo vocabolo. Infine il pazzo morale si distingue essenzialmente dal criminale per il valore soggettivo delle azioni dell'uno e dell'altro. Il criminale compie un atto che soddisfa uno smodato egoismo, atto razionale, quantunque immorale e delittuoso; laddove il pazzo morale opera sotto l'impulso violento d'una forza bruta, senza alcuna reale finalità.

« Dalla pervertita affettività, scrive LOMBROSO (1), « dall'odio eccessivo e fin senza causa, dalla mancanza « e insufficienza dei freni, dalle tendenze ereditarie mol« teplici, deriva la irresistibilità degli atti dei pazzi nor« mali *come dei rei - nati.* »

Noi abbiamo ammesso che il *pazzo normale* sia un uomo alienato: resta quindi incontroversa la irresistibilità degli atti suoi. Ma chi ci autorizza mai ad appaiare al pazzo morale il reo-nato, quando al contrario è massima la differenza tra il valore degli atti dell'uno e dell'altro? quando nell'uno è essenziale la disorganizzazione dell'organismo psichico, fino all'abolizione d'ogni reazione emotiva, e nell'altro la degenerazione consiste in uno squilibrio, nell'eccessiva preponderanza dei sentimenti egoistici sugli altruistici?

Il LOMBROSO parlando della irresponsabilità degli atti ne' pazzi morali, e quindi della *forza irresistibile,* non

(1) LOMBROSO, op. cit. vol. I, pag. 619.

allude a ciò che con questa espressione s' intende dai più. Il Codice Penale sardo prevedeva il caso della forza irresistibile; ma il Codice Penale italiano ha sapientemente bandita una formola incompleta ed antiscientifica. Secondo il concetto volgare vi sono dei casi nei quali anche l' uomo normale soggiace all' incubo di un delirio transeunte, che gli toglie temporaneamente la responsabilità degli atti proprî, costituendo la forza irresistibile.

Ora il concetto di irresponsabilità suppone quello di volontà incoata, e questa suppone una volontà libera: riesce quindi assurda la forza irresistibile in una teoria secondo la quale vi ha una *dinamica necessaria* delle energie psichiche, così nell' uomo normale, come nell' alienato. Nel pazzo morale vi è una coscienza di libertà, e manca la coscienza della coazione: onde soggettivamente l' irresistibilità non esiste. Nel pazzo morale vi è poi un fattore morboso, che, producendo una degenerazione nell' organismo psichico, determina gli atti e li rende difformi da quelli dell' uomo sano: onde oggettivamente esiste la necessità dell' operazione patologica, ma l' irresistibilità non esiste.

Così le qualità dei pazzi morali che descrive lo Schüle, gli eccessi del pazzo di Pinel, lo squilibrio psichico del celebre Sbro. che Lombroso si degna ricordare per ben diecinove volte, la pseudo-resistenza di Cat. del Bonvecchiato, gli sforzi per diventare migliori dei pazzi morali del Battanoli, l' impossibilità di astenersi dal furto di Bor. (1), di Deham, del «tisico» del Ponticelli, di P. ladro

(1) Il Bor. pazzo morale, dimostra l' essenza vera della sua malattia mentale e com' essa sia una forma di alienazione: egli, infatti, è nell' impossibilità di astenersi dal furto, quand' anche avesse le tasche piene; e, per giunta, alla mezzanotte è costretto a rubare il primo oggetto che gli venga alla mano, magari calpestandolo subito e rompendolo appena carpito.

di lapidi mortuarie (la mania collezionista criminogena) di D. Vincente D'Aragona e di Fitz-Gerald, la violenza libidinosa del Sade, del capitano di cui narra Brière de Boismont, del marchese S. e di quel certo H..... che, scrive Lombroso, in pieno giorno e *coram populi* (testuale!) gettò a terra e stuprò sulla pubblica piazza tre donne — sono tutti prodotti dell'anomalia psichica dei soggetti, anomalia che conduce a compiere le più strane o le più infami azioni, senza permettere, il più delle volte, che il pazzo abbia coscienza dell'anomalia stessa.

Il Lombroso ammette un'influenza dell'educazione sul pazzo morale. Noi, abbenchè convintissimi dell'efficacia dell'educazione in generale, crediamo fermamente che a torto se ne possa qui invocare il rimedio. Il citato autore, ragionando su questo proposito, si allontana a grandi passi dal suo consueto metodo positivo e si avvicina al preconcetto metafisico. Egli suppone l'esistenza d'un misterioso *locus minoris resistentiæ*, in cui si fa strada e poi si radica e ingigantisce una tendenza, una di quelle tendenze morbose, « che si manifestano in « quasi tutti noi in una brutta ora del giorno, special- « mente nell'infanzia, e si diradano nelle buone tempre « e sotto la buona educazione, ma invece permangono « quando sono favorite dall'organismo e dall'abbandono; « oppure ripullulano tutto ad un tratto necessariamente « in individui in cui, mentre tacciono tutti i sentimenti « altruistici, sono vivi gli egoistici; in cui non c'è al- « cun'altra forza, che determini in senso contrario l'a- « zione; in cui tutti i motivi spingono al male e nessuno « al bene (1).

(1) Lombroso, *Uomo del.* vol. I, pag. 620.

Il ragionamento ha del vero: ma qui è male applicato. Il pazzo morale non è una vittima morale, ma una vittima dell' organismo.

Noi non comprendiamo quale sostanziale differenza sussista tra il pazzo morale e il delinquente pazzo: sappiamo benissimo, che mentre l' uno costituirebbe una categoria specifica, rimpetto all' alienazione, l' altro rappresenterebbe la categoria generica. Ma biologicamente sono prodotti ambedue patologici, derivati dalla degenerazione della funzionalità psichica: e quindi, se caratteri peculiari esistono nelle diverse categorie, tutte però devono coordinarsi nell' economia naturale. Dalla pazzia morale alla tendenza pazzesca, cui fu dato anche il nome paradossale di pazzia ragionante, a traverso a tutte le numerose forme della patologia psichica, si è sempre nel campo dell' alienazione, in cui con la volontà normale sparisce l' atto normale e quindi la criminosità.

24. Un' importante osservazione togliamo dal Lombroso (1), ed è quella che *tutti i delitti hanno per substrato la violenza di alcune passioni.*

La spinta passionale si trova costantemente tra i fattori criminogeni. Però v' ha l' uomo nel quale la passione tocca l' apogeo, producendo un profondo, intimo pervertimento morale, cui segue la degenerazione del carattere; e v' ha l' uomo in cui la passione, pur fortissima, non intacca in modo permanente la costituzione, ma produce un temporaneo squilibrio delle energie psichiche.

Il delinquente d' impeto o per passione rappresenta

(1) Lombroso, *Uomo del.* vol. II pag. 116.

nell'economia sociale un tipo ben distinto dal delinquente per riflessione e per malvagità: esso sta tra l'uomo normale e il vero delinquente.

Non possiamo accordarci col Lombroso, che pone tra i caratteri peculiari dei delinquenti per passione la *rarità*. In primo luogo la rarità non è mai un carattere, ma un fatto statistico, estrinseco all'autore e all'azione; e poi la presunta rarità è smentita dall'osservazione positiva. Se i delinquenti per passione costituiscono una piccola parte del numeroso esercito della delinquenza, fa d'uopo osservare che molti delitti sono essenzialmente incompatibili con l'impeto e con la passione. Così tutti i delitti contro la sicurezza dello Stato; contro la libertà politica, religiosa, individuale, domiciliare, epistolare; il peculato, la concussione, la corruzione, l'abuso d'autorità, l'usurpazione di titoli, il millantato credito, la simulazione di reato, la calunnia, la falsità in giudizio, la prevaricazione, la falsificazione della moneta e degli atti, lo stupro, il ratto, il lenocinio, l'adulterio, la bigamia, l'assassinio, l'aborto procurato, la rapina, il ricatto, il furto, la truffa, l'appropriazione indebita, la ricettazione, l'usurpazione ammettono necessariamente nell'autore capacità specifica e perfetta deliberazione — laddove l'omicidio, il ferimento, l'infanticidio, la diffamazione, la ingiuria, il danneggiamento, la resistenza all'autorità possono esser determinate da un'unica spinta passionale. Quindi la rarità è relativa al minor numero di delitti compatibili con la passionalità.

È positivo il carattere della fresca *età*, in cui la maggior parte dei delinquenti passionali commette il delitto; età che corrisponde all'epoca della vita in cui la

passione in genere e l'amore in ispecie prevalgono sulla ragione.

Anche il Descuret nel suo bellissimo libro popolare *La medicina delle passioni* (1), nota l'influenza dell'età sullo sviluppo delle passioni; ed all'appoggio della statistica criminale di Francia del 1841, asserisce esistere un rapporto tra l'età e le delinquenze specifiche.

Il sesso ha pure un'influenza sul grado dell'emotività: e perciò la spinta passionale raggiunge gli alti gradi più presto nella donna che nell'uomo. La ragione è meramente organica, e non occorre farne ricerca nelle circostanze esteriori, le quali possono considerarsi come cause secondarie.

Lombroso a torto conclude che la maggior delinquenza passionale femminile in confronto della maschile è cosa naturale, « poichè la causa più frequente ne è « l'amore deluso, e l'amore se è un aneddoto, un epi- « sodio nella vita dell'uomo, è l'avvenimento più grave, « tutta la sua storia per la donna (2). » Infatti la frequenza dell'amore deluso non basta a spiegare il fenomeno, se non vi s'aggiunge una causa intrinseca: la costituzione specifica. È poi affatto romantica la sentenza lombrosiana sull'influenza dell'amore, come fattore criminogeno, nell'uomo e nella donna. Al contrario, l'amore è più violento nell'uomo, come in tutti i maschi della scala zoologica; e la donna rappresenta nell'economia dell'amore l'elemento passivo. E se nella vita della donna

(1) G. B. F. Descuret, *La Medicina delle passioni*, trad. it. Milano. Oliva 1861; C. IV — Egli cita molto a proposito il detto di Boileau:

Le temps, qui change tout, change aussi nos humeurs;
Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses moeurs.

(2) Lombroso, *Uomo del.* vol. II pag.

l'amore segna i più gravi avvenimenti, e ne è quasi la storia, nell'uomo l'amore appare come una delle forze più vive, una delle molle più potenti, che lo conducono così al bene o all'eroismo come al male fino al delitto. LOMBROSO dimenticò il *cherchez la femme,* e che, molto spesso, quella che si crede storia d'un uomo è invece storia d'una donna. L'amore non è un episodio nella vita dell'uomo, non è un aneddoto, è ben più: il palese e il segreto, la vita pubblica e la privata, il sagrificio e il piacere, l'eroismo e l'abbiezione, il bene e il male: tutto. Dimenticò le follie maschili per la donna, dall'eroica guerra troiana, in capo a cui sta veramente un'Elena bella più che l'onore dell'armi, a Cleopatra, dalla cui bellezza ha dipeso la fortuna di Roma — dalla cavalleria del Medio Evo, in cui la donna è una regina, un ideale, una conquista, tra i cavalieri, la croce, l'armi, i tornei, le cortesie, le audaci imprese; alla letteratura di tutti i popoli e di tutti i tempi, quando il cantico dei cantici è sempre per la donna, la quale sta nel pensiero assiduo così della lirica inneggiante, come dell'epiche eroica o romanzesca, che cantano le geste dei Crociati o della Tavola Rotonda; alle arti belle, che esprimono fedelmente le idee e gli affetti d'un artista e d'un popolo, la pittura, la scultura, la musica, la drammatica, in mezzo a cui appare sempre e dovunque l'eterno femminino.... troppo ha dimenticato LOMBROSO, asserendo che l'amore è nella vita dell'uomo un episodio, peggio, un aneddoto!

Fra i caratteri del delinquente per impeto o passione sono da notarsi precipuamente l'affettività esagerata nell stato normale, e la commozione prima e dopo il delittc

che talora è seguita dal suicidio. L'anestesia non costituisce certo un carattere od almeno non è provata dai fatti; e più che un'anormalità organica, parrebbe effetto di una alienazione momentanea prodotta da un violento esquilibrio nell'economia delle energie volitive. Un carattere importante sarebbe quello dell'emendabilità, ossia dell'attitudine morale del delinquente a pentirsi e correggersi. Oggettivamente appaiono caratteri di questa categoria di delinquenti l'ignobilità della passione: una passione nobile raramente mena al delitto — la proporzionalità del delitto col movente che l'ha determinato — brevità del lasso di tempo tra il movente e la consumazione del delitto — unicità dello scopo del fatto delittuoso, ch'è fine a sè stesso, non mai preparazione ad altro delitto — specie del delitto: quasi sempre contro le persone, ferimenti, omicidi, più raramente violenze; quasi mai contro la proprietà.

Una categoria di delinquenti, che merita senza dubbio d'essere studiata davvicino e positivamente, è quella dei delinquenti d'occasione. Tutti gli scrittori, tentando di classificare le forme tipiche della delinquenza, hanno ammesso, di pieno accordo, l'occasionale: ma non tutti si sono presa la cura di darci una definizione chiara e precisa di ciò che si deve intendere per occasione.

Ora noi definiamo l'*occasione: quella condizione esterna che rende possibile o facile all'individuo o una deliberazione in ordine a un fatto o il compimento di un fatto deliberato.*

Dalla nostra definizione risulta chiaro come l'occasione si possa considerare sotto due aspetti o in due momenti: quando essa rende possibile o facile all'indi-

viduo una deliberazione — quando essa rende possibile o facile all'individuo il compimento d'un fatto anteriormente deliberato.

Il GAROFALO, quando scrive che « nulla vi ha di più « inesatto della frase *l'occasione fa il ladro* » e che « la « formola vera sarebbe *l'occasione fa sì che il ladro* « *rubi* » (1), accenna appunto a questo secondo momento. Nel quale evidentemente non è indispensabile una anteriore deliberazione formale, tassativa, specifica, ma basta una deliberazione generica, prodotto spontaneo e quasi incosciente dalla capacità. Nel suo secondo momento l'occasione ha efficacia criminogena soltanto in chi ha una deficienza nel sentimento innato di giustizia, e, più propriamente, dell'istinto di probità (GAROFALO). Ma la frase proverbiale *l'occasione fa l'uomo ladro* si riferisce, nel suo senso primitivo, all'altro momento della condizione occasionale, quando cioè l'occasione rende possibile o facile all'individuo una deliberazione. Ora non è vero affatto che l'uomo sia onesto o disonesto dalla nascita alla morte; ma l'uomo pur onestissimo è passibile di una trasformazione lenta, sotto l'influenza di cause esterne, che sono vere e proprie occasioni. Non è detto nel proverbio che *una* occasione faccia l'uomo ladro; ma l'occasione in genere, la quale poi si ripete e dalla ripetizione ne risulta la forza e l'efficacia.

Quando LOMBROSO dice che l'occasione è rappresentata dalla goccia che fa traboccare il vaso, evidentemente, applicando la comparazione, ammette un'implicita capacità, data la quale, basta un fattore minimo a deter-

(1) GAROFALO, *Criminologia* cit. pag. 255.

minare l'uomo al compimento d'un fatto deliberato (1). Ma quell'occasione, che educa poco per volta l'uomo, cominciando col metterlo al cospetto del delitto, al contatto col delinquente, indebolendo la forza coercitiva del carattere e rendendo la coscienza permeabile ad un'infiltrazione inavvertita di principî e di sentimenti riflessi dall'ambiente, e che conduce così all'inevitabile caduta — quell'occasione, che la sapienza dei libri santi consiglia all'uomo, per natura inchinevole al male, di fuggire (2), non è certo la goccia che fa traboccare il vaso nè la piuma che fa scendere la bilancia: tutti, nella modesta esperienza della propria vita, abbiamo avuto campo di provarlo, quell'occasione è un cimento, una prova del fuoco.

Il delinquente occasionale è quello che viene determinato al delitto massimamente per influenza dell'occasione. Si badi però di applicare qui la nostra distinzione sui momenti del fatto occasionale, per non incorrere in errori. Delinquente d'occasione è quegli che commette per la prima volta il delitto per l'influenza specifica di condizioni esteriori: il carattere più importante sta appunto nella mancanza di recidività e nella precocità.

Come nota FERRI (3) il delinquente per passione, quantunque costituisca una categoria speciale, appartiene alla schiera dei delinquenti occasionali: in tutti è l'influenza determinatrice delle occasioni, più che la tendenza innata, cui si deve il fatto delittuoso. Ma è una schiera

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. II, pag. 384.

(2) Sacra Scrittura, Num. XVI, 26; Deut. VII, 25; Jos. XXII, 25; Prov. XI, 15; Eccl. III, 27; IX, 20; XXI, 2; Jer. IV, 1; XLVIII, 6; Ezech. VII, 16; XX, 7; Matth. V, 29. SS. PP. S. Cypr. epist. LXII *de Virg.*; S. Hier. ep. VII; S. Aug. in *Psalm.* e in *Serm.* 250; S. Isid. Lib. 2. *Soliloq.* etc.

(3) FERRI, *Sociologia Criminale*, pag. 162.

codesta che s' avvicina molto all' uomo normale, col quale anzi a noi sembra una cosa sola: poichè l' espressione *uomo normale* è ben lungi dal voler dire *uomo perfetto,* e se imperfezioni ne hanno tutti, è pur comune alla massima parte quella di esser deboli davanti alle occasioni ed alle passioni.

Antropologicamente, quali caratteri differenziali contraddistinguono il delinquente d' occasione?

Le ricerche fatte in proposito non sono sufficienti per appagarci in questa domanda; e, dal complesso di quanto s' è venuti finora accertando, parrebbe logico *dubitare* sull' esistenza dei caratteri stessi (1).

25. Uno dei più interessanti temi di studio per il sociologo criminalista è quello dell' *eredità,* tanto discussa in tutti gli autori e soggetto di sì lunghe e vive controversie.

---

(1) Un profano, diciamo così perchè non è persona tecnica, leggendo queste pagine mentre stiamo scrivendole, ci osserva come nella vita di tutti i giorni il noto adagio sull' influenza delle occasioni riceve una continua e positiva conferma. Se io debbo tenere un uomo al mio servizio, egli dice, mi guardo bene dal metterlo nella possibilità di sentirsi tentato a qualsiasi azione men buona; poichè, come l' occasione fa che uno s' innamori di una ragazza quando, mancata l' occasione, è infinitamente più raro che l' innamoramento avvenga, del pari l' occasione fa che il mio servo possa diventare ubbriacone, mentre prima non era, se io gli lascio le chiavi della cantina senza resa di conto, ozioso se vive costantemente con altri pigri e chiacchieroni, bestemmiatore se con chi bestemmia, infedele o almeno indelicato se il maneggio del denaro e la mia trascuranza gliene offrono il campo — quindi fa d' uopo ch' io sia oculato, per conservare la moralità del mio servo.

La lezione famularia non potrebbe essere migliore, e attagliarsi di più al caso nostro. Noi, considerando in generale l' influenza del fatto occasionale, in qualunque luogo fermiamo lo sguardo, la troviamo, sempre e dovunque, enorme. Ora, per conciliare l' esigenza logica di una capacità criminale almeno embrionaria perchè l' uomo possa essere determinato al delitto o in genere al male dall' occasione, col fatto indiscutibile e di quotidiana constatazione della *universalità* dell' influenza dell' occasione, è necessario ammettere nell' occasione stessa una *influenza modificatrice del carattere.*

Il concetto dell'eredità è assolutamente distinto, come notammo da principio, dal concetto di *atavismo*.

Noi definiamo l'eredità: *il fenomeno di trasmissione dall' ascendente nei discendenti di un fatto organico di natura essenzialmente individuale.*

Analizzando il concetto dell' eredità, ne troviamo tre elementi costitutivi. In primo luogo quello che noi diciamo *extra - individuazione* del fatto organico; poi la fissazione del fatto stesso nelle energie generatrici; infine la sua manifestazione nel discendente o direttamente o in via periodica.

L' extra - individuazione consiste nel fenomeno biologico pel quale un fatto organico individuale diventa, da non - trasmissibile, trasmissibile per generazione. È noto come non tutti i fatti organici, che integrano la personalità d' un individuo, sono trasmissibili ai discendenti; ma la trasmissibilità è determinata da leggi biologiche, sulle quali noi non insistiamo. Ora, nella maggior parte dei casi, quando si tratta cioè dell' uomo normale, la trasmissibilità è stabilmente relativa ad alcuni fatti; però si presentano molti casi nei quali soffre delle variazioni, in modo che fatti normalmente non trasmissibili si trasmettono od altri normalmente trasmissibili non si trasmettono. Nella normalità dunque molti dei caratteri, che integrano l' individuo, formano la specialità di questo e non si trasmettono; nel caso in cui anche questi caratteri specifici della personalità, costituenti quello che si dice *individuo,* si trasmettano, appare quasi uno sdoppiamento della personalità stessa, e ciò appunto che noi chiamiamo extra - individuazione.

In secondo luogo si deve osservare la fissazione del

fatto ereditabile nelle energie generatrici: e per ciò sono indispensabili la perfezione del processo spermagenico e l'accoppiamento. Il fatto organico individuale, acquistata la capacità trasmissibile pel fenomeno dell'extra individuazione, è rappresentato da un nuovo elemento spermatico; e con l'accoppiamento codesto nuovo elemento riproduce il fatto organico nel prodotto della fecondazione.

Concretato positivamente il nostro concetto dell'eredità, passiamo a trattarne in particolare.

L'*eredità,* scrive il COLAJANNI (1), è un fattore che acquista ogni giorno credito maggiore assidendosi su salda base scientifica, quantunque manchi del sussidio della statistica ufficiale: il materiale raccolto è già bastevole a confermare la trasmissione ereditaria delle cattive tendenze e dell'animo malvagio dei genitori nei figli.

Fino dai tempi più lontani, come nota il MARRO (2), era conosciuta l'influenza dell'eredità così nel fisico come nel morale. Una larga e diuturna esperienza aveva insegnato che il padre trasmette al figlio parte della sua stessa personalità, e con le fattezze del corpo spesso anche i caratteri dell'anima. Celebri famiglie di forti ingegni, di elevate virtù, filosofi, uomini d'arme, capi di popolo, principi e re, si mostrarono illustri per lunga serie di anni: onde sorse il concetto, proprio d'ogni popolo civile, della nobiltà de' natali.

Col progredire della scienza e con l'affermarsi positivo dei vaghi concetti dei tempi passati, il fenomeno dell'eredità fu messo in vera luce da esatte esperienze e da osservazioni certe e irrefutabili, il valore intrinseco

(1) COLAJANNI, *Sociologia Criminale*; vol. II, pag. 121.
(2) MARRO, op. cit. pag. 210 sgg.

del fenomeno stesso restò soggetto a controversie le più calorose, dandovi gli uni somma importanza e togliendola gli altri quasi completamente.

Causa non ultima di tali dispute è la mancanza in molti osservatori di un concetto concreto del fenomeno ereditario: i più studiando le manifestazioni esteriori senza occuparsi della sede, della destinazione funzionale, del valore nell'economia psico-fisiologica, e della essenza costitutiva. Ora è necessario studiare l'eredità da un punto di vista elevato, quando già se ne conosce, almeno embrionalmente, la forma fisiologica: cioè l'insieme dei fatti fisiologici elementari del fenomeno. Una prematura applicazione legale e sociologica degli studi fatti sull'eredità può portare delle conseguenze perniciose nella scienza e nella pratica, come pure una malintesa noncuranza dei fatti ereditari è senza dubbio un gravissimo errore.

Noi dividiamo i fatti trasmissibili per eredità in fatti individuali, pei quali la trasmissibilità è un'eccezione, e fatti non individuali ma gentilizî ovvero addirittura umani, pe' quali la trasmissibilità è condizione indispensabile per la figliazione. Evidentemente il figlio deve sempre e necessariamente portare alcuni dei caratteri paterni o materni; ma soltanto per eccezione appaiono nel figlio i caratteri specifici dell'individualità paterna, più spesso una risultante dei caratteri comuni ad ambedue i genitori ovvero alle famiglie dell'uno o dell'altro o d'ambedue. Qui non possiamo occuparci dell'eredità generica, per così esprimerci, ma sibbene di quel fenomeno eccezionale, cui diamo il nome di *eredità specifica.*

Per noi il fatto che talora il fenomeno ereditario si manifesta e talora no, ha una grande importanza, poichè

non consideriamo la mancanza come semplice *incostanza* del fenomeno stesso nell' economia naturale, ma, con criterio più positivo, riteniamo esistere o mancare la condizione concreta dell' extra - individuazione, per la quale nell' elaborazione spermatica vengono resi trasmissibili anche i caratteri specifici dell' individuo.

È da supporre che questo processo sia, se non determinato, certo intimamente connesso con l' intensità delle energie costitutive i caratteri specifici stessi. Perciò, quando si osserva un fatto psicologico o fisiologico trasmettersi da un individuo in cui appariva primitivo ad un discendente, si può credere che nell' individuo - genitore quel fatto avesse assunto un carattere intrinseco alla personalità, carattere inesistente presso gli ascendenti. E siccome l' esperienza dimostra che, date pur le medesime circostanze, uno stesso fatto non assume in ogni individuo quel carattere intrinseco, giova ammettere un coefficiente di permeabilità degli elementi essenziali della individualità all' influenza delle circostanze esteriori.

Il Colajanni accenna alla distinzione fatta dai moderni filosofi e naturalisti tra caratteri individuali e tipici, e come siasi ammessa l' eredità dei secondi ma non dei primi. Ora la distinzione è giustissima e perfettamente scientifica; ma non è logico ammettere la trasmissibilità ereditaria pei caratteri tipici e negarla ai caratteri individuali, poichè in tal caso il fenomeno erditario propriamente detto sparisce, e resta soltanto il fenomeno riproduttivo. Il Colajanni accenna ancora all' opinione di non pochi che riconoscono l' eredità fisica, ma ripudiano l' eredità morale. L' esperienza ha largamente dimostrato come, se da un canto esiste senza dubbio l' eredità dei

fatti fisiologici, d' altro canto è parimenti accertata l' esistenza dell' eredità dei fatti psichici o morali. Altri caddero nell' esagerazione opposta, attribuendo la comparsa di molti caratteri alla sola azione ereditaria.

Così il Garofalo attribuisce all' eredità dei sentimenti più che al clima o al vino la frequenza dei fatti di sangue nelle provincie meridionali d' Italia, mentre nelle razze nordiche, ove meno facilmente si sparge il sangue umano, l' ubbriachezza è assai più comune. Egli narra un aneddoto non privo di significato, che qui riportiamo. « Rammento una rissa clamorosa fra marinai « Inglesi e Russi, nella quale andarono in frantumi tutte « le stoviglie e le tavole sossopra. Su quelle tavole vi « erano coltelli, ma a nessuno dei contendenti venne in « mente di darvi di piglio. Essi lottarono per lungo tempo « coi pugni chiusi e molte furono le contusioni e le li- « vidure, ma nessuno fu visto boccheggiare col ventre « squarciato. Quando i marinai Inglesi ebbero atterrati i « loro avversari essi pagarono al padrone della bettola « l' indennità dovuta ed uscirono. Sarebbero mai possibili « queste cose fra gli abitanti della Campania? (1) »

Nessuno può dubitare con fondamento dell' esistenza dell' eredità dei sentimenti: diremmo quasi che la stessa esperienza quotidiana ce ne fornisce continua prova. Però nel caso che il Garofalo ci riferisce è da considerarsi piuttosto la forma tipica del sentimento, inerente alle condizioni topografiche stesse che da secoli accumulano d' individuo in individuo le proprie influenze nella specie: la nordica freddezza appare anche nel morale di quei popoli, come l' ardore del mezzogiorno si dimostra nelle

(1) Garofalo, in *Arch. di psich.* VI, pag. 300.

suscettività del carattere. Bisogna ricordare sempre che quando si parla di eredità e dell'influenza che questa può avere, non si estende il discorso alle grandi cerchie in cui appare il fenomeno, ma alle minime, a due o tre gradi di generazione diretta. Quindi lo studio dei fatti specifici delle razze, dei popoli, delle provincie e di ogni altra divisione che porti seco una distinzione naturale tra gl'individui, appartiene ad altro paragrafo. L'eredità si considera qui come fenomeno individuale o ristretto a una piccola sfera d'individui.

Del meccanesimo fisiologico pel quale avviene l'eredità non possiamo parlare, tanto è controverso e tanto numerose e diverse sono le opinioni degli scienziati: d'altronde preformazione dei germi, epigenesi, pangenesi darviniana, polarigenesi spenceriana o galtoniana, dinamogenesi, perigenesi, isotropia ovulare, neogenesi, sono tutte ipotesi, confortate tutte dalla medesima probabilità scientifica. La nostra ipotesi dell'extra-individuazione rappresenta con maggior positività delle altre, non il meccanesimo spermagenico, che le sussegue, ma il processo per cui un fatto non trasmissibile diventa trasmissibile. Il meccanesimo organico della generazione resta e resterà sempre un profondo mistero; e ripetiamo anche noi le giustissime parole di MONTAIGNE: « che mostro è mai « questa goccia di seme di cui siamo fabbricati, che « porta in sè le impressioni non delle forme corporali, « ma perfino i pensieri e le tendenze dei padri nostri? « Dove alloggia mai questa goccia un sì gran numero « di forme? »

Rispondiamo con SAINT-HILAIRE e COLAJANNI: la scienza attuale non sa!

Vediamo ora brevemente le varie circostanze nelle quali il fenomeno ereditario subisce delle importanti variazioni.

Le circostanze che la scienza moderna ha accertato influire sull'eredità sono: 1° l'età dei genitori all'epoca dell'accoppiamento; 2° le condizioni psico-fisiche nel momento della procreazione; 3° il rapporto fisiologico tra il germe maschile e il femminile.

L'età ha, secondo tutti gli autori, un'influenza notevole sulle energie riproduttive: l'estrema giovinezza è un fattore degenerativo, e del pari l'età troppo avanzata. Secondo QUETELET i matrimoni precoci o sono sterili o dànno figli che non raggiungono l'età media. Il MARRO ha studiato con rigore scientifico il problema, ottenendo dei risultati che non possiamo esimerci dal riportare per intero (1). Le ricerche fatte si riferiscono quasi interamente alla delinquenza. Nei delinquenti contro la proprietà, secondo le indagini del MARRO, abbondano i figli di genitori giovani, salvo i truffatori, fra i quali al contrario sono scarsi i figli di padre giovane. Nei delinquenti contro le persone si trovano prevalenti i figli di genitori invecchiati: gli assassini, gli omicidi, quelli che dimostrano l'assenza completa del sentimento affettivo e frequentemente un delirio più o meno spiccato di persecuzione diedero una proporzione del 52,9 % di figli generati in età avanzata. Però negli stupratori la proporzione discende al 30 % di padri vecchi, mentre cresce quella delle madri vecchie.

Il MARRO, coadiuvato da alcuni maestri, potè fare delle esatte osservazioni sulla condotta in iscuola, sul-

(1) MARRO, op. cit. pag. 218 sgg.

l' umore, sull' intelligenza dei fanciulli, in relazione all' età dei genitori, ottenendo i risultati esposti nelle seguenti tabelle:

*a)* condotta in iscuola

| | Padre fino a 25 anni | Idem a 40 | Idem da 41 |
|---|---|---|---|
| Buona | 44 °/o | 47 °/o | 51 °/o |
| Mediocre | 31 | 34 | 31 |
| Cattiva | 23 | 17 | 16 |

*b)* umore

| | Padre età giovane | Idem media | Idem invecchiata |
|---|---|---|---|
| Umore gaio | 83 °/o | 68 °/o | 66 °/o |
| Umore melanconico | 16 | 81 | 33 |

*c)* intelligenza

| | Padre fino a 25 | Idem a 40 | Idem da 41 |
|---|---|---|---|
| Buona | 46 °/o | 38 °/o | 37 °/o |
| Mediocre | 23 | 32 | 31 |
| Cattiva | 29 | 28 | 30 |

Dalle tavole suesposte risulterebbe che il massimo della cattiva condotta è dato dai figli di padre giovane, mentre dai medesimi è pur dato il massimo di umor gaio e di buona intelligenza; al contrario il massimo della buona condotta è offerto dai figli di padre superiore ai 51 anni d' età, e gli stessi dànno il massimo di umor melanconico e d' intelligenza cattiva; tra gli uni e gli altri i figli di padre d' età media presentano il massimo nella condotta mediocre e nell' intelligenza mediocre, essendo poco lontano il massimo dell' umore melanconico.

I risultati sono quali si poteano prevedere; e dimostrano a chiare note l' influenza dell' età sulla eredità e più ancora la realtà irrefutabile dell' eredità stessa. L' influenza dell' età sull' eredità risulta dal valore relativo della percentuale confrontata con quelle ottenute in età diverse; e la realtà del fenomeno ereditario è incontestabilmente affermata dall' apparire nei figli delle differenti

qualità intellettuali e morali specifiche dell' età nelle quali i padri li hanno generati.

Risultati positivi ottenne pure il Marro considerando la condotta e l' intelligenza dei figli in relazione all' età della madre, e sono i seguenti:

*a)* condotta in iscuola

| | Madre fino a 21 anni | Idem a 36 | Idem da 37 |
|---|---|---|---|
| Buona | 53,9 % | 48,3 % | 41,3 % |
| Mediocre | 28,3 | 33,2 | 41,3 |
| Cattiva | 17,7 | 18,4 | 17,2 |

*b)* intelligenza

| | Madre fino a 21 anni | Idem a 36 | Idem da 37 |
|---|---|---|---|
| Superiore | 3,5 % | 7,8 % | 4,6 % |
| Buona | 43,4 | 39,8 | 31 |
| Mediocre | 28,3 | 31,5 | 34,4 |
| Cattiva | 28,3 | 28,5 | 34,4 |
| Infima | 3,5 | 6,1 | 5,7 |

Le qualità proprie al carattere della donna giovane si trasmettono per eredità nei figli, e quindi il massimo della buona condotta è dato dai nati da madre giovane; il massimo nella condotta mediocre è offerto dai figli di madre d' età superiore ai 36 anni; il massimo nella cattiva dai figli di madre d' età media. L' intelligenza, nelle più forti manifestazioni, s' osserverebbe nei figli di madre d' età media; il massimo della buona intelligenza in quelli di madre giovane, della mediocre e della cattiva nei figli di madre d' età superiore ai 36 anni, e dell' infima in quelli di madre d' età media.

Da osservazioni fatte su figli di genitori della medesima età, si ebbero i risultati seguenti:

*a)* condotta in iscuola

| | Genitori immaturi | completo sviluppo | decadimento |
|---|---|---|---|
| Buona | 39 % | 49 % | 41 % |
| Mediocre | 39 | 35 | 41 |
| Cattiva | 21 | 15 | 16 |

*b)* intelligenza

| | Genitori immaturi | completo sviluppo | decadimento |
|---|---|---|---|
| Buona | 47 °/₀ | 21 °/₀ | 31 °/₀ |
| Mediocre | 39 | 33 | 27 |
| Cattiva | 35 | 30 | 33 |

che confermano quelli prima esposti.

Una seconda circostanza importante nel fenomeno ereditario è la condizione dei genitori al momento della procreazione.

Gli studi e le osservazioni fatti su questo proposito sono numerosissimi, e conducono ad ammettere l'influenza ereditaria di una condizione affatto transitoria in cui si trovino al momento della procreazione il genitore o i genitori, come l'ebrietà, la debolezza, l'eccitazione nervosa, l'agitazione morale. Dall' Edmondo nel *Re Lear* di Shakespeare, come nota il Büchner, alle osservazioni di De Candolle, di Burdach, di Demaux, di Fleming, di Ruer, di Ribot, di Grassi, alle osservazioni volgari del nostro buon popolo, l'influenza delle condizioni temporanee nella trasmissione ereditaria riceve una continua e positiva conferma.

Come scrive il Marro, la scienza ha ormai posto fuori di ogni contestazione come non solo l'alcoolismo abituale d'uno o d'entrambi i genitori, ma anche il semplice stato di ubbriachezza temporanea all'atto della generazione, valga ad apportare caratteri degenerativi nei figli. E come l'ubbriachezza, così vari altri stati temporanei di debolezza o di eccessiva attività producono una eccitazione spermatica, e trasmessi con l'atto naturale, mentre ancor durano, compaiono poi nel prodotto del concepimento.

Il Grassi riferisce che gli spermatozoi intossicati

con varie sostanze (alcool, cloroformio, ecc.) vanno a fecondare uova di diversa specie dalla propria, dando luogo così a fenomeni di ibridismo (1).

La terza circostanza degna di nota nel fenomeno ereditario si è il rapporto fisiologico tra il germe maschile e il femminile. Quantunque il meccanesimo della fecondazione sia affatto oscuro per noi, nè forse mente d' uomo sorprenderà il segreto della natura mai, pure si sa che una parte non piccola ha il contrasto tra le qualità dei genitori. I due germi venuti a contatto, nell' individuarsi per formare un essere solo, neutralizzano le qualità eguali e contrarie e sommano le qualità eguali e della medesima direzione. Senza di ciò sparirebbe l' incrocio, in cui sta tanta forza delle famiglie e delle razze, e l'ereditismo condurrebbe all' uniformità. Dal contrasto tra le qualità del padre e della madre nasce una risultante, la quale, in un caso, può essere rappresentata da una qualità infinitesima dell' uno o dell' altro, avvenuta una totale elisione; se l' unione favorisce l' addizionarsi dei buoni elementi, il concepimento darà un prodotto che possederà in alto grado quei buoni elementi; se l' unione produce il contatto di elementi incompatibili, avverrà una repulsione, e da genitori dotati di eminenti qualità possono nascere figli degeneri o l' elemento si trasmetterà senza riprodursi, ricomparendo in una futura generazione.

Lombroso studiando il suo tipo di delinquente epilettico, dà con ragione importanza all' eredità nell' epilessia; e cita a proposito la diretta eredità dell' epilessia che Herpin trovò di 10 su 68, Gowers di 408 su 1113, Reynolds del 12 %, Delasiauve di 33 su 300, Siew-

(1) Colajanni, *Sociologia criminale*, vol. II, pag. 155.

CKING dell' 11 %, HAMMOND di 21 su 171 (1). Il TONNINI constatò l'eredità dell'epilessia con una frequenza del 44 %, trovando 5 volte l'eredità diretta per epilessia o per isterismo, 4 volte per alcoolismo, 6 per pazzia morale e criminalità, 7 per pazzia: l'eredità diretta per epilessia fu tre volte collaterale (epilessia del fratello o della sorella), una volta materna (per isterismo), una volta paterna (2). Del resto è giustissima l'osservazione di LOMBROSO (3), che tali risultati di fronte al criminale non hanno valore, se non nei rari casi di pazzi morali e di delinquenti figli di epilettici.

Il medesimo autore, studiando il suicidio per passione o pazzesco, cita vari casi nei quali appare trasmessa per eredità anco la mania suicida (4). La famiglia portata in esempio dal MACCABRUNI (5), dimostra con evidenza, se non una legge ereditaria, certo il fatto della possibilità della trasmissione: infatti da padre suicida discendono sette figli dei quali tre suicidi, uno con tendenza al suicidio e uno con figlio suicida a 17 anni. I recenti studi del MAGRI mirano a dimostrare la tendenza al suicidio quale prodotto d'un avvelenamento microbico, analogo all'avvelenamento rabbido: ma assodata pure una tale scoperta, l'eredità resterà sempre un fattore che abbuia e, come dice LOMBROSO, opaca le ricerche eziologiche.

Quanto al delinquente pazzo, LOMBROSO vi trova frequentemente l'influenza dell'eredità, più frequentemente

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. II, pag. 90.
(2) TONNINI, op. cit., pag. 295.
(3) LOMBROSO, l. cit.
(4) ID. *Uomo del.* vol. II, pag. 165.
(5) MACCABRUNI, in *Arch. di psich.* IV.

che nei delinquenti non alienati (1). BUSDRAGHI (2) e MOELI (3) trovano una percentuale abbastanza elevata (dal 24 al 40 %) di delinquenti con genitori alienati o epilettici; ALGERI trovò l'eredità diretta in 45 su 116 delinquenti pazzi di Montelupo (4); SOMMER constatò una minore frequenza dell'eredità nei delinquenti pazzi in confronto ai delinquenti comuni.

LOMBROSO dice d'aver trovato molti criminali monomani ed alcoolistici con assoluta mancanza di eredità e viceversa altri con una esagerata eredità, mentre nei grandi criminali non alienati l'influenza ereditaria (di parenti alienati) è più costante che nei pazzi. « Ma questa, « continua il medesimo Autore, è materia classica, a se« conda dei casi che si hanno sott'occhio. Dove più ab« bondano gli imbecilli si ha più eredità diretta: — dove « i paranoici e le pazzie acquisite per alcoolismo, traumi, « pellagra — meno (5). »

Pare anche a noi molto elastica, non la materia, ma la trattazione che ne fanno certi autori; poichè, di fronte ad un fattore di sì grande momento, qual'è l'eredità, le classificazioni antecedenti devono mostrare il loro principio unitario, e se non lo mostrano è giuocoforza dubitare della loro positiva realtà. Così, mentre LOMBROSO da un canto scriveva che « l'analogia e l'*identità com« pleta* tra il pazzo morale e il delinquente-nato pone (?) « in pace per sempre un dissidio ch'era continuo, fra « moralisti, giuristi e psichiatri, anzi fra l'una e l'altra

(1) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. II, pag. 196 sgg.
(2) BUSDRAGHI, in *Arch. di psich.* VIII.
(3) MOELI, *Ueber irre Verbrecher.* Berlino 1888.
(4) ALGERI, in *Riv. delle disc. carc.* 1888.
(5) LOMBROSO, *Uomo del.* vol. II, pag. 197.

« delle scuole psichiatriche, dissidio in cui per istrano « caso tutti avevano ragione, perchè da un lato era giusta « l'obbiezione che i caratteri che si annettevano al pazzo « morale erano quelli dei criminali, come dall' altro era « giusto che i caratteri dei delinquenti-nati si riscontras- « sero esattamente nei veri pazzi morali » — di fronte al fenomeno ereditario quest' identità s' attenua, con evidente contraddizione, perchè il soffermarsi a studiare la insorgenza ereditaria della criminalità pazzesca « non « può portare una maggior luce pratica nè scientifica, se « non forse in questo che la *minore intensità,* nell' ere- « dità dei pazzi criminali e l'età dell'insorgenza, in essi « spesso più tarda che *nei rei-nati,* provano esser più « grave e *più congenita* e precoce, *in questi,* la tendenza « morbosa (1). »

Fin qui abbiamo veduto come, genericamente, l'eredità sia un fatto constatato e quindi certo. Però non è sufficiente la constatazione della trasmissione ereditaria dei fenomeni criminosi, specificamente considerati.

GAROFALO cita, a questo proposito, alcune genealogie ch' egli dice strane, di Lemaire, di Chrétien e dei numerosissimi discendenti del beone Max, le osservazioni del THOMPSON su 100 condannati, di VIRGILIO, di MARRO, di

(1) A completare i termini della contraddizione, riportiamo queste parole dello stesso LOMBROSO: « È giusta l'obbiezione di Bonfigli, che il termine di « pazzia suppone sempre un morbo acquisito, mentre *la pazzia morale è quasi « sempre congenita.* Meglio quindi sarebbe denominarla idiozia, imbecillità « morale, con cui, come col cretinismo, essa ha tante analogie fisiche, p. es. « viziature della base cranica, mandibole ed orecchie sproporzionate, scarsa « barba. Ma è però sempre questione di parole: e delle parole è despota, « spesso cieca, l' usanza. »

Da *acquisito* a *congenito* sarebbe una semplice questione di parole?

Cfr. LOMBROSO, *Uomo del.* vol. I, pagg. 631 e 632 nota; vol. II, pagg 197 e 198.

Kock; avverte che *molti* casi devono essere rimasti ignoti sia per *dimenticanza* sia per la difficoltà delle indagini sulla eredità collaterale e per la impossibilità di estenderle al di là dell'avo, e conclude che i risultati ottenuti sono sufficienti per provare la legge della trasmissione del delitto (1). La prematura conclusione si basa su d'un concetto aprioristico d'una pretesa *sufficienza:* la quale al contrario non è soddisfatta positivamente se non da un grande numero d'osservazioni e dall'uniformità dei risultati.

Il medesimo Autore aggiunge a conforto della tesi l'osservazione del Virgilio, il quale ebbe a notare fra 48 recidivi 42 con caratteri degenerativi congeniti, volendo con ciò inferire che anco la capacità criminale, prodotto di quella degenerazione, appariva ereditata. Però l'argomento è a doppio taglio, e in nessun caso ha lo sperato valore. Infatti se la degenerazione ereditata s'accompagna a manifestazioni criminose non è detto che quella ne sia *causa unica;* e, se la degenerazione ereditata dai figli esisteva anco nei padri, non è detto che questi fossero criminali.

Ancora il medesimo Autore riporta i risultati ottenuti dal Marro, osservando la delinquenza in relazione all'*età* dei genitori. Ci pare che a questo proposito si deva distinguere l'*eredità criminale* di cui si tratta dall'*eredità degenerativa,* che si può accompagnare, noi l'abbiamo ammesso, per motivi organici alla delinquenza. La *vecchiezza dei genitori* è un fattore che ereditariamente corrisponde a degenerazione nei figli, non a cri-

(1) Garofalo, *Criminologia,* pag. 93.

minalità, la quale sarà un effetto della prima ma ***non è dimostrato*** che sia, perciò solo, congenito per fenomeno ereditario.

Le osservazioni, con cui MARRO e GAROFALO cercano giustificare il fatto che, prevalendo nella classe dei delinquenti contro la proprietà i figli di genitori giovani allo incontro fra i truffatori abbondano i figli di genitori invecchiati, sono destituite di positivo fondamento. Infatti, se MARRO dice previdibile ciò che l'osservazione accertò, per la lunga premeditazione che la truffa suppone unita ad una inclinazione a mettere in giuoco piuttosto le facoltà psichiche che non le forze fisiche, caratteri maggiormente proprî della vecchiezza, dimentica però di aggiungere la ragione per cui una tale inclinazione ereditata si svolge in un campo di criminalità e non di onestà. In altre parole che il figlio di genitori invecchiati porti seco i caratteri proprî dell' età dei genitori è un fatto spiegabilissimo, ed accettabilissima ne è pur la spiegazione; che colui, il quale vuole rubare al prossimo, lo faccia nella guisa che le sue attitudini meglio gli consentono è canone degli uomini ragionevoli: ma che vi abbia una relazione qualunque d' indole ereditaria tra l' età dei genitori e la criminalità è *asserzione gratuita*. Finalmente, dopo aver tanto concesso, osserviamo questa implicita contraddizione esistente nel ragionare del MARRO: nella truffa si esige una preponderanza di energia psichica e intellettuale sulle energie fisiche; dunque è ragionevole che fra i truffatori abbondino i figli di genitori invecchiati — la miglior energia intellettuale si spiega alla scuola dai figli di genitori giovani, e solo in via eccezionale e poco spiegabile il massimo di energia intellettuale è

dato dai figli di genitori di mezza età — dunque i risultati ottenuti analizzando l'influenza dell'età dei genitori sulla delinquenza specifica e sull' intelligenza dei figli sono giustificati dal MARRO con ragioni contradditorie.

Il GAROFALO procedendo per la stessa via delle giustificazioni metafisiche scrive essere spiegabile che gli assassini e gli omicidi, *che hanno pochi sentimenti affettivi*, e i truffatori, *che hanno bisogno di prudenza e doppiezza*, nascano più spesso da genitori in età senile. Lasciando i truffatori, sui quali dicemmo più su, osserviamo che il GAROFALO prende abbaglio sentenziando che gli assassini e gli omicidi hanno pochi sentimenti affettivi, quando la mancanza degli affetti si nota soltanto nei delinquenti-nati, in cui la degenerazione tocca un limite non comune, e in moltissimi casi si riscontra una vera iperestesia morale, segnalata talora dalla violenza quasi brutale degli affetti. Arroge che è erronea altresì la supposta relazione tra la mancanza di sentimenti affettivi nei figli e la vecchiaia ne' genitori, ostando il fatto che i sentimenti *affettivi* lungi dall' indebolirsi s' accrescono nei normali con l' età (1).

Non sono poi assolutamente accettabili le conseguenze che GAROFALO vuol tirare dai presupposti sull' ereditismo nella delinquenza. GAROFALO infatti giunge a scrivere: « L' antichità spietatamente puniva i figli per le colpe « dei padri. La nostra età più civile dovrebbe invece im- « pedire la procreazione d' individui che, secondo ogni « *probabilità*, saranno delinquenti o, per lo meno, viziosi.

« Non *punire* i figli dei delinquenti, ma *impedire che* « *nascano*; produrre con la morte dei delinquenti, o con

(1) GAROFALO, op. cit. pag. 94.

« l'isolamento perpetuo, un'artificiale selezione da cui « sarebbe migliorata la razza. LOMBROSO non dubita di « attribuire la maggior gentilezza degli animi del nostro « secolo in confronto dei passati alla epurazione della « razza mediante la pena di morte. Il patibolo, a cui in « ogni anno si conducevano migliaia di malfattori, ha « impedito che la criminalità sia, ai nostri giorni, più lar- « gamente diffusa nella popolazione. Chi può dire che « ne sarebbe oggi della umanità se tale estirpazione non « fosse stata mai fatta; se i delinquenti avessero potuto « prolificare; se avessimo fra noi la progenie innume- « revole di tutti i ladri ed assassini dei secoli passati?

« Oggi l'umanità è più mite, meno appassionata, più « resistente agli istinti brutali. Ma perchè questo pro- « gresso, dovuto in gran parte alla selezione, sarà esso « interrotto? Perchè non si continuerà questa opera se- « colare di epurazione?

« Ogni sosta nel progresso è regresso, e le genera- « zioni future potranno amaramente rimproverare alla « nostra di avere lasciato germogliare i semi infetti che « conveniva estirpare e che avranno prodotto una nuova « e più numerosa progenie di delinquenti (1). »

Chi potrebbe declamare con maggior sale rettorico un'apologia della forca?

Noi, in luogo di frasi sensazionali, poniamo qui delle brevi osservazioni positive. In primo luogo, data pur la massima importanza al fattore ereditario, è concorde in tutti gli Autori il parere che la delinquenza nella maggioranza de' casi si presenta come fenomeno originario nei singoli individui; e quindi anco una ipotetica abolizione della

(1) GAROFALO, op. cit. pag. 282 sgg.

eredità non sarebbe sufficiente ad epurare la razza. L'asserzione poi del LOMBROSO va accolta con il beneficio dell'inventario: chi ha provata la supposta maggior gentilezza degli animi del nostro secolo in confronto dei secoli passati? noi, ad esempio, ci sentiremmo di provare, punto per punto, la tesi opposta. Qual tempo mai più freddo, più interessato, più cinicamente calcolatore del tempo in cui noi viviamo? dove sono mai la cordialità, la sincerità, la cavalleria, la poesia della vita de' tempi andati?

Di più l'asserzione del LOMBROSO, oltre che essere storicamente fallace, poggia sopra un presupposto affatto gratuito. È un fatto che in passato la pena di morte si applicava con una frequenza grandissima e che perciò moltissimi delinquenti venivano soppressi; ma ciò non prova che ne venisse soppressa anco la discendenza. Non aveano figli quei condannati a morte? quale argomento positivo si ha mai per negarlo?

Al GAROFALO, che innalza un inno al progresso moderno, domandiamo se davvero o per un vano sfogo retorico egli asserisca che vi è oggi un vero progresso nella morale, quando invece il progresso dell'oggi è scientifico-industriale, ma, a detta di tutti, non morale, non intellettuale, non economico. Noi domandiamo al GAROFALO un solo fatto concreto della storia contemporanea, che possa dimostrare pur una minima superiorità del nostro tempo sui tempi passati nell'integrità del carattere, nell'onestà pubblica e privata e nella morale; e potremmo citarne mille fatti, noti all'universo, dei quali non si trova nel passato il riscontro, e che mostrano la fiacchezza morale, la degenerazione quasi, come scrive MAX NORDAU, che trionfa.

Non bisogna dimenticare come un fenomeno apparentemente ereditario sia molte volte un prodotto della educazione e dell'ambiente: molte rassomiglianze dei figli ai genitori sono senza dubbio dovute al mimetismo. Più che una forza organica trasmessa nell' atto generativo, è il potentissimo spirito d'imitazione che avvicina i figli ai genitori, è l' efficace influenza dell' ambiente comune. Noi non crediamo, come D' HAUSSONVILLE e HOHL, che l' ereditismo scompaia davanti all' imitazione e all' educazione; avvertiamo soltanto che la prudenza esige di non attribuire senz' altro all' eredità, ciò ch' è prodotto di un vario numero di fattori. La vantata *città di delinquenti nati* (1), che sarebbe al dir di LOMBROSO vero *foyers de criminalité spontanée,* si spiega assai più agevolmente come prodotto dell' imitazione e dell'educazione, che dell' eredità. E non è forse un fatto positivo il contagio morale, che disorganizza i caratteri e propaga gli elementi degenerativi?

Il LOMBROSO cita il SIGHELE, che ha studiato tutti i processi contro gli abitanti della città dei delinquenti-nati (Artena) dal 1852, trovandovi sempre gli stessi nomi. Il padre, il figlio, il nipote si seguivano a distanza, come spinti da una legge fatale. Nell' ultimo processo vi erano due famiglie, già celebri negli annali giudiziari: l'una di 7 persone, l' altra di 6: padre, madre e figli; non uno mancava. SIGHELE dice che si può ben ripetere a questo proposito le parole di Vidocq: Il existe des familles dans lesquelles le crime se transmet de génération en génération, et qui ne paraissent exister que pour prouver la

---

(1) SIGHELE, in *Arch. di psich.* XII, 1891; e LOMBROSO, *Recenti scoperte* cit. pag. 200 sgg.

vérité du vieux proverbe: *Bon chien chasse de race.* — Mai, conclude LOMBROSO, la legge d'eredità ebbe una conferma più splendida.

Mai, osserviamo noi, intreccio più folto di numerosi fattori ha fatto dubitare, come in questo caso, se l'uno o l'altro abbia la prevalenza nel dare il prodotto.

Per noi, la questione è prematura, gli elementi positivi, che ci offrono le statistiche e i pochi esperimenti, non sono bastevoli: all'importanza grande del problema si deve aggiungere la sua straordinaria complessità, e l'una e l'altra esigono nello studioso una sapiente peritanza nell'osservare e sopra tutto nel conchiudere. Che vale mai e qual è la gloria di dotare la scienza d'una ipotesi lontana dalla verità, quanto il meschino numero de' fatti, da cui fu tratta, dal numero immenso dei fatti dell'economia naturale (1)?

26. Fra i numerosi fattori che oltre l'eredità e più dell'eredità possono condurre l'uomo al delitto, accenniamo nel presente paragrafo ai *fattori naturali* o *fisici*, che formano parte dell'ambiente, in mezzo a cui l'attività umana si perfeziona e si svolge. Noi ci limiteremo a considerare in breve l'influenza della topografia, del clima e dell'alimentazione. Poniamo qui, tra i fattori fisici, anche quest'ultima, per la stretta connessione in

(1) Vedi THOMSON, *The ereditary nature of crime* in *Journ. of ment. Sc.* 1870 — DULGALE, *The Iukes; a Study in Crime*, *Paup. Dis. and Heredity;* New York 1877 — CLARK, *Eredity and Crime in ep. cr.;* Braunn 1880 — ALGERI, *Eredi del delitto* in *Riv. carc.* 1886 — LAPOUGE, *L'hérédité dans la science politique*, etc. in *Revue d'Anthr.* 1887 e 1888 — LAURENT, *Infl. de l'educ.* etc. in *Revue de l'hypn.* déc. 1889 — MOREAU, *Contagion du crime*, Paris 1889 — LAURENT, *Les habitués des prisons*, Lyon 1890.

cui si trova *naturalmente* coi precedenti, quantunque forse si potrebbe trattarne altrove.

Fu spesso e da molti esagerata l'importanza dell'ambiente fisico, in confronto degli altri coefficienti dell'azione umana. Noi siamo condotti dai risultati della scienza positiva a dare un certo peso ai fattori fisici, ma siamo lontani dal credere ad una qualsiasi loro esclusiva influenza.

Come scrivemmo altrove, non pochi degli errori moderni in fatto di sociologia e di diritto sono dovuti all'unilateralità dei criteri di studio; e così il dare più importanza che non convenga ad un fattore dimenticando gli altri numerosissimi, e le più numerose ed intrecciate combinazioni, porta ad inevitabili errori. La scuola positiva, ad esempio, segue un metodo fallace quando concentra la maggior parte delle proprie energie all'analisi del fattore antropologico, poco curando tutti gli altri. A torto il FERRI nega questo evidente squilibrio nel lavoro della sua scuola, dicendo che « sono dieci anni ormai « che noi andiamo ripetendo che il delitto è la risultante « di tre ordini di fattori antropologici, fisici e sociali, e « non mai di uno fra essi » — il fatto reale dimostra l'opposto (1). Se vi fu accordo tra i seguaci della scuola, esso appare sopra tutto nelle conclusioni antropologiche, mentre nello studio dei fattori fisici e sociali esso va diminuendo sempre, fino a sparire del tutto. Eppure, come parlare dell'uomo-individuo, se non si conosce a fondo l'ambiente fisico e sociale nel quale e pel quale vive?

La topografia e il clima in relazione alla delinquenza

(1) FERRI, *Sociologia criminale*, pag. 120 nota.

sono tanto connessi, che troviamo opportuno di non farne un trattato speciale per l' una e per l' altra, ma ne discorreremo insieme.

Anzi tutto osserviamo ch' è incontestabile l' influenza della topografia e del clima sul fisico dell' uomo: non sarà dunque a stupire se la topografia ed il clima influiscono anco sul morale. IPPOCRATE, citato dal MARRO (1), conosceva la dipendenza del morale umano dalle condizioni esterne oltre che dall' organismo individuale: Invenias enim fere semper et formas hominum et mores regionis naturae compares. Il concetto della dipendenza si trova espresso benissimo in quelle altre parole: Omnia quae e terra nascuntur, terrae ipsius naturam recipiunt et sequuntur. L'antichità tutta intravide una dipendenza di natura intima tra l' ambiente fisico e il morale dell' uomo, senza però poter dare mai una forma concreta al concetto.

Soltanto lo studio positivo, basato sull' osservazione statistica, ha potuto darci una conoscenza esatta quanto basta per condannare all' ostracismo tutte le idee dei tempi passati. Una volta si credeva ad un' influenza costante del clima sul carattere e sulla moralità. MONTESQUIEU la distribuiva con un' intensità espressa in funzione dei gradi di latitudine. Ora invece la osservazione ha dimostrata non esistente la costanza, e del pari ha sfatata l' idea poetica d'un rapporto tra la moralità e la latitudine.

Il GAROFALO (2) asserisce essere fuori di dubbio che entro il territorio occupato *da una stessa razza* in Europa e in America i climi caldi sono caratterizzati da una

---

(1) MARRO, op. cit. pag. 3 — *Hippocratis liber de aëre, aquis et locis I. Cornari versio*, Venetiis 1832, pag. 82 sgg.

(2) GAROFALO, op. cit. pag. 127.

maggior delinquenza contro le persone, mentre nei climi freddi predomina la delinquenza contro la proprietà. A torto il Colajanni critica una tale asserzione recando in prova contraria la delinquenza dell' Arabia e dell' Egitto òve, quantunque il clima sia caldo, prevalgono i delitti contro la proprietà, poichè nè Arabi nè Egiziani appartengono a un *territorio occupato da una stessa razza* (1). Garofalo annette grande importanza a questo particolare, poichè, egli dice, l' influenza climatologica sembra affievolirsi e scomparire quando si esce dai confini di una razza.

Ancora a torto Colajanni oppone ad un logico ragionamento del Lombroso (2) (il quale ammette che i reati contro le persone sieno influenzati dal clima, e giustifica l' opinione attribuendo questa elettiva delinquenza delle contrade calde alla vivacità delle passioni, alla impulsività prevalente) come fisiologi e medici convengono che il caldo deprime, accascia, snerva. Infatti si parla di clima, di calore relativo, non di un' influenza assoluta delle vibrazioni termiche: è naturale che un russo o un esquimese, il quale passasse rapidamente da' suoi nordici ghiacci all' aura infocata del sollione intertropicale, troverebbe in fatto che il caldo deprime, accascia e snerva. Ma un popolo intero, che da secoli vive in una data temperatura, trova in quel suo ambiente torrido la vita e l' energia. L' influenza del clima si dimostra attraverso molte generazioni, quando le variazioni, che le diverse temperature portano sull' organismo, si sono definitivamente fissate e si riproducono come fatto normale. L'in-

(1) Colajanni, op. cit. pag. 337 sgg.
(2) Lombroso in *Arch. di psich.* V.

fluenza del clima quasi più che un fenomeno individuale è un fenomeno sociale. Le osservazioni che il Colajanni reca per combattere i fattori fisici ed in ispecie il fattore termico dimostrano una cosa sola di quelle ch'egli vorrebbe dimostrassero, e cioè che non esiste una vera geografia del delitto. Ma resta sempre una relazione intima tra le condizioni topografiche e climatiche ed il carattere dei varî popoli.

Crederemmo far torto a chi legge se insistessimo a dimostrare un tale asserto, ch'è positivamente provato, si può dire, da secoli. Gli usi, i costumi, le arti, la filosofia e sopra tutto la letteratura sono uno specchio così fedele, che riflette l'assidua influenza dell'ambiente, da non lasciar luogo a possibili dubbi.

Ed a mala pena ci si può persuadere che il Colajanni nieghi a dirittura fatti constatati e confermati dal tempo, oltre che dall'esperienza di qualunque persona colta. Quando, per esempio, egli cita la famosa vivacità e mobilità del carattere francese e vi contrappone il fatto che i francesi feriscono e percuotono assai meno dei belgi quantunque in condizioni etniche e climatiche rassomiglianti, e meno dei tardi, positivi e tranquilli tedeschi, l'illustre scrittore cade in una inqualificabile unilateralità. Egli dimentica il carattere in generale, e conclude da una parzialissima osservazione su due forme specifiche della delinquenza, intorno al carattere stesso. Del pari quando reca le opinioni di Garofalo e Abbatemarco a proposito del numero grandissimo di ferimenti con arma propria che si verificano in Italia e specialmente nella parte meridionale ed insulare, mettendo in dubbio che si debba accagionare il clima caldo che eccita i nervi, e la

subitaneità dell'impeto che diminuisce la perversità dell'animo, perchè in tali reati è visibile la intenzione e la premeditazione ad uccidere, Egli esce dal campo della discussione. Non si tratta dell'influenza momentanea del calore sulla capacità intellettuale o morale di un fenomeno termopatogenico; ma d'un prodotto normale dell'adattamento. Vorrebbe negare forse la facilità all'esaltamento proprio dei nostri fratelli meridionali, e il maggior numero di reati di sangue che colà si commettono, in confronto delle nostre pacifiche regioni?

IOURDANET, ne' suoi studi intorno all'*influenza della pressione atmosferica sulla vita dell'uomo,* non potè giungere ad una conclusione soddisfaciente. Crediamo che il problema sia molto serio: noi abbiamo avuto campo di fare qualche osservazione e ci siamo persuasi che è certa l'influenza della pressione atmosferica sulle funzioni mentali. Conosciamo dei paesi di montagna ne' quali è raro trovare un indigeno perfettamente normale nelle funzioni psichiche: generalmente si tratta di anomalie d'indole paranoica. In luogo più opportuno di questo, daremo pubblica notizia di quelle nostre povere osservazioni, in rapporto alla criminalità.

Gli studi numerosi fatti sul clima in rapporto alla delinquenza, quantunque non privi di merito, sono spesso lontani dal verace positivismo. Infatti non tutti gli autori hanno avuto la precauzione di definire il clima, prima di mettersi a studiarne i rapporti con la vita umana; quindi è da lamentare come i risultati sieno incompleti, inesatti e riflettenti tutte le variazioni delle vedute personali. Il clima è determinato da varî fattori e non da un fattore unico. Erra dunque chi, volendo ricercare le

influenze del clima, si limita a studiare la temperatura o la pressione atmosferica o l'altitudine o la latitudine; erra sempre chi considera uno o più fattori, senza por mente al prodotto.

Noi non accettiamo la definizione del TARDIEU (1) il quale dice che « il clima è l'insieme delle condizioni fi-
« siche che risultano per le differenti regioni del globo
« dalla loro situazione rispettiva alla superficie della terra
« e che esercitano sopra gli esseri organici un'influenza
« speciale. »

Tale definizione è appunto difettosa nel concetto informativo che il clima dipenda dalla situazione relativa d' un punto terrestre.

Noi definiamo il *clima,* alla nostra volta: *l'ambiente atmosferico determinato dalla temperatura, dalla umidità, dalla pressione atmosferica e da un coefficiente specifico della quantità relativa dei gaz.* Certamente nel clima hanno parte non piccola anco altri elementi, i quali però, come la caduta delle piogge, i venti, la tensione elettrica, il sereno, il grado di luce, l'altitudine, la prossimità o lontananza dei mari, ecc. sono compresi nei primi. Chiarito il concetto in via positiva, resta evidente che, per la legge dell'adattamento, sulla quale è, si può dir, queta ogni discussione, a determinate variazioni dell'ambiente climatico dovranno necessariamente seguire omologhe variazioni nella specie e negli individui.

E poichè molti fra gli oppositori della scuola positiva negano ogni influenza dell'ambiente sulla criminalità non solo, ma eziandio sul carattere, vogliamo dimostrare il contrario, con osservazioni d'indole biologica generale.

---

(1) TARDIEU, *Dict. d' hyg. pub.* I, pag. 336.

A noi è sempre parso poco concludente, dato il valore positivo dell'ipotesi darviniana, il confronto dei fatti umani con i fatti pre-umani; confronto del quale si compiacciono troppo sovente i campioni della scuola spenceriana. Però, nel caso attuale, troviamo opportunissimo e pienamente giustificabile un tal modo di procedere, e ne facciamo tesoro, sicuri che non saranno disprezzati i risultati ottenuti.

L'influenza del clima incomincia dunque a dimostrarsi nel regno delle piante. Già l'HUMBOLDT, uno dei più grandi osservatori (1) e dei più grandi scrittori naturalisti, ci aveva dato una breve e positiva classificazione delle piante a seconda delle zone terrestri:

La zona equatoriale è la regione delle palme e dei banani — la zona tropicale è la regione delle felci arborescenti e dei fichi — la zona subtropicale quella dei mirti ed allori — la zona calda temperata quella delle piante sempreverdi — la zona fredda temperata quella degli alberi decidui o europei — la zona subartica quella dei pini — la zona artica quella dei rododendri — la zona polare quella delle piante alpine.

Com'è noto l'Etna rappresenta, in miniatura, le zone terrestri con la flora relativa al clima proprio di ciascuna.

Le tre classi botaniche delle crittogame, monocotiledoni e dicotiledoni sono distribuite in proporzioni ben differenti nelle varie zone. Fra i tropici trovansi quattro piante dell'ultima classe per una della seconda; nelle

(1) ALESSANDRO DI HUMBOLDT, lo smagliante scrittore di *Cosmos*, rappresenta per noi il tipo vero dello scienziato positivista. Egli consacrò la vita all'osservazione: viaggiò il mondo; e, quando ebbe veduto e toccato, scrisse. Un giorno, per fare un esperimento sul galvanismo, si fe' spontaneamente scorticare la schiena e mettere a nudo i muscoli.

zone temperate sei per una, e nelle regioni polari sei per una, perchè i muschi e i licheni sono più abbondanti nelle alte latitudini dove le piante dicotiledoni sono comparativamente rare. Anche la vita delle piante varia col variare delle zone: così nelle temperate un sesto delle piante sono annue, lasciando le crittogame; nella torrida appena fra venti piante se ne trova una annuale, e nelle regioni polari una sola in trenta. Inoltre l'America equinoziale ha una vegetazione più variata, copiosa e rigogliosa delle altre parti; l'Europa possiede forse la metà di specie indigene di piante; l'Asia e le isole asiatiche meno dell'Europa; l'Australia e le isole australiane ancor meno, nell'Africa i vegetali sono in minor numero di qualsiasi altra parte del globo di pari estensione. La temperatura ed il mezzo liquido quasi uniformi, fanno sì che la vegetazione marina sia meno ricca e variata della terrestre; e le crittogame viaggiatrici, grazie alla temperatura uniforme delle correnti, si spingono da polo a polo.

Le leggi che governano la distribuzione degli animali sulla superficie terrestre, dagli insetti ai mammiferi, sono analoghe a quelle che reggono la distribuzione delle piante.

La distribuzione degli insetti segue quella delle piante di cui si cibano; e siccome si può dir che ogni pianta è abitata da parassiti a lei peculiari, così gli insetti si distribuiscono sulla terra nella guisa stessa dei vegetali. Ogni suolo ha condizioni particolari, dalle quali derivano le numerose e diversissime specie d'insetti.

Dagli infusori marini, dalla gelatinosa Medusa che quasi ignora la vita, ai grandi abitatori dell'oceano, pesci e cetacei, anco gli animali aquatici ci dimostrano come

vi abbia una relazione costante tra individuo, specie ed ambiente. Così i rettili, de' quali il numero che trovasi nella zona torrida è almeno il doppio di quello ch'è nella zona temperata; i batraciani pure seguono l'andamento della temperatura: l'America del Sud, ove il clima è più caldo, è la vera patria di siffatti animali.

Gli uccelli delle parti settentrionali del continente antico e nuovo si rassomigliano moltissimo, ed alcune specie sono identiche: verso il sud, le forme differiscono ognora più, finchè nella zona tropicale divengono affatto difformi. Il fenomeno migratorio negli uccelli è intimamente connesso con la temperatura; e così pure la varietà dei colori e in certi casi le dimensioni del corpo. È vero d'altronde che manca una netta correlazione tra la ferocia degli uccelli e la temperatura: gli uccelli di rapina, che rappresenterebbero il tipo di maggior attività egoistica, si trovano in ogni clima.

I mammiferi compiono il quadro, poichè le loro specie vanno aumentandosi costantemente dalle zone fredde all'equatore, salvo per i marini che abbondano più nelle alte latitudini.

Or noi ci chiediamo come mai si possa da taluno negare l'influenza dell'ambiente sull'organismo; e come, data l'influenza sulla distribuzione delle specie vegetali ed animali, si rigetti *a priori* una minima, ma pur avvertibile, influenza sul carattere dei popoli e degli individui.

L'Italia presenta nel suo complesso una grande variazione nell'ambiente di un luogo, messo a confronto d'un altro. I fiumi numerosi, le catene di monti, i laghi, le maremme, il diverso grado di temperatura, la diversa posizione dei luoghi al vento, il cielo splendido in alcuni

luoghi e contrastato dalle nebbie in altri, sono elementi che, uniti a molti che non citiamo, concorrono alla determinazione del clima. Ora se l'osservatore, a tali nozioni positive, aggiunge quelle sull'antropologia degli abitanti il continente e le isole italiane, e nota la loro varia statura, la varia energia fisica ed intellettuale, la varia capacità sentimentale, la varia suscettività, riesce a trovare dei caratteri specifici in ogni regione, ed una apparente distribuzione geografica della criminalità (1).

Togliamo dal ZIINO (2) una tavola sulla distribuzione dell'omicidio per 100 mila abitanti dal 1864 al 1870 in Italia:

| Regione | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1869 | 1870 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 3,91 | 4,41 | 5,10 | 3,15 | 2,93 | 4,67 |
| Liguria | 3,11 | 3,57 | 2,85 | 3,37 | 4,54 | 3,37 |
| Lombardia | 3.38 | 3,15 | 3,51 | 2,83 | 2,61 | 3,37 |
| Veneto | 2,12 | 1,71 | » | 1,59 | 1,84 | 2,01 |
| Emilia | 3,54 | 5,23 | 5,62 | 5,63 | 4,24 | 6,43 |
| Umbria | 14,03 | 17,15 | 20,07 | 17,54 | 18,71 | 7,99 |
| Marche | 10,08 | 12,34 | 13,23 | 10,42 | 6,38 | 7,25 |
| Toscana | 5,49 | 5,54 | 6,15 | 5,64 | 6,30 | 6,15 |
| Abruzzi e Molise | 14,92 | 14,09 | 29,85 | 26,71 | 22,59 | 21,19 |
| Campania | 9,71 | 14,66 | 18,68 | 17,33 | 21,78 | 21,33 |
| Puglie | 8,82 | 9,88 | 11,10 | 6,99 | 3,37 | 15,81 |
| Basilicata | 42,42 | 22,11 | 35,70 | 29,21 | 18,46 | 21,10 |
| Calabrie | 10,96 | 24,38 | 25,08 | 30,78 | 14,03 | 19,82 |
| Sicilia | 19,06 | 20,52 | 32,48 | 20,86 | 17,01 | 18,48 |
| Sardegna | 9,33 | 13,43 | 19,56 | 17,51 | 8,16 | 23,81 |

(1) In relazione a quest'argomento è importante osservare che i popoli migratori sottostarono sempre alle influenze modificatrici dei climi diversi, adattandosi la compagine psico-fisiologica alle esigenze dei nuovi ambienti. Del pari si osserva che i numerosissimi popoli barbari e non barbari piovuti in Italia nell'evo medio e moderno non hanno prodotto variazioni nella razza italiana, quantunque gli incroci sieno seguiti per secoli, prevalendo sempre la forza specifica regionale.

(2) ZIINO, *Fisiopatologia del delitto* cit. pag. 124 sgg.

Ancora dal citato Ziino togliamo una tavola, dalla quale si può rilevare la frequenza relativa dell' omicidio nelle varie provincie d' Italia:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Un omicidio ogni | 12 | mila abitanti in | Sicilia |
| » | 13 | » | prov. di Roma |
| » | 16 | » | prov. napoletane |
| » | 25 | » | Sardegna |
| » | 34 | » | Umbria e Marche |
| » | 49 | » | Emilia |
| » | 54 | » | Toscana |
| » | 87 | » | Piemonte e Liguria |
| » | 109 | » | Lombardia |
| » | 122 | » | Veneto |

È giusta l' osservazione di taluno, che constata non esservi rigorosa correlazione tra il calore medio dominante in ciascuna regione e la relativa criminalità. Infatti mentre, ad esempio, le provincie napoletane sono più calde della provincia romana, la criminalità è minore in quelle che in questa. Però, se tutto ciò è giusto nei riguardi della temperatura, non può dirsi altrettanto riguardo all' ambiente preso nel suo complesso; e riesce poi indiscutibile per l' Italia il fatto della distribuzione provinciale della criminalità. Quali sieno poi le leggi che la regolano e quali le cause da cui dipende, non è certamente cosa facile da determinare; ma la difficoltà della spiegazione non giustifica la negazione del fatto.

Citiamo le belle carte compilate dalla Direzione Generale della Statistica italiana ed allegate al *Movimento della delinquenza negli anni 1873-83*. Nel totale dei reati denunciati la provincia di Livorno ha il primo posto, Roma il secondo, Napoli il terzo, Treviso il nono, Cagliari il decimo, Venezia il sedicesimo, Padova il venticinquesimo, Ferrara il ventinovesimo essendo accost

alla *media del Regno,* Udine il trentaquattresimo, Milano il quarantesimo nono, ecc. Osserviamo come nella distribuzione predomina la irregolarità, difficilmente spiegabile: così la provincia di Venezia ha il sedicesimo posto, e le provincie di Treviso il nono, di Vicenza il quarantesimosesto, di Padova il ventesimoquinto, quantunque finitime e di clima sensibilmente uniforme. Nei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie prevalgono le provincie di Catanzaro, Cosenza e Potenza, indi Caltanissetta (una delle provincie più calde), Chieti e Reggio Calabria, avendo Roma il dodicesimo posto, Napoli il sedicesimo, Palermo il tredicesimo, Girgenti il decimonono, Aquila il ventesimosecondo e Venezia il trentesimoprimo. Nei delitti contro le persone, e in ispecie nell'omicidio, il massimo è dato dalla provincia di Girgenti, cui seguono Sassari e Caltanissetta, Avellino, Palermo, Campobasso, Trapani, indi Catanzaro e Cosenza, poi Potenza, Caserta, Aquila Foggia, Reggio Calabria, Salerno, Roma e Catania, Napoli, Benevento, Chieti, Cagliari, Forlì, Livorno, finalmente al nono medio Teramo, Ancona, Messina, Pesaro e Urbino appena superiori alla *media del Regno,* e Perugia, Arezzo, Ravenna, Siracusa, Grosseto e Lucca inferiori; al decimo e undecimo, tranne Bari, sono tutte provincie dell'Alta Italia. La distribuzione dell'omicidio farebbe dunque credere ad una reale influenza della topografia sulla criminalità, consideratane la manifestazione più violenta e più dolorosa (1).

(1) L'esame attento e spassionato alle tavole citate convince che la statistica così esposta riesce incompleta. Per esempio, nei reati contro la proprietà, Treviso ha il primo posto, unica al primo medio e separata da due medi dalle successive Sassari e Roma, mentre le provincie finitime sono Venezia al settimo posto, Padova al decimoterzo, Vicenza al quarantesimoquarto,

Citiamo tra i fattori fisici della delinquenza l'alimentazione, la quale, scarsa o troppo nutriente, sana o feconda di germi patologici, rappresenta pur sempre uno tra i fatti principali dell' organismo umano. Gli alimenti da una parte e le funzioni alimentatrici dall' altra costituiscono due materie di studio importanti e intimamente connesse in generale alla salute dell' individuo e quindi in particolare alla sua attività psico-fisica. Quali possano essere le conseguenze di una cattiva alimentazione lo ha dimostrato LOMBROSO co' suoi celebri lavori sulla pellagra e sui veleni del mais (1); e noi non possiamo soffermarci sull' argomento. È incontrastabile che l'uomo ha bisogno di un' alimentazione sana e regolata, perch' egli possa dimostrare una normalità perfetta nelle funzioni, e quindi l' insufficienza o la cattiva qualità dei cibi possono dar luogo a variazioni non trascurabili nei fatti individuali e nelle manifestazioni ereditarie.

27. Veniamo a dir qualche cosa dei fattori sociali della delinquenza, ai quali noi crediamo di dover annettere la massima importanza.

Un primo fatto degno di considerazione è l'*inadattamento* del delinquente all' ambiente in cui vive. Una forza ripulsiva spinge violentemente il criminale degenerato a lottare contro la società, che lo circonda. Qualche scrittore ha espresso il medesimo concetto, paragonando il delinquente ad un selvaggio, che per riversione

---

Belluno al cinquantesimo terzo. La ragione non sta nel clima e neppure nella topografia, ma è tutta speciale; e la sparizione del Bosco Montello metterà la provincia di Treviso al livello delle altre.

(1) LOMBROSO, *Studi clinici sulla pellagra*, Torino, Bocca 1871; e *I veleni del mais*, Bologna 1880.

atavica dei sentimenti si ribella all' ordine sociale e lotta contro i progressi della civiltà. Un antagonismo il più vivo domina le relazioni del criminale con l' ambiente; antagonismo che trova la sua ragione d' essere nell' opposizione tra i desideri, i moventi, le passioni del delinquente, e gli usi, i costumi, le leggi. L' uomo normale riconosce *naturalmente*, per una intima spontaneità, la propria dipendenza dal mondo umano esteriore; intuisce la necessità ed utilità della dipendenza, e se ne giova. È una lotta senza dubbio anco la vita dell'uomo normale: lotta contro un grande numero di elementi, che contrastano all' individuo il conseguimento degli scopi proprî: ma l' energia, che s' esplica in questa lotta, è perfettamente normale, ragionevolmente anzi talora sapientemente diretta. Al contrario l' uomo delinquente, in cui per effetto di degenerazione i sentimenti egoistici prevalgono a grande misura sugli altruistici, in cui il carattere ha una base debole e quasi mancante, non riconosce naturalmente la dipendenza dall' ambiente sociale, e cerca il bene proprio nel male altrui: ed ecco ch' egli lotta contro tutto e contro tutti, per la soddisfazione dei proprî appetiti. Noi quindi consideriamo la posizione specifica in cui si trova l' uomo, che la degenerazione ha ridotto nemico della società, e cioè l' inadattamento, come uno dei fattori del fenomeno criminoso.

Nella lotta per l' esistenza, nota il SERGI (1), accanto alla forza di resistenza per la quale l'organismo si manifesta più forte dell' influenza perniciosa delle condizioni esterne, è necessaria all' organismo una certa plasticità, una certa facilità a cedere, a piegarsi alle influenze esterne ed adat-

(1) SERGI, *Le degenerazioni umane* cit. pag. 17.

tarsi. Per noi il delinquente rappresenta il degenerato, in cui la forza di resistenza è molto elevata, laddove la facoltà di addattamento è quasi spenta. La quale facoltà non consiste in un' attitudine fatale, prodotta insieme coll' individuo, e quindi esistente o mancante con inesorabile stabilità; ma bensì una qualità del carattere, che, nella gran parte dei casi, si acquista con l' educazione e con l' esempio. L' inadattamento è quindi un vero fattore, il quale basta a determinare l' insorgenza dell' attività criminosa.

E qui l' argomento ci porta a trattare dell'*educazione*, uno dei più importanti fattori del carattere.

Noi definiamo l' educazione: *un processo di modificazioni lentamente fissate nell' organismo psico - fisico dall' azione assidua di forze esterne coordinate allo scopo di ottenere l' adattamento dell' individuo all' ambiente.* L' adattamento si addimostra con gli *abiti*, i quali, come scrive il MILANESE nella sua dotta opera sulla *pedagogia* (1), sono necessari ed utili, perchè avendo ogni facoltà un impulso naturale a ripetere i proprî atti e specialmente quelli che apportano benessere, e avendo quindi inclinazione grande alla formazione dell' abito, è necessario rivolgerli in bene, e ciò diventa tanto più necessario se si consideri il *carattere permanente* che va acquistando l' abito. La qual permanenza è appunto quella che costituisce la forma organica dell' abito, sì da renderlo parte costitutiva del carattere.

L' importanza della educazione è stata riconosciuta in ogni tempo e in ogni luogo ove fu civiltà. La storia

(1) Vedi G. MILANESE, *Pedagogia e Metodica*, pag. 95, vol. I; e vol. II. parte III, § 5; e la *Storia della Pedagogia*, Treviso, Mander.

della educazione, come nota il RIECKE, è una parte della storia del mondo, e riflette la storia della coltura dei popoli. Così l'ideale della perfezione umana presso gli Ebrei sta nella santità, e quindi è qui il fine ultimo dell'educazione ebraica; presso i Chinesi tutto concorre all'affermazione gerarchica del potere, e l'educazione chinese si modella sull'ordinamento formalistico dello stato; il sonnolento nirvana, che aleggia sull'infecondo pensiero buddista, dà agli Indiani un carattere religioso particolare, il quale si riflette sul sistema educativo; gli Egiziani, i Persiani, gli Assiri, i Babilonesi, i Fenici, i Greci e i Romani dànno tutti all'educazione un'impronta speciale, derivata dalle idee fondamentali filosofico-religiose proprie di ciascun popolo. Ma per noi, il fatto di grave momento si è che l'importanza dell'educazione non appare intuita in ogni tempo e in ogni luogo: al contrario è sempre un prodotto dell'esperienza spesso lunga, di secoli e di innumerabili generazioni. Per ciò il valore di codesta coscienza universale sull'utilità e importanza dell'educazione, come prodotto sperimentale, è reale, positivo, quanto potrebbesi desiderare.

Niuno però nega l'efficacia dell'educazione; anzi il LOMBROSO stesso sta in favore di essa, purchè razionalmente diretta, secondo i dettati della scienza positiva. Pure rimane ardua una spiegazione soddisfacente della funzione educativa quando s'ammette che ogni manifestazione dell'attività umana è un prodotto necessario di forze nate con l'uomo e a lui compagne inseparabili per tutta la vita: una spiegazione dell'efficacia profonda, intima, ne' reconditi strati del carattere è addirittura im-[illegible]ssibile. La macchina umana è fatale in ogni suo mo-

vimento: si potranno migliorare gli effetti con opportuni artifici, togliendo le occasioni ed abituando al bene, ma non s' otterrà che in una lotta per il bene la parte educata trionfi e muoia l' uomo antico. Al contrario, se dell' organismo umano si ha un concetto differente, ammettendo che il carattere sia un *quid* col quale non si nasce, ma che si forma con impercettibile processo di sovrapposizione, un *quid* acquisito, allora si deve pur riconoscere quale somma importanza abbia l' educazione, che è un' instillazione lenta ma assidua e penetrante di pensieri, di sentimenti, di massime, d' ideali, di bisogni, di passioni, di vizî e di virtù.

Lombroso narra un significante aneddoto. Un naturalista, egli scrive (1), collocò in un aquario, divisi fra loro da un vetro, dei carpi e dei piccoli pesci che quelli erano soliti mangiare; sulle prime i carpi si gettavano sul vetro per abboccarli, ma dopo, visti inutili i tentativi, cessarono. In seguito, anche tolto il vetro, convissero senza attaccarli più. È l' *abitudine*, conchiude Lombroso, che li fece divenire innocui se non innocenti: ed è a questo modo che si devono curare i criminali-nati. Ma l' aneddoto, che prova del resto una cosa nota da tutta l' antichità, non fa per il caso nostro: non si tratta nell' educazione di distruggere un abito, ma di *organizzare un carattere.* Ora l' abito di non rubare o di non uccidere è un abito senza contenuto, specie per chi è criminale-nato: l' abitudine negativa può esistere come concetto metafisico, non come realtà oggettiva. È l' azione che forma l' abito: l' essere onesto di sentimento e d' amore, l' esercitare in atto l' onestà e l' altruismo, il so-

(1) Lombroso, *Recenti scoperte*, cit. pag. 317.

frire per il bene, e adattarsi al sagrificio con l'animo assuefatto alle dure battaglie della vita.

Riesce evidente che se tanto grande è l'importanza dell'educazione sull'avvenire del giovane uomo, altrettanto grande sarà l'influenza di una falsa e cattiva educazione che sviluppi i cattivi elementi psichici e soffochi ogni svolgimento dei buoni, o quella della mancanza di educazione. Onde non è senza ragione che noi poniamo l'*ineducazione* come uno dei principali fattori della criminalità; e lo chiamiamo fattore sociale, perocchè è di consueto una conseguenza inevitabile del sistema sociale. E perciò si possono ben ricordare con un sacro dovere di alta riconoscenza quei grandi umanitari, che dedicarono vita, salute, danaro, felicità, tutto, a raccogliere i miseri fanciulli abbandonati sulla via, a istruirli, a educarne l'animo alle religiose e civili virtù! Ha torto il Sergi, quando accusa i molti sacerdoti che, con sacrificio sì raro nella classe laica, consumano la propria vita negli educandati, di nefandi delitti; e lo fa per evidente preoccupazione religiosa e forse politica (1), poichè un'analisi serena, veramente serena, dell'opera di quei molti benefattori dell'umanità prova *in modo assoluto* il contrario. Si perdona a molti, si dimenticano grandi colpe e immensi errori, si difendono gli amici sempre e dovunque: ma pur troppo si colpisce con freccia avvelenata là ove maggiore è il merito, perchè la virtù è nascosta. Ma le teorie della morale volterriana, tanto efficaci all'insana propaganda dell'errore sulle basi della menzogna, sono sfatate dal verace positivismo. È giunto il tempo in cui il fatto trionfa delle storiche calunnie: al lavoro per il trionfo

(1) Sergi, *Degenerazioni umane* cit. pagg. 107 e 189 sgg.

di un partito o d'un sistema filosofico, sottentra il lavoro per la scienza, il trionfo dell'umanità! Così ha torto il LOMBROSO quando nega, nel luogo citato, l'efficacia dell'educazione impartita con intendimenti pratici e religiosi nei collegi per i figli dei carcerati: ed il torto innegabile sta nella sua asserzione gratuita, assolutamente e interamente aprioristica (1).

« S'ebbe certamente gran ragione di chiamare l'a-
« bitudine una seconda natura, scrive il DESCURET (2); ma,
« perchè possa in certi casi operare un'utile trasforma-
« zione, è necessario che si prenda a curare il male fin
« dal suo primo apparire, altrimenti gli sforzi dell'edu-
« catore arrischiano di riuscire infruttuosi, e sembrerà al-
« lora sia giustificato il proverbio tanto desolante quanto
« esagerato: scaccia il naturale, e tornerà correndo. »

Nè differentemente pensa il MARRO, che scrive appunto: « gli istinti non si distruggono, sono però suscet-
« tibili d'esser frenati, e questo intento si ottiene nelle
« crescenti generazioni, sia col favorire lo sviluppo delle
« facoltà mentali superiori, che fungono da poteri modera-
« tori, come col mettere gl'individui nelle condizioni natu-
« rali più favorevoli, perchè queste ultime facoltà possano
« esercitare il loro uffizio. L'uno e l'altro scopo forma og-

---

(1) ROMANO BRITTO scriveva a quell'apostolo dell'educazione, ch'è BARTOLO LONGO: « Egregio Avvocato, voi che siete credente e pieno di ca-« rità cristiana non fate il bene secondo i postulati della scienza positiva; ma « fatelo come la carità cristiana vi detta, come il Vangelo v'insegna, così, « semplicemente. » *Rivista Psicologica*, Firenze, Sett. 1893. E LONGO, in un suo splendido discorso, diceva con senno veramente positivo: « Mentre la « scienza antropologica moderna studia se i figli dei delinquenti sieno edu-« cabili o no, *io li educo*. » E i risultati, che quell'illustre si attende, decideranno la questione meglio che volumi di opere. Vedi *Valle di Pom* (a vantaggio dell'opera pei figli dei carcerati) anno IV, n. 10.

(2) DESCURET, *Medicina delle passioni*, cit. pag. 79.

« getto della buona educazione. È perciò di una importanza « primaria che la società provveda colle sue leggi a che ne « sia reso, quanto più possibile, generale il benefizio (1). »

E l'infelice, cui, per invincibili circostanze sociali, manca l'aiuto dell'educazione a combattere i cattivi istinti congeniti o acquisiti da un ambiente malsano, soggiace alle seduzioni della facile strada del male, e resta vittima votata al carcere (2).

Tocchiamo di volo un altro fattore sociale del delitto: l'*immoralità*. Nulla produce una disorganizzazione così profonda del carattere come la rilassatezza ne' costumi, per la quale l'autonomia individuale a poco a poco sparisce, e l'uomo resta inerte, alla mercè delle passioni animalesche e della tirannia dell'ambiente. Per immoralità noi intendiamo *la consuetudine, dimostrata esternamente, di agire allo infuori delle leggi determinate dalla destinazione funzionale degli organi naturali e sociali*. Evidentemente non vi ha azione deleteria e degenerante senza una ripetizione stabile di atti, cioè senza la consuetudine, la quale, con la stabilità, determina la formazione di un pseudo-carattere contrario al normale; nè senza l'esteriorità dell'azione, la quale, col fatto d'esser palese, determina il massimo di capacità nell'agente dal lato soggettivo, e l'esempio dal lato oggettivo. Non è chi neghi il contagio d'immoralità, che produce l'esempio: il male si propaga, specie fra la gioventù, con una rapidità grandissima, e con una dolorosa energia livellatrice. Pochi resistono: sono quelli muniti di aiuti straordinari, spe-

(1) MARRO, op. cit. pag. 452.

(2) Vedi in proposito nel recentissimo libro di LINO FERRIANI, *Delinquenti minorenni*, Milano, Kantorowicz, 1895, i *pareri originali* di NORDAU, NEGRI, COLAJANNI e BERENINI, pag. 455 sgg.

cialmente religiosi. La maggior parte cade nel fango; e se un' imperiosa necessità di lavoro non lanciasse tutti nel mare magno della lotta per la vita, ove le passioni si calmano e domina la ragione dell' utile, l' immoralità avrebbe un numero immenso di vittime. Le cattive compagnie, i libri malvagi, i romanzi pornografici, le stampe oscene, la infame propaganda della corruzione fine di secolo, che un governo saggio dovrebbe combattere come il bacillo generatore della delinquenza e del disordine; e più di tutto la vita libera, licenziosa, abilmente sfruttata dai seduttori, infamia del genere umano, son tutte cause perenni della grande immoralità, che dovunque ci investe, fiaccando gli animi, degenerando i caratteri, spogliando l'uomo del pudore e del sentimento della dignità, e conducendolo per la via grande e spaziosa, in capo a cui sta la casa di forza.

E all' immoralità si aggiunge l' *irreligione*. Il sentimento religioso è una delle molle più potenti, che possano spingere l' uomo per la via del bene, fino a farne un eroe, martire della fede e della carità. Oggi molti scienziati irridono alla religione; deplorevole errore, e indizio di vedute unilaterali. È vero che a canto a que' scienziati, altri si levano a difendere il sacro deposito, la vera arca dell' alleanza della umana società; che un innegabile risveglio sì nella stampa, come nella letteratura, nella filosofia, nell'arte e fino nei gabinetti politici e nei discorsi di personaggi insigni, appare quasi una spontanea resipiscenza; che una tradizione rispettata da tempi immemorabili ricorda all'uomo il suo carattere religioso, quasi carattere differenziale dalle altre specie animali: pur alla religione è riserbato ancora il supremo dispregi

nè di essa, ch'è pure forza palpabile, il positivista degna curarsi. Noi crediamo fermamente, con una profonda convinzione, che il positivista debba accettare tutti i fatti e debba rinunciare a tutti i presupposti. Finora era lo spiritualista accusato di apriorismo scientifico, di preoccupazione irrazionale: ma, a chi ben guarda, oggi le parti paiono scambiarsi. Lo spiritualista accetta la parola della scienza: egli ammette qualunque fatto e nega qualunque presupposto; e lo spiritualismo resta. Il positivista conosce la parola della scienza e ne adorna la propria bandiera: ma egli ammette quei fatti che vuole e nega tutti i presupposti vecchi, mentre ne crea di nuovi. Tutto ciò riesce evidente all'osservatore imparziale (1).

---

(1) L'osservatore imparziale rileva i seguenti *fatti:* 1. la religione quale manifestazione di un sentimento extra naturale, si trova costantemente presso tutti i popoli storici, onde *la religiosità è un istinto umano universale.* 2. La religione è un insieme di massime morali e di culto *tanto più razionale quanto è più avanzato nella civiltà* il popolo cui appartiene. 3. La religione cristiana-cattolica, in mezzo a cui è sorta *la più perfetta delle civiltà,* è l'unica razionale e quindi vera. 4. Essa si fonda sui *fatti: a)* i miracoli, veduti e toccati, accertati quanto umanamente cosa può essere accertata; *b)* la trasformazione del mondo romano operata alla voce di dodici apostoli, che predicavano la virtù, il sacrificio, la penitenza, non ideali di potenza terrena e di piaceri sensuali; *c)* la forza di resistenza contro dieci terribili persecuzioni durate trecento anni, per la quale, incredibile a dirsi! invece di fiaccarsi e sparire divenne la religione dell'impero; *d)* la stabilità per la quale *rifiuta di evolgersi,* come invece qualsiasi istituzione naturale necessariamente si evolge: il *Credo* del Concilio di Nicea è ripetuto ancora ogni giorno, dopo millecinquecento anni; *e)* l'universalità, prodotta da una potente forza di espansione, umanamente inspiegabile. 5. Nessun *fatto* ha mai contraddetto alle verità ch'Essa insegna e tutti i *fatti* le hanno sempre confermate.

L'osservatore rileva oltre a ciò che il positivista: 1. nega a priori l'esistenza del soprasensibile, e quando i fatti conducono ad ammetterlo *nega i fatti* o *si dichiara insufficiente* a spiegare: così nega i miracoli se non li ha veduti coi propri occhi, e se li ha veduti conclude invariabilmente: *mistero naturale* — del pari *nega la storia* quando reca fatti a lui contrari, come Renan; ammette anche l preistoria, l'uomo delle caverne e le più ipotetiche costruzioni geologiche, ( ando ciò gli torna giovevole. 2. Nega la *tradizione* e la *coscienza universale,* e vi sostituisce l'osservazione frammentaria e la coscienza individuale.

Chi più risponde al vero positivismo?

Se dunque la religione è una forza viva nel mondo, qualsisia l'opinione personale degli scrittori, è doveroso tenerne conto. DARWIN scrisse che l'impressione dei misteri della religione sulla immaginazione è così viva da poter far sì che le regole di condotta imposte in nome della divinità diventino istintive, poichè una credenza inculcata costantemente nei primi anni della vita sembra acquisti quasi la natura di un istinto. SPENCER trova nocivo il pregiudizio irreligioso o antiteologico. Così LOMBROSO, FERRI, GAROFALO ed altri concedono un'importanza alla religione, come freno alla delinquenza; ma da un punto di veduta che non coincide con la realtà oggettiva dei fatti. Così LOMBROSO manca del concetto di sentimento religioso e troppo lo confonde col culto esterno; FERRI è invischiato della falsa opinione essere la religione una società a base di speculazione a totale utile di una casta; GAROFALO nega addirittura l'influenza del sentimento religioso sull'uomo, e la restringe al fanciullo. Niuno ha saputo vedere, come ha saputo SPENCER, ove stia l'influenza della religione: non ista in un formalismo di pratiche e nemmeno nel timore di un castigo eterno (1). L'influenza è tutta basata sul controllo che fa l'uomo a sè stesso delle proprie azioni. Ciò che non hanno compreso molti scrittori e pensatori, cui disgraziatamente manca la prova personale, intima, dell'efficienza moralizzatrice del vero e puro sentimento religioso, è invece

(1) È degno di nota questo periodo abbastanza cervellotico, che togliamo da GAROFALO: « Il precetto non esercita influenza se non quando è accompa- « gnato dalla *emozione*; come mai può dunque sperarsi che tale emozione r- « cciti nel cuore di uomini, i quali, per un difetto del loro organismo psichi- « co, hanno una *sensibilità morale inferiore alla normale?* » *Criminologia* cit. pag. 155. — Ov'è qui l'esperimento?

compreso da tutta la buona gente, per quanto semplice e rozza, che sente e afferma in ogni atto il timore di Dio. Al positivista manca questo fatto: l'esperienza personale; e a molti, a troppi forse, lo sappiamo per prova, manca il coraggio sereno delle intime convinzioni. Niuno negherà di certo che oggi ci vuol molto più coraggio a professare il *Credo*, che a farsi autori d'un sistema filosofico qualunque o banditori d'eterodossia. Ebbene, in ciò noi troviamo un fatto, che accerta la forza del pensiero religioso: le sue ragioni sono sopra la terra, onde è solo l'idea religiosa, che può trascinare al sacrificio, al martirio, all'eroismo *per motivi altruistici.*

DIDEROT, ROMAGNOSI, WUNDT, TYLOR, GUYAU, LETOURNEAU ed altri non pochi appartengono alla schiera di quelli che affermano l'influenza positiva della religione. BUCKLE, STARKE, REVILLE, BERTILLON, HOVELACQUE, ANGIULLI, ARDIGÒ, oltre a numerosi compagni, negano qualunque efficacia vera, nel bene e nel male, alla religione. Da ultimo ricordiamo particolarmente MAX NORDAU pel quale la religione è un'infermità causata dall'imperfezione del nostro cervello; SERGI che la considera come fenomeno patologico; SCHIATTARELLA, dimenticando addirittura la storia e i fatti palpabili, ritiene la religione una follia.

COLAJANNI cerca, con vero senno positivo, di interpretare dai fatti l'influenza della religione. Un primo fatto, osservato da REVILLE, stabilirebbe la indipendenza della formazione della morale dalla tradizione religiosa; ed è il sorgere repente di una morale perfetta e della mansuetudine cristiana tra i giudei e i pagani sul ter-

reno della fierezza e della immoralità. Questo fatto, accettabile perchè solennemente storico, afferma ciò che notammo indietro: *nel fenomeno religioso cristiano manca l' evoluzione.* Un secondo fatto, osservato da BUCKLE, stabilirebbe l' indipendenza della moralità e della civiltà dalla religione: gli Scozzesi (protestanti), gli Svedesi (protestanti), alcuni cantoni svizzeri (protestanti), l'Abissinia (cristiani cofti), quantunque professino una forma di religione cristiana ritenuta la più elevata, dimostrano i primi un' elevata delinquenza (fenomeno immorale) e i secondi una resistenza alla civilizzazione. Osserviamo che la religione protestante, mancando affatto di forma esteriore, quantunque sia officiale, riesce poco efficacemente praticata e della pratica stessa è arduo accertarsi; inoltre è falso che il protestantesimo sia la forma di religione cristiana la più elevata; quanto all'Abissinia e ai popoli africani cristiani rimandiamo il lettore a quel verace bagno di positivismo ch' è l' opera *Trentacinque anni di Missione* del venerando MASSAJA (1). Un terzo fatto che reca il COLAJANNI si è che talora una stessa religione ha trovato il modo di subordinare ai medesimi principî generali dogmatici delle massime morali opposte; e cita a prova la schiavitù cui si *acconciò* il cristianesimo. Il fatto è reale, e giusta è pure la frase usata; ma è storicamente errato il concetto di una transigenza qualsiasi nell' ideale morale: se la pratica, le condizioni speciali dei popoli hanno imposto una tolleranza, pur la storia dimostra che l' idealità perfetta ha trionfato. Sarebbe inammissibile che uno scrittore onesto, come il COLAJANNI, negasse quanta

(1) MASSAIA, *I miei trentacinque anni di missione nell'alta Etiopia*, Roma, Tipografia Poliglotta di Propaganda Fide, 1885-91.

e quanto grande parte abbia sostenuto la Chiesa, e tuttora sostenga, contro la schiavitù e la tratta (1). Mal s'appoggia il Colajanni alle parole di Ardigò, che erroneamente afferma come la religione avversa sempre e combatte in sul principio tutte le nuove idealità, e finisce poi per esserne sopraffatta, e costretta da ultimo ad accettarle. Codesta è una vera falsità storica: nessuna rivoluzione, nessun rivolgimento, che la storia ricordi, ha *mutato il mondo*, come il soffio ossigenato della civiltà cristiana. Chi mai ignora che il progresso scientifico *seguì* in ogni luogo allo stabilimento della religione? (2) Il Colajanni vorrebbe provare la inefficienza della religione sulla moralità con l'osservazione statistica di Spencer, che i figli dei pastori protestanti, i quali dovrebbero essere i più morali, non lo sono; e con il risultato ottenuto dal ministro Duruy esaminando la criminalità degli

(1) Tanto per accennare fugacemente, citiamo come *fatti* comprovanti la nostra asserzione: S. Bas. in *Disc. mor.* reg. LXXV cc. 1-11; S. Agost. *De Serm. Dei in m.*; S. Isid. *Ep.* 471, l. I; L. 15, t. 2 *Cod.* lib. VII, *Nov.* XXII c. 12; in *Lex ripuaria*, c. 60 e Conc. Tolos. cc. 70-71; formola caratteristica in Bosc, *Mem. pour servir à l'hist. de Rouergue*, t. III, pag. 183; in Marculph, *For.* I, 39; Testamento di Walprando e di Peredeo vesc. in *Mem. Lucchesi*, etc. Brevi e lettere c. la tratta di Pio II (7 Ottobre 1462), Paolo III (29 Maggio 1537), Urbano VIII (28 Aprile 1639), Benedetto XIV (20 Dicembre 1741), Pio VII (varie), Gregorio XVI (3 Dicembre 1839) etc. etc.

(2) Notiamo un altro errore *storico* in cui cade l'Ardigò, asserendo che di fronte alla religione ogni rinnovazione morale fu da principio un'*eresia*, o, che è lo stesso, trovò contro di sè e i rappresentanti della religione e i suoi principî: e che il prevalere fu per una lotta nella quale la spontaneità sociale, *non religiosa*, superò la forza della religione, *si stabilì quindi senza e malgrado di essa e finì coll'imporsele*, *trasformandola*. Così Socrate colla sua morale sublime è un empio che deve essere condannato a morte; Cristo e tutti i grandi novatori altrettanto. Vedi *Morale dei positivisti* cit. vol. 3, pag. 323 sgg. — Non è esatto il concetto storico espresso dall'Ardigò, nè gli esempi sono recati a pròposito. Cristo e Socrate, lungi dal rappresentare l'elemento della spontaneità sociale (?), sono essi stessi i novatori e novatori essenzialmente religiosi, che devono lottare contro non la spontaneità ma l'*immobilità sociale* essenzialmente politica, di cui sono la vittima.

ecclesiastici dati all'insegnamento paragonandola a quella degli insegnanti laici, risultato sfavorevole ai primi. A queste osservazioni frammentarie noi opponiamo la statistica completa della criminalità italiana, dalla quale appare luminosamente quanto sia minore la percentuale della delinquenza del sacerdozio in confronto di quella del laicato (1).

C' è poi da aggiungere l' intuitivo argomento che, a parte la statistica, sarà pur sempre miglior partito diffondere ed inculcare le massime di perfezione religiosa, a cui inevitabilmente attinge chi è votato dalla sorte al dolore, al sacrificio, alla rassegnazione, secondando la tendenza umana al misticismo, in confronto di abbandonare la società all' ignoto destino.

L' irreligione porta, specie in gioventù, all' immoralità, poichè di nulla rimorde la coscienza cui è tolto ogni controllo: l' uomo irreligioso libito fa lecito in sua legge. E quindi l' irreligione ossia l' empietà verso Dio, togliendo all' uomo l' idealità del dovere e togliendo ogni ritegno al soddisfacimento delle passioni, porta una disgregazione nel carattere, il quale degenera e conduce alla criminalità.

L' analisi minuta fatta dal LOMBROSO intorno alla religiosità dei delinquenti, dalla quale risulterebbe ch' essa è molto spesso riscontrabile, contrariamente ad ogni aspettazione, è priva di fondamento, poichè quell' egregio autore confonde di metodo il vero sentimento religioso col

(1) Ecco infatti alcuni risultati tolti dai volumi annuali della *Statistica giudiziaria penale*. Nel numero complessivo dei delinquenti per l' anno 1881 sono compresi anche quelli d' ignota condizione sociale. — **La prima colonna dà il numero assoluto dei condannati, la seconda la percentuale per ogni condizione di fronte al numero totale.**

culto e più con la superstizione. Inoltre non possiamo a meno di osservare come sia sempre stato canone scientifico che le analisi sieno fatte da ciascuno nei limiti

| | Imputati condannati dalle varie Mag.e | | | | | | CORTI D' ASSISIE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1887 | | 1888 | | 1889 | | 1881 | | 1882 | | 1883 | | 1884 | | 1885 | | 1886 | |
| Numero complessivo | 306312 | | 332496 | | 343308 | | 8711 | | 6788 | | 6855 | | 4798 | | 4968 | | 4494 | |
| **Ministri dei culti** | 427 | 0,14 | 410 | 0,12 | 391 | 0,11 | 8 | 0,09 | 23 | 0,34 | 13 | 0,20 | 11 | 0,23 | 11 | 0,22 | 3 | 0,07 |
| Agricoltori | 36628 | 11,96 | 33836 | 10,18 | 30118 | 8,77 | 4080 | 46,84 | 3457 | 50,93 | 3175 | 49,96 | 2325 | 48,46 | 2544 | 51,21 | 2158 | 48,00 |
| | 108405 | 35,39 | 125970 | 37,89 | 131203 | 38,22 | | | | | | | | | | | | |
| Addetti all' industria | 24391 | 7,96 | 26787 | 8,06 | 27874 | 7,92 | 920 | 10,56 | 2308 | 34,00 | 2204 | 34,68 | 1649 | 34,37 | 1779 | 35,81 | 1763 | 39,21 |
| | 63801 | 20,83 | 65000 | 19,55 | 72140 | 21,01 | | | | | | | | | | | | |
| e al commercio | 15525 | 5,07 | 17724 | 5,33 | 17620 | 5,13 | | | | | | | | | | | | |
| | 15016 | 4,90 | 20480 | 6,16 | 20672 | 6,02 | | | | | | | | | | | | |
| Esercenti professioni libere ed impiegati | 4079 | 1,33 | 3968 | 1,19 | 3657 | 1,07 | 139 | 1,60 | 86 | 1,27 | 96 | 1,51 | 55 | 1,15 | 35 | 0,71 | 36 | 0,80 |
| | | | | | | | 164 | 1,88 | 181 | 2,66 | 185 | 2,91 | 183 | 2,77 | 152 | 3,06 | 120 | 2,67 |
| Militari dell'esercito | 608 | 0,20 | 722 | 0,22 | 899 | 0,26 | 86 | 0,99 | 29 | 0,43 | 13 | 0,20 | 13 | 0,27 | 15 | 0,30 | 29 | 0,64 |
| ed assimilati | 1085 | 0,35 | 1169 | 0,35 | 928 | 0,27 | | | | | | | | | | | | |
| Addetti ai trasporti | — | — | — | — | — | — | — | — | 239 | 3,52 | 245 | 3,86 | 206 | 4,29 | — | — | 176 | 3,91 |
| Capitalisti e pensionati | 4011 | 1,31 | 3741 | 1,12 | 4521 | 1,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persone di servizio | 8497 | 2,77 | 6584 | 1,98 | 6548 | 1,91 | 435 | 4,99 | 431 | 6,35 | 416 | 6,55 | 405 | 8,44 | 116 | 2,94 | 204 | 4,54 |
| Senza professione | 13089 | 4,27 | 12929 | 3,89 | 14368 | 4,18 | 209 | 2,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

della propria competenza. Ora, i positivisti della scuola italiana non sono religiosi; e perciò non hanno un giusto concetto del sentimento religioso vero, alto, sovranaturale, di quel sentimento religioso che fa gli eroi e i martiri, i galantuomini e gli uomini d'ordine: si può dunque affidare loro, con animo tranquillo, un'analisi tanto delicata e di sì grande importanza? No. A ciò porta il vero positivismo.

Infatti, da quanto è lecito argomentare dagli studi fatti in proposito, è vero che nei delinquenti, specie tra i delinquenti contro il costume, si riscontrano pratiche superstiziose. Però notiamo come di regola queste pratiche di superstizione dei delinquenti, lungi dal rappresentare pur un barlume di religiosità vera, sono indizio non dubbio di totale mancanza del sentimento altruistico, fondamento del sentimento religioso. Un tempo s'era giunti ad una vera aberrazione del sentimento religioso, che ancora si conserva in certe parti d'Italia: per esempio non è raro il caso (e Carlo IX ne dette una chiara prova coll'ordire la strage della famosa notte) di uno che prega Iddio per ottenere vendetta (1) — così il lazzarone napoletano, dopo aver bestemmiato tutto il giorno, accende la sera il lumicino alla Madonna. Del sentimento religioso qui resta soltanto la parte d'ideale umano: ed è appunto superstizione. Noi constatiamo come, nella massima parte dei casi, la così detta religione dei delinquenti è superstizione; per cui la vera religiosità si trova

(1) CANTÙ, in un suo bel racconto medievale, presenta un cavaliere armato, cui spetta l'onore di vendicare la famiglia e il nome per un'offesa recata da un principotto avversario: quel cavaliere, sul punto di accingersi all'impresa, si rivolge a Dio, e recita il *Pater noster*, in cui sta il solenne... *sicut et nos dimittimus!*

raramente unita alla vera delinquenza, onde si può credere che l'irreligione sia un fattore del delitto.

Interessantissima è la questione sull'influenza criminogena dello stato economico. Molti scrittori hanno dimostrato, con osservazioni ineccepibili, che lo stato economico forma quasi sempre la base del fenomeno criminoso. Infatti non a torto il BENTHAM asseriva che la dinamica delle azioni umane sta in gran parte nell'utile: la *ragionevolezza*, come altrove notammo, è il motivo sovrano della determinazione, ed esige che ad un movimento qualsiasi della psiche o dell'organismo fisico segua un vantaggio reale o ideale. La logica delle azioni volontarie porta l'uomo a compiere quelle azioni che gli sembrano utili: anco l'eroismo, sotto l'aspetto della soddisfazione presente o futura, rappresenta, nell'economia della ragione, un prodotto utilitario. Ora, col delitto l'uomo tenta procurarsi un utile, una soddisfazione: è un vero bilancio morale ch'egli fa, istantaneo o mediato. L'anomalia psichica del delinquente sta dunque precipuamente nel turbamento, stabile o transitorio, della facoltà apprezzativa: non che il delinquente manchi di logica, ma in lui è degenerato il senso della proporzionalità. A noi pare quindi inesatto considerare sempre lo stato economico come un fattore patologico, quando invece la patologia sta in una facoltà dello spirito, nella facoltà apprezzativa. Ed è invece esatto e positivo considerarlo come una circostanza favorevole, data la quale l'uomo fornito della necessaria capacità si determina al delitto. Perciò noi abbiamo collocata la trattazione del fattore economico, quantunque proprio fattore non sia, tra i fattori sociali: l'attuale distribuzione della ricchezza, producendo dei forti squilibri

economici, determina delle condizioni particolari di disagiatezza, per le quali l'obbietto *utilità* dell'azione umana è sostituito dall' obbietto *necessità*. Non si tratta più di godere o di procurarsi una semplice soddisfazione: si tratta di vivere. La lotta per la vita, resa manifesta da azioni criminose, educa l'uomo all'immoralità; così che egli non s'arresta là ove cessa il bisogno, ma prosegue, trasformandosi da delinquente per necessità sociale in delinquente per immoralità individuale. La miseria è madre del delitto: dalla miseria alla degenerazione la via non è lunga. Però erra chi crede che la ricchezza rigeneri e moralizzi: di fronte al motto dei positivisti, i quali proclamano che per fare degli onesti bisogna fare dei proprietari, noi poniamo la sentenza sapiente di Cristo: più facilmente passa una gomena per la cruna di un ago di quello che un ricco sia degno del cielo. Infatti se il misero è disonesto e delinquente, anche il ricco ha la sua storia dolorosa di delitti e di colpe; nè si saprebbe dir qual sia maggiore se la immoralità animalesca e brutale dell'uno, ineducato, ignorante e povero, o le infamie dorate e le legali crudeltà dell'altro, sapiente, educato e padrone.

Ci par giusto distinguere una doppia influenza del fattore economico della criminalità. Una influenza diretta, quando è il disagio che spinge l'uomo a delinquere, per sopperire a urgenti bisogni o a bisogni non urgenti per natura ma resi tali da imperiose necessità. In questo caso la spinta a delinquere conduce soltanto a compiere una azione *economicamente utile,* quale il furto, la falsificazione, il sequestro di persona, il ricatto, la rapina e l'assassinio ecc. Una influenza indiretta quando il delitto

appare quasi un riflesso delle circostanze numerose che accompagnano la miseria. La miseria oltre che uno stato personale è un ambiente, con una morale propria, con abitudini proprie, senza educazione, senza istruzione; ambiente saturo di trivialità, di bassezze, di superstizione, di esempi malvagi, vera scuola degeneratrice e vera via del delitto. Le influenze diretta e indiretta s' intrecciano, nè si riesce di caso in caso a sceverare quale sia ch' ebbe a determinare l' azione delittuosa; molte volte e l' una e l' altra insieme, poichè colui che spinto dal bisogno non ha la virtù di negarsi un pane pur di restare onesto, cede appunto per una debolezza di carattere prodotta indirettamente dal fattore economico. L' influenza indiretta determina una predisposizione al delitto, il quale può mirare ad un soddisfacimento qualsiasi: essa quindi si rivela come coefficiente generatore della capacità, portando nell' uomo una degenerazione specifica consistente in un *esquilibrio nel criterio dell' utile.*

L' odierna distribuzione della ricchezza, in cui si vedono differenze enormi tra l' immenso numero dei diseredati dalla fortuna e i pochi ricchissimi, e che solleva, con lo stridore dell' ingiustizia, l' imponente questione sociale, è senza dubbio una causa di demoralizzazione. Da un lato il povero, che maledice il giorno in cui vide la luce, e che impreca al ricco e lo addita ai figli come un tiranno, vive tra gli odî, le invidie e i sogni di sanguinose rivendicazioni. Dall' altro il ricco, che non conosce il bisogno nè la fatica, mena una vita splendida, lussuriosa, accumula e continuamente studia per accumulare: egli gode quella felicità che basta per destare la frenetica invidia del proletario. E tra l' uno e l' altro,

colui che tenta la fortuna: diventar ricco e presto. La gran fame, l'insaziabile fame dell'oro è pur gran fattore di immoralità! Mala fede, vuoti di cassa, famulati, abusi di fiducia, fallimenti dolosi, cattive amministrazioni si avvicendano giorno per giorno davanti agli occhi dell'osservatore: e la causa è sempre l'oro (1). L'avidità dei subiti guadagni conduce molti sul precipizio, ove, colta improvvisamente, anche una tradizionale onestà cade e si perde. Il giuoco è la rovina di tanti, i quali poi nelle estreme necessità cercano una falsa ancora di salvezza nel suicidio o nel delitto: ed anche il giuoco è una viva quanto triste espressione della cupidigia, dell'avidità, della fame sacra e maledetta. Il bagliore dell'oro, di cui si compiacciono i vecchi romanzieri, è pur un fenomeno reale e continuo: quel bagliore solleticante è come la sirena ammagliatrice, circondata dai gorghi invincibili di un mare ignoto.

Il bisogno, se talora conduce l'uomo al delitto, deve essere pure un argomento che attenui il valore dell'azione commessa. Quand'anche l'uomo siasi determinato per impulso della propria volontà, condotto al male non da prepotente necessità ma dal malvolere o dal degenerato consiglio, se egli deve l'immoralità o la degenerazione alla povertà delle sue bisognose circostanze, il merito della sua azione, a chi ben consideri, appare diminuito. Laddove l'immonda voluttà dei piaceri, alla quale molti consacrano, venali anco nell'anima, vita, onore, coscienza, e giungono fino al delitto, dimostra una profonda, intima degenerazione, una quasi obliterazione

(1) Ciò espresse il poeta mantovano con quella frase famosa: *Quid non mortalia pectora cogis Auri sacra fames?* Virg. *Aen.* III, 57.

del carattere: e il delinquente per cupidigia è immeritevole di qualsiasi pietà, poichè in lui l'egoismo il più crudo brutalmente quanto scientemente trionfa, a danno e a continuo pericolo della società (1).

L'oro ha una potente forza nel mondo: *pecuniæ obediunt omnia;* e per ciò appunto le ricchezze sono da tutti agognate. L'intelligenza scorge in esse la fonte di un gran numero di beni: esse rappresentano all'uomo il mezzo migliore per soddisfare a qualunque dei proprî appetiti. E l'uomo, specie se non è frenato dall'educazione del sentimento e dell'intelletto e dalla religione, cede all'attrazione invincibile che su lui esercita la ricchezza, e cerca conquistarla a qualunque prezzo. Infatti, poniamo Tizio nell'occasione d'impadronirsi di una forte somma ed aggiungiamo l'essenziale circostanza, ch'egli abbia la sicurezza assoluta del segreto: perchè non patteggerà egli con la propria coscienza, e non farà sua quella somma? qual *motivo naturale* potrà trattenerlo dal commettere il delitto? l'onestà? ma l'onestà è un assurdo nella psicologia individuale. Il senso della propria dignità? ma che cos'è mai la dignità umana in un ambiente extra-sociale? Nessun motivo naturale tratterrà Tizio dal commettere il delitto. Un solo motivo positivo ma ideale avrà la forza

(1) Il nostro grande Parini cantò stupendamente sul tiranno dei miseri mortali, persuasore orribile di mali: *Bisogno, e che non spezza Tua indomita fierezza?* la virtù, gli affetti, la ragione, il bene, i sani propositi, tutto è vinto: però la giustizia deve tenerne conto:

O ministri di Temi,
Le spade sospendete:
Da i pulpiti supremi,
Qua l'orecchio volgete.
Chi è che pietà niega
Al Bisogno che prega?

bastante: il sentimento religioso. Noi qui non rechiamo un'asserzione gratuita, cervellotica: i fatti ci hanno dimostrato questa energia potente del disprezzato sentimento religioso, e fatti numerosi, controllati, ineccepibili, di alcuni dei quali facciamo quotidianamente l'esperienza personale. Forse in tempo non lontano, raccolti con rigore scientifico, ci serviranno a dimostrare come il verace positivismo conduca ognuno, volente o nolente, a toccar con mano l'efficienza sociale di quel *fattore religioso,* contro del quale tanti aberranti tuttogiorno declamano (1).

Specialmente influiscono sulla qualità morale specifica dell'ambiente tutte quelle circostanze, che concorrono a determinare un massimo avvicinamento tra i varî elementi corrotti e non corrotti, e una massima facilitazione a ideare e compiere azioni delittuose. Tutti gli scrittori, e non a torto, dànno importanza allo *addensamento* della popolazione, cioè al rapporto tra il numero degli abitanti in un dato luogo e l'unità di densità. Infatti l'addensamento produce una serie di mali inevitabili: la *promiscuità dei sessi,* per la quale viene a rilassarsi fin dai

---

(1) Darwin nel C. III. della sua *Origine dell' Uomo*, scrisse sapientemente queste dimenticate parole: I sentimenti morali ispirati all'infanzia con lo spettacolo della sanzione morale o religiosa, influiscono *assai più* dell'idea che l'obbedienza a simili principî conduca al benessere. E Jules Simon di recente scriveva: La riforma giudiziaria che aggrava la repressione e la riforma nella polizia che quella assicura, non sono il principale mezzo per ripararci dal male morale che ci assedia... Le dottrine antireligiose, che vanno perdendo terreno in tutta la Francia, sono ancora difese con ardore da certi spiriti che si credono avanzati e che sono retrogradi.... La maggior parte di quelli infelici, sui quali la giustizia ha gravata la mano per gli ultimi attentati, sono appartenenti alla nuova generazione, cresciuta quando l'immagine di Dio era stata velata. Ecco una terribile lezione: che sia compresa! Nel *Figaro, La réforme scolaire,* 8 agosto 1894.

primi anni ogni piccola energia di pudore; i poveri sono agglomerati nelle loro case senza riguardi di sorta e di solito senza possibilità di praticare riguardi, così che fratelli, sorelle, cugini o estranei passano il giorno e la notte assieme, dormendo nella stessa stanza o nel medesimo letto, talora, nefanda cosa! assieme coi genitori o con altri coniugi. Il FERRIANI ci reca un episodio, che dimostra quali sieno le condizioni di un ambiente addensato e quali le dolorose conseguenze: lo vorremmo recare a conforto del nostro argomento, ma ci ributta il farlo (1) — la *diffusione del meretricio,* il quale è moralmente dannoso sotto due aspetti: per la donna, la quale consacrandosi all'infamia va acquistando la massima capacità immorale e criminosa; e per l'uomo, che trova nei centri d'abbominio la vera sede dell'infezione criminale, il convegno delle più tristi figure — il *contagio criminale,* prodotto dalla forza spontanea dell'esempio, e dalla forza volontaria dell'istigazione, per il quale la disonestà, l'infedeltà, la prepotenza, lo spirito di solidarietà e di resistenza, l'associazione a delinquere continua o per casi determinati, si propagano e si diffondono. Potremmo dimostrare statisticamente come la buona fede, l'onestà commerciale, la fedeltà, la devozione all'autorità siano andate mano a mano diminuendo quanto più facili divennero le comunicazioni dei piccoli coi grandi centri, e come ancor oggi se ne possa constatare l'indebolimento progressivo in ragione della distanza della campagna, delle borgate e dei piccoli centri dai grandi centri — le *occasioni* fa-

(1) La *densità di popolazione* è determinata dal rapporto tra la quantità media di popolazione è l'unità di superficie.
Vedi FERRIANI, op. cit. pag. 99.

vorevoli all' ideazione e al compimento dei delitti, di cui, ove meno intensa è la vita, più difficilmente si presenta la possibilità.

Dicemmo già che un focolajo di criminalità è la casa di bordello, ove si concentra la schiuma dei bassi fondi sociali, i peggiori rappresentanti dell' immoralità, della disonestà, del vizio e d' ogni umana depravazione. Ed osservammo altresì come in doppia guisa si esplichi l' influenza criminogena del meretricio, e con la degenerazione della donna, e con la propagazione infetta degli abiti immorali nell' uomo. La prima influenza d' indole assolutamente individuale offrì un campo di studio largo di messi abbondanti specie al LOMBROSO (1); il quale, quantunque con troppa fretta abbia sostenuta l' affinità antropologica della meretrice con la criminale, ed abbia voluto tentare la costruzione d' un nuovo tipo nella meretrice-nata, dimenticando la decisiva influenza delle cause sociali ed accidentali sul grave fenomeno, pure ha determinato con scientifica esattezza essere la meretrice una donna degenerata, inferiore, in cui appaiono con notevole frequenza i segni con cui si distingue l' anomalia del meccanesimo psico - sentimentale. Il LOMBROSO ha classificato le meretrici in meretrici - nate e d' occasione; ha riscontrato la mancanza di un equivalente epilettico nella prostituzione, cercando spiegare il fatto con la natura passiva e regressiva dell' opera della perduta, che sorgerebbe per un ritorno atavico della pazzia morale; e la presenza d' isterismo in una percentuale (LEGRAND DU SAULLE 12 %, TARNOWSKY 15 %) non molto alta. La seconda influenza

(1) LOMBROSO e FERRERO, *La donna delinquente*, ecc. Torino Bocca, 1893.

d' indole interamente sociale non ebbe ancora uno studio degno di menzione; ad ogni modo l' asserzione nostra sopra espressa è provata in modo sufficiente dalle ammissioni di moltissimi delinquenti, dalla precocità nei rapporti sessuali di conseguenza illeciti (MARRO 33,8 %, ROSSI 40 % (1)), dalle frequenti cause occasionali di delitti che sorgono in quelli ambienti, e poi dall' esperienza continua fatta dalla polizia, la quale non toglie mai il suo occhio vigile di là, ove si maturano i peggiori propositi.

28. La questione dell' alcoolismo come fattore criminogeno fu trattata estesamente da non pochi scrittori, ed alcuni risultati incontrastabili si sono già ottenuti; però la scienza è ancor lungi dall' aver detto l' ultima parola in proposito. Tutti riconoscono che è una questione grave; onde prudenza esige di non affrettare troppo le conclusioni, a danno delle applicazioni pratiche.

TAMMEO (2), FOURNIER DE FLAIX (3) e COLAJANNI (4), argomentando dai dati statistici tra i vari paesi in riguardo alla criminalità e all' alcoolismo specifici di ciascuno, sostennero la mancanza di rapporto costante tra l' uno e l' altro fenomeno e quindi l' infondatezza della presunta connessione causale. Il FERRI (5) non dubita di dichiarare che la tesi suddetta è un grossolano equivoco di logica statistica; e conforta la dichiarazione osservando che in nessun rilievo statistico si troverà mai una per-

(1) MARRO, op. cit. pag. 299 e ROSSI, *Centuria* cit.
(2) TAMMEO, *I delitti* in *Riv. Carc.* 1882.
(3) FOURNIER DE FLAIX, *L'alcool et l'alcoolisme*, in *Revue sc.* 14 agosto 1886.
(4) COLAJANNI, *L'alcoolismo sue conseguenze morali e sue cause*, Catania, Tropea 1887.
(5) FERRI, *Sociologia Criminale*, pagg. 319 - 327.

fetta concordanza di cifre per l' interferenza delle cause individuali, fisiche e sociali, e che quella tesi sarebbe legittima solo quando si sostenesse l' alcoolismo esser l' unica ed esclusiva causa di delinquenza. Il medesimo autore reputa che i rapporti fra alcoolismo e delinquenza sieno ormai provati a sufficienza, e ripete le parole di Morel (1) che « per l'alcoolismo si produce una classe di « infelici demoralizzata ed abbrutita, che si caratterizza « dalla precoce depravazione degli istinti e dall' abbandono agli atti turpi e pericolosi. » Nelle quali parole si esprimono le convinzioni della grande maggioranza degli scrittori, ed inoltre s' interpreta esattamente l' opinione del buon pubblico osservatore.

Lombroso (2) cerca nella tradizione e nel linguaggio una prima prova di quella convinzione generale, quanto antica, sugli effetti dell' ubbriachezza. Riferisce poi alcuni importanti risultati statistici, e reca due tavole grafiche interessanti, dalle quali è reso evidente l' andamento della criminalità e del suicidio in rapporto alla consumazione biennale dell' alcool e alla produzione annua del vino. Considera l' azione patogenica dell' alcool, trovando naturale che all' ubbriachezza segua il delitto, come ogni esaltazione cerebrale spinge più facilmente al delitto, al suicidio ed alla pazzia: e ciò in seguito all' irritazione dei centri nervosi, cui seguono lente degenerazioni grassose, sclerotiche, pigmentarie, con atrofia delle cellule nervose, che menano irrevocabilmente alla perdita della funzione. « L' alcool, continua Lombroso, dopo aver eccitato, indi-

(1) Morel, *Traité des dégénérescences de l' espèce humaine*, Paris 1857; pag. 390.

(2) Lombroso, *Uomo del.* vol. II, pagg. 288 - 326.

« rizzato nella via del delitto la sciagurata sua vittima
« con atti istantanei ed automatici ve la mantiene ed in-
« chioda per sempre, quando, rendendola un bevitore abi-
« tuale, ne paralizza, narcotizza i sentimenti più nobili,
« e trasforma in morbosa anche la compage cerebrale
« più sana, dando una dimostrazione, pur troppo sicura,
« sperimentale, dell' assioma che il delitto è un effetto di
« una speciale, morbosa condizione del nostro organismo.....
« L' alcool è causa di delitti, perchè il bevitore dà luogo
« a figli delinquenti; perchè molti delinquono per poter
« ubbriacarsi; perchè molti sono tratti dall'ubbriachezza al
« delitto, oppure nell' inebbriamento si procurano prima, i
« vigliacchi, il coraggio necessario alle nefande imprese, e
« poi l' amminicolo ad una futura giustificazione, e colle
« precoci ebbrezze seduconsi i giovanetti al crimine; ma
« **più di tutto** perchè l' osteria è il punto di ritrovo dei
« complici, il sito dove non solo si medita, ma si usufrutta
« il delitto, e per molti questa è abitazione e banco pur
« troppo infedele. »

Il Garofalo (1) non dubita di ripetere la proposta di Despine sull' assoluta abolizione degli spacci di bevande spiritose, tanto è convinto degli effetti perniciosi dell' alcool. Egli reca l' esempio dell' Olanda, ove con la legge 28 giugno 1882 fu stabilita una cifra massima di licenze da accordarsi per ogni Comune mediante una tassa, e dello Stato del Maine (America) ove fu proibita assolutamente la vendita di qualsiasi bevanda alcoolica con buoni risultati, sì che altri dodici Stati dell' Unione seguirono l' esempio. Sull' influenza criminogena porta il

(1) Garofalo, *Criminologia*, pag. 206 sgg.

fatto che nella provincia di Napoli dopo la licenza assoluta data alle bettole nel 1876 i ferimenti e le percosse salirono da 1577 (nel 1877) a 2191 (nel 1878) e a 3349 (nel 1879).

Tra i delinquenti esaminati dal MARRO (1) ben il 77 % abusava di bevande alcooliche, mentre fra i normali gli alcoolisti non superano il 10 %. Fra gli omicidi la proporzione di quelli che commisero il delitto sotto l'eccitamento temporaneo dell'alcool è di 31 %; e ben il 60 % dei reati di ferimento o ribellione furono commessi sotto l'eccitamento alcoolico. « Supponiamo, scrive quest'au- « tore, che 100 persone tormentate dalla gelosia o dal- « l'avarizia o dall'avidità dei piaceri, vengano esposte al- « l'occasione di potere sfogare le loro passioni, succederà « che 10 forse cadranno e 90 resisteranno. Se poi si desse « che si trovassero in istato di ubbriachezza, onde ve- « nisse ad aggiungersi allo stimolo delle loro passioni il « nuovo incentivo che proviene dal vino e dai liquori, « si potrebbe esser certi, che le proporzioni sarebbero « invertite: se 10 resistessero, 90 cederebbero alla pas- « sione. Che se queste stesse persone fossero già da tempo « dedite all'abuso degli alcoolici, è di tutta probabilità « che nessuna resisterebbe all'occasione del mal fare. » E aggiunge più innanzi: « Il racconto della propria vita « raccolto dalla bocca dei delinquenti mi ha convinto che « l'eccitamento temporaneo dell'alcool ha la massima « influenza sui reati contro le persone, omicidî, ribellioni, « ferimenti, stupri, ecc., buona parte dei quali vengono « commessi in istato di ubbriachezza più o meno com- « pleta, mentre ai reati contro la proprietà predispone

(1) MARRO, op. cit. pag. 291 sgg.

« assai più l'azione lenta dissolvitrice del senso morale, « degli abusi alcoolici a lungo ripetuti. »

Noi troviamo necessaria una distinzione. I fatti statistici e la quotidiana esperienza conducono ad ammettere un' influenza dell' alcool sulla criminalità. Però ci pare che tale influenza si determini in due modi o meglio in due circostanze differenti: nel delirio alcoolico transitorio o stato di ubbriachezza propriamente detta, e nell' avvelenamento alcoolico o stato permanente-progressivo di degenerazione cerebro-spinale. È provatissima l'influenza dell' alcool nel turbamento intellettivo e quindi nella genesi di gran parte della delinquenza; non è totalmente provata l' influenza dell' alcool sulla creazione di forme patologiche, nè la trasmissibilità ereditaria delle stesse. Senza aggiungere di più, ci pare che la scienza abbia intanto positivamente accertato: 1° che l'alcoolismo è un'abitudine predominante nei delinquenti; 2° che tale abitudine è talora causa indiretta (occasionale) e talora diretta (delirio alcoolico) del delitto; 3° che sotto l'azione eccitatrice dell' alcool le funzioni psico-fisiologiche non si compiono regolarmente, e quindi lo stato del delirante alcoolico è essenzialmente anormale; 4° che l' abitudine dell' alcoolismo è fatale alle funzioni intellettive, così che l' alcoolista può essere anormale quantunque non sotto l' azione attuale dell' alcool; 5° che l' abitudine dell' alcoolismo mena l' uomo in un ambiente saturo di elementi criminogeni, e che quindi anche per questo rispetto è causa indiretta di criminalità; 6° che esiste un rapporto costante tra l' alcoolismo e il clima, ciò che dà luogo ad un' azione simultanea d' ambedue questi fattori rispetto alla criminalità.

A gran ragione il FERRIANI, parafrasando il celebre detto: ad ogni scuola che si apre si chiude una prigione — dice: ogni osteria che si chiuderà farà sopprimere qualche cella carceraria (1). È necessario quindi, è urgente che il legislatore provveda a porre un riparo all'invasione del vizio alcoolistico, nell'interesse della salute pubblica e della pubblica incolumità. Sarebbe opportuno frenare il consumo eccessivo d'alcool, in confronto di vino sano e bevuto ne' paesi stessi ove si produce, poichè se l'ubbriachezza è sempre dannosa, dannosissima è quella prodotta dall'alcool ad alto grado. Quindi noi siamo portati da semplici ragioni scientifiche ad augurare che venga istituito il monopolio degli alcools, come fu spesso proposto, con triplice vantaggio della nazione, nella rendita finanziaria, nella pubblica igiene e nella criminalità.

Terminiamo con un pensiero del BATTAGLIA: « anche « la borghesia è spinta alla ricerca di stimolanti artifi- « ciali, fra i quali gli alcoolici hanno il primato; stan- « cata la fibra organica da tanto disordine funzionale, e « resa sempre più ottusa agli stimoli, comincia un sistema « ipocrita di piaceri formali, con cui si tenta d'ingannare « i proprî sentimenti, e mostrare agli altri, con ostenta- « zione, che si gode — ci si slancia fra i vortici di ru- « morose feste, ma manca la festa del cuore; si danza e « si ride, e la melanconia rode dentro: e finita la festa « il borghese che rideva si gitta a capofitto dal balcone. « I giornali dicono che nulla facea presentire tale cata- « strofe; Tizio fu di umore gaio tutta la serata, aveva « una sposa adorabile, figli impareggiabili, fortuna cospi- « cua: è un mistero! Non è un mistero: è la china fatale

(1) FERRIANI, op. cit. pag. 264.

« del disordine fisiologico, in cui vive il borghese, che « lo conduce fin là (1). »

Questa è una sintesi positiva e reale: un vero documento umano di tutti i giorni e di tutte le ore.

29. Dall' esame positivo fatto sui delinquenti si son ricavati dei caratteri, che pajono distinguere in vari gradi l' attitudine criminosa. Dinanzi a quei caratteri era naturale che gli studiosi si affaticassero per tentare la costruzione di una classificazione dei delinquenti: ed infatti classificazioni se n'hanno parecchie. Si deve al NICHOLSON (2) la nota della divisione fondamentale, poichè, se prima cercavansi gli elementi nel fatto delittuoso, nella sua forma esteriore, egli lo cercò e lo rinvenne nelle cause dell'azione momentanee (delinquente occasionale) o permanenti (delinquenti veri o d'abitudine). Tale distinzione intuitiva, al dire di FERRI, fu accettata e sostenuta dalla generalità degli scrittori, che s' occuparono anzi a darvi ampiamento e forma positiva. Alcuni però, come HUREL, ROYCE, REINACH, DU CANE, SICILIANI, ZUCCARELLI, ACCOLLAS, BEAUSSIRE (3) ed altri, non uscirono affatto dagli esigui confini tracciati da quella prima distinzione, la quale può parere estesa laddove è al contrario vaga ed incompleta. Altri cercarono di costruire una classificazione che potesse

(1) B. BATTAGLIA, *La dinamica del delitto*, Napoli 1886; pag. 419.

(2) NICHOLSON, *The morbide ps. of crim.* in *Journ. of ment. Sc.* 1873.

(3) HUREL, *Coup d' oeil psychologique sur la population de la maison de Gaillon* in *Ann. med. psych.* 1875 — ROYCE, *Deterioration and Race Education*, Boston 1878 — REINACH, *Les récidivistes*, Parigi 1881 — DU CANE, *Punishment and Prevention of crime*, Londra 1885 — SICILIANI, *Socialismo Darwinismo e Sociologia Moderna*, Bologna 1885 — ZUCCARELLI, *I delinquenti*, Napoli 1886 — ACCOLLAS, *Les delits et les peines*, Parigi 1887 — BEAUSSIRE, *Les principes du droit*, Parigi 1888.

comprendere tutte le forme di delinquenza, avuto speciale riguardo al loro valore nell' economia naturale. Così il MINZLOFF (1) distingue quattro classi di delinquenti: 1° delinquenti selvaggi o quasi selvaggi per atavismo — 2° pazzi e malati o discendenti da pazzi o malati — 3° mancanti di mezzi di sussistenza, agenti per influenze psichiche invincibili per ineducazione — 4° condannati guaribili e inguaribili. LE BON (2) distingue i delinquenti in due classi: 1° per disposizioni ereditarie — 2° per fatti individuali sopravvenuti. LACASSAGNE (3) classifica: 1° delinquenti incorreggibili, per tendenze ereditarie o per abito vizioso — 2° delinquenti d' atti (d' occasione o per passione) — 3° delinquenti di pensiero (pazzi). ARBOUX, STARKE, MOREAU, GARRAUD, VIRGILIO (4) distinguono i delinquenti: 1° d' istinto — 2° abituali — 3° d' occasione. Il LISZT (5), tenendo a calcolo l' efficacia soggettiva della pena, divide i delinquenti: 1° non emendabili — 2° emendabili — 3° d' occasione. POLETTI (6) distingue l' indole non criminosa dall' indole criminosa. BADIK (7) pone a fondamento della divisione la condizione anatomica; i delinquenti vengono divisi in due maggiori categorie, ciascuna delle quali comprende due altre suddivisioni: 1°

(1) MINZLOFF, *Études sur la criminalité* in *Philosophie positive*, 1880.

(2) LE BON, *La question des criminels*, in *Revue philosophique*, 1881.

(3) LACASSAGNE, *Marche de la criminalité* in *Revue scientifique*, 1881.

(4) ARBOUX, *Les prisons de Paris*, Parigi 1881 — STARKE, *Verbrechen und Verbrecher in Preusse*, Berlino 1884 — MOREAU, *Souvenirs de la petite et grande Roquette*, Parigi 1884 — GARRAUD, *Droit pénal et Sociologie criminelle* in *Arch. d' anthr. cr.* 1886 — MOREAU, *Le monde des prisons*, Parigi 1887 — VIRGILIO, *Passanante e la natura morbosa del delitto*, Roma 1888.

(5) LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht* in *Zeitsch. f. d. ges. strafrechtsw*, Berlino 1883.

(6) POLETTI, *Il sentimento nella scienza del diritto penale*, Udine 1882.

(7) BADIK, *Eintheilung der Verbrecher in vier Typen* in *Arch. f. path. Anath. und Phys.* 1884 e *Riv. Carc.* 1885.

delinquenti a cranio simmetrico *a)* a cranio piccolo senza alterazioni cerebrali; *b)* con cranio medio ed alterazioni cerebrali — 2° delinquenti con cranio assimetrico *c)* senza alterazioni cerebrali; *d)* con alterazioni patologiche del cervello. BENEDIKT dette una classificazione universale dell'umanità: 1° homo nobilis — 2° homo mediocris aut typicus 3° *a)* uomo canaglia; *b)* uomo vizioso; *c)* uomo delinquente: α) accidentale, β) professionale, γ) per malattia, per intossicazione permanente o no, δ) degenerato (1). Nella classificazione offerta dal MARRO (2) i delinquenti sono distinti in tre principali categorie: 1° con prevalenza di caratteri atavici — 2° con eccedenza di caratteri atipici — 3° con predominio di caratteri morbosi. MAUDSLEY (3) divide i delinquenti in accidentali, abituali, per tendenza congenita e pazzi. GAROFALO (4) propone una classificazione così fatta: delinquenti istintivi, pazzi, per motivi esteriori, per mancanza di probità ed occasionali. FERRI (5) presenta la seguente classificazione: 1° delinquente-nato — 2° delinquente pazzo — 3° delinquente per abitudine — 4° delinquente per passione — 5° delinquente d'occasione. Infine il LOMBROSO (6) accetta la classificazione or detta, e dopo aver descritto nel primo volume del suo capolavoro il delinquente-nato, tratta nel secondo volume del delinquente d'impeto e per passione, del delinquente pazzo e del delinquente di occasione.

---

(1) BENEDIKT, in *Act. du Congrès anthr. cr.* Roma 1887.
(2) MARRO, op. cit.
(3) MAUDSLEY, *La pathologie de l'esprit*, Parigi 1883.
(4) GAROFALO, *Rapport au Congrès anthr. cr. de Paris* in *Arch. d'anthr. cr.* 1889.
(5) FERRI, *Sociologia Criminale*, pagg. 137-202.
(6) LOMBROSO, *Uomo delinquente*, 2 volumi.

Colajanni (1), accettando la classificazione del Ferri, vi aggiunge una nuova categoria: il delinquente politico. Ma, come osserva acutamente lo stesso Ferri, tale aggiunta riesce un vero pleonasmo, poichè il delinquente politico o è un delinquente comune ed allora entra in una delle cinque categorie, oppure non è un vero delinquente per mancanza dell' anti-socialità, ed allora non può in alcun modo far parte di una classificazione di delinquenti veri.

A noi pare che il concetto, osservato generalmente, di una classificazione dei delinquenti, venga naturale dopo uno studio universale e profondo sui medesimi. L' analisi scientifica non può terminare altrimenti che con una classificazione, la quale poi a sua volta è destinata a servir di base, di materia prima, alla sintesi. Però riesce intuitivo a chiunque s' affacci il concetto di classificazione che l' esattezza e positività della stessa sta in ragione diretta dell' esattezza e positività delle osservazioni. Classificare è facil cosa, come nota Lucchini (2), quando ci si soddisfa nel dare una divisione purchessia dei risultati ottenuti: ma le difficoltà crescono senza confronto quando si esige che la classificazione rappresenti non i risultati di un osservatore o di una scuola, come ordine di teorie dal cui complesso risulti un sistema, bensì l' aspetto della natura in rapporto a un fatto determinato. Niuno nega che la corrispondenza tra la natura e il sistema scientifico sia appunto l' ideale di ogni studioso e l' obbietto della scienza stessa: solo si osserva che nella classificazione è implicito un fondamento

(1) Colajanni, *Sociologia Criminale*, pagg. 373 - 382.
(2) Lucchini, *I semplicisti del diritto penale*, cit. pag. 69 sgg.

di divisione il quale può variare da studioso a studioso e riflettere quindi, a seconda dei casi, l'opinione personale o della scuola più che la natura reale. Ad esempio, al lavoro dei positivisti appartenenti alla nuova scuola, lavoro certamente basato sui fatti e sull'osservazione esteriore e quindi avente *a priori* diritto alla maggior credibilità, succede un lavoro opposto, un lavoro di pura speculazione idealistica, un lavoro di astrazione metafisica, dinanzi al quale si sconfessa ogni metodo ed ogni aspirazione di verace positivismo. Se dunque i positivisti hanno dovuto lasciare a terra il positivismo per vagare nelle nubi in cerca del tipo, della categoria, della sottocategoria, della classe e della sottoclasse, ecco ch'eglino dimenticarono la natura, e, concentrati nel silenzio della propria attività individuale, vollero costruire alquanti di quei famosi sillogismi, contro i quali hanno sparato tante cartucce. Il lettore ebbe campo di farsi una idea, per quanto embrionale, di quelle classificazioni dei delinquenti, che tutti gli autori della nuova scuola han cercato di dare. Noi gli mettiamo davanti due semplici osservazioni: la prima, che, tranne una a base esclusivamente anatomica, tutte le altre classificazioni lungi dall'esser fatte sui risultati ottenuti dall'antropologia, dalla biologia e dalla sociologia, dei risultati stessi non tengono al contrario il minimo conto e quasi ne prescindono, basandosi invece su concetti di psicologia generale, come quelli dell'incorreggibilità, dell'abitudine, della passione ecc. — la seconda che, se l'*uomo delinquente* è una varietà dell'*homo sapiens*, una classificazione veramente naturale deve comprendere l'uno e l'altro, come ha tentato con vero senso scientifico il Benedikt.

È un fatto incontrastabile che i classificatori della nuova scuola, tranne il Marro, ci hanno dato dei lavori non solo incompleti, ma assolutamente estranei all' immensa mole di osservazioni e di analisi fatte sull' eziologia e patologia del delitto e sul significato antropologico del medesimo; e ciò senza motivo plausibile, poichè, se i risultati bio-antropologici non permettevano ancora di dare una classificazione, niuno l' avrebbe reclamata. Il Marro, come vedemmo, ha preso per fondamento della sua divisione i caratteri atavici, atipici e patologici, ed ha distinto i delinquenti in tre categorie a seconda della maggior frequenza dei caratteri stessi, avvicinandosi in tal guisa alla sola classificazione possibile per la nuova scuola. Al contrario il Garofalo non tiene conto della maggior parte degli studi fatti sul delinquente, e plasma una classificazione punto positiva, nella quale ammiri la moltiplicità dei fondamenti di divisione: e l' istinto (elemento psichico) e la pazzia morale (patologia psico-sentimentale) e i motivi esteriori (elemento extra individuale) e la essenza di probità (anomalia del sentimento). Com' è mai possibile che sia rappresentata la natura in una classificazione ove ogni categoria ha la propria ragione di essere solamente nella mente dell' autore? Ove sarà mai l' unità di concetto, che sola può dare l' unicità del prodotto? Ma non è forse dettame della logica più elementare che una classificazione rappresenta la sintesi d' un lavoro di astrazione, pel quale, tolte a più fatti le note differenti, si mantengono le note comuni, le quali con variazioni d' intensità o di modalità quei fatti distribuiscono in un ordine, non cervellotico, ma intimamente connesso alla natura costitutiva dei fatti stessi?

Al contrario, il FERRI nella sua classificazione dimostra di tenere a calcolo sopra tutto la psicologia del delinquente, ma poco o punto l'elemento antropologico. È vero che l'illustre Autore si propone di provare i fondamenti della sua classificazione al duplice cimento antropologico e statistico, ma non bisogna dimenticare come poi alla prova antropologica consacra soltanto poche righe, e come la prova statistica non giunge affatto allo scopo per due ragioni: prima, perch'essa dà semplicemente le cifre relative alla recidiva dalle quali si può ricavare un fatto solo e cioè quali delitti presentino in confronto agli altri un maggior numero di recidive — poi, perchè la statistica della recidiva, come del resto ammette anche FERRI, non è la più completa, nè quella cui si possa pienamente affidarsi in argomento di sì grande importanza. Del pari egli fissa la categoria del delinquente pazzo, e, lungi dal dimostrarne l'esistenza non in uno o in dieci individui, ma in una vera *categoria naturale,* antropologicamente distinta dalle altre, si perde a confutare le obbligazioni del JOLY e del BIANCHI sull'antinomia esistente tra *delinquente,* che implica responsabilità, e *pazzo,* che l'annienta. Ma esiste la categoria naturale del pazzo-delinquente, o vi sono tra i delinquenti dei pazzi, come vi sono tra i normali? Sappiamo benissimo che delinquente pazzo non equivale ad alienato, nel senso volgare di questa parola; ma sappiamo anche come, si dica pazzia morale, imbecillità morale, pazzia ragionante, in ogni caso si determina con tali espressioni uno stato abnorme del meccanesimo psico-sentimentale, una condizione essenzialmente patologica. FERRI stesso ci fa sapere come l'integrità del *raziocinio logico* (vi è anche il raziocinio

morale o metasifico?) sia soltanto *apparente*. Sarebbe come dire che, se il pazzo morale in apparenza ha la piena normalità delle proprie funzioni dell'intelletto, pure intrinsecamente è pazzo autentico; così che infine avrebbe ragione JOLY. Del resto il FERRI non manca di dichiarare che i pazzi morali sono rarissimi, qual ne sia la ragione. Alla categoria del pazzo-delinquente appartengono dunque, oltre ai pochi pazzi morali, i molti affetti da vera alienazione, più o meno manifesta, dall'idiota e dal furioso al mattoide. Ed ecco che il JOLY ha ragione completa: chi mai può pensare di mettere insieme ai delinquenti i pazzi, quasi fosse la violenza esteriore, che determina il delitto, e non piuttosto l'anti-socialità di un'azione saputa e voluta? Sull'argomento abbiamo trattato con sufficiente diffusione in uno dei passati paragrafi, e non proseguiamo per non ripeterci (1).

Segue la categoria del *delinquente-nato*. Esiste adunque il tipo del delinquente-nato? I positivisti si affrettano ad ammetterlo e ad intitolarne una intera categoria. Ma noi domandiamo: qual è il contenuto dell'espressione *delinquente-nato?* esprime essa il concetto dell'incorreggibilità o della patologia naturale o della fatalità metafisica? LOMBROSO ha risposto scientificamente a queste domande con un intero volume (2). Il delinquente-nato, egli ci dimostra, è un anomalo dalla nascita anzi dal concepimento, e la sua anomalia investe tutto il suo essere, forma, organi e funzioni. Noi vedemmo che l'anomalia è sopra tutto psicologica, e, generalmente, dovuta a un numero grande di cause interne ed esterne, compresa entro certi

(1) Vedi paragrafo 23 pag. 243.

(2) LOMBROSO, *Uomo delinquente*, volume primo.

limiti anche l' eredità. Però noi vedemmo altresì come la ricerca statistica-antropologica ci dimostra che l'anomalia del delinquente lungi dall' essere cristallizzata in un tipo uniforme è al contrario tendente alla varietà, frazionandosi di continuo il gruppo d' anomalie unitario e tipico, e dando luogo alle più diverse combinazioni. Onde se esiste il *delinquente-nato-individuo* non esiste la *classe-delinquente-nato,* se non che come *concetto astratto,* senza riscontro positivo nella natura. Inoltre la scuola positiva tende alla fusione del delinquente-nato con il delinquente-pazzo, anzi, come scrive Ferri, questo presenta la condizione psicologica fondamentale del delinquente-nato: però notiamo come codesta fusione si fa a' danni della realtà oggettiva dei fatti, i quali smentiscono queste metafisiche cristallizzazioni, presentando al contrario la massima varietà col minimo di contenuto stabile.

La terza categoria, *i delinquenti-abituali o per abitudine acquisita,* comprende quei delinquenti che, non tanto per tendenze innate, quanto per una *propria* debolezza morale nel concorso di circostanze esteriori, divengono cronici. Debolezza propria? che cosa significherebbe quel *propria?* personale forse, ma non c' era bisogno di dirlo; specifica? ma, e la genesi allora? quel *propria* si identificherebbe dunque mai con *innata?* quale contraddizione e quali metafisici sottintesi! qual differenza pratica ci sarebbe tra la prima-seconda e la terza categoria, di fronte al pericolo sociale, la *causa causarum* della stessa scienza criminologica?

Nella quarta categoria stanno i *delinquenti per passione* e nella quinta i *delinquenti d' occasione.* I primi presentano il tipo della forza irresistibile, commettono in

massima reati contro le persone e sono molto rari; i secondi non sortirono da natura una tendenza attiva al delitto, ma vi cadono piuttosto per l' incentivo delle *tentazioni* offerte dalle condizioni personali o esterne, e *certo* anche in essi una parte delle cause generatrici del delitto appartiene all'ordine antropologico. Occorre appena osservare alla positiva delimitazione di codeste categorie, che non si può sapere dove comincino e dove abbiano fine. Noi domandiamo: qual' è la distinzione antropologica del delinquente per passione e per occasione dall' uomo normale? qual' è la *causa antropologica,* la quale, come ammette anche il FERRI, certo non manca, per cui dinanzi alle stesse cause esterne l' uno delinque e l'altro no? Ricordi il FERRI che quando ammette che le differenze tra le sue cinque categorie sono *soltanto di grado e di modalità,* pone il principio distruttivo della classificazione sì dal lato pratico, perchè, se una distinzione netta e determinata non è possibile, la distinzione stessa è fonte d' errori e di confusione: come dal lato teorico, ogni differenziazione escludendo l' interferenza degli elementi specifici. E così egli erra quando scrive che non esiste differenza sostanziale tra i varî gruppi di ogni classificazione naturale (mineralogica o botanica o zoologica o antropologica). Come! egli ignora che la differenza, ad esempio tra i corpi binari e i ternarî (categoria V della classificazione di Dana) è sostanziale? egli ignora che è sostanziale, intrinseca la differenza tra le piante crittogame e le fanerogame? egli crede che sia una sfumatura, un passaggio di grado la differenza esistente tra i vertebrati e gli invertebrati? egli dimentica infine le ineccepibili e decisive esperienze di PASTEUR, *che niuno può*

*ormai rifiutare*, quando scrive che anche nei minerali c'è un grado ed una forma minima di vita, e, sopra tutto, che nel mondo organico si passa per gradi e sfumature dai vegetali ai protisti!

Al contrario la *mancanza assoluta di differenza sostanziale*, la sfumatura continua che lega tra loro le categorie in cui ha diviso i delinquenti la nuova scuola, sono indizî sufficienti a far credere che la classificazione non è affatto positiva e molto meno una classificazione naturale.

Al posto della classificazione dei delinquenti della scuola positiva, che cosa porremo noi? Uno specchio delle varie forme nelle quali si presenta allo studioso l'uomo, dalla normalità alla delinquenza. Non si può prescindere, l'abbiamo già detto, dall'uomo normale, il quale è quasi, ci si perdoni il bisticcio, un'anomalia, tanto è raro e difficilmente constatabile; onde noi credemmo di costituire una categoria, che entra nello specchio, nella quale si comprende quella classe di delinquenti, condotti al delitto *unicamente* per influenza di circostanze esteriori, essendo essi normali sì fisiologicamente che psicologicamente e segnando il minimo delle recidive, e che noi chiamiamo *delinquenti normali*. Nello specchio che segue il lettore troverà semplicemente segnati i risultati delle ricerche scientifiche positive, senz'altro di nostro che la materiale disposizione dei singoli oggetti. Notiamo ancora che con questo specchio non s'è inteso affatto di dare una classificazione dei delinquenti; ma soltanto di mettere insieme con ordine sistematico ciò di cui i fatti ci hanno istruito intorno alla genesi della delinquenza.

Uomo
(1)
normale fisiologicamente
(2)
normale psicologicamente
(3)
onesto (A)
(4)
delinquente normale
(4)
anormale psicologicamente
(3)
per anomalia innata - pazzo
(4)
per anomalia acquisita
(4)
pazzo
delinquente
anormale fisiologicamente
(2)
normale psicologicamente - onesto (A)
(3)
anormale psicologicamente
(3)
degenerato - nato
(4)
delinquente - nato
pazzo
delinquente - pazzo
(imbecille morale)
degenerabile
(4)
delinquente capace
delinquente
determinato dall'
fisico
determinato dall'
sociale

30. Lo specchio, che abbiamo unito, ci torrebbe dall' aggiungere altre parole sul concetto sintetico che la scienza positiva ci ha fornito intorno al delitto. Ma riteniamo necessario di ricordare come si sia posto in sodo, e per mezzo di osservazioni essenzialmente positive, che il delitto, accanto ad un significato biologico, ha pure un significato legale, cioè che se il delitto è costituito da un' *azione,* tuttavia l' importanza biologica di quest' azione è determinata in peculiar modo dall' essere un' *azione trasgressiva,* lo che è l' unico fondamento razionale e positivo, che integra nel delinquente la completa *capacità.* Il delinquente rappresenta, non una varietà della specie umana, come sostengono certi positivisti, ma un degenerato: e la degenerazione è ereditata, e quindi inguaribile (delinquente-nato) oppure acquisita, volontariamente o involontariamente, e permanente. L' aspetto generico di una tale degenerazione criminogena può essere totale o parziale: nel primo caso la degenerazione si addimostra anche con caratteri fisiologici, ma questi da soli *non bastano a costituirla,* non essendone che semplici *indici* esterni, e si addimostra poi sempre con manifestazioni di inerzia o di anormalità psico-sentimentale, specie con l' esquilibrio nelle facoltà apprezzative e nei sentimenti istintivi di pietà e probità. Nel secondo caso la degenerazione riveste solamente l' organismo fisiologico, ed in tal caso non può in alcun modo essere influente sulla vita psico-intellettuale; oppure solo l'organismo psicologico, nel qual caso è generalmente acquisita dall' ambiente e da tutti i fattori esterni, che possono aver influenza sulla costituzione del carattere. La degenerazione criminogena consiste essenzialmente nella disorganizzazione

del carattere individuale cioè di quell'organismo psichico determinato dagli elementi costitutivi dell'individualità: il senso della personalità, i sentimenti istintivi di pietà e probità, la capacità sensitiva ed emotiva, l'energia volitiva, il potere discrezionale, la forza coercitiva e la permeabilità. Accanto poi al delinquente-degenerato, l'esame positivo ha dimostrato esistere l'uomo esente da qualunque anormalità sì fisiologica come psichica, il quale è condotto a commettere l'azione delittuosa per l'influenza dei fattori esterni, specie educativi ed economici, i quali non sono sufficienti ad intaccare permanentemente il carattere, ma sì a condurre l'uomo alla disonestà, lasciandogli la piena coscienza del male e del bene. L'uomo-normale non è un uomo perfetto, e niuno può far piena fidanza sulla propria onestà: tutti, quando si dieno condizioni esterne di eccezionale gravità, possono esser condotti al male, capaci poi del pentimento e del ravvedimento. Or bene: il delinquente-normale, che rappresenta nel nostro sistema la massima eterodossia dai principî della scuola positiva, è molto più frequente di quanto i positivisti ammettono, anzi, stando ai risultati delle ricerche più credibili, è la regola; mentre il delinquente-degenerato, in cui il delitto giunge fino a rivestire la forma di fatale malattia, non è che l'eccezione. Però dobbiamo notare come il delinquente per degenerazione rientra quasi sempre nell'orbita della patologia, e quindi la gran vittoria della scuola positiva è quella d'aver dimostrato che tra le molte forme d'alienazione umana vi è anche il posto per quella dolorosissima, cui si può dire alienazione criminogena. L'analisi positiva ci ha portato a concludere che l'uomo deve ricordarsi di vivere in una

natura potente, la quale giuoca di lui come l' oceano del piccolo naviglio; e che, per dominarla, ne deve seguire le leggi, allo infuori delle quali stanno l'immoralità e la selezione. Chi è normale non è sicuro di morire normale se non obbedendo a quelle leggi, che si vendicano degli oltraggi fino alla quinta generazione. La degenerazione odierna è figlia della normalità passata, come il delinquente-normale è padre del delinquente-degenerato.

La scienza ha constatato tutto questo. Ora giustizia vuole che si abbia pietà per la vittima, che si lavori a purgare l' ambiente dall' infezione che accresce e solletica le concupiscenze umane; e che si punisca inesorabilmente l' uomo che, sapendo e volendo, delinque, di tutti i mali causa prima e feconda.

## CAPITOLO QUARTO

## I RISULTATI SCIENTIFICI E IL DIRITTO POSITIVO

**31.** Il delitto nella legislazione positiva: la figura legale del delitto — 32. Legislazione penale italiana: delitti e contravvenzioni — 33. La imputabilità e la responsabilità secondo il Codice italiano — 34. La procedura penale italiana e il concetto positivo del delitto — 35. Novità moderne e verità antiche: la scienza positiva, le dottrine e gli istituti cristiani in ordine al diritto penale — 36. Conclusione.

31. Lo studio delle legislazioni positive educa la mente alla concezione giuridica del valore dei fatti umani. Fu errore gravissimo quello di non pochi, i quali, stimando che la natura sia patrimonio universale, sdegnarono di seguire le regole della competenza; e, privi affatto dei pur rudimentali principî del giure, vollero trattare del delitto e della pena. Lungi da noi la falsa opinione di una qualsiasi privativa dei giuristi nella criminologia; ma è massima scientifica che le varie discipline, pur concorrendo a formare un tutto armonico, hanno limiti proprî: quelle legali poi sono distinte dalle altre da limiti più rigorosi. Poichè, se è vero che nella immensità dell'economia naturale il diritto entra nell'orbita della biologia, come manifestazione di attività a cui

è intrinseca la vita; d'altronde il diritto, quale prodotto immediato della umana volontà, appare essenzialmente autonomo. E che la criminologia faccia parte del diritto noi abbiamo tentato dimostrarlo negli antecedenti capitoli. Non è dunque a far le maraviglie se tutta intera una scuola, nella quale non mancano ingegni e fame di primo ordine, ha portato nella scienza germi di divisione e di errori. Quella scuola ha gettato un ponte dalle scienze naturali alle scienze giuridiche, e dalle une è passata alle altre: ma il ponte sorvola sulle vie naturali, che lunghe ed intricate gli si stendono sotto, onde chi si serve di quello dimentica la natura. E così i naturalisti, affacciatisi al campo giuridico ove quasi si parlava altra lingua ed ogni cervello parea loro straniero, trovarono il comodo di dichiarare chiusa l'era delle *leggi umane* e aperta quella delle *leggi naturali*. Ed ecco i nuovi venuti a smantellare i vecchi edifici, le vecchie teorie e la vecchia scienza; a proclamare inutile il lavoro dei secoli, fabbricando in breve ora nuovi edifici, nuove teorie e nuovissima scienza. A questi sogni risponde con grave autorità il mondo legale: le leggi stanno, come furono sempre e come sempre saranno. E le leggi devono essere il nostro ammaestramento; e se le leggi avessero ben meditato i positivisti, avrebbero forse risparmiata molta fatica e fatto miglior onore all'umana intelligenza.

Le legislazioni positive, come notammo altrove, rappresentano uno dei principali elementi di fatto che il criminologo deve compulsare. Non si tratta di astrazioni metafisiche, nè di prodotti estrinseci alle leggi naturali: tutt'altro. A chi ben considera, le legislazioni positive si devono a un grande numero di fattori, molti dei quali

intrinsecamente connessi all' economia naturale. È un errore perniciosissimo e contrario ad ogni buon canone di positivismo quello di considerare il dettato legale come un fatto volontario, estraneo del tutto al mondo reale, parto di un cervello creatore, lontano dalla vera vita dell' organismo sociale. Al contrario una legislazione è un portato necessario delle condizioni biologiche e fisiche di un popolo, cui s' aggiungono la civiltà e la forza economica. Niuno pensa a negare che in qualche caso, e non raro, una legislazione sia opera di un uomo, forse straniero al popolo, forse tiranno oppressore: ma in questi casi gli avvenimenti concorrono a dimostrare con evidenza somma il nostro asserto. Le opere del legislatore cervellotico e del tiranno oppressore non sono mai durevoli: la natura è inesorabile. Quando invece una legislazione riflette, almeno nelle sue linee generali, le condizioni in cui un popolo si trova in un dato momento, seguendone le tradizioni, i bisogni, le aspirazioni, allora essa può e deve servire come elemento positivo per lo studio del delitto e della pena, per l' interpretazione della natura sociale e per l' integrazione dei mezzi onde ottenere il raggiungimento degli scopi dell' umana attività.

Noi non possiamo allargarci a studiare le legislazioni antiche e moderne, che numerosissime si succedettero nel governo dei popoli; anzi tutto per incapacità soggettiva in una sì ardua impresa, e secondariamente perchè la mole d' un tale lavoro ci porterebbe oltre i limiti concessi a questa trattazione di saggio. Ci arrestiamo dunque ad alcune considerazioni d' indole generale il più possibile, intorno al concetto di delitto nelle legislazioni contemporanee, che meglio si offrono ad una simile analisi e ai

nostri bisogni particolari; ciò che del resto val meglio, dal punto di vista del positivismo, di un eccellente trattato storico di legislazioni comparate dai primi tempi a noi; per la ragione semplicissima che il diritto non si presta a una cronologia come una storia qualunque, ma, in questi ultimi tempi e specie dopo la rivoluzione francese, esso è trasformato così da rimanere sterili gli esami, che si facessero, sui tempi antichi e moderni.

Noi abbiamo avuto cura, nelle pagine scorse, di affermare la positiva esistenza di un *concetto legale del delitto*. È appunto l' integrazione di questo concetto, ottenuta dallo esame delle legislazioni principali contemporanee, cui noi miriamo. Distinguemmo già, servendoci dell' induzione positiva, tre ordini di fatti, dei quali s' è fatta una gran confusione; e cioè abbiamo distinto l' *immoralità naturale* dal *delitto* (fatto possibile) e dal *delitto legale* (fatto concreto). La prima abbraccia tutte le azioni umane, che contrastano alla destinazione funzionale sì degli organi animali come degli organi sociali. Il secondo comprende tutte le azioni umane, che offendono il senso sociale di una collettività, opponendosi al bene pubblico: qui il fatto-delitto è considerato idealmente. Il terzo è considerato obbiettivamente, non come azione ideale, ma come azione positivamente determinata, di cui il carattere essenziale è quello di essere proibita. Al posto del metafisico *delitto naturale* della scuola positiva italiana, noi ponemmo non una costruzione filosofica, frutto di speculazione e campata in aria, ma una classificazione naturale, quale scaturisce spontanea dal modo con cui i fatti umani si distribuiscono all' occhio dell' osservatore. Ora, il legislatore dell' immoralità naturale non s' occupa,

perchè essa è allo infuori delle sue competenze. Il legislatore infatti è un organo della società; quindi egli può occuparsi soltanto delle azioni umane in quanto abbiano intima relazione con la vita sociale. L'anti-socialità è la nota fondamentale ed essenziale per cui un fatto umano viene ad assumere la forma delittuosa; perciò qualunque altro fatto, pur naturalmente immorale, non entra nella competenza del legislatore. L'immoralità naturale dunque, sebbene possa esser materia di studio per il biologo e per il medico, esce in questo punto dai nostri limiti, i quali si stringono intorno al delitto. Ed il legislatore determina le azioni delittuose, dopo di aver interpretata la coscienza popolare con tutti i mezzi, che offre la scienza: la tradizione, il senso comune giuridico, la scuola, la stampa e il suffragio degli eletti dalla nazione. Non è dunque una costruzione razionale senza precedenti, cui il legislatore si accinge; al contrario egli lavora sulle basi naturali, che gli offrono gli elementi sociali, in mezzo ai quali vive.

« Dans l'état de transformation incessante où se « trouve aujourd'hui la science du droit pénal » scrivono i commentatori francesi del *Codice Ungherese* (1), « chaque « nouveau code qui vient à être promulgué sur un point « du monde civilisé mérite de fixer l'attention, parce « qu'il consacre, s'il est rédigé avec conscience, le dernier « état de la science et les résultats les plus récents de « l'expérience. » Questo è appunto il pensiero nostro: crediamo fermamente che i codici rappresentino, come dicesi, un vero documento umano, dal quale lo studioso del diritto non può prescindere. La creazione di

(1) C. MARTINET e P. DARESTE, nell'*Introduction* al *Code Pénal Hongrois;* Paris, Impr. Nationale, 1885.

*nuovi orizzonti,* parola consacrata dalla scuola positiva italiana ma abbastanza eteroclita nel linguaggio scientifico, non è giustificata se non sussegue ad una totale o parziale demolizione: quando al contrario del passato il novatore arditamente non tiene conto, smentendo fin dagli inizî il proprio positivismo, ecco che i nuovi orizzonti appaiono come un semplice desiderio personale, ma non mai l'ardua meta delle scientifiche fatiche. Ora è fuor d'ogni dubbio, come fatto incontrastabile, che la scuola de' moderni positivisti ha posto le fondamenta del proprio edificio non sulla sapienza del passato e sulla coscienza del genere umano, ma sul proprio cervello, tutto ripudiando, tutto negando, con una vera mania della novità e col massimo sprezzo noncurante del passato e del presente. E dov'è mai quel verace metodo positivo, di cui la scuola italiana fa pompa? quand'ella dimentica la vita civile di tanti secoli, dei quali ognuno ha portato una nuova pietra nell'edificio della civiltà? quando dimentica il progresso odierno, pel quale i popoli vanno a gara nella riforma delle leggi penali e nella supremazia dei codici? quando sdegna di studiare la genesi tradizionale e storica della delittuosità, ma assorge a suprema, per quanto contestata, autorità, dichiarando che non la società, istitutrice *immediata,* ma l'ambiente fisico e l'elemento psico-fisiologico, partecipatori *mediati,* si devono studiare? non esige forse il sano metodo positivo che si faccia ogni sforzo per nulla dimenticare di tutto ciò che ci circonda e che ha parte nella vita nostra? Come si potrà mai dimenticare quella grande massa di fatti, la partecipazione de'quali alla vita sociale è assolutamente immediata, che sta racchiusa nei codici?

I positivisti si difendono facilmente: essi ci dicono che non hanno mai dispregiato le legislazioni, ne' loro esami scientifici; ma che però i fatti hanno perentoriamente dimostrata, con l'anomalia psico-fisica del criminale, la diretta e immediata dipendenza delle leggi sociali dalle leggi biologiche.

Ad una tale risposta sarebbe inutile ogni replica se i *risultati positivi* degli studi fatti sull' uomo delinquente fossero davvero perentori; ma noi, che li abbiamo vagliati, sappiamo quale nebulosità li circonda e quanto poco scientifica sia la conclusione di massima della scuola italiana che il *delinquente è un anomalo*. Allo incontro altri fatti, e ben più certi e numerosi, stanno a dimostrare con assoluta perentorietà che il *delitto* è una costruzione sociale nella quale la natura bruta ha una parte secondaria, mediata. Ov'è l'azione immediata del fattore biologico negli storici rivolgimenti del 1789? la causa di questi non è forse essenzialmente sociale? non fu forse una molecola di eterodossia, penetrata e vissuta in seno all' umanità da secoli, coltivata dagli intelletti, tramandata di generazione in generazione, fecondata finalmente da un ambiente sociale addattatissimo ed uscita alla luce, trasformata in forza soggiogatrice? ebbene: la rivoluzione del 1789, non politica soltanto ma essenzialmente sociale, ha portato un salto anco ne' concetti giuridici, che gli evoluzionisti cercheranno invano di conciliare coi principî della loro teoria. E la riforma del diritto penale fu una delle massime riforme. Il codice del 25 settembre 1791 e poi quello del 1810 sanzionarono nuovi principî; e, grazie a questi, le leggi francesi servirono di modello ai legislatori di tutta l' Europa. Quale affermazione storica

di maggior momento di questa, la quale positivamente dimostra la genesi vera delle teorie penali, e la costruzione essenzialmente sociale e giuridica della delittuosità degli atti?

Se dunque le legislazioni rappresentano altrettanti *fatti*, checchè ne dicano i naturalisti della giustizia, è necessario tenerne stretto conto in uno studio positivo: poichè l'esame di esse conduce a toccare con mano come anche la giurisprudenza è un patrimonio intellettuale, immediatamente soggetto alla parte migliore dell'uomo, ch'è l'attività ragionevole; la qual cosa negano i positivisti, sostenendo *a priori* che il delitto è materia spettante al naturalista non al giurista.

Che cosa è il delitto? il delitto è sempre un fatto dell'uomo.

Quando si dice *fatto* non s'intende già un'azione positiva, un movimento: è fatto (1), perchè oggetto di constatazione, anche l'ommissione. Epperò, come nota il CARRARA (2) nella sua definizione del delitto, l'azione delittuosa risulta appunto da un atto esterno dell'uomo positivo o negativo. Nessuno dei moderni legislatori accoglie i sistemi pratici di altri tempi, quando la civile autorità si facea tiranna delle coscienze: è universalmente accettato ed è radicato profondamente ormai nel sentimento dei popoli il diritto dell'uomo alla libertà di pensare come i suoi intimi convincimenti gli dettano (3). Inoltre anco

---

(1) ZANARDELLI, *Relazione a S. M. per l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale;* Unione tip. ed. Torino 1890, pag. 12.

(2) CARRARA, *Programma;* p. gen. § 21.

(3) Notiamo che devesi distinguere la *libertà di coscienza* quale s'intende oggi dai più, da quella cui noi accenniamo. La prima consiste nell'emancipazione della volontà dalle leggi morali della coscienza individuale; essa giu-

l' estrinsecazione palese dell' intenzione umana entra nel dominio della penalità solo nei limiti del fatto materiale, che la costituisce: in altre parole si tiene a calcolo, nell' analisi giuridica di un' azione, ciò che l' uomo dolosamente ha fatto, non quello che aveva intenzione di fare e non è giunto a fare. Ora le teorie della scuola positiva porterebbero a ben altre conclusioni: poichè se la temibilità è determinata dalla capacità, si può credere che un qualunque indizio di capacità dovrebbe provocare l' azione sociale: e nessun principio sarebbe più di questo fallace e gravido di conseguenze disastrose. Accanto alla temibilità, concetto che ha base utilitaria, sta la giustizia, che ha base nell' altruismo sociale: e nessuno certo vorrà negare che il sentimento della giustizia è sommo tra i sentimenti sociali, e che solo un' aberrazione sistematica anormale nell' umanità può portare all' incoscienza individuale o collettiva di quel sentimento. La giustizia, base reale e positiva del diritto, esige che l' uomo abbia commesso il fatto delittuoso, per procedere contro di lui: l' intenzione, di per sè, non offende e non turba, e, finchè innocua, è insindacabile. I diritti dell' uomo con gli atti interni non possono offendersi, come nota CARRARA (1).

---

stifica l' operare in mala fede con un erroneo concetto di apparente libertà. Noi siamo convintissimi che questo errore moderno, conseguenza del libero esame inaugurato da Lutero, si oppone in realtà al progresso scientifico e alla costituzione organica della così detta psiche sociale, apparendo un elemento disarmonico, anarchico quasi; prodotto anormale di forze contrarie allo svolgimento progressivo, cui è nota fondamentale la coesione delle cellule costitutive.

Noi invece per « libertà dell' uomo di pensare come i suoi intimi convincimenti gli dettano » intendiamo il potere che la collettività dee riconoscere all' individuo di uniformare la propria volontà ai dettati intimi e sinceri della coscienza.

(1) CARRARA, op. cit. §§ 28 e 414.

E, d'altronde, come controllare esattamente gl'impenetrabili misteri della vita interiore? Splendidamente si esprime il già citato autore, ove dice che la tutela dell'ordine esterno spetta all'autorità, il centro sociale, mentre la tutela dell'ordine interno non ispetta che a Dio; e che le intenzioni non hanno valore appo la giustizia penale se non in quanto accompagnate da un danno effettivo o da un pericolo reale. Una difformità non piccola esiste tra la legislazione penale nostra e la francese a proposito del valore del reato imperfetto materialmente e perfetto nella deliberazione dell'autore, cioè a proposito del tentativo. Infatti il Codice Francese all'art. 2 s'esprime testualmente: Toute tentative de *crime* qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circostances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le *crime* même (1). Ed il Codice Italiano vigente, agli art. 61 e 62 dispone che colui il quale a fine di commettere un delitto comincia con mezzi idonei l'esecuzione ma per cause indipendenti dalla sua volontà non giunge a compiere tutti gli atti necessari ovvero compie tutto ciò ch'è necessario alla consumazione del delitto la quale, per circostanze indipendenti dalla volontà, non avviene, sia punito con pene molto minori in confronto di quelle con cui è punito il colpevole di reato perfetto (ad es. all'ergastolo è sostituita la reclusione per non meno di 10 anni nel primo

(1) Con legge 28 aprile 1832 art. 12 fu sostituita questa formola, all'altra: Toute tentative de *crime* qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circostances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le *crime* même.

caso, e per non meno di 20 anni nel secondo) (1). Il principio italiano è consacrato nella maggior parte dei codici stranieri, dei quali soltanto il francese si mostra risoluto per una via assolutamente anti-scientifica, tranne forse il Codice Austriaco del 1852, il quale al § 8 taglia corto affermando che il solo attentato di un misfatto costituisce già il crimine *sobald der Bösgesinnte eine zur wirklichen Ausübung führende Handlung unternommen hat.* Il Codice Germanico non fa distinzione alcuna tra il conato e il delitto mancato, ed ammette al § 43 che colui il quale ha manifestata l'intenzione di commettere un reato mediante atti costituenti un principio d'esecuzione abbia il beneficio di una diminuzione di pena (e diminuzione non lieve, poichè alla morte e alla casa di forza a vita è sostituita la casa di forza per un minimo di tre anni, ecc. §§ 44 a 46). Il CARRARA loda apertamente la soppressa distinzione tra il conato e il mancato (2); a noi, modestamente, pare che tale soppressione sia fatta a'danni della giustizia e con non lodabile trascuranza dei risultati scientifici. Eguale esclusione è fatta anche dal Codice Zurighese, il quale poi non dà la configurazione esatta del tentativo, introducendo come elemento costitutivo del medesimo la volontà dell'agente (§§ 34 a 36); ed è fatta anche dal Codice Neerlandese (art. 45), dall'Ungherese (art. 65), dal Belga (art. 51), dal Ginevrino

(1) Il cod. toscano distingueva nettamente agli art. 43 e 46 il *conato* dal *delitto mancato*, solo tra gli altri codici italiani.

(2) Ecco come si esprime l'illustre autore: Lodo il legislatore tedesco per avere affatto abbandonato la configurazione del delitto mancato, la quale se è vera nel punto di vista scientifico, è così difficile a capirsi dai non giuristi, che produce nella pratica insuperabili difficoltà ed ingiustizie. Vedi ELLERO e CARRARA, note al Cod. Germ. tradotto da GUALTIEROTTI-MORELLI e FEROCI; Torino, Bocca 1874.

(art. 5), ecc. Allo incontro il recente Codice Penale di Neuchatel, ispirato, in questa parte, a veraci principî di giustizia, sanziona che les actes *simplement préparatoires* d'un délit projeté ne sont punissables qu'autant qu'ils constituent par eux-mêmes un fait réprimé par une disposition speciale de la loi (art. 51); distingue poi il delitto mancato (art. 57) dal semplice conato (art. 52). Il Codice Spagnuolo è preciso nella distinzione tra i due momenti del delitto, affidandosi quasi letteralmente alle formole del CARRARA (1). Da questi vari esempi si dimostra come sia universale il concetto che pone essenzialmente nell'estrinsecazione materiale l'integrazione del delitto punibile, l'intenzione di per sè stessa non bastando a costituire un ente criminoso, nè a dar compimento al valore di un fatto materiale criminoso incominciato e sospeso.

Dunque il delitto si concreta assolutamente in un fatto dell'uomo. Ma questo non basta. Come l'uomo presenta in sè stesso quasi due vite, l'una fatale e l'altra volontaria, così i fatti dell'uomo appartengono a due diverse categorie assumendo valori diversissimi a seconda che sono prodotti nell'uno o nell'altro momento dell'attività individuale. È oltre modo importante quindi la ricerca di questo momento ossia l'analisi della partecipazione intellettuale dell'individuo ai fatti propri: in altri

---

(1) Sono punibles, no sólo el delito consumado, sino el frustrado *(mancato)* y la tentativa. — Hay delito frustrado cuando el culpable practica *todos los actos de ejecución* que deberían producir como resultado el delito, y sin embargo, no lo producen por causas independientes de la voluntad del agente. — Hay tentativa cuando el culpable da principio á la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, y *no practica todos los actos de ejecución* que debieran producir el delito, por causa ó acidente que no sean su proprio y voluntario desistimiento. Codice Penale Spagnuolo, art. 3.

termini, non si può parlare di azione delittuosa se non c' è azione voluta, il quale elemento si integra nella *dolosità* dell' azione medesima.

La dolosità consiste in una *contraddizione tra il fatto volontario e la coscienza dell' agente del dovere di operare altrimenti.* Il dolo, come significa la radice stessa, implica un' idea di frode, di doppiezza, d' inganno: l' essenza del concetto sta appunto nella mancanza di sincerità, nella mala fede, nell' agire contro coscienza. CARRARA definisce il dolo come « l' intenzione più o meno perfetta di fare un atto che si conosce contrario alla legge » ed è giusto; ma, a ben pensare, il dolo non è l' intenzione, bensì una qualità, una forma dell' intenzione. Inoltre ci parrebbe conseguita una maggiore esattezza dicendo che il dolo giuridico riguarda non « l' intenzione di fare » ma « l' intenzione nel fare » che cioè non si ha dolo capace di effetti penali se non accompagnato da un'azione. Il CARMIGNANI sulle traccie del PUFFENDORF poneva come *condizione* del dolo l' azione esteriore, ed il CARRARA oppose benissimo l' erroneità del principio, essendo il dolo un fatto psichico per propria natura. Così pure errò CARMIGNANI quando pose il dolo nella intenzione di *violare* la legge, ed errano coloro che nel dolo ravvisano un semplice atto di coscienza. Il dolo è un atto volontario con cui si pone in essere un'azione che si conosce contraria alla legge (1).

---

(1) « Tre sono le facoltà psicologiche dell' uomo: 1° sensibilità — 2° in- « telligenza — 3° attività. — 1° Dalla *sensibilità* nascono i sentimenti di pia- « cere o dolore, e di qui gli *appetiti*, che quando esercitano forte pressione « sull' anima divengono *passioni*. La sensibilità è l' agente provocatore delle « nostre azioni e delle nostre inazioni; e svolgesi nei tre fenomeni, sensazione, « sentimento e passione. Ma la sensibilità non essendo nè illuminata nè li-

Il nostro Codice Penale all' art. 45 sanziona che ***nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce:*** cioè un fatto umano non è punibile se non fu eseguito con il ***concorso della volontà.*** La dizione avrebbe potuto essere migliore, poichè il concetto espresso non è quello che si voleva esprimere: infatti il legislatore intende di punire l' autore volontario di un fatto delittuoso non per il fatto commesso, ma per la trasgressione della legge con quello compiuta, e quindi dovea dire che nessuno è punibile per un delitto se non abbia voluto commetterlo o che, in altri termini, nessuna azione umana è punibile come delitto se non è trasgressione voluta (1). A parte dunque la dizione dell' articolo succitato, in quello il legislatore ha consacrato il principio che a costituire l' azione delittuosa è essenziale il dolo. Esplicitamente si esprime il Codice Zurighese al § 32, ove è stabilito che sono punibili solamente le azioni commesse con dolo (Vorsatz). Il Codice Austriaco del 1852

« bera non può entrare negli elementi dell' imputabilità. — 2° La *intelligenza* « si svolge nei tre fenomeni della *percezione*, della *reminiscenza* e del *giu-* « *dizio*, che è atto di pura ragione. Ma anche qui non può trovarsi la base « della imputabilità; perchè il non percepire, il non ricordare e lo errare nel « ragionamento non sempre sono imputabili all' uomo. — 3° L' *attività* è la « facoltà di determinarsi ad un' azione o ad un' inazione. Sua condizione es- « senziale è la *libertà*. La volontà come *potenza di volere* è un identico con « la libertà. La volontà come *fatto di aver voluto* non è più una potenza, « ma l' esercizio della potenza. Ora quando un' azione si imputa all' uomo, « gli si imputa perchè si determinò alla medesima esercitando la sua *attività* « *psicologica*. Dunque la imputabilità cade sull' attività e non sulla sensibi- « lità o sulla intelligenza. Dunque il *dolo* deve definirsi come un *atto della* « *volontà*, deve trovarsi nella *intenzione*. » CARRARA, op. cit. § 69 nota.

(1) P. es. l' omicidio come fatto è interamente voluto nella legittima difesa personale o nelle operazioni militari, e pure, mancando la partecipazione dell' agente alla finalità dell' azione, manca eziandio la punibilità. Il criterio della distinzione non sta dunque nella perfezione del fatto volontario, ma altresì nel *valore dell' azione determinato dalla volontà.*

al § 1 sanziona il principio: « a costituire un crimine si « richiede pravità d'intenzione ». Il Codice Ungherese del 1880 dispone pure che a costituire la figura del crimine sia necessario il concorso della volontà (art. 75). Il recentissimo Codice del Cantone di Neuchatel all'articolo 68 esprime poco chiaramente e meno scientificamente il concetto stesso con le parole: la legge non punisce che i delitti commessi « avec une intention coupable ». Altri codici, e sono i più, non si esprimono esplicitamente in proposito, pur dando tutti la massima importanza all'elemento doloso nella costruzione del delitto (1). Le osservazioni, che sorgono spontanee a questo punto nella mente di chi ha appena vagliate le teorie positive del delitto, sono numerose: ma è importante sopra tutto il notare la derivazione cervellotica e non naturale di quelle dottrine, le quali sconfessano il principio fondamentale di differenziazione tra azione delittuosa e azione non delittuosa: il dolo. Infatti, se l'azione delittuosa è un fatto necessario, prodotto inevitabile dei fattori da cui l'individualità pensante e volente risulta, in tal caso ogni distinzione intrinseca al merito soggettivo dell'azione è impossibile: il dolo appare come un carattere esteriore, estrinseco alle forze *costitutive* del fatto. Eppure è profonda la distinzione tra l'azione dolosa e l'azione non dolosa.

Nota il Carrara, in aggiunta alla sua definizione, come nella stessa non sia posto l'*animus nocendi* quale criterio essenziale e costante del dolo (2): ed è

(1) « Senza elemento morale, senza il concorso della volontà nel fatto « preveduto dalla legge, e, prima ancora, nell'azione od omissione che lo « produsse, non può esservi responsabilità, non imputabilità, non materia di « reato e di pena. » Zanardelli, *Relazione* cit. pag. 27.

(2) Carrara, op. cit. §§ 69, 3069.

giusto. Infatti la vera oggettività giuridica del delitto non si concreta nel danno particolare, bensì nel danno universale; e, quantunque spesse volte l'animo di nuocere concorra come elemento essenziale ad integrare il dolo, pure il momento giuridico dell'azione criminosa non istà nell'offesa ma nella violazione. Giustamente il CARRARA distingue l'*animo di nuocere,* che consiste nella previsione del nocumento accompagnato all'azione, ma non fine della medesima, dall'*intenzione di nuocere,* che consiste nella volontà di procurare il nocumento, fine dell'azione: il primo è indispensabile a costituire il dolo, mentre la seconda non è indispensabile (1). Ora, data la distinzione ontologica tra dolo e animo di nuocere, dobbiamo osservare come le teorie positive trovino su tal proposito un grave scoglio da superare; poichè, se da un lato esse dànno nella costruzione del delitto la massima importanza all'antisocialità del fatto e quindi al dolo, dall'altro considerano quale meta nell'opera del delinquente il nocumento e quindi tengono il massimo conto dell'animo di nuocere, come indice specifico della capacità. Eppure v'hanno delitti, riconosciuti per tali da tutte le legislazioni, all'integrazione de' quali è affatto estraneo l'animo di nuocere, perchè vi concorre, solo essenziale e bastevole alla perfezione ontologica del reato, l'elemento doloso. Un esempio abbastanza esplicito si è quello del favoreggiamento. Il nostro codice (art. 225) definisce con tal nome l'aiuto prestato all'autore d'un delitto per

(1) P. es. il delitto di *bigamia* può escludere assolutamente l'intenzione di nuocere, quantunque non resti escluso l'animo: oppure, concessa l'esclusione di qualsiasi nocumento, chi, sapendosi legato da valido matrimonio, ne contrae un altro, concreta con ciò soltanto l'elemento doloso, e commette un delitto.

assicurarne il profitto o per eludere le investigazioni dell'autorità o per sottrarsi alle ricerche della medesima, ecc. Quasi tutti gli altri codici contemplano questa figura di reato, quantunque più d'uno, come ad esempio lo spagnuolo (art. 16 parte terza), ne faccia una considerazione generica, come per la complicità. Nel delitto di favoreggiamento manca senza dubbio, almeno nella maggioranza dei casi, l'animo di nuocere, mentre è necessario il dolo. In questo caso la teoria positiva non giungerebbe sicuramente a spiegare in che stia la criminosità dell'azione, e quali fattori individuali d'indole patologica concorrano a determinarla. Infatti questo delitto può essere commesso da qualunque onestissima persona, quando circostanze speciali producano in lei quel sentimento di compassione che si prova anche pe' colpevoli, e la inducano a seguirlo. E niuno può dubitare che non si tratti di vero e proprio delitto; poichè chi nasconde o in altro modo aiuta a sottrarsi alle ricerche della giustizia un colpevole, coopera a rendere nulla l'efficacia della giustizia, il cui sentimento nell'uomo onesto dev'essere il cardine di tutti gli altri. Moralmente il delitto in parola è, nella maggior parte dei casi, scusabilissimo: ma giuridicamente sussiste qualunque sia l'intenzione dell'agente e sia provato il suo *animus non nocendi,* salvi casi particolari nei quali la voce della natura impone di favorire i prossimi congiunti. Sarebbe poi gravissimo errore quello di chi opinasse essere il favoreggiamento un delitto di costruzione giuridica, senz'appoggio nella natura: poichè al contrario la criminosità d'un fatto simile sta nella coscienza di tutti, ed il legislatore, ponendolo nel Codice, ha interpretato saggiamente la coscienza stessa.

Chi si riporta alla nostra definizione positiva del delitto vedrà come sia appunto questo il dovere del legislatore. E se per avventura la scuola naturalista non sa spiegare co' proprî canoni l'esistenza d'una forma criminosa, che pur è compresa dalla coscienza di tutti i popoli, vuol dire che quella scuola ha sbagliata la via: come notammo altrove, essa ha commesso il grave errore di confondere immoralità naturale e delitto, quando sono due termini assolutamente distinti e che in casi non pochi si escludono a vicenda. Noi potremmo recare degli altri esempi, come il reato previsto agli art. 182 e 183 del Codice Italiano qualificato stranamente per abuso dei ministri dei culti, l'usurpazione di titoli od onori, la simulazione di reato, l'evasione ed inosservanza della pena, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'abuso dei mezzi di correzione, la ricettazione ecc. Ci basta però aver dimostrato come non sia intrinseco all'essenza della criminosità l'*animus nocendi*, mentre lo è assolutamente il *dolo*, considerato come l'elemento soggettivo che integra la contraddizione tra il fatto volontario e la coscienza del dovere di operare altrimenti.

Il Porto, in una monografia critica sul progetto di Codice Penale del ministro Zanardelli (1), parlando sull'art. 46 (2) propone di sostituire al concetto ivi espresso di *volontà* il concetto di *scienza dell'agente*; perchè, egli dice, è punibile chi commette un fatto dalla

(1) Vito Porto, *Note di Cronaca* in *Appunti al Nuovo C. P.* Bocca, Torino 1889; pag. 193 sgg.

(2) Ecco la dizione dell'art. 46 del *Progetto*: « Nessuno può essere pu-« nito se non per un'azione od omissione volontaria.

« Nei delitti, nessuno può esser punito per un fatto, ove dimostri che « non lo ha voluto come conseguenza della sua azione od omissione, tranne « che la legge non lo ponga altrimenti a suo carico. »

legge vietato o ne ommette un altro dalla legge imposto, sapendo di commetterlo o di tralasciarlo. Non occorrono molte parole per dimostrare l'erroneità di un siffatto ragionamento. La scienza dello agente come sostitutivo della volontà negli elementi costitutivi del delitto, è un mezzo termine per saltare a pie' pari una delle più delicate e difficili questioni, quella dell'umana libertà. Eppure, qual ne sia l'essenza intima, ogni osservatore è costretto ad ammettere come la volontà sia una forza psichica, della quale non si può a meno di tener conto. Non basta che un'azione sia saputa; bisogna altresì che l'uomo prenda una parte attiva ad attuarla, che vi partecipi con la propria energia iniziale: in altri termini bisogna che l'uomo *voglia*. Non si può essere autori se si è solamente spettatori: e l'individuo non può esser punito per un'azione ch'egli sa di commettere quando altresì non l'abbia *voluta*. Il citato autore dice di non comprendere la smania dei classici di affermare il libero arbitrio nè quella di alcuni positivisti di negarlo. Noi osserviamo che se v'è *smania* è quella di negare il libero arbitrio, non di affermarlo: i classici non ebbero mai smania di affermare un fatto ritenuto ineccepibile dall'uomo storico a noi. Al contrario sorsero spesso dei zelanti a combattere l'umana libertà, e proprio con una smania della quale difficilmente ci si può dar ragione. Gli odierni positivisti seguono tutti il vessillo della necessità, il quale ha una seduzione potente sulle anime deboli, che non vogliono sostenere la responsabilità dalla prima all'ultima delle proprie azioni. È il pregiudizio antireligioso che trionfa, non come risultato scientifico raggiunto dopo studî e fatiche, ma come la meta sospirata da quei tanti

che agognano, per ragioni ben facili a comprendersi, la materialità dello spirito e il nulla dopo la morte. Non si può dunque negare l'importanza dell'elemento intenzionale, nè confonderlo con la coscienza individuale. Erra poi il PORTO quando osserva, in via storica, che se uno dei più illustri fra i positivisti non avesse commesso l'errore di lasciar credere che la scuola positiva si basi sulla negazione del libero arbitrio, le nuove idee sarebbero ormai popolarizzate tanto, da impedire la presentazione del progetto Zanardelli. Il FERRI ha dimostrato di essere un vero galantuomo ponendo in testa al suo libro sulla teoria positiva della responsabilità: *Negazione del libero arbitrio* (1); e, lungi dal commettere un errore, ha fatto l'opera buona di mettere dinanzi a tutti e a chiare note la natura delle idee e la portata dell'indirizzo. La scuola positiva non si basa, è vero, sulla negazione della libertà umana, ma su canoni che a quella menano direttamente: non si potrebbe dire che la scuola positiva lasci indiscusso il difficile e delicato problema, e che non tenti per tutte le vie di contraddirlo. Inoltre chi ha fior di senno non pensa a sostenere che la scuola positiva abbia trovato quelli inciampi che ha trovato, per il fatto di rappresentare i principî eterodossi dell'umana necessità. In primo luogo, a' dì nostri, è dubbio assai se acquisti più presto la popolarità e la fama il seguace delle tradizioni del pensiero umano ovvero il positivista negatore, che, tutto atterrando, solleva rumore intorno a sè. È poi singolare l'ingenuità di chi vuol credere a tutto questo, dimenticando che la mancata fortuna della scuola positivista dipende anzi tutto dal merito dell'intero sistema

(1) FERRI, *Teorica dell'imputab. e negaz. del libero arbitrio*, Bologna 1878.

scientifico, che, lungi dal non essere stato compreso, non ha soddisfatto per la sua intrinseca natura. A riparare a quel preteso errore di Ferri non basteranno nè i dieci nè i venti anni, per la ragione semplicissima che errore non ci fu mai, e che ogni giorno un nuovo libro esce a confermare quale sia veramente la fede della scuola positiva.

Constatata l'importanza dell'elemento doloso, nella costruzione giuridica del delitto, importanza che si ricava in via positiva dall'esame delle legislazioni, occorre osservare alle modalità varie, che il dolo può assumere. Il dolo non ha sempre una stessa forza: esso può presentarsi come più o meno perfetto a seconda dei casi. Il nostro Codice considera appunto i vari gradi di questa perfezione, comminando pene diverse a seconda della diversa dolosità. Così per es. il nostro Codice punisce l'omicidio commesso con premeditazione o a fine di facilitare o consumare un altro reato o immediatamente dopo consumato un altro reato e in coordinazione al medesimo, con l'ergastolo (art. 368); l'omicidio semplice con la reclusione da diciotto a ventun anno (art. 364); l'omicidio commesso nell'impeto d'ira o d'intenso dolore determinati da ingiusta provocazione grave con un minimo di nove anni, sostituita alla reclusione la detenzione e alla interdizione perpetua dai pubblici uffici la temporanea (art. 364, 51 e 31). Questa graduazione si può riscontrare a proposito di quasi tutti gli altri delitti, quando la variazione dell'elemento doloso non arrivi anche a cambiare il titolo, come per es. nel duello. Il Codice Francese qualifica come assassinio l'omicidio con premeditazione o agguato (art. 296, 297 e 298). Anche il nostro Codice

Militare ha consacrato come circostanza aggravante la prodizione (art. 129). L' assassinio è punito nel Codice Francese con la morte; l' omicidio volontario (meurtre) con i lavori forzati a vita; l' omicidio commesso in seguito a provocazione con violenze gravi o vie di fatto col minimo di un anno (art. 321, 326). Nel Codice Germanico il *Mord* (omicidio premeditato) è punito con la morte (§ 211); l' omicidio commesso con dolo senza riflessione col minimo di cinque anni di casa di forza (§ 212); l'omicidio commesso durante l' accesso d' ira ingiustamente provocata col minimo di sei mesi. Il Codice Ungherese punisce con la morte l' omicidio premeditato (art. 278), col minimo di dieci anni di casa di forza l' omicidio semplice (art. 279), col massimo di cinque anni l' omicidio commesso in seguito ad attuale provocazione grave o a vie di fatto (art. 281). Il Codice Zurighese punisce con la casa di correzione a vita chi deliberatamente (*vorsätzlich*) e con premeditazione (*undi mit Vorbedacht*) uccide ingiustamente un uomo (1); se il fatto è stato commesso in circostanze che diminuiscono considerevolmente la punibilità (*Strafbarkeit*) in causa dello stato d' animo dell' agente e simili, col minimo di dieci anni della stessa pena; se l'uccisione è fatta senza premeditazione ma deliberatamente (*Todtschlag*) e in istato di forte commozione

(1) « Saviamente, nota CARRARA, questo paragrafo diverge dal concetto « di altri Codici che sembrano trovare il grado supremo del dolo nei mici- « diali per la sola condizione della *riflessione*. Questa pel presente paragrafo « si esprime con la formola *deliberatamente*. Laonde aggiungendo qui la legge « come secondo estremo la formola *e con premeditazione* parmi evidente che « si richieda all'omicidio premeditato anche la condizione dello *intervallo fra* « *la deliberazione e l' azione*. » — CARRARA, *Note al C. P. Zurighese*, pag. XLI. Il BRUSA, nell' *Introduzione* allo stesso volume giustifica a fatica la frase certamente pleonastica: chi deliberatamente e con premeditazione uccide ingiustamente, ecc.

di animo, col massimo di dodici anni; in caso di ingiusta provocazione col minimo di un anno di carcere (1).

Non ci prolunghiamo in questo esame perchè, salve oscillazioni ben giustificate dall' indole speciale dei popoli e dai precedenti storico-legislativi, tutti i codici ci presentano una triplice divisione dell' elemento doloso, e variano in correlazione le pene. Il sommo grado dell' elemento doloso si ha nella *premeditazione*, che, sintetizzando i concetti dei vari legislatori, si può definire: *la calcolazione dell' opportunità subbiettiva di un fatto delittuoso prima d' ogni principio d' attuazione del medesimo.* La premeditazione è costituita da tre elementi essenziali: il calcolo, l' opportunità subbiettiva e l' anteriorità. La mancanza dell' uno o dell' altro basta perchè non si abbia la figura giuridica della premeditazione. Per esempio non vi può essere premeditazione nel delitto di ferimento in duello, quantunque si abbia calcolo e anteriorità, per la mancanza dell' opportunità subbiettiva. Del pari non vi può essere premeditazione in tutti i delitti d' indole improvvisa. Il CARRARA, trattando della premeditazione, pone quali criteri costitutivi della medesima la perseveranza e la freddezza: ma è facile convincersi della relativa inesattezza di una tale analisi, e per due ragioni. In primo luogo è assolutamente impossibile definire con criteri positivi la freddezza, essendo questa non un fatto ma una qualità soggettiva, frutto di apprezzamento individuale e variabile con le persone e co' luoghi. In secondo luogo perseveranza e freddezza

(1) Il Codice neerlandese distingue: l' intenzione *(opzet)*, il fatto volontario *(vrijwilligfeit)*, la premeditazione *(voordacht)*, il disegno *(oogmerk)*, e la colpa *(schuld)*.

sono i risultati, le forme esterne, per così esprimerci, del fatto interno: premeditazione. Infatti il CARRARA dicendo che « la premeditazione nel suo punto di vista psicolo« gico è affatto indipendente dalle fasi dello *intelletto* « potenzialmente guardate » dà a divedere come egli intenda il significato profondo della premeditazione in ordine all'elemento doloso, il quale sta, come notammo già, nell'essere contro-coscienza di una deliberazione. Ora la perseveranza e la freddezza sono caratteri complementari dell'altro fatto del *calcolo,* vero bilancio preventivo tra il dare (delitto) e l'avere (opportunità soggettiva) per affrontare poi (*anteriorità*) il cimento con i migliori affidamenti sull'esito; nel quale fatto sta appunto il carattere essenziale e realmente costitutivo della premeditazione. Il grado medio del dolo si ha nella *deliberazione.* Dagli esempi sopra riportati, tolti da vari codici, emerge qual sia la differenza intrinseca che sta tra il primo e questo medio grado del dolo. Nel delitto con premeditazione il delinquente dimostra di aver calcolato pienamente la portata morale e giuridica del proprio atto: il che importa non una semplice deliberazione, ma una *finalità cercata* con massimo rischio e con altissimo grado di egoismo. Nel delitto con semplice deliberazione l'agente dimostra di commettere il fatto per il fatto: non che vi sia minore partecipazione volontaria, ma è ben diverso il fine dell'azione e quindi il valore della medesima. Infine il terzo grado del dolo è quello della *deliberazione provocata.* È inesatto e contrario all'essenza ontologica del fatto umano considerare la provocazione come una scusante. La scusa, l'attenuazione, il compatimento sono giudizî nostri: nella realtà positiva bisogna porre al loro

posto gli elementi effettivi del delitto, che si esamina. L' uomo che agisce in seguito a energica provocazione dà vita a un fatto la cui entità giuridica è specifica, non relativamente alle condizioni particolari, ma assolutamente. Ognuno intuisce qual sia il valor dell'azione di chi assale il diritto e lo viola in confronto di quello che è assalito e si difende esageratamente: il contenuto giuridico dei due fatti si differenzia per la posizione analitica di ciascun fatto rispetto all'antisocialità.

Quantunque il dolo sia elemento necessario a sostituire una completa forma criminosa, pure tutti i Codici prevedono e puniscono certi fatti umani anche senza il concorso del dolo, ed è quando si ha il concorso della colpa. Il concetto giuridico della *colpa* non è affatto quello cui ci riferiamo volgarmente parlando; mentre questo implica una completa responsabilità, quello si riferisce ad una responsabilità giuridica, creata dalla necessità sociale. Si definisce la colpa: *volontaria omissione di diligenza nel calcolare le possibili e prevedibili conseguenze di un proprio fatto* (1). Il nostro Codice, dopo aver dichiarato che « nessuno può esser punito per un delitto, se non « abbia voluto il fatto che lo costituisce » aggiunge: *tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione* (art. 45). Sulle medesime traccie il Codice di Neuchatel *fa eccezione* al principio generale della necessità di « intention coupable » quando si tratta di « délits commis par im- « prudence, négligence ou inobservation des règlements, « dans les cas où elle (la loi) le prescrit expressément » (art. 68). Abbiamo accennato a questa disposizione come

(1) CARRARA, op. cit. § 80.

quella del Codice più recente, compilato alla stregua dei principî strettamente moderni, accettati dall' universalità del mondo legale. Il Codice Spagnuolo sanziona il severo principio della presunzione della volontarietà (art. 1 cap.) accanto a quello della necessità del concorso della volontà per l' esistenza di responsabilità criminale. Il vecchio Codice Austriaco, seguendo la distinzione dei crimini dai delitti, ammette che « non è a imputarsi a crimine « l' azione od omissione quando il male è derivato dal « caso, da negligenza o da ignoranza delle conseguenze « dell' azione » mentre « il fare ciò che è proibito o lo « ommettere ciò che è comandato costituisce un delitto « o una contravvenzione in quanto si dichiari tale dal « Codice *obgleich weder eine böse Absicht dabei mit un-* « *terlaufen.....* » (§§ 2 f, 238). Il Codice Zurighese distingue nettamente i fatti commessi con dolo, da quelli commessi con colpa, i quali ultimi sono puniti soltanto nei casi preveduti esplicitamente. Il Codice del Ticino al § 1 dell' art. 48 dispone che « lo stato di piena ub- « briachezza esclude il dolo non la colpa » risolvendo in tal guisa con vera giustizia uno dei più ardui problemi, quantunque non senza pericolo. L' Ungherese all' art. 75 *(A szándekosság és gondatlonság)* considera in generale la punibilità di un fatto dovuto al caso ovvero a negligenza *(colpa)*, stabiliti tassativamente di volta in volta dal Codice (falsa testimonianza e spergiuro art. 221; celebrazione fatta dal ministro del culto d' un matrimonio nullo o annullabile, art. 253, 257; omicidio per imprudenza, art. 290; lesioni corporali id. art. 310; bancarotta art. 416; incendio e inondazione, art. 425, 432; danni alle ferrate, ecc. art. 437, 440, 445; mancata vigilanza

alle prigioni, art. 448; mancata esecuzione di servizio dei fornitori dell' armata, art. 457). Insomma il concetto è affermato con disposizioni categoriche nella maggior parte dei Codici, con maggiore o minor severità, ma sempre in omaggio a un medesimo principio: quello cioè di allargare la sfera dei fatti punibili da quelli essenzialmente volontari a quelli *non voluti ma non evitati*. La sicurezza sociale, fine ultimo e giustificazione naturale della forza penale, impone come necessità assoluta di provvedere con sanzioni opportune a sollecitare l' esattezza di vita in ciascun individuo a garanzia degli altri.

Accennato brevemente alla due forme di azione umana prevedute e punite dai Codici, veniamo a dir qualche cosa sulla *quantità* nel delitto. È nota la strana disposizione di Dracone, con la quale si pretendeano eguali dinanzi alla legge tutte le trasgressioni, e si punivano tutte con la medesima severità. Dicemmo strana, non riuscendo a spiegare altrimenti che con la bizzarria di un cervello disorientato una simile opinione. Poichè se al mondo v'è un principio indiscusso e universale è appunto quello della varia valutazione dei fatti umani; e qualunque idiota intuisce la differenza che passa tra merito e demerito come tra minima e massima offesa, anzi gli animali domestici stessi dimostrano di sentire il differente valore dei propri fatti. Rinnegato pertanto il sofisma draconiano, come afferma CARRARA (1), i legislatori sono concordi nell' accettare la dottrina che i diversi delitti presentano differente quantità politica, adattando per conseguenza una diversa misura di imputazione. La quantità, avverte il citato Autore, si contempla nella *specie cri-*

(1) CARRARA, op. cit. § 171 sgg.

*minosa* e non nell'individuo o fatto speciale; è il *grado* del delitto cui appartiene la considerazione di tutti quelli elementi che possono presentare una scusa nel fatto concreto, come l'età, il sesso, lo stato di mente. Le teorie in proposito sono varie. Gli uni considerano la quantità del delitto in relazione alla spinta criminosa, gli altri in relazione alla importanza del dovere violato, altri ancora in relazione al danno sociale. Noi abbiamo considerato il delitto in genere come un fatto essenzialmente antisociale; l'intervento della forza sociale è giustificato principalmente dalla ragione di assicurare le collettività mediante la sanzione punitiva. Perciò il criterio unico con cui il legislatore può classificare i delitti secondo la loro quantità è il danno sociale. Ripetiamo qui che il legislatore non compila il Codice seguendo semplicemente i dettami della propria scienza ed esperienza: al contrario egli deve coscienziosamente interpretare quell' « idea della collet- « tività » cui si accenna nella nostra definizione, e quindi la quantità del delitto risulterà non dal suo criterio personale, ma dal criterio dominante nella collettività stessa. Ora se è vero, come la citata definizione afferma, che « il delitto è un fatto umano contrario al senso sociale « di una collettività, che nell'idea della collettività stessa « *si oppone al bene pubblico* » appare incontrastabile che la quantità del delitto è determinata dalla *forza specifica di opposizione al bene pubblico.* Ci appare così formulato su base positiva il concetto della quantità, sul quale certi autori fanno un inutile discutere, dimentichi che la quantità è sempre e necessariamente un valore di relazione; la qual relazione fu da noi positivamente determinata con l' « idea della collettività. » Però ci abbi-

sogna notare, per non lasciar tempo agli equivoci, che il criterio di opposizione al bene pubblico non è un criterio utilitario, nel senso vero di questa parola. Infatti il bene pubblico rappresenta l'obbietto dell'economia giuridica, ed è costituito dalla perfezione sociale. Così quando il legislatore punisce il parricidio con maggiore severità dell'omicidio (C. P. it. art. 364, 365) o nega addirittura qualsiasi attenuante al parricida (C. P. Genève art. 61), non è mosso a una tale disposizione da finalità utilitaria nè dal considerare il danno sociale immediato, poichè non si può vedere nel parricidio una forma di omicidio che specificamente danneggi la società. Dunque il motivo per il quale il legislatore considera maggiore la quantità delittuosa del parricidio in confronto di quella dell'omicidio semplice è di ordine assolutamente etico. L'opposizione al bene pubblico nel parricidio sta nella offesa gravissima ai sentimenti umani universali, per la quale la vita civile è profondamente commossa innanzi al fatto di chi rinnega il culto sacro per l'autore dei proprî giorni.

La *qualità* del delitto è il carattere differenziale per il quale un fatto criminoso si distingue da un altro in ordine alla specie del diritto offeso. I codici ricorrono alla qualità del delitto come nota fondamentale per operare la titolazione e la classificazione. In quasi tutti i codici i delitti sono divisi appunto secondo la qualità: delitti contro lo stato, contro la libertà, contro la giustizia, contro il buon costume, contro la persona, contro la proprietà, ecc. Si potrebbero fare dei confronti tra le classificazioni addottate ne' differenti codici, e forse con qualche buon risultato; ma ci par sufficiente aver ac-

cennato che la qualità ha la sua importanza nello studio sistematico del delitto, ma si può tralasciare nella ricerca della quiddità ontologica del medesimo.

Dalle brevi considerazioni fatte fin qui noi possiamo conchiudere che il delitto legale si presenta come un'azione od una ommissione volontaria o colposa, la quale assume diversa importanza, riguardo all'autore a seconda del grado di contraddizione tra il fatto volontario e la coscienza dell'agente del dovere di operare altrimenti; riguardo alla forza fisica a seconda del danno prodotto; ed è imputabile all'autore quando questi abbia la pienezza delle proprie facoltà mentali. Il delitto legale consiste dunque essenzialmente in una violazione del diritto positivo stabilito dalla collettività ed elemento organico di collegamento tra gli individui che la compongono. La genesi dell'idea umana del delitto non coincide con quella dell'idea giuridico-sociale; l'una sta in modo precipuo ne' rapporti dell'individuo con le leggi della propria funzionalità, e l'altra nel fatto dell'unione naturale delle cellule sociali alla formazione della collettività. La legge, come abbiamo già osservato, deve interpretare il senso sociale della collettività in ordine alla materia sulla quale dispone. Senza la fedeltà di questa interpretazione, la legge non risponde all'importante ufficio cui è destinata. Al contrario se questa interpretazione è fedele la legge diventa il simbolo dell'autorità, cioè del centro intorno al quale devono muoversi ed operare gli individui, concordi nel fine e ne' mezzi, costretti da quella forza centripeta a mantenere l'ordine, in cui sta la possibilità di conseguire gli scopi sociali. Taluni muovono un'obbiezione, che a prima vista può apparire di gran valore

contro la possibilità da noi implicitamente asserita che l' *idea* d'un corpo sociale intorno ad un dato oggetto di cui dee trattare una legge possa essere interpretata in modo fedele. È impossibile, dicono, che si giunga a conoscere positivamente il sentimento profondo di un popolo in ordine a soggetti della più alta importanza e talora uscenti dalla comprensiva volgare. Confessiamo che, come qualunque cosa umana, l' interpretazione del senso sociale di un popolo può esser fallace, e che, anzi, fortissime ragioni di probabilità inducono a supporre come troppo spesso lo sia. Però giova osservare come i moderni sistemi, coi quali si cerca d' interrogare le plebi, non attingano lo scopo a causa di circostanze speciali, per lo più di natura politica o personale, le quali turbano il funzionamento di sistemi, per loro intrinseca costituzione, delicatissimi. E poichè sta il fatto che la perfezione in questo basso mondo è assolutamente impossibile, è pur necessario acconciarsi a condizioni immutabili. A parte dunque qualsisia controversia intorno ai pregi o difetti del regime rappresentativo (in qualche Stato perfezionato con l'adozione del « referendum »), noi ci limitiamo a constatare che la forza del numero, dominatrice secondo gli attuali sistemi, rappresenta in fin de' conti la forza reale della collettività; quella che costituisce la base positiva degli istituti giuridici pubblici. La legge rappresenta dunque la volontà sociale: il delitto è appunto la violazione della volontà sociale. Le ragioni idealistiche per le quali un fatto viene considerato delitto, non sono le ragioni giuridiche: le prime sono d' indole essenzialmente speculativa, le seconde sono determinate da necessità pratiche. Onde non possono lodarsi quei positivisti

i quali, studiando la scienza criminologica, credettero di foggiare i delitti al tavolino sia pur anatomico, lungi dall'interrogare la coscienza de' popoli e da tener il conto che si deve di questa forza positiva e reale, l'unica cui spetti la creazione delle leggi. Il trasgressore della volontà sociale si trova, di fronte alla società, in uno stato di fatto: e s'egli ha commesso la propria trasgressione con la partecipazione di tutto l'*io*, ecco la società a punirlo per difendersi contro un aggressore, per tutelare la legge con una sanzione e per costituire una controspinta agli intenti malvagi. Dicemmo altrove che la genesi della criminosità è un processo preliminare, dovuto ad un'intricata serie di rapporti tra l'uomo e la natura morta e viva, che lo circonda; ne segue il processo di formazione del delitto, come *figura legale*, la quale a tal punto è un vero e proprio *ente*, distinto dal fatto che lo costituisce e determinato dal contrasto con la legge.

Coordinando le fila giungiamo a conchiudere: *Il delitto legale è un fatto dell'uomo, positivo o negativo, commesso in opposizione alle prescrizioni della legge col concorso del dolo o della colpa secondo che la legge stessa prevede.*

32. Il Codice Penale Italiano, che noi in breve qui esaminiamo in ordine al concetto di delitto, è lavoro recente (1889), quindi deve portar seco in gran parte le applicazioni dei migliori risultati scientifici e rispondere alle esigenze della avanzata cultura generale in rapporto al diritto. Una modificazione d'indole sistematica portata nel nuovo progetto in confronto della maggior parte dei

Codici precedenti, è quella di aver abbandonata l'antica classificazione di crimini, delitti e contravvenzioni, attenendosi alla moderna di delitti e contravvenzioni. In sè il progresso è della minor importanza; ma noi consideriamo la modificazione come la vittoria del principio scientifico unitario, dinanzi al quale una duplice nomenclatura era insostenibile. La trattazione è svolta in tre libri: e nei due ultimi sono date le disposizioni penali, nel secondo pei delitti, nel terzo per le contravvenzioni. I delitti sono classificati secondo la qualità in dieci titoli, i quali trattano: 1° dei delitti contro la patria — 2° contro la libertà — 3° contro la pubblica amministrazione — 4° contro l'amministrazione della giustizia — 5° contro l'ordine pubblico — 6° contro la fede pubblica — 7° contro l'incolumità pubblica — 8° contro il buon costume e l'ordine delle famiglie — 9° contro la persona — 10° contro la proprietà. C'è forse un concetto generale, che informa questa classificazione, riguardo all'ordine con cui si vanno seguendo i titoli. Sembra che il legislatore abbia voluto procedere ordinatamente dai delitti che più largamente offendono la società a quelli dei quali l'offesa risulta minore, e da quelli il cui danno sociale ed immediato agli altri in cui è mediato. L'ordine è encomiabile, poichè rispecchia appunto quell'ordine scientifico sul quale siamo venuti discorrendo, per cui, quantunque il delitto sia sempre ed essenzialmente un'offesa al bene pubblico, pure una tale offesa riesce talora diretta o immediata, come quando sono attentate le sorti dello stato o delle pubbliche amministrazioni, ovvero indiretta o mediata, come nei delitti contro la proprietà, nei quali il danno e l'offesa sono fatti direttamente ad un individuo e per

riflessione cadono anche sulla collettività, la quale ha costituito e difende il diritto offeso.

Nei delitti che offendono immediatamente la società, e che sono compresi nei primi sette titoli del Codice, il carattere fondamentale appare quello di costituire oltre che una trasgressione della disposizione del Codice, altresì una lesione agli organi principali della collettività, così che quei delitti potrebbero essere raggruppati insieme come delitti contro la cosa pubblica, classificazione adottata anche dal Codice Francese (Livre III titre I Crimes et delits c. la chose publique; id. titre II Crimes et delits c. les particuliers). I delitti previsti dal Codice nei seguenti tre titoli del secondo libro riguardano particolarmente l'offesa recata mediatamente alla società ed immediatamente al buon costume e l'ordine delle famiglie, la persona e la proprietà. Facemmo quest'osservazione perchè non isfugga al lettore l'importanza legale dei delitti che offendono immediatamente la società, pei quali il Codice occupa ben sette su dieci titoli; quando poi, stando ai dettati della scuola positiva, essi hanno significato biologico infimo in confronto dei reati contro il costume, la persona e la proprietà, in cui sta l'essenza tipica dell'azione criminosa. È certo che molti delitti non possono biologicamente giustificarsi, e la ragione sta nell'essere i delitti stessi direttamente creati dalla volontà sociale: eppure se le dottrine positiviste rispecchiassero la natura vera del delitto, in luogo di confonderlo coll'immoralità o con l'antifunzionalità, esse dovrebbero prestarsi a spiegare l'esistenza di qualsiasi istituzione punitiva, e la dinamica psico-fisiologica di qualunque delitto. Una lacuna, come quella che stiamo constatando,

basta per giudicare la mancanza di coesione tra le varie parti di un sistema scientifico, e sopra tutto la sua derivazione estranea affatto alle forze reali della vita umana e sociale.

I delitti considerati dal Codice nel titolo I del libro secondo « contro la sicurezza dello Stato » hanno un carattere essenzialmente politico. Giova in proposito chiarire il concetto. L' elemento politico è, a ben pensare, il vero centro di gravità di qualsiasi organismo sociale dell' età contemporanea. In altri tempi potea forse darsi la maggiore importanza all' elemento economico ovvero all' elemento della forza bellica. L' uno tende anche oggidì ad assumere il peso maggiore nella bilancia delle questioni sociali, e l' altro non è affatto privo di valore, specie ne' rapporti internazionali. Però è fuor d' ogni dubbio che l' elemento politico ha, in fatto, un' importanza preponderante. Ora è certo che una tale preponderanza può condurre il legislatore alla costruzione di forme criminose ovvero all' aggravamento o all' attenuazione della sanzione per altre forme, in aperto contrasto con il concetto sociale del delitto, al quale rimane pur sempre affatto estranea la politica. I tristi ricordi di tempi nefasti per la libertà potranno istruire chi volesse opporsi alla nostra affermazione sul male che produce quell' arma avvelenata ch' è il codice penale al servizio della politica. Necessità impone di considerare come delitti anche le azioni socialmente innocue; ed è giusto infine che sia punito chi in qualunque modo e per qualunque motivo turba la pace pubblica e compromette l' ordine sociale. Soltanto ci resta da osservare come il delitto politico assume rimpetto al delitto comune un carattere peculiare,

sopra tutto per la mancanza di immoralità: ad ogni modo la trasgressione d'una legge giusta, cioè approvata dalla maggioranza de' membri d'una collettività e stabilita dal potere competente, è pur sempre un'offesa alla collettività e reclama senza dubbio una repressione riparatrice. Ciò che scrive lo ZANARDELLI nella sua *Relazione* (1): « il pensiero che inspirò il progetto (è) consacrare la più « energica tutela della Patria, dello Stato e delle sue « istituzioni, senza porre pastoie alla libertà del pensiero « e della discussione, ma senza neppure seguir l'idea che « il reato politico sia un reato fittizio, un fatto innocente « o anche meritorio: idea codesta che potea giustificarsi « soltanto di fronte all'illegittimità o alla tirannia dei « passati ordinamenti. — In un ordinamento civile e libero, « il delitto politico, circoscritto ne' giusti confini che ho « indicato, ha una gravità che giustifica le più severe « sanzioni, poichè con esso si attenta al supremo bene « del cittadino, la Patria, alle supreme espressioni della « volontà e sovranità nazionale e della tutela pubblica, i « Poteri dello Stato » dimostra la preoccupazione nel legislatore di colpire un partito extra-costituzionale per il quale la Patria potrebb'essere cosa ben differente dallo Stato o dalla forma di governo, ma non la profonda dottrina scientifica intorno al delitto politico. Infatti è ben difficile concepire un qualsiasi delitto politico il quale non sia o punito come tentativo o altrimenti non rivesta i caratteri di un altro delitto qualunque. Ma se il fatto non costituisce un tentativo o non s'identifica con una forma

---

(1) ZANARDELLI, *Relazione* cit. pagg. 55-56.

criminosa prevista come delitto comune (1), allora non è assolutamente scientifico dirlo *delitto*. Com' è fatta una distinzione perfetta tra il fatto intrinsecamente criminoso e che produce una lesione giuridica, cui si dice « delitto » e il fatto costituente una semplice trasgressione a una norma di mera creazione politica, detto « contravvenzione », del pari è necessario ammettere una distinzione tra l'azione delittuosa cui è essenziale il dolo morale, la scienza di commettere un atto proibito e lesivo, e l'azione politica cui non è essenziale il dolo e che può compiersi con suprema buona fede e col massimo eroismo. Tale distinzione è radicata nella coscienza popolare, ed è strano che uno tra i capi del partito *liberale* non abbia saputo tenerne conto: oggi poi in cui la scienza ha potuto elevarsi al di sopra d'ogni partito, d'ogni forma di governo, d'ogni delimitazione territoriale, e la libertà è considerata come il bene migliore che si possa sperar dalle leggi, sarebbe stato un vero trionfo della scienza e della libertà porre a posto loro le cose e bandire i pregiudizî d'un passato per noi doloroso e che è ancora, per altri, doloroso presente. I Greci stessi pei reati politici avevano l'ostracismo; non le tenebre d'un carcere, che sono pur sempre le indicatrici della tirannia e dell'oppressione. I Romani non temevano il delitto politico: e ogni qual volta esso è vigilato e punito, le tavole di proscrizione lo dimostrino, esso diviene un'arma peri-

(1) P. es. i delitti previsti dagli art. 104, 113, 118, 120 sono essenzialmente *tentativi* dei fatti che il legislatore intende punire. I delitti previsti dagli art. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 ecc. 117 ecc. ecc. hanno contenuto giuridicamente identico ad altri delitti contro la libertà, la fede pubblica, la persona, ecc.

colosa in mano ai potenti (1). Nei tempi di mezzo e nei moderni, sono sterminati gli esempi che dimostrano quale strazio siasi fatto della libertà col mezzo che dovea conservarla. Ancor oggi parecchie regioni sfortunate sentono tutta la durezza d'un sì potente strumento politico. E davanti a tali esperienze la coscienza del mondo intero ha vinte le ubbìe del passato, e sa dare il valore reale ai delitti d'indole politica, pei quali il compatimento è largo, pieno, quando non diventa un sentimento di ammirazione. Davanti a tale affermazione solenne, era giusto che il legislatore modificasse i sistemi punitivi tramandatici da tempi nebulosi, e vagliasse il valore reale del «delitto politico» in modo consentaneo a' progressi fatti nelle pubbliche libertà. Il CARELLI, in un bellissimo studio inserito tra gli *Appunti* (2), nota come una considerazione di capitale importanza è quella del *movente* dei reati politici. « Convengo, egli scrive, che nei reati contro « la Patria, veramente tali, la ricerca del movente, della « spinta criminosa non possa influire in nulla: si tratta « di violazione dei sentimenti scolpiti nella coscienza di « ognuno: non v'è passione che li possa giustificare. Ma « per i reati veramente politici, quelli cioè contro la or- « ganizzazione politica dello Stato, contro la forma di « Governo e i Poteri dello Stato, è ben altra cosa..... « In un Codice, nel quale la ricerca della intenzione del « colpevole è affidata al Giudice per tutti i delitti indi- « stintamente, non può non ammettersi una profonda

(1) In tempi fortunosi il delitto politico è stato sempre un vero pericolo per la libertà dei più; e in tempi di quiete esso non ha quasi mai dimostrato di esistere.

(2) *Appunti al Nuovo Codice Penale*, cit. pag. 319 sgg.

« differenza tra il colpevole che perpetrò un reato politico,
« non di quelli contro la Patria, sotto l'impulso d'una
« passione politica, e colui che vigliaccamente li commise
« per scopo di lucro o di basso interesse. Questi è un
« delinquente comune; vende l'opera sua, come un si-
« cario — disvela lo stesso sentimento del ladro o del
« grassatore, che all'amore d'illecito guadagno sacrifica
« ogni più santo sentimento. Ma colui, che tratto da pas-
« sione sia folle, sia sconsigliata, crede e s'inganna di
« compiere una santa missione, s'illude di fare per quella
« via il bene del suo paese, si lusinga di adempiere a
« un dovere della propria coscienza — non lede alcun
« sentimento giusto — ne fa solo una cattiva applica-
« zione; — egli segue una condotta che oggi la mag-
« gioranza condanna, ma che domani potrebb' essere forse
« giustificata, e glorificata perfino. Il delinquente basso
« e volgare entrerà nell'ergastolo o nella casa di forza
« disprezzato, odiato, maledetto: o, se fuggirà alla pena,
« il disprezzo, l'odio e la maledizione lo accompagne-
« ranno nella sua vita; ma l'altro che non si può chia-
« mare malfattore, andrà nell'ergastolo, se non con l'au-
« reola del martire, assistito certamente dal compatimento
« di quanti cittadini hanno cuore nobile e generoso. » Il
CARELLI ha colpito nel segno: e ci siam fatte nostre le
sue parole come quelle che esprimono esattamente il
nostro stesso pensiero, e che seguono l'unica teoria oggi
sostenibile in faccia alla scienza. Tra il delinquente co-
mune e il delinquente politico corre questa essenzialissima
differenza organica: l'uno delinque per egoismo, l'altro
per esagerato altruismo. Ci pare abbastanza, perchè sia
plausibile la nostra opinione: che non possano e non

debbano accumunarsi, in codice veramente scientifico e civile e sotto il medesimo nome, il delitto comune e il delitto politico.

Se si eccettui la costruzione di codesto delitto politico, il concetto del quale non risponde certamente ai voti della scienza, il legislatore italiano ha seguita la sana tradizione e i migliori esempi. Il delitto è sempre un' azione dolosa o colposa avente il carattere essenziale di offendere la società, e d' essere stata commessa in onta alla prescrizione legislativa. È quindi sempre sociale, o, come dicesi, pubblica, l' azione con la quale vien perseguito l' autore di un delitto: e ciò è giusto, poichè anche nel danno recato al singolo la collettività vede la propria disposizione violata, la propria sicurezza compromessa. Inoltre una società bene ordinata erige la giustizia ad ideale sommo, e quindi evita qualunque conflitto personale tra chi ha ricevuta un' offesa e chi l' ha data, il qual conflitto sarebbe causa di disordine ed insufficiente riparo al male commesso: onde è vietato ad ogni cittadino di farsi ragione da sè, ponendo per tutti l' obbligo di ricorrere all'Autorità delegata dal Capo dello Stato per amministrare la giustizia. In tal guisa si afferma sempre maggiormente la forza sociale, e la fiducia dei cittadini nella forza stessa, il che è nuova ed importante affermazione: e vien così definita l' essenza vera dell' elemento delittuoso, la quale consiste specialmente nell' antisocialità. Un' offesa che un cittadino reca ad un altro parrebbe dover sollevare una vertenza personale, da risolversi privatamente: al contrario la coesione di tutte le molecole sociali, che sono gl' individui, è ai nostri giorni così forte, da rendere affatto impossibile un pur minimo faziona-

mento del diritto di far giustizia. È perfettamente scientifica l'affermazione implicita nelle disposizioni del Codice che la giustizia non è una vana forma ideale ovvero un semplice sentimento umano; ma che in una società bene ordinata essa è una forma concreta, positiva, risultante dall'azione sociale prodotta per mezzo degli organi proprî. Così è considerato delitto il duello, nel quale non si deve vedere come elemento essenziale l'*eventus damni*, quasi si trattasse di un tentativo di ferimento o di un' imprudenza dolosa, bensì una soluzione violenta ed arbitraria, sottratta alla competenza sociale. La criminosità giuridica del duello sta in ciò: e sapientemente il nostro legislatore l'ha classificato tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 237 a 245). Del pari vi sono delitti per la natura specifica dei quali l'interesse sociale è che la punibilità o impunibilità risieda nell'arbitrio dell'offeso (art. 331 a 336, 340 a 342, 345 a 347, 353 e 354, 372 cap., 393 a 397, 424, 426 a 430); in tali casi l'offeso ha diritto di chiedere che sia fatta giustizia, però è necessario si rivolga all'autorità sociale: se è privato il diritto di querela, è sempre essenzialmente pubblico il diritto di amministrare la giustizia. Vi sono poi delitti, perseguibili a sola querela di parte, per la natura de' quali l'interesse sociale esige che portati una volta dinanzi al giudice pubblico non se ne possa arrestare gli effetti penali (art. 331 a 336, 340 a 344), e ciò in omaggio al principio morale che non consente componimenti pubblici in troppo delicata materia (1). Dal complesso di quanto siam venuti

(1) È pur degna di nota la disposizione data dall'art. 397, per la quale in tema d'ingiurie, se le offese sono state reciproche tra l'imputato e il querelante, il giudice può dichiarare esenti da pena le parti od una di esse. Tale disposizione rafferma il concetto dominante da noi avvertito, poichè

brevemente accennando appare chiaro che il legislatore italiano ha integrato il concetto del delitto nella forma migliore, sotto l' aspetto dell' elemento intrinsecamente costitutivo il delitto cioè l' antisocialità.

Nel terzo libro il Codice Penale italiano dispone intorno alle contravvenzioni. A vero dire le contravvenzioni non appartengono a un Codice Penale, non sono spettanza del Diritto penale, ma piuttosto della polizia o di qualche altro ramo della scienza di governare. L' osservazione è spontanea; appena si legge la parte seconda dell'art. 45 ove è disposto che: « nelle contravvenzioni ciascuno ri« sponde della propria azione od omissione, ancorchè non « si dimostri ch' egli abbia voluto commettere un fatto « contrario alla legge » ognuno pensa a qual diritto possa aver attinto il legislatore per punire le azioni umane allo infuori anzi allo incontro dell' intenzione con cui furono compiute. È quindi spontaneo il riflesso che non si tratta, in questi casi, di stretto diritto; che il legislatore non fu mosso da canoni del giure penale, ma da necessità d' indole politica, le quali talora esigono una assoluta e perentoria applicazione delle comminatorie penali. In altri termini, la contravvenzione è un ente non giuridico ma di fatto, ad integrare il quale non concorre affatto l'elemento della volontà dell' agente. Il FALCONE, nelle sue lettere al figlio Ranieri (1), nota benissimo come tutte

---

l' autorità sociale interviene in virtù di sua specifica competenza a dichiarare soddisfatte ambe le parti. CARRARA giudicò *minuzia* quella di voler regolata dal codice la teorica della compensazione e della ritorsione delle ingiurie: per noi, al contrario, è una legittima e necessaria affermazione del potere sociale. Vedi CARRARA, *Note al Codice Penale Germanico* cit. § 199. Altrettanto sanzionano altri codici, come il Zurighese (§ 154), il Ticinese (art. 350) il Badese (§ 312), l' Ungherese (art. 275) ecc.

(1) *Lettere di* G. FALCONE: *Il nuovo C. P. it.* nel *Foro Penale*, Anno I.; pag. 145.

le trasgressioni cioè le violazioni della legge, de' decreti e de' regolamenti, le quali non derivano da intrinseca malvagità secondo l' opinione stessa del legislatore non dovrebbero costituire ed esser chiamati *reati*, non dovrebbero far parte di nessuna legge penale, nè essere represse con pene propriamente dette, e finalmente non dovrebbero produrre nessun effetto giuridico in pregiudizio de' diritti o della stima del trasgressore. L'aver unito al Codice penale anche il Codice delle trasgressioni di polizia è scientificamente erroneo anche per un altro motivo. Come avverte lo scrittore sopra citato, mentre l'art. 1 del Codice Penale suona; « nessuno può essere punito per un « fatto che non sia espressamente preveduto come reato « *dalla legge* nè con pene che non sieno *da essa* stabi- « lite » pure regi decreti e numerosissimi regolamenti minacciano pene per fatti non preveduti nè puniti dalla legge. Dunque non è sempre *la legge* che prevede e punisce le azioni umane: e ciò ripugna ai principi puri del giure e della scienza. Sarebbe più consentaneo al valore reale delle contravvenzioni l' averle considerate a parte, non già tra i reati e molto meno nello stesso codice.

L' illustre Stoppato, in un breve opuscolo (1), ha trattata questa materia con la sagacia che lo distingue, svolgendo il concetto che sia reclamato dalla giustizia l' integrare giuridicamente la contravvenzione con l' elemento soggettivo. Ora noi dissentiamo dall' opinione che l'Autore sa sostenere con tanta dottrina e convinzione, poichè ci pare, modestamente, che nel reato di contravvenzione l' obbietto giuridico manca, non esiste, trovandosi al suo

(1) Stoppato, *Dell' elemento soggettivo nelle contravvenzioni*, Venezia, Fontana, 1885.

posto un obbietto essenzialmente politico. Nè, può credersi, sarebbe logico che il legislatore tralasciasse di contemplare un numero pur grande di fatti dannosi; nei quali è pur sempre, e forse talora di necessità, estraneo il dolo. L'elemento soggettivo non entra nella configurazione del reato di contravvenzione, per ragioni intrinseche al fatto: sta nell'ontologia del reato la mancanza di un elemento soggettivo. Anzi noi troviamo da osservare che dato un reato di contravvenzione commesso con dolo palese ed esplicito, si è davanti ad un vero e proprio delitto, giuridicamente parlando. Violare la legge con la *volontà di violare* è un tal fatto antigiuridico, che, se non fossero altri principî de' quali non occorre parlare, il legislatore dovrebbe classificarlo tra i delitti. Non è dunque il caso di dire con LE SELLYER: « Le maintien « de l'ordre ne saurait être incompatible avec le main« tien de la justice (1) » — non si tratta di incompatibilità, ma piuttosto della diversa natura dell'uno e dell'altra. Prosperità sociale e diritto sono termini equipollenti; però hanno comprensione diversa; e gli ultimi confini, le ultime sfumature dell'una non coincidono affatto con quelli dell'altro: ed è appunto là, presso i limiti, che la differenziazione fa della prosperità un ente autonomo, indipendente, forse sacrificatore. Il legislatore deve dunque occuparsi eziandio delle contravvenzioni; ma a nostro parere poichè i caratteri giuridici delle contravvenzioni profondamente le distinguono dai delitti, la trattazione delle medesime si deve affidare ad un altro Codice, non al Codice Penale ma al Codice di Polizia.

(1) LE SELLYER, *Tr. de la criminalité pen.* etc. t. I. c. I. sect. II. § III. § 129.

In armonia a quanto dicemmo, diamo la definizione della contravvenzione secondo il Codice italiano: *la contravvenzione è il fatto d' un capace davanti al diritto penale contrario all' ordine, alla incolumità o alla moralità pubblica, proibito e punito dalla legge per mero motivo di polizia.*

33. Nel titolo quarto del primo libro il Codice italiano tratta della imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono. Dopo gli esami da noi fatti sul concetto scientifico e legale del delitto è ben interessante che vediamo con quali intendimenti il nostro legislatore abbia determinato le importantissime disposizioni, che devono regolare la misura della imputabilità.

Il primo canone, fondamentale in tutti i codici, è quello della esclusione di ammettere l' ignoranza della legge penale come scusante. Il motivo che induce i legislatori a un rigore, che a prima vista può sembrare eccessivo, non è strettamente giuridico. Infatti la *praesumptio juris et de jure* della scienza penale di tutti i cittadini, dal Professore d' Università all' analfabeta, è una patente contraddizione col motto che si legge nelle aule giudiziarie: la legge è uguale per tutti. Non si tratta dunque di una presunzione di diritto, la quale oltre che mancare di giusto fondamento, parrebbe poi ammettere la prova in contrario; ma invece di una norma tassativa, richiesta da urgenti necessità sociali, le quali richiedono che la scaltrezza di un delinquente non possa eludere la giustizia. Il legislatore non presume dunque che tutti conoscano la legge: dolorosamente in molte parti d' Italia una presunzione di questo genere sarebbe

una derisione alle condizioni di cultura.... alfabetica. *L' errore di diritto non scusa mai:* è una massima romana, alla quale solo casi assolutamente eccezionali possono far derogare. Fra i doveri del cittadino c' è quello di informarsi intorno alla legge del suo paese, almeno nei casi più difficili, quando il semplice buon senso non può bastare. Però in tema di azioni illecite, le quali, come notammo già, non sono istituite dal capriccio del legislatore, ma sono riconosciute tali da tutti i cittadini per intuizione propria ed universale, l'onestà vera è bastante a difendere l' uomo dalle sanzioni del Codice penale.

Abbiamo avuto campo di accennare, in uno dei precedenti paragrafi, alla massima adottata dal nostro Codice, per la quale nessuno può esser punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che costituisce il delitto stesso. Alla qual massima è fatta una larga eccezione per tutti i casi in cui la legge tiene a carico dell' autore il fatto, senza occuparsi dell' elemento volontario. E l' eccezione si riferisce ai delitti colposi. Nelle contravvenzioni poi la massima è che tutti rispondono della propria azione od omissione, ancor che non si dimostri l' intenzione di commettere un fatto contrario alla legge.

Il progetto del ministro Zanardelli formulava altrimenti l' art. 45, il quale era concepito così: (art. 46) « Nessuno può essere punito se non per un' azione od « omissione volontaria. Nei delitti, nessuno può essere punito per un fatto, ove dimostri che non lo ha voluto « come conseguenza della sua azione od omissione, tranne « che la legge non lo ponga altrimenti a suo carico. Nelle « contravvenzioni, non è ammessa la ricerca del fine che « si è proposto chi le ha commesse. » Ora la prima parte

di questo articolo fu modificata, apparendo ai revisori del Progetto pericolosa, lasciando il dubbio se l'intenzione delittuosa dovesse senz'altro presumersi: il che non potrebbe ammettersi quale regola giuridica, come nota ZANARDELLI (1), salvo la peculiarità dei casi, ne' quali per legge è sufficiente la presunzione. Il medesimo Autore avverte nel luogo citato come, nella dizione definitiva della prima parte dell'art. 45, per *volontà* si debba intendere tutta l'attività intellettuale che si determina e rivolge ad un dato evento, col presupposto della scienza e coscienza delle circostanze nelle quali e per le quali la volontà si determina; e come per *fatto* si debba intendere non solo l'operare dell'agente, nè il solo effetto prodotto, ma quello e questo, con tutti gli elementi costitutivi del reato. Abbiamo osservato già come il testo definitivo di questa prima parte dell'art. 45 non esprima nettamente il pensiero del legislatore, confondendosi il fatto (elemento del delitto) col delitto (fatto e dolo). Invero non è difficile trovare il caso in cui l'autore di un fatto delittuoso l'abbia compiuto con piena coscienza e volontà, cioè *bona fide,* non per ignoranza della legge penale, ma per effetto di circostanze le quali cangiano il valore del fatto stesso. Infatti il successivo art. 49 ha empiuta parzialmente la lacuna, dichiarando in quali casi l'autore volontario di un fatto delittuoso non è soggetto a pena. Dicemmo parzialmente, poichè quell'articolo novera soltanto tre casi cioè: l'ordine dell'autorità e la disposizione della legge, l'incolpata tutela, e la necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona al quale l'agente non aveva dato volonta-

(1) ZANARDELLI, *Relazione* cit. pag. 29.

riamente causa e che non si poteva altrimenti evitare — mentre non si tratta di dare in un solo articolo tutti i casi possibili, col pericolo di escluderne, ma di integrare il concetto giuridico fondamentale che *niuno può esser punito se non agì con dolo.*

Rechiamo, esposte in tavola sinottica, le disposizioni del Codice sulle cause che modificano l'imputabilità, dividendole a seconda della natura specifica di ciascuna:

| | | |
|---|---|---|
| a) *Cause fisiche* | I. | Infermità di mente che toglie la coscienza o la libertà |
| | II. | Infermità di mente che non toglie interamente la coscienza o la libertà |
| | III. | Ubbriachezza accidentale |
| | | » volontaria |
| | | » abituale |
| | IV. | Età — fino a 9 anni |
| | | da 9 a 14 senza discernimento |
| | | » con discernimento |
| | | da 14 a 18 |
| | | da 18 a 21 |
| b) *Cause psichiche* | I. | Impeto d'ira o di dolore per provocazione semplice |
| | | » per provocazione grave |
| c) *Cause psicofisiche* | I. | Sordomutismo — fino a 14 anni |
| | | da 14 anni senza discernimento |
| | | da 14 a 18 |
| | | da 18 a 21 |
| | | da 21 |
| d) *Cause giuridiche* | I. | Ordine d'autorità o prescrizione di legge |
| | II. | Legittima difesa |
| | III. | Necessità fisica |
| | IV. | Errore di persona |
| | V. | Attenuanti |

Il quesito, che la pratica impone per la retta applicazione degli art. 46 e 47, ci è dato dal FILIPPI nei seguenti termini: data la tale infermità di mente, essa, o

per sua indole o per suo grado toglie la coscienza o la libertà dei proprî atti? o invece: scema grandemente la imputabilità del giudicabile? Or bene: la gravità del quesito s'accompagna in quasi tutti i casi alla difficoltà della soluzione. Dal momento che il legislatore ha voluto ammettere il frazionamento legale dell'imputabilità per fatto di infermità mentale, è indubbio che la discussione resta libera, e quindi le opinioni dei tecnici, così difformi su tale intricata materia, possono per avventura intralciare il cammino della giustizia. Quando fosse chiesto ad un perito alienista se un dato individuo sia perfettamente sano nelle sue facoltà mentali o non sia, la risposta potrebb'essere perentoria; ma quando il perito è chiamato a giudicare sull'influenza della malattia mentale sul valore giuridico degli atti e nel momento in cui questi furono compiuti, il quesito diviene oltre modo complesso, e scuole differenti potrebbero dare differenti risposte. Ci pare invece che sarebbe stato più facile, per la pratica, ammettere semplicemente che l'infermo di mente non è imputabile, senza introdurre un'imputabilità a mezzo per vizio di mente. Inoltre il Codice parla dell'influenza particolare dell'infermità mentale sulla libertà o sulla coscienza. Senza dubbio, la dizione non appaga i voti scientifici, poichè nessuno ignora quale battaglia ancor si combatta intorno al concetto di libertà. È risaputo poi come libertà e coscienza non sono affatto termini equipollenti, e come possa mancare la libertà senza mancar la coscienza. Quantunque la coscienza sia un elemento del fenomeno psichico volontario, per il quale l'individuo constata il fatto proprio, pure è fuor di dubbio che

non è l' elemento specifico nella genesi dei movimenti volontari. Piuttosto è la coscienza del fatto giuridico che si potrebbe ricercare, non quella del fatto proprio; la quale ultima non manca in moltissime forme di vera e propria alienazione, come nella paranoia, nella melanconia, nell' epilessia, ed anzi talora ha molti caratteri della coscienza normale, come nella pazzia morale. Del resto nulla di più difficile e indeterminato che il penetrare negli intimi recessi di una coscienza per mezzo degli esperimenti esterni, i quali tanto facilmente possono condurre in errore.

La questione dell' ubbriachezza è risolta nel nostro Codice più con criteri utilitari che strettamente giuridici. Abbiamo espresso altra volta in questo volume l' idea nostra in proposito. Dal nostro punto di vista, dicevamo, o l' azione è voluta, e allora si deve punire; oppure non è voluta, e allora non si deve punire. Il legislatore ha sapientemente intravvedute le disastrose conseguenze d'un tale principio; e, pensando che l' ubbriacone volontario od abituale è causa prima della sua stessa irresponsabilità, come quegli che non prevede un fatto prevedibile, ha trovato giusto di ritenere imputabile anco all' ubbriaco il fatto delittuoso. Ma c' è senza dubbio il caso nel quale l' uomo si ubbriachi involontariamente, ed il legislatore ha provveduto che le disposizioni dell' art. 45 sopra ricordate, si applichino anche a colui che compie un delitto trovandosi alterato nella funzionalità mentale a cagione di ubbriachezza *accidentale* (1). L' ubbriachezza procurata a scopo di consumare un reato non è considerata in

(1) La Cassazione Penale del Regno in una sentenza del 28 novembre 1890 ha definito la ubbriachezza accidentale come *quella biblica di Noè*, e dice che della medesima non si può dar carico al delinquente, e può esser perfino una *causa dirimente l' imputabilità*.

alcun modo quale minorante l'imputabilità, perchè volontaria e dolosa, equivalente ad un atto di premeditazione.

L'età è uno degli elementi estrinseci di maggior momento, che concorrono a determinare la funzionabilità dell'individuo. L'influenza dell'età può dirsi variabilissima a seconda degli individui, del clima e dell'alimentazione, poichè lo sviluppo avviene con una rapidità incostante; quindi una regola generale non è assolutamente trovabile nè applicabile, e fu savio avviso del nostro legislatore quello lasciar campo al giudice di convincersi se il giudicabile abbia agito con discernimento. Le difficoltà enormi, che si affollano sulla via di chi deve comporre le leggi, non consentirono sempre un esame profondo del valore giuridico dell'età del giudicabile rimpetto all'imputabilità morale e sociale del medesimo; ma noi osserviamo in proposito come chi volesse star ligio alle conclusioni scientifiche dovrebbe tener conto dell'età non solo in funzione del discernimento, ma ancora dell'ambiente. Il pensiero nostro è che, dato pure il discernimento in un fanciullo da 9 a 14 anni, questo non basta a costituire l'integrità giuridica della persona, poichè il discernimento di quel fanciullo altro non è se non un *riflesso dell'ambiente* al quale non reggono le forze individuali ad opporsi. Di qui la stretta necessità di tener conto dell'ambiente in cui visse il fanciullo prima di giudicare sulla sua imputabilità giuridica; e se il delitto è frutto dell'influenza morbosa dell'ambiente su quell'organismo permeabile e duttile, non sarà il caso di applicare le sanzioni penali, bensì quelle educative e di correzione.

Notiamo anche a questo proposito come sia anti-

scientifico il considerare la minore età quasi una scusante, una minorante la imputabilità; allo incontro gli atti del minore hanno *intrinsecamente* un valore differente da quelli compiuti dall'uomo maturo: giuridicamente si giustifica la massima con la presunzione *juris et de jure* che la posizione etica prevista dal minore in un suo atto non sia quella medesima prevedibile dall'uomo maturo. Il discernimento, che il giudice deve ricercare nel minore delinquente, non va inteso in relazione al fatto interno della scienza e coscienza, bensì in rapporto al valore oggettivo del fatto. Il CARRARA definisce il discernimento come la potenza di discernere il bene dal male (1). Or bene: i concetti di bene e di male nella minore età sono essenzialmente soggettivi, e può darsi benissimo un discernimento reale nella meccanica psichica senza nessun valore giuridico. In altre parole un minore può commettere un vero atto volontario, ma con criteri tali da privarlo di ogni valore nell'economia morale, per la non rispondenza con la realtà positiva. Non è quindi per uno spirito di benignità che la legge è meno severa verso il minorenne delinquente, ma perchè gli atti del medesimo valgono essi stessi meno di quelli dell'uomo maturo. La benignità non entra nei motivi giuridici, che generano la legge; è una forma di sentimento soggettivo, che non può trovar posto in un codice. Laonde nell'analisi del discernimento il magistrato, all'interpretazione retta e scientifica dell'art. 54, dovrà indagare il valore oggettivo dell'azione o delle azioni del soggetto, in armonia con la potenzialità intellettuale genetica.

---

(1) CARRARA, op. cit. § 221, nota. La definizione offende quel canone logico per il quale il definito non deve contenere il definendo.

L'art. 51 disciplina una delle materie più difficili e scabrose nella pratica del diritto, quella della *provocazione*. La provocazione è senza dubbio un elemento *scusante*, poichè, anco se provocata, l'azione è voluta, come notammo altrove; però le conseguenze giuridiche dell'azione dovrebbero cadere, almeno entro certi limiti, sul provocatore. In fatto ciò accade spesso, non per forza di legge ma degli eventi; colui il quale ebbe ad aizzare l'agente finisce quasi sempre per iscontare il fio della sua triste e pericolosa impresa. Giustizia vuole che un'azione violentemente *provocata*, mancante quindi della spontaneità, venga imputata meno al suo autore; inoltre il provocato agisce in preda ad una emozione veemente e rapida, la quale produce un arresto delle energie inibitorie, e quindi la sua responsabilità è di molto diminuita.

Agli art. 57 e 58 il legislatore ha dato le disposizioni sull'imputabilità del sordomuto, tenendo conto dell'età, estendendo cioè l'esclusione d'ogni imputabilità fino ai 14 anni, l'analisi del discernimento dai 14 anni. Il sordomuto, che agì con discernimento, è punito: come il normale da nove a quattordici anni se è minore dei 18 anni, come il normale tra i quattordici e i diciotto se ha compiuti i 18 ma non ancora i 21, come il normale tra i 18 e 21 se ha compiuti gli anni 21. Quali ragioni abbiano indotto il legislatore a paragonare l'azione di un sordomuto compiuta *con discernimento* a quella del normale ma d'un'età inferiore, noi non andremo a ricercare; ma non sapremo darne giustificazione dal punto di vista scientifico, poichè ci pare che in questa materia si sia seguito il formalismo tradizionale piuttosto che i dettati della scienza moderna.

Chi ha commesso un fatto proibito dalla legge non in esecuzione della volontà propria ma della disposizione della legge stessa o per ordine assoluto dell'Autorità competente, non può dirsi *autore* del fatto, ma solamente *esecutore,* e quindi, mancando il dolo, giustizia esige che non sia soggetto alle sanzioni penali. La responsabilità giuridica dell' azione ricade quindi sul vero autore; e al capoverso dell' art. 49 è stabilito appunto che se il fatto commesso in esecuzione dell' ordine di un pubblico ufficiale costituisca reato, la pena stabilita per il medesimo è applicata al pubblico ufficiale, che ha dato l' ordine.

Tra le cause giuridiche, per le quali il legislatore esclude la responsabilità penale dell' agente, figura poi la legittima difesa. Della coazione abbiamo già parlato, e la distinguemmo in azione e reazione, seguendo il criterio della passività o dell' attività del coazionato. Il nostro legislatore disciplina appunto la imputabilità di colui che reagisce per legittima difesa cioè la *reazione* al n. 2 dell'art. 49, disponendo che non sia punito colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla *necessità di respingere* da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta.

In terzo luogo il legislatore disciplina le norme relative all' imputabilità del coazionato passivo ossia dell' azione. Anche nell' azione il fine del movimento è quello dell' opposizione ad una violenza; ma in questo caso non si respinge materialmente una violenza, ma la si subisce a' danni di un terzo: il respingimento è morale, riflesso, non è un fatto. Come nota CARRARA (1), il naufrago che fa affogare l' altro naufrago per strappargli la tavola di salvezza, l' uomo che per ordine del tiranno uccide onde

(1) CARRARA, op. cit. § 288 nota.

non essere dal tiranno ucciso, non sono affatto forme di legittima difesa: ed esse rappresentano altrettanti casi di azione, ne' quali non ha parte una vera opposizione ad una violenza attuale ed ingiusta, ma semplicemente ad una *necessità.* Nel successivo numero il legislatore dispone l' impunità a favore di chi ha commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare; ed è appunto questo il caso dell'*azione.* Tanto l'una come l'altra delle due forme di coazione non giustificano il fatto dell'agente se non nella misura del giusto, la quale esige che in ogni caso l' azione o la reazione siano proporzionate alla forza coazionante, che cioè non vi abbia eccedenza sia nell'agire sia nel reagire, oltre a quanto era comandato dal bisogno di salvare sè stesso od altrui. La giustificazione giuridica sta nella massima che ogni diritto ha per suo necessario contenuto la facoltà della propria difesa.

Notiamo come il nostro legislatore abbia legittimata l' azione soltanto in quei casi nei quali trattasi di un pericolo grave ed imminente *alla persona.* La restrizione è dovuta forse a motivi d' indole pratica; ma riesce evidente che, se ogni diritto implica la facoltà della difesa in certe eventualità, il principio ammesso per il pericolo cui può essere esposta l' inviolabilità personale si dee estendere anco agli altri diritti. Se infatti un nemico s'avvicina con la face accesa onde appiccare il fuoco alla mia casa forse non potrò legittimamente reagire e difendere il mio diritto, anche se la mia persona non soffra pericolo? e se il fuoco divampa nella casa mia e non posso spegnerlo altrimenti

che usando di una scala, che non posseggo ma che si trova nell'orto del vicino, non potrò forse scalare il muro, impossessarmi della scala e servirmene? La risposta è evidente: e l'universalità della massima adottata dal legislatore ne imporrebbe l'applicazione a tutti i casi, non soltanto a quelli nei quali l'offesa è fatta al diritto di libertà e di inviolabilità personale.

Notiamo per ultimo che, quando il legislatore disciplina i casi sopra citati della coazione nel titolo: della imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono — egli parla dell'imputabilità in stretto senso giuridico, di quella che CARRARA dice benissimo *incriminabilità,* il cui significato effettivo è quello d'imputabilità; e infatti l'art. 49 integra il giusto concetto con la frase: *non è punibile* colui che ecc. Sarebbe erroneo il credere che la coazione diminuisse l'imputabilità nel senso morale: anche violentato, l'uomo è sempre autore cosciente e volontario delle proprie azioni, ne è quindi imputabile, quantunque non ne abbia la responsabilità giuridica.

Abbiamo affermato che l'errore di diritto non iscusa mai: se vi è un errore che possa modificare l'imputabilità dell'autore di un fatto criminoso è l'errore di fatto. Quando gli autori pongono l'errore nella trattazione delle cause ideologiche considerano il *momento soggettivo* dell'errore stesso, e come tale l'errore consiste nella difformità tra l'obbietto di fatto e l'obbietto ideale dell'azione; gli effetti giuridici dell'errore così concepito si dimostrano nell'esclusione o nella modificazione del dolo. Il nostro codice dispone tassativamente sull'*errore di persona* (art. 52); quando cioè alcuno commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva

diretta la propria azione. È l'errore di Muzio Scevola, che colpì un graduato qualunque credendo di colpire Porsena. Il legislatore prende a disciplinare in questo caso l'errore nel suo *momento oggettivo* ossia la possibile difformità tra quantità ideale nella mente dell'agente e quantità reale del delitto. L'errore, causa ideologica di variazione dell'imputabilità, evidentemente non fa parte del caso, come quella che, al dir di Carrara (1), rende nell'uomo inefficace la potenza intellettiva, la quale non ha funzione nel meccanesimo giuridico dell'errore di persona. Muzio voleva uccidere il re; colpì un'altra persona credendo di colpire il re: ecco l'errore oggettivo. Se al contrario egli avesse voluto uccidere il capo vero del movimento guerresco contro Roma, e credendo fosse Porsena l'avesse colpito, l'errore sarebbe stato soggettivo, poichè dovea piantare il suo coltello in seno al tiranno Tarquinio, vero capo de' nemici di Roma. È dunque del primo caso che tratta il nostro legislatore: dell'errore materiale. Ed egli sanziona la massima che l'errore vada interamente a vantaggio dell'errante: non sono poste a carico le circostanze aggravanti, che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze, che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale l'azione era diretta. Inoltre si dà una terza fase dell'errore, ed è propriamente quella cui il legislatore accenna con la parola « accidente ». Cajo vuole uccidere Sempronio con una rivoltella, toglie la mira, spara, ma la palla va a conficcarsi nella testa di Mevio, un passante estraneo alla vertenza. Erra chi classifica il de-

(1) Carrara, op. cit. § 251.

litto di Cajo come un omicidio tentato contro Sempronio e omicidio involontario contro Mevio. Al contrario bisogna considerare l'azione come unica: Cajo esplose *per uccidere* — dunque esiste l'intenzione omicida — Cajo uccise: dunque ha compiuto materialmente il proposito — Cajo invece di Sempronio uccise Mevio, ma *uccise*: ciò non ha dipeso dal caso, da un elemento fortuito, da una circostanza *involontaria*, bensì dal *dolo* con cui Cajo s'accinse all'impresa; e sarebbe un sofisma sdoppiare l'azione unica nell'autore, unica nel fine, unica nelle conseguenze. E giustamente il nostro legislatore applica al caso concreto il disposto dell'art. 52 relativo anche all'errore. Quali conseguenze antigiuridiche non porterebbe il ragionamento sofistico sopra ricordato! Che, per esempio, chi appicca dolosamente il fuoco alla casa del suo nemico destando un incendio che si propaga anche al vicino estraneo alla vendetta, dovrebbe rispondere d'incendio doloso per l'uno e colposo per l'altro; e se, ad ipotesi, l'incendio non iscoppiasse per caso nella casa del nemico ma soltanto nella vicina, dovrebbe rispondere analogamente di incendio tentato e d'incendio colposo.

Un'ultima causa giuridica che diminuisce l'imputabilità è determinata dal nostro Codice nelle attenuanti. La frase con cui s'esprime in proposito il legislatore è questa: «se concorrano circostanze attenuanti». Non c'è bisogno di lunghe analisi per vedere che il concetto è vago, indeterminato, in una materia feconda di utili disposizioni di legge; ove, secondo noi, stava precipuamente l'opera di giustizia, il complemento di tutto l'organismo penale, l'avveramento della formola che tutti sono eguali dinanzi alla legge; ed infine l'applicazione

dei recenti risultati scientifici, i quali avrebbero resa a mille doppi più preziosa un'opera meritamente lodata e stimata. Invece il legislatore non s'è scostato un punto dalla vecchia strada; quella strada così larga e così comoda! Per giustificarci dobbiamo dir brevemente quale estensione si sarebbe dovuta dare al misero concetto delle «circostanze attenuanti», per esaudire i voti della scienza e per amministrare veramente la giustizia.

L'analisi scientifica fatta sì dal punto di vista sociale, come da quello antropologico, sull'uomo delinquente, sulla natura specifica dell'azione criminosa e sulla sua genesi, di cui abbiamo detto qualche cosa ne' precedenti capitoli, ha condotto a modificare in parte le teorie classiche sulla eguaglianza presunta di tutti gli individui e sulla cieca libertà dell'arbitrio umano. Noi, combattendo la scuola positiva, combattiamo le esagerazioni, le aberrazioni pericolose di un indirizzo fallace; per quanto sia sostenuta con tenacia invincibile da scienziati numerosi e valenti, la scuola positiva non ha attecchito nella pratica appunto per quella smania di amplificazione, che falsa i concetti e pregiudica l'indirizzo scientifico. A parte dunque tutto ciò, riconosciamo che i codici non rispondono interamente al loro altissimo scopo; che i legislatori sono in arretrato rispetto alla scienza; che il diritto penale non deve occuparsi essenzialmente di definizioni e di partizioni scolastiche, ma altresì deve comprendere organicamente lo studio positivo dell'uomo delinquente e dell'ambiente sociale e fisico nel quale l'uomo vive. E riconoscendo queste lacune nell'attuale diritto penale, non gettiamo all'aria, come fa la scuola positiva, i tesori di sapienza del passato: per noi passato, presente

e futuro rappresentano un organismo unico, intorno al quale le generazioni lavorano talora con buoni risultati, talora a vuoto, lasciando però sempre il vestigio prezioso dell'esperienza. Non saremo certamente noi che vorremo considerare il diritto come un valore metafisico, privo di realtà, senza forza propria, estrinseco alla natura, vivente per energia parassitaria e non per la costituzione intrinseca, rigogliosa e potente. Le ammissioni alle quali noi siamo condotti sono conclusioni scientifiche, sulle quali non ferve la discussione se non a causa di preconcetti caratteristici de' quali tutti portiamo una parte, come un fardello pesante sull' attività intellettuale: non è una dedizione, è un progresso, anzi un avanzamento delle idee classiche, uno stadio meglio perfezionato di teoriche incomplete e immature, infine il preludio al trionfo completo dell' ideale cristiano, veramente classico nella terra italiana — il diritto per la giustizia, la giustizia per il fine dell' uomo e dell' umanità!

Fin da quando abbiamo tenuto parola dell' ignoranza e dell' errore (1), ci si offerse il momento per dire come sia imperfetto il sistema di sintetizzare tutta una serie di fatti e di momenti relativi all' azione e all' uomo delinquente nella ristrettissima cerchia delle circostanze attenuanti. Accennando all' ignoranza ed all' errore, abbiamo asserito che l' una e l' altro non devono esser considerati siccome momenti o casi eccezionali, ma veramente stati permanenti di certe intelligenze, osservando altresì che la proclamata eguaglianza sociale è smentita in tutti i modi dalla natura, e che quindi, data l' importanza dello stato intellettuale nel calcolo dell' imputabilità, giustizia

(1) Vedi a pag. 138 di questo volume.

esige una disposizione tassativa, che integri la posizione dell' individuo di fronte alla legge. A taluno una conclusione simile potrà parere eterodossa dai principî sommi che professiamo: al contrario, quei principî appunto, i quali da un formalismo vano non sono soddisfatti, ci inculcano la massima « presumere l'eguaglianza è un errore ».

La società non arriverà mai, è vero, a commisurare perfettamente il merito e il demerito: ad ogni modo è un errore quello di abbandonare l' impresa *perchè* non si può compierla interamente. L' imperfezione è, può dirsi, la nota fondamentale delle umane cose: mentre nella immensa natura tutto è armonico, regolare, perfetto, tutto rispondente alla funzione, tutto obbediente alla destinazione, ecco *l' uomo unica fonte d' errore.* E che cos' è mai l'*errore* nell' economia naturale? la domanda non richiede qui la risposta: solo notiamo che non daranno mai una risposta vera i seguaci del positivismo dottrinale. Ponemmo la domanda per dimostrare, con una semplice enunciazione, la portata scientifica di quella scuola, che combattiamo.

Nel corso dell' opera nostra, abbiamo avuto campo di esaminare davvicino varie di quelle condizioni per le quali il valore degli atti umani può variare a seconda degli individui che li compiono. Ora, nella guisa medesima che nei Codici moderni è universalmente ammessa una variazione nella quantità del delitto a seconda delle qualità personali, dalla legge riconosciute, del delinquente o del danneggiato (art. 144, 3°; 147, 163, 169; 117 sgg. 215, 331) pare a noi che debbano venir posti sulla bilancia della giustizia altri elementi differenziali, che caratterizzano specificamente le azioni dell' uno in confronto alle azioni dell' altro individuo. Riesaminando breve-

mente alcune di quelle condizioni troveremo materia per integrare il nostro concetto: e diciamo nostro per mo' di dire, essendo in fatto un concetto intuito dalla maggior parte, col soccorso del solo buon senso, specie per l'instillazione secolare delle massime cristiane, per le quali la giustizia è una cosa sacra, per quanto riguarda lo stretto dovere di applicarla in tutta l'estensione, ed assoluta, quale centro del movimento reciproco delle attività umane volontarie.

In luogo delle « circostanze attenuanti » noi poniamo le « condizioni personali » o « condizioni individuali ». Per meglio chiarire la distribuzione della materia, ne formiamo uno specchio sintetico:

- **Condizioni individuali**
  - **permanenti**
    - **morali**
      - vita incensurata (—)
      - ozio e vagabondaggio
        - volontari (+)
        - involontari (—)
      - abitudini viziose (+)
      - recidività (+)
    - **sociali**
      - ambiente
        - famigliare
          - buono (+)
          - cattivo (—) (convivenza con ascendenti delinquenti)
        - sociale
          - buono (+)
          - pessimo e specificamente criminale (—) (nella minore età)
      - educazione
        - mancante o rudimentale (—)
        - media (±)
        - elevata (+)
      - finanziarie
        - ricchezza (nei reati contro la pr. e la fede pubb.) (+)
        - miseria (—)
    - **intellettuali**
      - mancanza d' istruzione e istruzione primaria (—) (nei reati politici, contro la fede pubb. ecc.)
      - istruzione superiore (esclus. dei reati c. la persona) (+)
    - **fisiche** — ambiente (nei reati d' impeto e c. il pudore) (—)
    - **patologiche**
      - epilessia, isterismo (—)
      - eredità (—)
  - **temporanee**
    - critiche
      - intrinseche al fatto (—)
      - estrinseche al fatto (nei reati d' impeto) (—)
    - patologiche (—)

Non possiamo commentare il quadro sinottico delle condizioni individuali di cui il giudice dovrebbe tener conto nell' applicazione veramente giusta delle pene. Il lettore, che ha trovato il tempo e la pazienza di seguirci fin qui, non ha bisogno d' altre illustrazioni in proposito, poichè di tutte codeste condizioni individuali noi abbiamo parlato; anzi si può dire che lo specchio sia quasi una sintesi di gran parte del nostro lavoro.

Non mancherà colui al quale parrà utopistica la nostra idea. Come volete, ci si obbietterà, che il giudice possa tener conto di tanti e così svariati elementi per applicare la pena? E poi in che cosa consisterebbe il conto in cui il giudice dovrebbe tenere le condizioni individuali? — Noi non dubitiamo che sia cosa difficile l' applicare praticamente le nostre idee in proposito: è certo molto più comodo il sistema vigente, di vagliare le circostanze attenuanti allo ingrosso, senza noie, senza preoccupazioni, senza controlli, alla mercè dell' impressione indeterminata del momento. Ma il fine altissimo della giustizia impone di adoperarsi con tutti i mezzi, con tutti gli sforzi, senza badare alle fatiche ed alle difficoltà. È poi facile sfatare il cavilloso argomento, osservando come, con altri scopi e sotto altra forma, gli uffici di polizia si mantengono costantemente informati sopra un numero ben maggiore di note caratteristiche individuali, usandone in moltissimi casi e ritraendone reali vantaggi. La seconda obbiezione non è meglio fondata della prima, quando vorrebbe supporre una quasi inapplicabilità del sistema in un codice penale. Infatti le « condizioni individuali » produrrebbero una graduazione nella pena in modo analogo alle « circostanze attenuanti », a seconda

della qualità e quantità loro, del valore specifico che potrebbero assumere; a seconda dei casi e della relazione che possono avere più o meno intima coi moventi del delitto. È poi da notare il vantaggio significantissimo che le « condizioni individuali » non equivalgono ad attenuanti, poichè in molti casi esse divengono aggravanti; soddisfacendo così nel miglior modo possibile alla giustizia, la quale esige appunto che davanti alla legge tutti sieno eguali, non per vana presunzione del legislatore, ma nella realtà positiva del fatto.

34. L'importanza della procedura penale è riconosciuta da tutte le scuole. Non può darsi controversia sopra un oggetto indispensabile per l'applicazione pratica di qualunque siasi principio di diritto penale. La procedura penale consiste in un insieme di norme stabilite dal potere sociale per regolare la funzione amministratrice della giustizia, garanzia per gli individui e per la società. Il diritto e la procedura penale sono dunque strettamente legati; ogni *reato,* di cui s' occupa il diritto, dà luogo ad un'*azione penale,* di cui s'occupa la procedura (articolo 1 C. P. P.). Riesce perciò evidente che una variazione ne' principî fondamentali del diritto porta un'omologa variazione nella procedura: un concetto nuovo o comunque modificato sul delitto reca una modificazione parallela ne' principî su cui si fonda l'azione. Così quando Beccaria sollevava la grave questione sul diritto di punire, di cui tenemmo parola, a canto alle nuove teorie sul delitto egli erigeva un nuovo sistema di principî procedurali, base de' quali erano l'abolizione della tortura e la pubblicità dei giudizî. Così la scuola positiva italiana

insieme a nuovi orizzonti del diritto penale ci presenta i nuovi orizzonti della procedura; mentre considera il delitto come fatto necessario, prodotto di numerosi fattori, la scuola positiva pone le fondamenta del diritto di agire contro il delinquente, nella difesa sociale: la procedura è quindi anzitutto a salvaguardia de' diritti sociali contro il trasgressore, col fine ultimo di ottenere la reintegrazione del danno per mezzo di colui medesimo che ebbe a produrlo. E così noi, dopo esserci soffermati alquanto a considerare il delitto, nel suo contenuto, nella sua creazione legale, nelle sue relazioni con gli elementi fisici e sociali, e dopo averne data una positiva definizione, dovremmo applicare i risultati di que' studi nel campo della pratica, per vedere quali sieno per essere le conseguenze in una riforma scientifica della procedura. Ma la brevità del presente saggio non ci consente una esposizione a mo' di sistema, e nemmeno ci è concesso intrattenere il lettore intorno ad un argomento che sconfina dal soggetto nostro principale. Ad ogni modo assommiamo tutta la teoria su di questi cardini fondamentali: 1° l'azione penale deve seguire immediatamente al reato — 2° deve prestare somma garanzia alla società e all' individuo — 3° deve soddisfare al pubblico sentimento della giustizia, offeso dal reato, senza far propaganda d' immoralità.

La prima di queste condizioni dell' azione penale è essenzialmente necessaria onde l' azione stessa giunga al suo vero scopo (1). Infatti appena compiuto il delitto,

(1) È d' uopo distinguere lo scopo dell' *azione penale*, ch' è quello di inquisire, discutere la colpabilità ed applicare la pena, dallo scopo della pena che si collega a quello del giure punitivo.

quando sè n'è sparsa nella società la notizia intimiditrice, dimostrando la violazione, lo sprezzo di uno dei consociati verso la legge sociale, si rende necessario l'intervento dell'autorità per dar prova della propria forza, del mantenimento del proprio prestigio, applicando la sanzione della legge. Quando noi abbiamo considerato il delitto come un fatto anti - sociale ed anti - giuridico, determinammo i due momenti dell'ente criminoso, di cui l'uno, il momento dell'antisocialità, è il generatore dell'altro, l'antilegalità. L'azione penale da prima sorge appunto come fatto sociale, come rivendicazione di diritti offesi; poi come fatto assolutamente giuridico, come sanzione della legge violata. Ora se l'azione penale ha una base sociale, è d'uopo ch'essa succeda sollecitamente al fatto che la determina, quando il ricordo n'è ancora fresco e l'offesa recente: sta nell'agire pronto dei mezzi sociali di tutela l'efficacia morale dei medesimi.

L'attuale Codice di Procedura Penale Italiano non soddisfa nel miglior modo a questa prima condizione; e l'attesa riforma, di cui tutti sentono sì vivo il bisogno, dovrà riguardare specialmente tale argomento. Il Codice del 1865 fu compilato sulle orme di quello Francese, nel quale la reazione contro il passato aveva imposte le massime più benigne per l'imputato, con una preoccupazione dannosa agli alti fini della giustizia riprobatrice: quindi, come il Francese, anche il nostro Codice ha sanzionata una procedura lunga, piena di formalismo, molteplice negli istituti, complicata nell'insieme e provvida assai più per l'accusato che per la società. Infatti il Codice consacra il principio dei « termini » e l'altro delle « nullità », inceppando il sollecito corso del procedimento

con formalità esuberanti e talora affatto inutili e non rispondenti allo scopo (C. P. P. sui termini art. 188, 334, 354, 370, 335, 349, 355, 389, 401, 404, 407, 469, 649, 651, 653, 654, 850 — sulle nullità art. 154, 281, 282, 285, 290, 311, 333, 374, 640, 673, 685, 849, 850). Tanto i termini come le nullità sono provvedimenti che tutelano il cittadino contro gli abusi della magistratura; ma senza dubbio l'importanza a cui sono stati elevati dal nostro legislatore supera di gran lunga quella reale, e ciò a danno della giustizia, specie per quanto riguarda la sollecitudine dell' azione penale.

Una seconda condizione dell'azione stessa è che presti garanzia di giustizia alla società e all' individuo. E ciò sotto aspetti diversi; garanzia per la società che i suoi diritti non vengono traditi, che ogni giudicabile è egualmente trattato dal giudice, che la forza della legge penale non resta sviata o elusa, che il procedimento non può arrestarsi se non mediante una sentenza o altro atto di pubblica giustificazione — garanzia per gli individui che la difesa può esplicarsi in tutta la sua interezza, che non è possibile l' arbitrio, il sopruso, l' inganno, la violenza morale o materiale, che l' arresto preventivo è ridotto ai limiti compatibili con l' equità e le esigenze dell' amministrazione, che nessun diritto personale è violato prima della sentenza del giudice competente passata in giudicato. E ben di leggeri si intravedono le difficoltà gravissime, che pongono ostacolo alla pratica attuazione di tutte codeste scientifiche esigenze: difficoltà dinanzi alle quali il nostro legislatore ha dovuto spesse volte cedere le armi. Poichè gli interessi della società e degli individui che il legislatore deve tutelare, quantunque idealmente

concorrenti ad un fine unico, nella pratica si trovano spesso in opposizione, onde è arduo conciliarle e non cadere nell'uno o nell'altro eccesso.

Anzi tutto si deve accennare all'obbligo che spetta alle Autorità giudiziarie d'iniziare il procedimento ogni qual volta pervengano loro rapporti, dichiarazioni, denunzie, querele od altri atti officiali ovvero in qualsiasi altro modo notizie di un reato. Il nostro Codice provvede all'art. 42 in parte alla bisogna, poichè, mentre istituisce il Pubblico Ministero quale rappresentante della società nella persecuzione dei reati e nel promovimento dell'azione nascente dai medesimi, allarga poi la funzione stessa al Pretore (art. 71) presso il quale non esiste ufficio fisso di Pubblico Ministero; ed inoltre non dichiara esplicitamente l'obbligo di procedere contro l'autore di un reato in qualunque modo se n'abbia notizia (art. 62 sgg.), il che in pratica porta a dannose conseguenze. Di più la disposizione dell'art. 42, in cui è detto che il Procuratore del Re è tenuto nei limiti della propria competenza territoriale, a promuovere e proseguire le azioni penali « derivanti da delitti » non considera il caso di querele private sulla ammissibilità delle quali egli è giudice inappellabile, spettando a lui il dichiarare l'ammissibilità dell'azione e la delittuosità del fatto. La querela può presentarsi direttamente al Giudice Istruttore, per aprirsi la via a proporre l'opposizione alla sezione d'accusa, quando il Giudice emettesse, in conformità alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordinanza di non luogo a procedimento. La terza parte dell'art. 371 ammette ancora, per reati di competenza del Tribunale, la richiesta del querelante della citazione diretta, previa costituzione

di parte civile (art. 372, 2°, 110), qualora non abbia avuto luogo pel titolo medesimo alcun atto d'istruzione. Ad ogni modo l'imperfezione resta evidente, poichè è ingiusto che una querela presentata dalla parte lesa nel proprio interesse al Pubblico Ministero possa venir sottratta ai giudici senza atto legale di giustificazione e senza ulteriore rimedio. E ciò porta al dubbio di una possibile ingerenza del potere esecutivo nell'amministrazione della giustizia, poichè, se i giudici sono, per legge statutaria e per indipendenza gerarchica, liberi da ogni influenza d'indole politica, per lo contrario gli uffici del Pubblico Ministero sono, e per istituto proprio e per circostanze di fatto, maggiormente esposti alle influenze politiche, venendo così in parte a mancare la garanzia di giustizia alla società.

Un requisito importantissimo, che non deve mancare in un codice di procedura, si è quello di prestare una certa garanzia che tutti sono egualmente trattati. Non basta un cartello esposto nelle aule giudiziarie ove sia scritto che «la legge è eguale per tutti»: occorre che la massima venga posta in pratica. L'attuale nostro Codice interpreta assai largamente la massima or detta, ed è fuor di dubbio che il povero non può ottenere mai quello che ottiene il ricco. Un esempio chiarissimo sta nella libertà provvisoria verso cauzione (art. 211, 212), la quale dev'essere prestata dal ricco in ogni caso, mentre il povero, quando risultino a suo riguardo favorevoli informazioni di moralità, può esserne dispensato (art. 214): ma a pari moralità il ricco è pur sempre il preferito. Altro esempio è quello del numero dei difensori e della diligenza di patrocinio: colui che può si procura quanti

avvocati vuolè e dei più valenti, riescendo a trovare quel famoso rotto della cuffia, che per l'indigente non esiste mai (1). Il patrocinio officioso, che per turno assumono (art. 632) gli avvocati e procuratori, è un istituto che la pratica ha potuto dimostrare inadatto ai bisogni e ai criteri della giustizia. È naturale che non sia diligente una difesa d'ufficio in confronto d'un'altra generosamente ricompensata. Spetta allo Stato di provvedere alla difesa degli imputati indigenti, retribuendo in qualche misura i difensori officiosi.

Inoltre un buon codice di procedura deve assicurare l'applicazione rigida della legge, togliendo ogni adito alla pubblica sfiducia, al dubbio che le sanzioni penali vengano eluse; abbandonando quella plasticità di disposizioni, per la quale talora s'introducono l'arbitrio e il favoritismo al posto della giustizia. Così qualche scrittore censura, e non con tutto il torto, l'estensione pericolosa data dal nostro Codice al potere discrezionale del Presidente (art. 478). Infatti affidare al magistrato una sì grande forza facendo appello « all'onore e alla coscienza dell'individuo », è troppo elastico in un codice di pro-

---

(1) Carelli e Garofalo nel loro pregiato lavoro sulla *Riforma della procedura penale* accennano all'« inconveniente tante volte notato di quelle « falangi di difensori per un solo accusato, di quei così detti *collegi di difesa* « che altro scopo non hanno se non il prolungamento della discussione, « qualche volta anche l'ostruzionismo » e propongono di non permettere che più di due difensori assistano un accusato, anche all'effetto di « diminuire la disuguaglianza nella condizione dei diversi accusati, alcuni dei « quali trascinano al loro seguito metà del foro di una città, mentre altri « sono costretti dalla loro indigenza a chiedere un difensore officioso. » Ma dimenticano quanto sia fallace e inopportuno l'istituto della difesa officiosa, la quale, per tutti gli uomini di cuore, appare un'iniqua economia fatta a spese della giustizia. Vedi op. cit. Bocca, Torino 1889; pag. LXXXIX.

cedura, cioè di stretto diritto. Del pari molti criticano il riassunto del presidente nelle cause sottoposte al giudizio dei giurati (art. 494), e per la difficoltà che in molti casi si presenta di riassumere con reale imparzialità le accuse e le difese, e perchè, dal momento che il legislatore ha disposto lo svolgersi dell'intero dibattimento davanti al giurì, una riassunzione è un implicito supposto, davvero contradditorio con l'istituto, di una parziale incapacità intellettuale del corpo giudicante. Ancora una disposizione senza motivo ragionevole è quella data dall'art. 504 nella prima e seconda parte, ove la legge determina a favore dell'accusato la scheda bianca o ritenuta non leggibile, quando sarebbe logico non tenerne affatto conto, nè pro nè contro il giudicabile. Infine ricordiamo la facoltà concessa dalla legge alla Corte d'Assise (art. 509, 2ª) di sospendere la sentenza e rimandare la causa dinanzi ad altri giurati quando la dichiarazione dei primi sia stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti e i giudici sieno all'unanimità convinti che i giurati, quantunque osservate le formalità, si sono ingannati sul fatto principale. Tale facoltà ammette un pericoloso sindacato sull'opinione del giurì, contrario alla massima fondamentale con cui la legge considera inappellabile il verdetto del giurì stesso e al concetto espresso nella formola del giuramento (art. 498): « la « legge non chiede conto ai giurati dei mezzi pei quali « eglino si sono convinti ». Non proseguiamo negli esempi, soltanto accenniamo all'importanza del principio generale, cui dovrebbe uniformarsi il Codice di procedura, che l'azione penale non possa in verun modo arrestarsi se non mediante una sentenza appellabile o no, ma pub-

blica e pronunciata all' udienza in presenza dell' imputato (cfr. art. 257, 250, 434, 441).

Inoltre il Codice di Procedura deve costituire una garanzia agli individui con l' assicurare la più ampia libertà di difesa, con disposizioni rigorose che provvedano a rendere impossibile l' arbitrio del giudice o del carabiniere, impossibile ogni violenza personale, impossibile un arresto preventivo illegale; con disposizioni che determinino in via positiva l' esame antropologico del delinquente e quindi il valore giuridico della sua azione. È questo appunto il luogo dove maggiormente devono dimostrarsi le applicazioni dei nuovi studi e delle conclusioni scientifiche. La procedura deve determinare nel modo il più preciso e formale quei mezzi pei quali l' uomo imputato d' un delitto sia messo in tutta la sua luce, negli elementi antropologico, morale, sociale di cui il medesimo si compone. Bandito il sistema odierno delle informazioni sommarie, generalmente date dall' autorità municipale; modificata la procedura delle perizie stesse; reso più logico e pratico il canone del convincimento personale del giudice, col restringerlo alla semplice competenza giuridica e col rendere obbligatorio pel giudice il voto del tecnico giurato: riformata, insomma, secondo i principî migliori della scienza, la procedura attuale, il legislatore dovrebbe sanzionare nel Codice e coordinare al meccanesimo esistente, tutti quei mezzi che pajono offrire garanzia di giustizia, e tutti quei canoni che concorrono nel miglior modo ad integrare le somme «idealità del diritto».

Una terza condizione della procedura si è che soddisfi al pubblico sentimento della giustizia offeso dal reato, evitando con ogni riguardo la propaganda d' immoralità.

La pubblicità dei giudizi, come massima generale, è universalmente accettata, e niuno nega l'efficacia ch' ella presta all' applicazione della legge. « Pubblici sieno i giu-« dizi, scriveva il BECCARIA (1): e pubbliche le prove del « reato, perchè l' opinione, che è forse il solo cimento « della società, imponga un freno alla forza ed alle passioni, « perchè il popolo dica noi non siamo schiavi, e siamo « difesi; sentimento che inspira coraggio: e che equivale « ad un tributo per un sovrano che intende i suoi veri « interessi. » A prescindere dalla forma sentimentale con cui BECCARIA espone il proprio pensiero, forma la meno adatta in una trattazione seria e serena, la sostanza del pensiero espresso è una verità, che nessuno può certo contrastare. Quando poi s' aggiunga alla veduta incerta dello scrittore il concetto positivo sul delitto che noi siam venuti illustrando, sarà evidente ancor più la convenienza non solo ma la necessità di rendere pubblica l' azione penale, quando questa segue appunto alla pubblica violazione d'un pubblico diritto. Non è dunque semplicemente per riguardi d'indole politica, come accenna il sopra citato autore, ma per motivi giuridici, per logica conseguenza, che la pubblicità dei giudizi s' impone. Se la nota caratteristica fondamentale del delitto si è quella di offendere il senso sociale di una collettività, di opporsi così al bene della medesima, al delitto dovrà seguire un' azione pubblica nell' origine, nel valore e nel modo.

Gli attuali codici di procedura hanno tutti sanzionato il principio generale della pubblicità dei giudizi. Il nostro (art. 268) impone la pubblicità delle udienze avanti le

(1) BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, C. VII.

Corti, i Tribunali e i Pretori a pena di nullità, salvi i casi espressamente eccettuati.

È appunto sull' eccezione alla regola generale della pubblicità che noi vogliamo insistere. Ripetiamo il bisticcio di un certo autore il quale dice che la pubblicità dei giudizi è un bene quando non è un male. La volgarità dell' espressione non oscura la verità del concetto. Se ogni regola patisce la propria eccezione, non è da mettere in dubbio che anche il principio generale della pubblicità deva patire delle restrizioni. E, secondo noi, queste restrizioni appartengono a due diverse categorie: le une sono determinate pei casi speciali, quando la pubblicità possa riescire pericolosa per la morale o per il buon ordine, a cagione della natura dei fatti — le altre sono determinate generalmente, nei riguardi di una o un'altra classe di persone. Le cause che appartengono alla prima categoria sono vagliate volta per volta dal giudice, discusse dal P. M. e dal difensore e finalmente riconosciute con pubblica ordinanza. Quelle della seconda categoria sono stabili, permanenti; ogni delitto è un fatto immorale, almeno dal punto di vista sociale, quindi occorre impedire in tutti i modi una possibile propaganda immorale. Un giudizio è pur sempre uno spettacolo vivo e parlante di azioni malvagie, di brutali passioni, di corruzioni, d' infamie: bisogna dunque riconoscere che assistere a un dramma giudiziario può riescire pericoloso, specie per l' efficacia deleteria delle scene emozionanti, che impressionano col trionfo del male e della peggior parte dell' uomo e dell' umanità. Oggidì le aule dei tribunali e delle corti sono zeppe di gente avida di scandali e di sozzure; non è quel famoso principio giuridico di

Beccaria, è una curiosità malsana e contagiosa che domina il pubblico dei dibattimenti. Talora trattasi di questioni serie, gravi, solenni, di questioni sociali o politiche: ed ecco lo scanno dell'imputato farsi tribuna delle più pericolose dottrine, ecco dal banco della difesa sbocconcellare alle turbe il pane vietato: quel principio, quel discorso, quell'articolo incriminato. Ora tutto ciò è anormale. La passione per i dibattimenti degrada, avvilisce, come l'ambiente del tribunale o della corte è moralmente mefitico più d'ogni altro ambiente sociale. Inoltre tutto ciò è immorale, è antigiuridico. Il lettore si sbarazzi dei preconcetti e delle tradizioni nazionali e famigliari, si elevi dal particolare al generale, di dove spariscono i dettagli minuziosi e secondari, e dopo aver dato uno sguardo sintetico alla giustizia, al fine suo ultimo, e al suo valore sociale, gli parrà anche troppo chiaro che la pubblicità assoluta dei giudizi è un controsenso, un'azione dissolvente, una forza negativa. Anzi, penetrando più ancora nell'essenza del fenomeno, più che anormale, più che pericoloso, più che contradditorio coi sommi principî della penalità, lo troverà un fatto eminentemente anti-sociale. Ora ricordiamo appena che l'anti-socialità è la nota prima della criminosità: oggi, pur troppo, vige un sistema *complice del delinquente*. Ed eccoci alla riforma. Non si può pensare ad abolire la pubblicità del giudizio: sarebbe un errore fatale. Ma si deve modificarla, restringerla. I minori di età devono essere esclusi nel modo più assoluto. Le donne escluse quando si tratti di imputati uomini, e gli uomini esclusi quando si tratti di donne. Nei delitti più atroci, come l'assassinio per rapina, il parricidio, l'uxoricidio, escluso sempre il pubblico du-

rante l'interrogatorio dell'accusato. Nei delitti contro il buon costume escluso sempre il pubblico, salvo durante la lettura del verdetto dei giurati e della sentenza. Un sistema che potrebbe in molti casi far buona prova, dando affidamento di giustizia e non dando luogo ai lamentati inconvenienti, sarebbe quello di dare all'accusato il diritto di nominare un determinato numero di persone di sua fiducia per assistere al dibattimento durante l'esclusione del pubblico. A taluno queste osservazioni parranno inopportune, inconsulte o forse ingenue. Eppure non è così. L'importanza dell'istituzione della pubblicità è altamente proclamata: ma qui si riconosce non esser priva di inconvenienti, per il modo assoluto con cui fu applicata; e sopra tutto si nota la dolorosa contraddizione tra la finalità particolare di quest'istituzione e la finalità somma del meccanesimo giudiziario, che la comprende.

La perfezione si addimostra sempre e dovunque con l'armonia. L'armonia è la legge sovrana nell'universo dei mondi, nella vita del pensiero e nell'attività delle leggi. Ora il diritto e la procedura concorrono insieme al medesimo fine: essi saranno perfetti soltanto quando saranno armonici. È all'unità, cui si deve giungere, il fondamento dell'armonia.

35. Noi abbiamo osservato in uno dei passati paragrafi, come sia carattere importante della scuola classica l'aver formato del diritto penale un campo chiuso, sì da impedire lo sviluppo armonico di que' rami di studio, che, dipartendosi dal diritto penale, si volgono alla religione, alla morale, alla filosofia, alla medicina, alla sociologia.

Questo carattere non può certo esser messo in dubbio. Or bene: non è a credere che si tratti di cosa superficiale, nè di una circostanza accidentale. Al contrario, si tratta del principio specifico della scuola, per il quale i rapporti del giure punitivo vengono considerati in sè stessi come enti autonomi, sì geneticamente come funzionalmente. Laddove il fenomeno giuridico è sempre un fenomeno per essenza *umano*, partecipe quindi di tutta intera l' immensa armonia naturale.

Accanto alla differenziazione, per la quale noi ordiniamo variamente i fatti esterni ed interni, onde aver miglior agio a studiarli, sta l' integrazione, il vero lavoro utile, con cui si raggiunge la sintesi, scopo ultimo di ogni fatica mentale. E così, mentre da un lato l' immane cumulo di fatti, che accadono di continuo in noi e intorno a noi, fu differenziato in categorie, delle quali ciascuna si presenta quasi autonoma e indipendente; dall' altro, a chi osserva da un elevato punto di vista, tutto s' unifica, ogni cosa prende il suo posto, assumendo un proprio valore di colleganza con ogni altra e la propria ragione di essere nella ragione di essere del tutto.

La frazione, infatti, è un' idea umana, astratta: in natura non esiste. Nella natura non esiste che l' unità. Ogni elemento di esistenza, ogni elemento di attività fisica o chimica, ogni elemento di vita non istanno di per sè, ma essenzialmente come concorrenti a formare il tutto: l' unità. L' unità è l' armonia: ecco le note caratteristiche della costituzione cosmica in tutta la sua sterminata immensità. Dalla nebulosa al sistema planetario; dai soli sterminati che rotano in cielo, agli atomi che li compongono; dall' animale, dalla pianta, alla cellula,

organismo rudimentale; dalla società umana allo Stato, alla famiglia, all'individuo ..... l'unità è sempre la nota integrante. Il perchè dei mondi è lo stesso perchè dell'atomo infinitesimo. Quando l'osservatore umano, che appartiene a quest'ammirabile ordinamento, non sa prescindere da sè stesso qual termine di confronto e, vedendosi piccolo di fronte all'universo, concepisce l'idea di grandezza e di infinità, dimentica il principio unitario; mentre è l'unità che essenzialmente si addimostra, centro delle forze e dei movimenti, in cui l'uomo può trovar la chiave che gli spieghi la funzione delle parti e del tutto.

E così chi si pone a studiare l'uomo e la società non deve accingersi a sezionare gli elementi che gli si apprestano dinanzi, occupandosi di quelli soltanto che hanno stretta attinenza con l'obbietto della ricerca; ma deve osservare la parte nel tutto, i valori di relazione tra i fatti particolari e quelli generali, insomma la finalità specifica dell'obbietto in armonia con la finalità del tutto.

Il diritto penale ha per soggetto l'umana società. Lo studioso del diritto penale non deve occuparsi in maniera esclusiva dei delitti e delle pene, trattandone astrattamente, senza por mente alla natura in cui il diritto si svolge, e in ispecie alla società al cui servizio il diritto è creato. La parte obbiettiva del diritto penale è una conseguenza delle condizioni in parte stabili e in parte mutabili della società; perciò dimenticare o curar poco quelle condizioni reca il massimo danno alla plausibilità dei risultati, specie dal punto di vista positivo. Aggiungiamo inoltre come, considerando il soggetto, occorre particolarmente determinarne la finalità, perchè essa deve comprendere e dirigere quella specifica del diritto.

Quando la scuola classica ha costrutto un intero sistema di diritto penale, basandolo unicamente su rapporti idealistici e costringendolo in una cerchia assolutamente autonoma, ha dimenticate l'unità e la coordinazione, ed ha fallata la via. « Il diritto per il diritto » è una formola che riassume in breve tutto un indirizzo scientifico, scolpendo l'idealità che lo ispira; e sta appunto nel circolo vizioso di un'attività fine a sè stessa, funzione davvero improduttiva, l'errore fondamentale del classico concepimento.

Quando CARRARA credette di aver trovata la formola sacramentale che « doveva in sè contenere il germe di « tutte le verità nelle quali la scienza del diritto crimi- « nale sarebbe tenuta a compendiarsi nei suoi singoli « svolgimenti ed applicazioni » nella definizione del « delitto ente giuridico », egli fu causa di un primo errore di sistema, ponendo quale centro della penalità il principio strettamente giuridico in luogo del principio sociale (1). Poichè la legge, dalla quale appunto si genera il rapporto giuridico, è un prodotto sociale; e se ogni delitto è sempre un fatto contrario alla legge, ciò è semplicemente una concomitanza, mentre il delitto è essenzialmente un fatto antisociale. Il perchè della delittuosità non è soltanto l'articolo d'un Codice penale, ma sopra tutto la natura intrinseca del fatto, che riveste il carattere delittuoso, in rapporto alla funzionalità umana e sociale. La scienza del diritto penale, che non è di nessun paese, che non appartiene a nessun popolo, che invece d'esser guidata, guida a sua volta il legislatore, che, in-

(1) CARRARA, *Programma,* parte gen. Prefazione.

fine, appunto per esser « scienza », è umana, patrimonio universale; esiste prima e allo infuori delle leggi e dei Codici e scaturisce dall' interpretazione diretta e sperimentale dell' uomo e della collettività sociale. Lo studio del delitto legale e della legge positiva non costituisce la scienza del diritto penale, ma una parte di questa, e la meno importante.

Noi abbiamo notato fin dal principio l' errore dei positivisti che pretendono considerare, nell' odierna attualità, il diritto penale come un capitolo della sociologia. Ed è errore di fatto, poichè l' obbietto del diritto è ben distinto da quello d' una scienza illustrativa della meccanica sociale. Ma, prescindendo dal contenuto dell'odierna sociologia, niuno può certo negare che la finalità del diritto non sia una finalità sociologica, e che la sua funzione non si esplichi nel campo delle attività sociali.

La scuola positiva non ostanti le molte fallaci applicazioni e l' esagerazione naturalista, ha senza dubbio contribuito a condurre lo studio scientifico della penalità nell'ambito vero: società ed individuo. Il diritto non è un fine, è un mezzo: il fine è la perfezione individuale e sociale. Ora noi consideriamo come un progresso scientifico notevole questo elevarsi del concetto della penalità, dapprima ristretto tra i limiti sistematici delle formole legali, all' idealità sociologica; quantunque vero progresso non sia, rispetto a tempi lontani, quando appunto il leguleio annebbiava gli orizzonti e l' umanità del pensiero lottava contro il formalismo. È nel concetto sociale della penalità che noi vediamo il progresso vero e reale di questa nostra scienza, la quale ha pur tantò bisogno di vita, di attività, di umanità; ha bisogno di essere rinfrescata,

rinvigorita, riavvicinata al movimento sociale; ha bisogno infine di un ideale positivo, sostanziale, che la possa guidare ad essere veramente pratica e veramente utile. Agli eccessi della scuola positiva, noi contrapponiamo qualche cosa di più ragionevole e, sopra tutto, di più positivo: non una reazione del pensiero ad ideali vecchi, transitori di loro natura, consunti dal tempo o sepolti sotto le rovine delle rivoluzioni intellettuali, ma una ristorazione dell'organismo scientifico, abbattuto in parte dall' invasione di forze eterogenee, in parte sconvolto da un lavoro non conforme alla natura della propria funzionalità e alle tradizioni del proprio svolgimento.

L' accogliere che noi facciamo *alcuni* tra i risultati scientifici della nuova scuola non è in contraddizione con la critica che a questa abbiamo mosso, poichè il pensiero dei positivisti, benchè nuovo nella forma tipica moderna, è al contrario patrimonio antichissimo della civiltà cristiana. Quando oggi gli avversari del classicismo giuridico si affannano a gridare contro un circolo vizioso di premesse e di conclusioni, contro un moto perpetuo delle energie intellettuali, contro l' inefficace difesa giuridica di una intera collettività umana; essi ripetono principî solennemente affermati da secoli mercè la rigenerazione cristiana del mondo.

I pareri sul Cristianesimo sono tanto difformi da uno ad un altro autore da non potersi accoppiare; ma niuno che abbia fior di senno e sopra tutto sia libero dai preconcetti irreligiosi, può negare il fatto dell' influenza meravigliosa che il Cristianesimo ebbe su ogni forma di attività sociale. Influenza dominatrice, che si deve all' idealizzazione cui trasporta il genio cristiano, quando,

sollevando sopra alla materialità e alla contingenza, ispira i più elevati concepimenti sulla destinazione dell' uomo. Accanto allo stimolo corruttore del senso, una forza immensa che soggioga l' uomo materiale fino a fargli rinunciare alle più violente passioni e trarlo al sacrificio; in luogo della lotta pel piacere, il culto purissimo della virtù; sull' anfiteatro, monumento eccelso della barbarie raffinata, la maledizione divina; agli uomini la pace e il nome comune di fratelli, alla società intera un cemento indistruttibile: la carità — ecco la meravigliosa quanto storica influenza del principio cristiano, da un lato sulla civiltà greco-romana, dall' altro sui barbari, e tra l' una e gli altri sull' intelligenza dei popoli tutti nella formazione sociale, giuridica, religiosa.

Un illustre penalista classico, il Pessina, compendia in una breve espressione il nostro pensiero; e ci è confortevole giovarci appunto della sua grande autorità per metterlo in forma concreta. Vi è un germe da svolgere, che deve condurre la scienza penale ad ulteriori progressi: esso si trova nella consacrazione fatta dal Diritto Canonico di un principio sintetico o superiore dell' ordine morale, in cui si armonizzano gli interessi della società e quelli dell' individuo, accanto alla cruda affermazione del principio sociale sacrificatore proprio del Diritto Romano e al feticismo individualistico del Diritto Germanico. «Egli « appartiene alla civiltà giuridica dei popoli moderni lo « svolgere quel germe, e purificandolo dagli influssi ma- « lefici di sordidi interessi, che lo resero infecondo e « talvolta funesto, rigenerare il sacro ministero della giu- « stizia (1) ». Ed è appunto il Diritto Canonico nella pro-

(1) Pessina, *Elem. di Diritto Pen.*, Napoli, Marghieri 1882; pag. 53, vol. I.

pria essenza costitutiva, che offre alla scienza della penalità una forza possente d' idealismo, da cui trarre a quella ristorazione sì necessaria della scienza stessa moderna, quel Diritto Canonico, per il quale molti dei nostri hanno frasi di disprezzo e in ispecial modo poi assoluta noncuranza, ma che, agli occhi degli intelligenti, è, come dice il BERNER, « il tipo ideale, non di una data nazione ma « dell' umana famiglia; elemento essenziale nello svolgi- « mento della civiltà dell' umanità intera ».

L' influenza del Cristianesimo nell' attività sociale si è manifestata in modo sì solennemente positivo da non lasciar traccia di dubbio: e l' affermazione di essa nelle leggi sta appunto nel Diritto Canonico. È dunque forza delle cose risalire alla genesi degli elementi costitutivi della nostra civiltà, ove ha la sorgente quella corrente intellettuale, che percorrendo il mondo trionfò sulla barbarie, a ritroso delle tendenze, delle consuetudini popolari, delle leggi e dell' ira di tutti i potenti. Là, ove molti credono esistano le più fitte tenebre dell' ignoranza, si troveranno al contrario tesori di sapienza, raccolti dal paziente sperimento dei secoli, e vagliati coi principî purissimi del più sincero altruismo.

Oggi, nella fiera lotta per le idee che agita il mondo pensante, accanto alle più risonanti professioni di positivismo, dobbiamo pur constatare l' abuso continuo di ragionare *a priori*. Mentre da un lato s' inalbera, quasi in trionfo, il vessillo del positivismo il più crudo, dall' altra si usa con troppa larghezza dell' apriorismo: il preconcetto impera sempre, nella scienza e nel metodo — il positivismo stesso è posto al servizio di un' idealità, cui si tende con ogni possibile sforzo. Infatti dall' osservazione

la meno profonda, appare evidentissimo che molti scienziati moderni si sono successivamente condotti a conclusioni contradditorie intorno ai più difficili ed importanti problemi non solo filosofici, ma ben anco storici, statistici e fin chimici e fisici. Or quell'oscillazione continua, per la quale la scienza dimostrerebbe una instabilità poco spiegabile, è causata dalla leggerezza con cui dai minimi dati particolari si assurge al generale; leggerezza che, se compromette la serietà della scienza, è la peggior nemica d'un sollecito avanzamento. Eppur l'entusiasmo della conquista intellettuale accieca! Il darwinismo, ad esempio, accolto come una divinazione da una gran parte degli uomini di scienza, dopo aver fatte le spese per vari anni alla dottrina materialistica, ha dovuto cedere un passo, e passo enorme, quando il PASTEUR dimostrò con esperienze definitive l'erroneità della dottrina intorno alla generazione spontanea, la quale pel darwinismo è presupposto necessario (1). E quale ipotesi fondata sopra un apriorismo più gratuito, di quella con cui THOMPSON cerca spiegare l'origine della vita, ammettendo che il primo corpo organico sia pervenuto alla terra da un astro? quale ipotesi meno positiva di quella con cui LAPLACE spiega, in un bicchiere da tavola, la cosmogonia naturale?... Eppure, assieme ad altre innumerevoli, sono state accolte per anni nel santuario della scienza, come meraviglie dell'intelligenza umana, come conquiste intangibili, ritenendo poco meno che retrogrado chi non vi prestasse

(1) Non possiamo esprimere la vivissima impressione provata, quando udimmo, solennemente e in pubblica scuola, un celebre darwinista, il CANESTRINI, dichiarare che *le ultime scoperte positive hanno esclusa perentoriamente la possibilità della generazione spontanea*. Quel giorno abbiamo intravveduta l'immane catastrofe di tutto un sistema, allora trionfante.

fede. Così l' apriorismo, tra le più clamorose ovazioni alla scienza positiva, ha sempre trionfato; elemento del massimo disagio pel vero progresso stabile della scienza.

Ed uno dei preconcetti più radicalmente saldati nella mente di molti scienziati un vero pregiudizio contrario alla stessa spontaneità ragionevole, è l'irreligiosità. Eppure nulla di più naturale della religiosità, di più confacente agli istinti umani; nulla che soddisfi *a priori* con maggior forza persuasiva; nessuna cosa, di cui si possa dire in sì alto grado come di questa: è universale. Il fenomeno della irreligiosità si presenta ai dì nostri come una quasi reazione contro i tempi passati, quando il sentimento religioso dominava sopra tutti gli altri; ma più che reazione è veramente una distruzione, senza che nulla di nuovo si riedifichi. Più che reazione è degenerazione dello spirito, che abbandona gli sforzi nobili dell' idealismo, e s' aggira tra l' apparenza delle cose materiali: è degenerazione, perchè sopprime una funzione o ne devia l' energia dal punto cui è destinata (1). Il pregiudizio, qualsisia, deve nella scienza essere assolutamente abbandonato. Il vero scienziato deve occuparsi di tutto ciò che lo circonda, senza cercare altre soddisfazioni che quella di conquistare la verità. Egli è appunto in ossequio a questo principio che noi affermiamo la necessità di volgere gli sguardi alle origini della nostra stessa civiltà, di accompagnare, passo passo, lo svolgimento di questa, e di ricercare così gli elementi armonici a noi, con cui interpretare le nostre funzioni e noi medesimi.

---

(1) Infatti l' uomo ha la *funzione di idealizzare,* e ciò in via positiva; ora negare all' uomo l' idealismo è sopprimergli quella funzione, e produrne la degenerazione, che si riflette poi nel simplegma mentale.

Il concetto di *diritto penale* è determinato da quello di *pena*. Ora qual cosa più varia del concetto di pena? La scuola classica da un lato fa consistere la funzione della pena nel ristabilire l'ordine giuridico turbato ed offeso dalla consumazione del delitto; la scuola positiva dall'altro esclude nella pena una funzione diretta ammettendone una riflessa o conseguente, non dimenticata dalla classica, ed è la difesa sociale dal delinquente. Sì nell'uno come nell'altro caso, è ben difficile integrare, dalla funzione della pena quella della penalità cioè del diritto penale. Il ristabilimento dell'ordine giuridico, di per sè, non basta certo a soddisfare la ragion d'essere dell'istituto punitivo, la quale è universale e si coordina immediamente ai fini sommi dell'umanità. La penalità non è altro se non una parte dell'attività umana, che si estrinseca per il fine stesso di tutte le altre, e che quindi a quel fine è assolumente subordinata. La difesa sociale è la parte utilitaria della penalità, almeno nel senso assolutamente materiale della difesa inteso dai positivisti, cioè di un fisico allontanamento del delinquente dal centro sociale. La pena, adunque, ch'è il *mezzo* dell'attività penale, non istà solamente in una coazione diretta alla semplice ed unica limitazione o soppressione della libertà personale del delinquente; ma la vera funzione della pena sta essenzialmente nel combattere la genesi e lo sviluppo della criminalità. La pena nell'ideale classico, è un mezzo che si giustifica speculativamente, restando escluso il valore reale e pratico che l'umanità intera le attribuisce. Nell'ideale positivista della scuola italiana, la pena è un mezzo di difesa contro la recidiva dei delinquenti, man-

cando quasi per intero la forza di difesa preventiva contro l'infezione criminale (1).

Di fronte a queste dottrine incomplete, noi propugniamo la ristorazione della scienza penale col ricorrere a fonti veramente *umane,* che abbraccino cioè tutto l'uomo e tutta la società, sintetizzando ogni attività ed ogni movimento intorno al *fine* dell'individuo e della collettività. Queste fonti non sono derivate dal lavorio intellettuale di un sapiente o di una scuola o di un popolo o di un'età; sì dall'esperienza secolare viva e palpitante dell'umanità intera. Il positivista dinanzi alla nostra proposta non deve indietreggiare se la fede nel suo metodo e nel suo ideale è veramente incrollabile, poichè davvero nulla di più rispondente al positivismo rigoroso de' fatti e alla legge universale dell'armonia sintetica dell'intelligenza e delle forze tutte naturali, di quel cumulo sorprendente d'osservazioni profonde, di norme prudenti, di leggi cosmopolitiche, che si trova nel Diritto Canonico. I principî sommi del quale, che noi dobbiamo raccogliere e seguire, sono compresi, ammessi, e seguiti dall'umanità intera con intuizione potente, riflesso della natura che sente e dimostra i propri bisogni e accanto il modo di soddisfarli; e sono questi: il delitto si integra coll'elemento intenzionale — scopo immediato della pena sul delinquente è l'emendazione — la funzione della penalità è di ristabilire il principio morale offeso col delitto e minorato così nella sua autorità.

(1) Abbiamo già osservato, citando il FRASSATI, come la difesa sociale della scuola positiva sia in fatto una cosa impossibile, avvenendo lo spiegarsi dell'azione penale quando il delitto è ormai compiuto e la difesa inutile. Vedi pag. 68 testo e nota, di questo volume.

Il positivista, dinanzi a questa nostra proposta, ricorrerà al sillogismo, abbandonando l'esperienza vera dei fatti, e ci dirà: voi volete ricondurre la scienza all'oscurantismo de' tempi passati, facendo un' opera vana di reazione contro le conquiste del progresso moderno nel campo della biologia e dell' antropologia criminale. — Rispondesi in primo luogo che l'« oscurantismo » per lo scienziato scevro di preconcetti, è una frase come un'altra, che pronunciano spesso tutti coloro cui riesce « oscura » la storia per non averla mai capita o studiata; di coloro specialmente cui è suprema legge dir male del passato per glorificare il presente. In secondo luogo i progressi odierni nel campo della biologia e della antropologia, in quanto abbiano relazione con le scienze morali, sono ancora tanto poco accertati e al contrario tanto discussi, da non potervisi affidare con animo tranquillo. Il positivismo, appunto in tal materia, offre lo spettacolo di Saturno che divora i proprî figli: parliamo, s' intende, del positivismo dottrinario del tempo moderno.

Ritornare sui passi fatti, è dell' uomo saggio; del pari è scienza vera quella che coordina le conquiste del pensiero d' ogni tempo e pone al servizio dei fini umani tutta la propria forza. Chi nega questo, col pretesto di un' ipotesi biologica o antropologica, che solo il tempo cioè l' esperienza vera potrebbe confermare positivamente, nega addirittura la propria ragione e la propria appartenenza all' umanità ed alle sue leggi.

Se la scuola classica ha messo in disparte la teoria dell' emendazione del delinquente, e se la scuola positiva l' ha derisa per unico e semplice pregiudizio materialista, sostituendo a questa, come fine della pena, la difesa so-

ciale; ambedue hanno trascurata la parte essenziale, l'elemento costitutivo della ragion di punire. Poichè nè il preteso ristabilimento dell'ordine giuridico, nè la difesa contro un fatto avvenuto, sono sufficienti a spiegare la genesi della funzione penale, e molto meno poi gli effetti veri, reali, pratici che la società con la pena si propone. Per esempio, qual sarebbe mai in concreto la meccanica del fatto sociale, con cui alla pena susseguirebbe un ristabilimento del turbato ordine giuridico? e qual sarebbe la difesa sociale nella reclusione temporanea e talora brevissima di un delinquente? sì in un caso come nell'altro manca quel valore organico di collegamento che dee riunire, davanti alla coscienza del reo, l'azione attuale alle azioni future. E questo valore positivo della pena sta nella efficacia emendatrice sul delinquente e intimiditiva sulla società; valore sul quale, per quanto si dica e scriva per rifuggirvi, si fonda il diritto penale.

La tesi richiederebbe una lunga e minuta trattazione, per l'importanza sua e pel numero grande di fatti sui quali s'appoggia, di cui bisognerebbe fare un'analisi storica. Però noi dobbiamo per ora soddisfarci di qualche accenno, onde non uscire dai limiti imposti al soggetto che trattiamo.

La natura intima del Cristianesimo conduce ad un *ideale* supremo che possa appagare lo spirito, mentre niuna cosa quaggiù può raggiungere la perfezione assoluta. Se nella lotta continua, che si combatte nel mondo, il Cristianesimo non ha ottenuto una vittoria assoluta e universale nei fatti ciò dipende sempre non da difetto della sua divina virtù intrinseca, ma dagli ostacoli e contrasti che

vi opposero ed oppongono le passioni malvage degli uomini. È la carità, la massima nuova, la massima somma, la massima in cui si compendia l'eccellenza suprema del Cristianesimo e quindi la sua meravigliosa efficacia (1). Ed è appunto dall'infiltrazione assidua delle massime caritatevoli, apparse meravigliosamente nel mondo col Cristianesimo, che il diritto penale subì delle lente modificazioni, andando via via spogliandosi della primitiva ferocia e del concetto terribile della vendetta.

Nella legislazione mosaica impera il terrore. Tutti sono eguali dinanzi alla legge, la quale non rappresenta il volere d'un potente o d'una collettività, ma il volere di Dio. A garantire la vita dell'uomo, l'omicida è punito di morte: il sangue s'espia col sangue (2): e per ispirare maggior orrore per l'omicidio e rispetto per la vita, la legge commina la pena di morte anche per l'animale omicida (3). Oltre a punir gravemente l'omicidio, la legge era severa anche per le ferite personali, ed applicava il taglione: occhio per occhio, dente per dente, ferita per ferita (4). Non contenta di punir l'omicidio e le ferite, la legge proibiva l'odio da cui quello e queste sono causati (5). L'omicidio per difesa era scusato se compiuto sopra un ladro trovato a rubar di notte con rottura, mentre era punito quando fosse stato compiuto di giorno. Il ladro dovea rendere il doppio del valore tolto (6). Era

---

(1) Plenitudo legis est dilectio. Paul. ad Rom. XIII, 10. — Finis autem praecepti est charitas. Paul. I ad Timoth. I, 5 — Qui autem servat verbum eius, vere in hoc charitas Dei perfecta est. Jo. Ep. I, II, 5.

(2) Num. XXXV, 18.

(3) Exod. XXI.

(4) Exod. XXI, 24-25.

(5) Lev. XIX, 17-18.

(6) Exod. XXII.

maggiore il risarcimento per il furto del bue, perocchè questo, fra gli animali è il più utile per l'agricoltura. Gravi pene erano comminate per il reato di superstizione e di sacrilegio e pei reati contro il pudore. Accanto a tali disposizioni di protezione sociale, stavano altre per la protezione dell'individuo di fronte alla legge. L'omicida era condannato sulla deposizione di testimoni; e niuno potea esserlo se il testimonio fosse uno solo (1). La causa era discussa in pubblico, alla presenza di tutto il popolo. Contro l'accusato non potevasi mettere in opera nè tortura nè altri tormenti. Anche dopo la condanna, anche nell'esser condotto al supplizio potea esser difeso da qualunque cittadino, il quale faceva sospendere l'esecuzione della sentenza e rivedere il processo, gridando: io sono innocente del sangue di quest'uomo. Al contrario che tra i Greci e i Romani, era delitto nella legislazione mosaica l'uccisione dei bambini, parificata anzi all'omicidio, e di ciò TACITO stesso sembra meravigliarsi (2).

Qual diversa ispirazione ne' legislatori greci, i quali pur talvolta intravedendo la sorgente vera del diritto, deificarono il principio sociale e affermarono con brutale rozzezza la forza materiale di fronte alla morale e all'idealismo! Eppure nella remota oscurità dei tempi, quando i primi abitatori della Grecia invece di respingere le invasioni pelasgiche o le colonie egizie e fenicie, vinti dalla seduzione delle arti ad essi ignote, si abbandonavano agli ospiti nuovi, un accorto avventuriero fondando il proprio dominio si cinse dell'aureola sovrannaturale e fu chiamato Dio. Questa tendenza a considerare il

(1) Num. XXXV, 30.
(2) *Necare quemquam ex gnatis nefas;* TACITO, Hist. I, 6.

miglioramento come un prodotto misterioso, circondato di idealità, si afferma anco una volta presso i Greci (1). Così l'equità di Radamante venne per guisa onorata, che fu posto dall'immaginazione fervente giudice nel tribunale delle Ombre. Minosse die' prove di tanta saggezza, che la favola lo ammise a canto dello stesso Giove. Così Teseo principe, legislatore e avventuriere scompare presto dalla memoria del popolo, ma restano le opere sue, che lo circondano di nuova gloria e gli aprono l'Olimpo. Nella legislazione di Licurgo la ragion sociale s'impone forzosamente sull'individuo, il quale non è considerato che quale elemento genetico della collettività; ma anco in Licurgo il soccorso della forza divina non manca, poichè gli Arcageti non doveano lasciare alcun dubbio sulla legittimità della loro discendenza dal seme di Ercole. Le leggi di Dracone spirano tutta la feroce voluttà della forza, poichè in esse l'individuo appare sacrificato (2) e lo Stato egoista sacrificatore.

Presso i Romani la natura fiera e bellica degli uomini si mostrava anche nelle leggi. Le XII tavole sentivano piuttosto l'inumanità che il rigore: la rupe Tarpea

---

(1) Quale importanza ponessero i greci re nella divina loro genealogia può rilevarsi con evidenza dalla celebre contesa di Ajace Telamonio e di Ulisse per l'armi del fatato figlio di Tetide. L'uno e l'altro producono le prove della loro derivazione, e con queste alla mano si sforzano di dimostrare d'essere pronipoti di Giove (Ovidio, *Metamorfosi*, l. XIII, 28 a 145). Ulisse fu più fortunato, mentre, contando Mercurio (qual gloria!) tra gli antenati della madre, può trionfalmente conchiudere: *Deus est in utroque parente!*

(2) Argutamente osserva il Menin che i tesmi di Dracone parvero elaborati a formare grandi delinquenti, poichè applicando tanto alle colpe lievi come alle massime capitale punizione, ammonivano di non meritar morte per poco. — *Costumi di tutte le Nazioni e di tutti i tempi*, Padova 1833; vol. I, pag. 395.

rappresentava veramente la vendetta sociale, mai la giustizia. I giudizi pubblici sono altrettante scene, cui il popolo si appassiona per motivi i più ignobili e i più egoistici, non già con lo spirito sereno e libero degno di amministrare la giustizia. I giudizi popolari poi non poteano affidare in alcun modo di essere condotti come esigevano gl' importantissimi argomenti intorno a cui s' aggirava il processo: l' accusa di *perduellione* era senza dubbio un preventivo sacrificio, che terminava colla vendetta di un capo nemico o di una nemica fazione.

E così presso la maggior parte de' popoli antichi è la forza che impera, e l' individuo è considerato siccome un servo del corpo sociale. La barbarie non potea permettere alcun concepimento altruistico, il quale è una conquista della civiltà cristiana. Le leggi cartaginesi erano barbare davvero, quanto il supplizio del Regolo. Tra i cinesi vige ancora il più terribile dei codici penali, quello che sanziona le pene indescrivibili della scorticazione, della segatura, della macinazione: atrocità che la deificata ragion sociale non basta a giustificare. Fino a pochi anni fa anche il Giappone dava spettacolo d' infamie d' ogni sorta, commesse nel nome della giustizia: pochissime erano le leggi scritte; despota era l' imperatore, despoti i regoli, i signori dei distretti e fino i capi famiglia aveano diritto di vita e di morte sui loro dipendenti. Presso gli Egizî la legge era improntata alla più cruda severità: era dannata nel capo anche l' uccisione di uno schiavo, e la mancata difesa di un uomo vicino a perdere la vita per armata aggressione; fin le città ove si trovasse il cadavere di un assassinato doveano risponderne. Il fine della legge nelle gravi punizioni sta essenzialmente nel-

l' esempio, e perchè il delinquente conoscesse prima di compiere il suo misfatto che non un solo uomo avrebbe dovuto assalire ma tutta ad un tempo la società. Presso i Babilonesi la ferocia delle pene non cedeva a quella dei popoli meno civili, e la verga, la spada, il rogo, le fornaci erano di continuo applicate, a cui aggiungevansi gli squisiti trovati di regale immaginazione. E del pari presso a quasi tutti gli altri popoli di cui parla la storia antica, trionfa la più efferata crudeltà nell' applicazione legale di pene quasi inverosimili: e ciò dipendeva dal concetto essenzialmente egoistico della giustizia dominante in tutto il mondo antico, per il quale l' individuo doveva essere sacrificato al bene della collettività — concetto primitivo e quasi ingenuo, contrario all' interesse stesso di quelli che vi si adattavano e lo applicavano.

Ed ecco, di fronte a quest' aberrazione della giustizia, un' altra aberrazione nel senso opposto. Se nelle legislazioni antiche orientali e romane eccelle l' affermazione assidua del principio sociale, in quelle barbariche del Nord è l' individualismo che predomina e trionfa. « Le più « antiche memorie » scrive il nostro illustre maestro PERTILE (1) « che ci rimangono de' popoli germanici, ce li « mostrano in quello stato d' incipiente civiltà, in cui, per « le offese dei singoli, non si è ancora sostituita la forza « e punizione sociale alla vendetta dell' individuo o della « famiglia di lui, che chiamavano *faida*..... soltanto i « delitti contro lo Stato si perseguitano e puniscono dallo « Stato; gli altri sono abbandonati ai privati: i quali per

(1) PERTILE, *St. del Diritto Italiano* cit. vol. IV (Diritto Penale) § 166.

« altro possono rinunciare al *diritto della vendetta* e ri-
« correre alla via giudiziale. Senonchè in quest' ultimo
« caso lo Stato vuole ormai, anche nei delitti contro pri-
« vati, *aver parte* alla pena: alle punizioni poi non manca
« nemmeno l' idea e la consacrazione religiosa ». Nel
pensiero germanico, come nota il Pessina (1), la società
è rappresentata quale una federazione d' individui, che
ha per iscopo la pace: a chi turba la pace la *faida* e la
*blutrache*. Accanto alla vendetta il suo prezzo pacifico:
il *guidrigildo* e il *fredum*. Il concetto individualistico ri-
sulta ancor più dalle prove giudiziali: il *giudizio di Dio*
e le *ordalie*. Il giudice proclamava la vittoria dietro
l' esito di una lotta; e, come s' esprime l' or citato au-
tore con un eloquente bisticcio: il diritto della forza
trionfava sulla forza del diritto.

Però, in ogni caso, collettivista o individualista che
fosse, il concetto della giustizia presso tutti i popoli bar-
bari era essenzialmente egoistico. Da quel fenomeno
immenso di gestazione della civiltà, ch' è la conquista
barbarica dell' impero e della sapienza romana, sorse il
Medio Evo, ove la forza brutale si educa a fatica di se-
coli sotto l' influsso del Cristianesimo. E nel Medio Evo,
per conseguenza, appaiono continuamente i segni della
natura dei popoli, delle loro vecchie abitudini tradizionali:
popoli terribili, sanguinarî, vendicativi, snaturati, sopra i
quali incombeva la grave eredità dei barbari progenitori.
Accanto a queste condizioni sociali le più disagiose per
la vittoria dell' altruismo, una forza misteriosa, con
sforzi inauditi e miracolosi, guadagnava terreno ogni dì.

---

(1) Pessina, op. cit. I pag. 49 sgg.

Questo è il *fatto storico* della più grande rilevanza: il fatto più certo e più rilevante nella storia delle società umane; e quella forza potente era il Cristianesimo, una *forza storica* generatrice dell'attuale civiltà.

L'influenza del Cristianesimo cangiò le sorti della penalità. Il nuovissimo concetto sociale dell'altruismo, instillato a poco a poco nelle menti dei popoli, determinò una nuova orientazione delle idee intorno al delitto e alla pena. La fede religiosa, cui è supremo oggetto la Carità, accettata ovunque, s'introdusse tra i legislatori ne andò guidando la mano nell'arduo compito. A' tempi di Carlomagno gli statuti penali si confondeano con le discipline della Chiesa; il Cristianesimo è la formola delle potestà, onde il capitolare che regola la giurisdizione de' vescovi, pronunzia spesso la penalità pei delitti (1). Così pure si modificarono i concetti egoistici sull'ufficio della pena: alla soddisfazione dell'offeso coi patimenti del reo ovvero al prezzo della vendetta, subentrò l'idea umanissima della emendazione, in cui appunto si concentrano l'utilità individuale e quella sociale.

Ad avvalorare le massime di benignità e di mansuetudine verso i delinquenti, la Chiesa adottò un istituto non nuovo ma abbandonato: l'asilo. Dapprima questo ricovero, ove il delinquente si trovava inaccessibile alle persecuzioni vindicatorie, venne concesso alle Chiese, poi alla casa del Vescovo, e finalmente anche a quella del

(1) CAPEFIGUE, *Storia di Carlomagno* trad. Toccagni, Milano 1842, vol. II, pag. 28. — Vediamo l'ingerenza della Chiesa nel seguente titolo di legge: Qui comincia la legge degli Alemanni, stabilita al tempo di Clotario, di concerto co' suoi principi, cioè 33 vescovi, 34 duchi, 72 conti e il rimanente del popolo. — Ecco qui un'assemblea nazionale, in cui entra il popolo, ma di cui i vescovi sono l'anima.

Parroco. Questo importantissimo diritto spettava ne' primi tempi, a titolo misericordioso, agli omicidi involontari; venne quindi esteso ad ogni colpevole (1). Ai giorni nostri il BECCARIA e molti altri levarono la voce contro l'asilo; ma non bisogna certo giudicare alla stregua dei nostri sistemi sociali o delle nostre circostanze politiche

---

(1) Il diritto d'asilo esisteva anche presso gli Ebrei. Ex. XXI, 14; Num. XXXV, 11 sgg.; Deut. IV, 42-43; XIX, 3 sgg.; Reg. l. III, I, 50; l. IV, XI, 8. — Erodoto ricorda l'Asilo nel tempio di Ercole in Egitto, Strabone nel tempio d'Osiride, altri ne' templi di Tebe. In Atene eranvi sei asili. Del resto la morte di Pausania informi come i pagani rispettassero l'Asilo. In Roma pagana era asilo sacro il Campidoglio. Tiberio imperatore abolì tutti gli asili posti fuori di Roma. Costantino nel 324 (BARONIO) promulgò sette leggi, delle quali la V.ª concedeva l'asilo alle Chiese; ciò ricaverebbesi dagli atti di PP. Silvestro I per attestato di Gelasio I. Tutti i successori imperiali rispettarono l'istituzione, tranne Arcadio, che l'abolì, riconfermandola poi. Onorio nel 339 riconfermò l'istituzione per l'Africa, e nel 408 insieme a Teodosio II stabilì un'altra legge, dichiarando rei di lesa maestà coloro che violentassero un rifugiato nelle Chiese. Il privilegio d'asilo fu ampliato da Teodosio nel 431, e da Leone nel 466. Anco i barbari ebbero una venerazione per le Chiese Cristiane, e lo stesso ferocissimo Alarico, saccheggiando Roma, rispettò l'asilo di S. Pietro e S. Paolo. Così in PROCOPIO, *De bello goth.* 2. — È notevole il passo: qui sub spe immunitatis in Ecclesiis vel cœmiteriis delinquunt, *immunitate non gaudent;* in *Corp. I. Can.* Cap. *Immunitate* 10, X *De Imm. Eccl.* e così pure l'altro: liber, quantumcumque gravia maleficia perpetraverit, non est violenter ab Ecclesia extrahendus, nec damnari debet ad mortem vel ad pœnam, sed Rectores Ecclesiarum *sibi obtinere debent membra et vitam.* Cap. *Tuis quæstionibus* 6 ibi. — Le conferme civili del diritto d'asilo sono numerose: Const. un. Cod. Th. *de his qui ad statuas conf.* IX, 44; C. I. eod. I, 25; Const. Th. *de his qui ad Ecclesiam conf.* IX, 45; Cod. Justin. eod. I, 12; Nov. id. 17 e 7. — Decret. Chlotar. II (595) c. 13, 14, 15; L. Alemann, tit. III; L. Baiuvarior, tit. I, c. 7; Capit. Carol. M. de partib. Saxon (789) c. 2; ejusd. Capit. 11 (803) c. 3. — ADAMO OSIANDRO, *De As. Hebræorum Gentilium Christianorum;* Tubingæ 1673 — WIESTNER, *De jure asyli,* Ingolst 1689 — FATTOLI, *Theatrum immunitatis et libertatis eccl.* Romæ 1714 — VAN ESPEN, *De Asylo templorum;* Op. Tom. VI pag. 131 sgg. 1721 — ZECH, *De benignitate moderata Ecclesiæ Romanæ in criminosos ad se confugientes* etc. Ingolst 1761 — ASSEMANI, *De ecclesiis, earum reverentia et asylo;* Romæ 1766 — HELFRECHT, *Von den Asylen;* Hof. 1801 — BULMERINCQ, *Das Asylrecht un die Auslieferung flüctiger Verbrecher;* Dorpart 1853 — HILDENBRAND in *Freiburger Kirchenlexicon,* vol. I, pag. 489 sgg.

un istituto antichissimo, il quale, se ora non è più necessario, era invece della necessità più urgente nel Medio Evo (1). Ne' tempi delle irruzioni barbariche e in quella lunga e procellosa epoca che tenne lor dietro, quando non imperava la legge ma la spada, non la nazionalità del diritto ma la forza brutale, quando scompigliato ogni ordine sociale, il meschino era in balia d' ogni violento prepotente, ecco il bisogno vero e la vera utilità dell' asilo, istituito dalla Chiesa, unica tutrice del debole e debellatrice del forte. Non si trattava dunque nell' asilo di favorire l' impunità del reo, ma di dare un rifugio ai perseguitati e di impedire il compimento della vendetta, di lasciar tempo all' ira popolare di frenarsi. Infatti, i rifugiati, se colpevoli, erano obbligati a riparare il male e assoggettarsi a pubbliche penitenze; ma non erano mai consegnati nelle mani di quelli che li inseguivano, se non a patto della vita salva e delle membra integre.

Un istituto di tal natura si fu anche la *pace di Dio*, con cui la Chiesa cercava di portare la calma in quella società sanguinosa, di cui dà orribile vista il secolo XI coi suoi vicini. Altrettanto si dica della *tregua di Dio*, per la quale erano proibite le guerre dal calar del sole del mercordì al levar del lunedì d' ogni settimana, sotto pene gravi spirituali e temporali; istituto sorprendente, poichè

---

(1) « Medio autem Ævo convenientissimum fuit; erant enim omnia plena « cædibus et privatis justitiis seu vindictis; hinc sicut hebræis constituerat « Dominus civitates refugii, *ne justitia in æstu animi administraretur*, et ne « sævirent, sed animi mitescerent; ita medio ævo æquissimum fuit ad cædes « et vindictas minuendas et animos mitigandos, suscipere defensionem eorum « qui factorum suorum pœnitentes ad misericordiam Dei confugiebant, pro- « missa meliori vita. Hinc jus asyli non modo fundabatur in reverentia debita « locis sacris, ne vis armata ingrediatur .... sed etiam in publica utilitate ». CAVAGNIS, *Inst. Juris pub. eccl.* Roma 1882; vol. II, pag. 194.

sorto in mezzo al cozzare dell'armi, tra popoli intesi a continuo combattere, in un ambiente ove nessun elemento potea contribuire a crearlo. Altrettanto ancora delle *quarantene del re,* nuovo esperimento per pacificare l'onda irrequieta dei potenti, sacrificatori del debole, ignoranti pur dell'idea del diritto, la cui vita improduttiva stava nel soverchiare ed essere soverchiati. Quale indirizzo umanitario ove più splenda, che in questo, il raggio fulgido dell'altruismo? E quest'indirizzo influì anco sulle leggi in genere e sulle penali in ispecie, ove particolarmente abbisognava modificare l'intento, moderare il feticismo sociale da un lato e l'individualismo eccessivo dall'altro, contemperare questo con quello, e infine portare una forza nuova, una forza morale, intima, la più potente di tutte, al miglioramento del delinquente.

L'influenza cristiana sulle legislazioni romana e barbarica fu quella di coordinare le leggi ai fini dell'uomo, più che agli scopi attuali di politica o di governo; e quell'influenza è appunto moderatrice. Il supplizio della croce, il massimo disonore, fu abolito, perchè era divenuto simbolo della Redenzione. La patria potestà del diritto romano, che rendeva il padre un piccolo re della famiglia, fu mitigata in notevole guisa. Costantino finalmente emanò una legge (316), che il mondo per tanti secoli avea creduto impossibile (Aristotele), per la liberazione degli schiavi col ministero del sacerdote. Giustiniano intitolò le proprie leggi: In Nomine Domini Jesu Christi. La forma esterna era completa; il contenuto mancava. Poichè il lavoro legislativo di Giustiniano, benchè porti la formola sacra alla nuova civiltà, pur è essenzialmente romano. Lo svolgimento lento e progressivo

de' nuovi principî, che s' infiltrarono a poco a poco nel sentimento comune, portò soltanto più tardi a modificazioni essenziali. Però il diritto romano aveva i suoi cultori gelosi: i legisti, che sui codici antichi tanto chiosarono e glossarono, contribuirono con tutte le loro forze al rallentamento del nuovo progresso, al cristallizzarsi delle idee, a perpetuare un certo basso impero delle intelligenze. Ove manca l' idealità, ove si proclama « il diritto per il diritto », ivi regna il culto della materia, di là si vede l' individuo, il re, forse un popolo particolare, ma non mai l' umanità intera. « Si direbbe » nota un illustre storico « che il basso impero dei greci colla sua vigliac-« cheria nelle idee e nei sentimenti, col suo spirito di « sottigliezza e di doppiezza, ma sopra tutto di antipatia « contro la Chiesa romana, è passato da Costantinopoli « in occidente, e vi si è come naturato tra gli scrittori dei « tre ultimi secoli ».

Ma a canto di questa perpetua legislazione romana, sorge a poco a poco una legislazione veramente umana ed universale, la Canonica. Qual valore essa abbia nei numerosi rami che abbraccia, noi non possiamo discutere; soltanto accenniamo all' importanza scientifica de' suoi dettati in materia penale, e specie del suo indirizzo generale della penalità.

Se il delitto è un' azione proibita, dal punto di vista oggettivo, per colui che lo compie esso rappresenta un dovere inosservato anzi disprezzato. È dunque del delinquente che si deve occuparsi, là ove trovasi la energia genetica dell' azione e la causa intima del delitto. Lungi dall' accettare il « delinquente » come un fatto compiuto, bisogna curarlo e saperlo prevenire. E per la cura e la

prevenzione occorre penetrare con qualche mezzo nel centro motore dell' uomo: nella meccanica psichica. E, come se n' è veduta la possibilità, mettere a partito la permeabilità del carattere, la forza dell' esempio, la virtù razionale dei convincimenti religiosi; e sopratutto rimettere l' ordine della coscienza lavorando per il pentimento. Che l' emendazione sia un fatto positivo, niuno può negarlo senza falsare i risultati di diuturna esperienza: or è all' emendazione che bisogna ricondurci, senza della quale la pena è priva d' ogni significato ideale e pratico. E quale significato potrebbe avere senza l' idealità del miglioramento? I momentanei terrori del rimorso han sempre turbato l' animo sconvolto del delinquente; ma non essendo sostenuti da una nozione ferma del bene e del male, poca forza possono esercitare per il miglioramento. Si tratta di sostituirvi un sentimento più durevole, sotto il quale imperi un' idea precisa, che non permetta d' esser impunemente disobbedita: un potere capace, come scrive OZANAM (1), di far la polizia dell' anima, di cogliere la volontà non solo nell' atto del delitto, ma nella stessa intenzione, e di arrestarla con quella prima repressione, che dicesi sentimento.

Or tutta l' idealità spariva davanti alle formole casuistiche dei legisti, di fronte a quella morale della vita giuridica che si disse *stretto diritto* « parola sorda e ineluttabile » (2). Lo stretto diritto, creazione artificiale, ten-

(1) OZANAM, *La Civiltà Cristiana presso i Franchi;* trad. it. Le Monnier, Firenze 1864, pag. 266.

(2) CANTÙ, *St. Univ.* l. VIII C. IV, Nello stesso capitolo l'Autore traccia questa sintesi magistrale: « Le leggi antiche erano impiantate sopra le dot- « trine uscite da' santuari dell' Etruria o della Grecia; ora in fronte al nuovo « codice essendo scritto *In nome del Signor nostro Gesù Cristo*, necessaria-

deva a regolare con rappresentazioni materiali lo spirito umano, inetto ancora a dirigersi colla sua forza, sottoponendone tutte le attività ad un principio arcano, impreteribile, indiscutibile, inesistente allo infuori dei Codici: l'autorità della legge.

E quella idealità riappariva col Cristianesimo. E le massime di questo, applicate alla cura e alla prevenzione della delinquenza, imposero anzi tutto la ricerca dell'elemento intenzionale nell'interpretazione delle azioni umane. La volontà deve concorrere necessariamente per integrare un'azione punibile: tale è la regola generale. *Peccatum voluntarium malum est, ut nullo modo peccatum sit, si non sit voluntarium* (1)... *Mala enim non sunt, nisi quæ crimine mentem implicant et conscientiam ligant* (2)... *Nemo tenetur ad culpam, nisi voluntate propria deflexerit* (3). Quest'affermazione continua del necessario concorso della volontà nell'azione delittuosa, non si riferisce tanto al fatto in sè stesso quanto invece alle sue conseguenze; cioè ad assodare il valore differenziante dell'elemento volontario. La forma esterna dell'azione umana non basta a discriminare il suo reale contenuto etico-giuridico. Ciò noi abbiamo veduto negli antecedenti paragrafi universalmente accettato dai moderni legislatori; i quali però hanno accettata e sanzionata una massima,

---

« mente il diritto dovea restar mutato da una religione che, in opposizione « alle vetuste, proclamava esser gli uomini eguali; non la forza, ma ragione « e carità aver a dirigere il mondo; e sommo rispetto doversi a ciascuno, non « perchè cittadino ma perchè uomo. E ben ne sentiva gli effetti la giurisprudenza.... e il diritto delle genti acquistò assoluta prevalenza sopra quello « de' Quiriti ».

(1) Caus. V, quæst. I Summ.

(2) C. *Illa* 6, C. XV, quæst. I.

(3) C. *Non est* 10, C. XV quæst. I.

vecchia ma cristiana, in cui si compendia l'indirizzo intero della scuola canonica, che concreta l'uomo con la parte interiore. Noi vedemmo che l'analisi delle forze individuali in rapporto al valore dell'azione deve essere completa; e che oggidì molto resta a fare per l'applicazione di questo principio. Ma la dottrina positiva e conseguente dei canoni avea mirabilmente antiveduto questo lavoro di analisi:... *prænotandum est, quod sicut est in scientiis practicis, quæ versantur circa opera, quod sermo in universali est incertus et dubius: sed cum applicatur ad singularia, incipit quodammodo habere certitudinem, ut qui non considerat circumstantias particulares, potius deviet quam se rectificet* (1). Lavoro arduo nella pratica, ma che con la semplice sua introduzione, conduce a giudicare come gli antichi mai aveano saputo giudicare. Poichè i gradi dell'intenzione portano de' gradi nell'importanza etico-giuridica del fatto; e quindi delle modificazioni negli apprezzamenti del merito del fatto stesso in ordine alla sua quantità. Presso gli antichi il concetto di delitto era estrinseco all'intenzione dell'agente: badavasi più che tutto alla forma esteriore. Da ciò la pena talora atroce talora indeterminata, senza proporzione con la intrinseca malizia dell'atto: da ciò l'abuso della pena capitale, prodigata anche per delitti intrinsecamente meno gravi, secondo la condizione del delinquente e quella dell'offeso per la enorme disuguaglianza degli ordini sociali (2).

---

(1) *Can. Pœnit.* in C. Juris Can. *Regulæ Directivæ.*

(2) Le costituzioni imperiali stesse non sono spogliate della tradizionale durezza. Una legge di Costantino, ad esempio, punisce di morte il rapitore di una vergine; al fuoco gli schiavi complici; al piombo liquefatto nella bocca e nelle fauci i famigli ed amici complici col consiglio, onde sieno punite le membra ree del delitto. Cod. Theod. l. IX, tit. 24 leg. un. e tit. 25 *de rapt.*

Ed eccoci alle massime dell'evangelica giustizia, ove l'altruismo si afferma con la massima forza, rivolgendosi a curare il delinquente là ove essenzialmente sta il suo male: *Imple, Christiane judex, pii patris officium: sic succense iniquitati, ut consulere humanitati memineris: nec in peccatorum atrocitatibus exerceas ulciscendi libidinem, sed peccatorum vulneribus curandi adhibeas voluntatem* (1) — e considerando oltre al delitto la debole natura di chi l'ha commesso: *Duo ista nomina cum dicimus homo, peccator, non utique frustra dicuntur. Quia peccator est, corripe: quia homo est, miserere* (2). Eccoci alla *penitenza.* Che cos'è la penitenza? Il concetto non è ben compreso dai moderni positivisti, i quali, fabbricatosene uno per loro uso e consumo, vi fecero su le più allegre e scipite risate. Tutto ciò è ben triste, dal punto di vista scientifico: perchè il concetto di penitenza, quale veramente risulta dal Cristianesimo, appare ad ogni pensatore tranquillo come un ideale di perfezione senza confronti. La penitenza è essenzialmente un fenomeno psichico: la forma esterna può mancare per intero. Essa consta nella completa sottoposizione morale dell'uomo alla coercizione volontaria di ogni movimento che tenda a soddisfare. È, in altre parole, la negazione volontaria di accontentare sè stessi; e ciò non soltanto in forma negativa, ma altresì nell'agire contrariamente alle proprie voglie, causa del male commesso.

---

*virg. et viduar.* — La gran parte che ebbe l'Episcopato nel ridurre a migliori termini il diritto penale germanico, appare chiara dal confronto delle relative norme legali dettate ai Visigoti nei Sinodi di Toledo (nel *Forum Judicum*) con le leggi e costumi anteriori degli altri barbari. — G. B. PERTILE, *Diritto Ecclesiastico*, Padova 1862.

(1) Can. *Circumcelliones* 1, C. XXIII, quæst. V.

(2) Can. *Duo*, 35, C. XXIII, quæst. IV.

Osserviamo davvicino questo fenomeno.

La penitenza ha una storia secolare. Chi non conosce gli eroi innumerati della penitenza? chi non sa quali trionfi abbia ottenuta la ferma volontà di perfezionarsi contro la corruzione della natura umana, col mezzo della penitenza? Una diversità negli apprezzamenti potrà darsi benissimo; ma niuno al mondo può negare quei *fatti*, che perentoriamente dimostrano l'efficienza reale di questo fenomeno psichico sulla costituzione del carattere! Ebbene: noi abbiamo asserito, dimostrandolo, che la delinquenza, nella maggior parte dei casi, è l' effetto d' una degenerazione appunto del carattere; il quale perde, talora per intero, la forza coesiva, in cui consiste tutta l' essenza sua: e, accanto a questa perdita di coesione, si verifica il rilassamento nell' energie inibitorie, così che l' uomo a poco a poco si trova senza un carattere unico che gli tracci la via, e senza una volontà ferma a cui affidare il compimento de' buoni propositi. Così l'uomo delinque: e quando s'è macchiato della colpa la legge severa gli commina una pena, allontanandolo dal centro sociale e costringendolo al lavoro e al silenzio. Se la degenerazione del delinquente è giunta fino al pervertimento degli istinti elementari, ogni opera esclusiva dell'uomo è inutile; ma in sulle prime, quando la disorganizzazione del carattere appare ancora incipiente, l'uomo può pentirsi, espiare davanti a sè stesso il delitto e ricondursi al bene. Chi lo potrebbe negare? Il positivista con qualche sillogismo e con molte sarcastiche declamazioni, in difesa del proprio sistema; e niun altro. Nulla di più positivo, di più accertato, di più provato, toccato e veduto, del miglioramento ottenuto col la penitenza: la storia antica, moderna, contemporanea

la storia d' uomini oscuri ed illustri, storia in cui una gran parte dell' umanità agisce, ove nulla è mistero o ipocrisia ma tutto certo, controllato, irrefutabile, questa storia di errori e di colpe, di pentimento e d' umiliazione, prova abbastanza a chi è animato dal vero spirito dell' imparziale ricerca. Colui che innanzi a questo spettacolo resiste o ride, è un tristo venduto ai nervi sensori del proprio corpo: non è generoso quanto basta per comprendere e valutare la grandezza del sacrificio! noi non possiamo che compiangerlo. All'uomo onesto e virtuoso (1) questo spettacolo riesce di soave conforto: poichè è conforto indicibile il sapere che il fallo può essere perdonato. Allo scienziato s' apre dinanzi un orizzonte vastissimo: ecco ove la scienza dee indagare e concludere — ecco l' efficacia reale della funzione punitiva.

Che cos' è dunque la penitenza? *pœnitentia est et mala prœterita plangere et plangenda iterum non committere* (2). Un elemento della penitenza, sempre nel suo essere psichico, è primieramente il *pentimento,* al quale segue un secondo elemento: il *proponimento,* conseguenza necessaria e implicita del primo. Inoltre la penitenza è *quœdam dolentis vindicta puniens in se, quod dolet commisisse* (3): qui viene espresso in metafora il pensiero che noi con forma positiva abbiamo concretato più su. Nel « puniens in se » è detto appunto come la psiche, piegandosi sovra sè stessa, si sottopone ad uno stato

(1) Ricordiamo che « virtuoso » non è un aggettivo che constati semplicemente uno *stato* di fatto, ma esprime una *dinamica* nei movimenti volontari, soggetta a una regolazione costante per ottenere la quale occorre *energia* (virtus - vis).

(2) Can. *Pœnitentia* 1, C. XXXIII, dist. 3 *de pœnit.*

(3) Can. *Pœnitentia* 4, C. XXXIII, dist. 3 *de pœnit.*

di coercizione d' ogni movimento che tenda a soddisfare. Infine *satisfactio pœnitentia est* (1); elemento complesso che consiste: nell' *espiazione*, riguardando il fatto in rapporto all' agente, la quale si concreta nella *restitutio in integrum* della dignità, rinnegata con la colpa; nella *soddisfazione* propriamente detta, in rapporto a chi fu recata l' offesa, moralmente a Dio e giuridicamente alla società.

Quantunque ad ogni buon intenditore sia chiaro da quanto fin qui si disse, che noi riteniamo necessario render pratica la penalità, riconducendola all' idealismo penitenziale, con la coordinazione della pena ad uno scopo efficace e non inerte o semplicemente giuridico, pure non è a credersi che ci passi per la mente d' invocare le antiche penitenze canoniche nei loro particolari minuti. Le penitenze, com' è noto, erano d' un rigore che a noi sarebbe forse intollerabile; ma questo non toglie che fossero sapientemente coordinate al loro fine pratico. Inoltre esse sono applicate ai peccatori più che ai delinquenti: così le quattro classi dei *piangenti* o *penitenti di primo ordine*, che piangono e attendono di esser ammessi alla chiesa, rappresentano anco figurativamente l' essenza religiosa della penitenza (2); così i pellegrinaggi, le flagellazioni (3), il monacato, l' elemosina sono istituti d' ordine

(1) Can. *Satisfactio* 3, ibi.

(2) Le quattro classi erano: piangenti, audienti, substrati e consistenti. I piangenti stavano fuori di Chiesa, raccomandandosi alle orazioni di quelli ch' entravano. Gli audienti si fermavano nel nartece. I substrati tra i cancelli del nartece e l' ambone, di dove s' allontanavano quando il diacono allontanava i catecumeni. I consistenti continuavano con gli altri fedeli nella preghiera, ma non erano ammessi ai Sacramenti.

(3) La flagellazione, mediante la quale i penitenti martirizzavano il proprio corpo, si generalizzò in certi tempi, ed assunse carattere di esagerazione. Vi fu anche una setta che fece degenerare la flagellazione in immodesto e inverecondo costume, condannata da Clemente VI (1349). — Boyle.

intimamente religiosa, perchè il loro fine vero è la perfezione morale dell' individuo, senza connettersi ad alcun principio sociale. Non vogliamo certo ritornare a quei gravissimi sistemi, e applicarli alla sfera del diritto penale: ma soltanto a considerare, come allora, il delitto quale un prodotto organico della persona umana, dovuto ad una degenerazione primigenia di un dissolvimento negli elementi essenziali del carattere. Per guarire o migliorare le condizioni del delinquente non sono adatte le forze fisiche, non sono efficaci nè la reclusione, nè il lavoro in silenzio: a male psichico occorrono psichici rimedi. I positivisti discuteranno, concludendo che nemmeno il rimedio psichico esiste, con reale efficacia. Sarà una conclusione sillogistica: positiva no certo. Ad ogni modo è inconfutabile che se v' ha un rimedio, esso sta nell' espiazione.

Qui ci riannodiamo al tema principale. Il delitto, subbiettivamente considerato, è un errore psichico. Nella meccanica psichica ci sono delle forze che in talune circostanze determinano l' uomo a seguire una via: e sono vincibili da altre forze contrarie. Una di queste forze è la ragione, l' altra, l' utile sensorio o fisico o morale; ma il criterio dell' utile, mercè cui la ragione produce la

---

*(Hyst. flagellantium)* pretende che quest' uso abbia avuto principio soltanto verso la metà del XI secolo al tempo di S. Pier Damiano o di S. Domenico Loricato: MABILLON (*præf. in sæc.* VI Bened. 39) e il GRAVESON (*Hyst. eccl.* IV, pars 1, sec. X-XI, colloq. 6, pag. 121 sgg.) pretendono in tempi anteriori. — LUPI, *Sul tormento delle piombate*, I Oper. *diss.* XII, pag. 265 — ULRADI WALTERI, *Dissertatio de pœna flagellorum*, etc. Rintelii 1731 — I. I. SEYPPELLII, *Dissertatio de ritu flagellandi apud Romanos;* Wüttemberg 1670 — CAMPEGIUS VITRINGA, *De flagellatione sive fustigatione,* etc. c. 16 — STRANCHIUS, *De ritu flagellandi apud Judæos*, Helmstad 1650 — DE MAUREGNAULT, *Dissertatio de flagellationibus sive cruciatibus apud veteres Græcos;* ad Rhenum 1745, in *Œlvichs Thesaur.* Diss. Jurid. Belgic. 11, t. III, p. 215.

determinazione volontaria, è spesso in preda alle allucinazioni passionali o in generale emotive. Chi può dire che l'uomo sia sempre freddo, calcolatore, ontologo nel determinarsi ad agire? o che più spesso non sia degno di compassione e di aiuto? Or bene: quando della pena accetteremo il concetto altruistico della sapienza evangelica, ci apparirà anche più chiara l'essenza vera del delitto, che sta appunto in un eccesso di egoismo. La carità è dunque il farmaco con cui trattare il delinquente, la forza da istillargli con ogni mezzo, l'esempio continuo da porgli sott'occhio; poichè dice SANT' AGOSTINO: *Radicata est charitas? securus esto; nihil mali procedere potest.*

I canoni penitenziali contengono tale pratica sapienza, da bastar essi soli alla rigenerazione del mondo (1). La applicazione rigorosa n'è impossibile: ma quel pensiero costante, che vi domina, della emendazione e del ristabilimento dell'ordine morale, la cui autorità è menomata col delitto, deve essere raccolto quale prezioso tesoro e messo a partito nelle urgenti bisogne in cui versiamo. Accanto all'emendazione, fatto psichico individuale, è necessaria la riabilitazione, fatto sociale: poichè l'uomo autore di un delitto appare ed è un decaduto, e perciò egli dee compiere in sè stesso una qualche mutazione,

(1) I *Canoni Penitenziali* sono regole, che stabiliscono le diverse pene da imporsi ai pubblici peccatori bramosi di riconciliarsi con la Chiesa e di essere ricevuti nella sua comunione. Sono ricavati tanto dai concili generali che particolari, da rescritti e dai SS. PP. — LUCA D'ACHERY, *Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum*, t. I, pag. 510; Parisiis 1723 — Dell'importanza dei Canoni in BENEDETTO XIV, *De Synodo Diœcesana*, c. 62 — CHARDON, *St. dei Sacramenti* II, pag. 103 sgg. — I. LEUSACO, *De eccl. satisf. pœnit.;* Lovanii 1585 — SIRMONDI, *Hist. pœnitentiæ publicæ;* Parisiis 1651 — ORSI, *Diss. hist. de capitalium criminum absolutione;* Mediolani 1730 — *Libellus de ecclesiasticis disciplinis* (ex jussu Rathboldi Ep. Trever.) *a* REGINO *collectus* (ab Prunicensis monast.) Art. 300; *ordo ad dandam pœnit.*

attestata da un fatto esteriore, per rimettersi nella primitiva dignità. E sta in ciò appunto il ristabilimento dell'ordine morale, in cui sì efficacemente si afferma la praticità delle dottrine contenute ne' canoni penitenziali (1).

Concludendo, ci par degno della nostra elevata civiltà, un sistema penale veramente pratico, per il quale, abbandonate scolastiche distinzioni o pseudopositive ipo-

---

(1) La storia delle carceri dimostra a chiara luce l'influenza dei principî canonici sul regime penitenziario. La Chiesa prese sempre cura dei prigionieri, degli schiavi e d'ogni sorta di sofferenti. Adriano I (772) salva la vita ai delinquenti per dare loro tempo di far penitenza, richiamando alcuni dall'esilio, altri liberando dal carcere. Eugenio IV (1431) istituì la *visita gratiosa.* Innocenzo VIII (1490) approvò l'arciconfraternita della misericordia di S. Giovanni Decollato, per assistere i rei nel supremo supplizio. Questa confraternita fece comporre ed approvare una messa speciale per i condannati a morte. Clemente VII istituì (1519) l'arciconfraternita della carità di S. Girolamo per distribuire limosine ai carcerati. Innocenzo X istituì la confraternita della Vergine « Comunione generale delle prigioni ». Altra istituzione approvata da Gregorio XIII e Sisto V, fondata dal Tallier nel 1575, fu la confraternita della Pigna, affine d'ottener la liberazione dalle carceri nei giorni solenni di Pasqua e Natale. Innocenzo XI (1684) spalancò le carceri pagando i debiti e perdonando i delitti ai rei di piccole colpe. Benedetto XIV con la costituzione *Justitiæ* fu provvidente e misericordioso verso i carcerati. Moltissime sono le istituzioni, ordini religiosi, opere di misericordia etc. che ebbero per intento di sollevare i patimenti dei carcerati, migliorarne in ogni guisa le condizioni, visitare periodicamente i luoghi del dolore, portando aiuti e conforti. Protettore dei carcerati è S. Leonardo, romito del Limosino.

Per il miglioramento delle carceri è benemerito l'inglese Howard, *The state of the prisons in England and Wales, with preliminares observations and acconnt of some forcing prisons and hospitals;* London 1792. — I. Laurentii, *Varia sacra gentilium*, c. XVI in t. VII: *Antiquit. Græc.* Gronovii pag. 212 e in *Philomathia* Vicentiæ 1631 e Lugdunii 1666 e in *disquisitio de tormentis* nella stessa *Phil.* e in t. VI *Ant. Græc.* Gronovii pag. 3690 — A. Bombardinus, *De carceribus veterum*, Patavii 1713 — Sconarola, *De visitatione carceratorum*, Romæ, tip. R. C. Ap. 1655 — I. G. Simon, *Ergasteria disciplinaria*, Jenæ 1678 — C. I. Petitti, *Della condizione attuale delle carceri e del sistema di migliorarle*, Torino 1840. Sulle carceri romane: Albertinus, *De mirabilibus Urbis Romæ; de carc. pub.* pag. 41; Lugdunii 1520 — Fulvio, *Della carcere ovvero casamento della Plebe Romana* in *Antichità della città di Roma*, pag. 184; Venezia 1544 — Prospero Parisio, *Delle carceri pubbliche*, pag. 71; Roma 1710 — Morichini, *Degli ist. di pubb. carità in Roma;* idem 1835.

tesi, l'uomo venga considerato qual è, e alle forze criminogene, altre forze vengano opposte, non l'inerzia dannosa o un'acquiescenza vile. Il classicismo, come sistema penale, non è altro che un trattato speculativo: le sue carceri sono semplicemente il centro infettivo, fomite a nuovi delitti; il positivismo dottrinario scioglie il problema della penalità come Alessandro il nodo gordiano e propone le più sterili e vane *misure dirette*, salvo a girare al largo la delinquenza con i « sostitutivi penali ». Al loro posto noi auguriamo che sorga qualche cosa di più classico per la terra italiana e di più positivo nelle pratiche applicazioni: una vera terapeutica della criminalità, nel carcere e fuori. La forza intrinseca di questa ristorazione è l'altruismo: la contro-corrente alle energie criminogene. Vedemmo la natura del delitto, le sue origini, e i possibili rimedi: non occorre dimostrare che la conclusione presente è in armonia perfetta a quelle prime conclusioni.

36. Di fronte agli attacchi formidabili della scuola positiva italiana, la vecchia scuola classica ha mancato di quell'energia pratica che riduce al silenzio gli avversari senza accettare la battaglia polemica, col mostrare i propri risultati. E ciò non per incapacità o debolezza de' difensori; ma veramente per l'indole della scuola, che ai fatti non ama abbassarsi. Accanto all'acquiescenza dei molti, noi abbiamo voluto, in questo breve *saggio*, accettare la battaglia; e col positivismo il più rigoroso sindacare le più acclamate conquiste, controllare il metodo e le conclusioni, analizzare i fenomeni del delitto e costruire, sulle basi del *fatto*, un nuovo edificio.

Al metodo positivo della scuola italiana, noi abbiamo potuto muovere le più giuste censure, trovandolo quasi sempre applicato senza logico rigore; e constatammo, alla stregua dei fatti, che quella scuola, vantata cotanto per essere *positiva*, è in realtà al servizio di un' idea, a cui tutto sacrifica. L' *idea* della scuola positiva italiana è precisamente il materialismo posto al servizio della penalità: idea fissa, centro di tutte le teorie e di tutte le ricerche. Il concetto di delitto venne foggiato secondo questo indirizzo, con la preoccupazione assidua di renderlo addattabile ad ogni possibile rivelazione dell' esperimento. Così, mentre i positivisti hanno accumulato lavori enormi di antropometria, di fisiologia, di patologia, ponendosi a studiare il numero sterminato di circostanze fisiche e psico-fisiologiche che accompagnano la determinazione umana; essi medesimi hanno trascurata quella forza individuale a cui essenzialmente l' azione umana si deve, e da cui dipende per intero il suo valore intrinseco: la volontà. Che cosa è la volontà? ciascuno ne ha in sè stesso la prova, e la sente affermata dagli altri. La volontà è il cardine di ogni teoria intorno al delitto; e quindi al contrario quando si costruisce una teoria che non ne tenga conto, il positivismo sfuma, e non resta che un cumulo d' errori, sfasciantesi al primo controllo.

Così è della scuola positiva italiana. Le recriminazioni che questo libro, se qualcuno se ne vorrà occupare, susciteranno, saranno forse molte; come molto sarà forse il disprezzo di cui i maestri (non in pratica) del positivismo ci copriranno. Ma noi siamo sicuri che, ad onta delle recriminazioni e dei disprezzi, il *positivismo dottrinario* cederà in breve il campo al *positivismo dei fatti;* e che, sui ruderi

della scuola italiana, rifulgeranno ancora una volta quelle antiche idee per le quali noi combattiamo — non nuovo avvenimento nella storia del pensiero.

E invece di frequentare le carceri, come raccomandano i positivisti, per misurar teste o decifrare graffiti, la scienza entrerà in quei luoghi di espiazione per portarvi i miglioramenti, che il loro fine esige; per istudiare i bisogni psichici di quell'uomo rinchiuso e coordinarvi la cura; per umanizzare il concetto del delitto e debellare una volta per sempre i teorici della giustizia.

E noi dobbiamo saper grado alla scuola positivista di averci condotto per questa via; la quale, ogni giorno che passa, ci offre lo spettacolo di nuovi trionfi della disprezzata sapienza, e ci promette il trionfo supremo. Ed è perciò che noi consacriamo la vita a cooperare per quel trionfo, nella nobile palestra delle battaglie intellettuali!

FINE.

# INDICE DELLE MATERIE